Le parti hanno concluso nel modo seguente:

il pubblico ministero: chiede la condanna degli imputati in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti ed, escluse le circostanze attenuanti generiche, chiede per l'imputato Scopelliti Giuseppe, ritenuta la continuazione tra i reati al medesimo ascritti, la condanna alla pena di anni cinque di reclusione, per Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore la condanna alla pena di anni quattro di reclusione. Chiede altresì l'applicazione delle pene accessorie e l'interdizione dai pubblici uffici come per legge;

il difensore della parte civile (Comune di Reggio Calabria): chiede la condanna degli imputati alla pena di giustizia ed al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la liquidazione di una provvisionale pari ad euro 1.500.00,00 in solido fra gli imputati, oltre al pagamento delle spese, come da relative conclusioni scritte e nota spese (allegate al verbale dell'udienza del 27.02.2014) alle quali si riporta;

i difensori dell'imputato Scopelliti Giuseppe (Avv. Labate e Avv. D'Ascola): chiedono l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti con formula ampia perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; chiedono altresì il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile;

i difensori dell'imputato Stracuzzi Carmelo (Avv. Sofo e Avv. Panuccio): chiedono l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti con formula ampia perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; chiedono altresì il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile;

i difensori dell'imputato D'Amico Domenico (Avv. Giuffrè e Avv. Panuccio): chiedono l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti con formula ampia perché il fatto non sussiste o in subordine perché il fatto non costituisce reato;

il difensore dell'imputato De Medici Ruggero Ettore (Avv. Chirico): chiede l'assoluzione dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste per mancanza di imputabilità ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p.p.; chiede altresì il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Il giudice dell'udienza preliminare, con decreto del 20.07.2012, disponeva il giudizio nei confronti di SCOPELLITI Giuseppe, STRACUZZI Carmelo, D'AMICO Domenico, DE MEDICI Ruggero Ettore in ordine ai reati di cui all'imputazione.

All'udienza di prima comparizione del 7.11.2012, attestata la regolarità delle notifiche, venivano costituite le parti e veniva dichiarata la contumacia dell'imputato Scopelliti Giuseppe, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento. Veniva, quindi, dichiarata l'apertura del dibattimento e ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti (esame e controesame dei testi indicati nella lista del PM; esame degli imputati; esame dei testi e consulenti indicati nelle liste della difesa; riserva di produzione documentale). Veniva, altresì, acquisita con il consenso espresso delle parti la documentazione prodotta dall'Avv. Chirico nell'interesse del proprio assistito De Medici come da indice allegato.

All'udienza del 17.11.2012 venivano escussi i consulenti tecnici del PM, Vito Tatò, Roberto Rizzi e Giovanni Logoteto, dirigenti dei Servizi ispettivi Finanza della Ragioneria generale dello Stato. Nel corso della deposizione venivano esibiti ai testimoni e prodotti dall'Ufficio di Procura i mandati di pagamenti emessi dal Comune di Reggio Calabria in data 11.01.2008, 8.02.2008, 29.09.2008 nn. 14191 e 14192, 31.10.2008, nonché la variazione capitolo mandato n. 16096 del 31.10.2008 a firma del dirigente dott.ssa Orsola Fallara.

Alla successiva udienza del 19.12.2012 si procedeva al controesame da parte delle difese dei consulenti tecnici del PM sopra menzionati ed all'esito veniva acquista la relazione tecnica ed i relativi allegati, di cui il PM riservava la materiale produzione.

L'istruttoria proseguiva in data 10.01.2013 con l'escussione dei testi indotti dall'Ufficio di Procura: Demetrio Naccari Carlizzi, Romeo Sebastiano, Caracciolo Sergio.

All'udienza del 13.02.2013 si procedeva all'audizione dei testimoni indicati nella lista del PM: Nicita Giuseppe, Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria e Squillaci Fedora, Dirigente del Settore Avvocatura civica del Comune di Reggio Calabria. Veniva, inoltre, acquisita la documentazione esibita al teste Squillaci Fedora nel corso della sua deposizione e, segnatamente, il provvedimento prot. 279 del 22.02.2010, facente parte degli allegati alla consulenza tecnica del PM (allegato al quesito n. 6), avente ad oggetto il conferimento alla dott.ssa Fallara del mandato a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Amministrazione Comunale dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale a firma del sindaco Scopelliti Giuseppe, nonché taluni modelli di nomina di professionisti per la costituzione in giudizio del Comune nelle controversie in cui è parte l'Amministrazione Comunale.

All'udienza del 13.03.2013 venivano sentiti i seguenti testi del PM: Raffa Giuseppe, Gorassini Attilio, Del Pozzo Antonio, Putortì Angela, Filiastò Olga.

Veniva, inoltre, acquisita la seguente documentazione: missiva indirizzata alla Dirigente del Settore Finanze e Tributi prot. n. 114224 del 3.06.2010; missiva a firma della dott.ssa Fallara indirizzata al Sindaco avente ad oggetto la situazione di cassa dell'ente, prot. n. 148568 del 26.07.2010; missive del nucleo di valutazione avente ad oggetto la richiesta di documentazione e report, prot. n. 0159363 del 17.09.2009 e prot. n. 0167446 del 29.09.2009; nonché il mandato di pagamento del 30.07.2010 n. 10807 a beneficio della parrocchia San Giorgio Martire; missiva a firma del direttore generale Zoccali Francesco e del Segretario generale Nicita Giuseppe, avente ad oggetto richiesta di documentazione e report del 22.09.2009 prot. n. 0162888 in riferimento alla nota n. 159363, indirizzata al Nucleo di Valutazione (questi ultimi documenti sono stati prodotti dall'Avv. Labate).

All'udienza del 14.03.2013 si procedeva all'esame e controesame di Barrile Antonio (teste del PM).

In data 25.03.2013 proseguiva l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei seguenti testimoni indotti dall'Ufficio di Procura: Nucera Carmelo Pasquale, dirigente dell'amministrazione comunale; Zoccali Francesco, direttore del dipartimento Regione Calabria. Il PM produceva il verbale di vane ricerche, redatto in data 13.03.2013, del teste Labate Bruno Nicola, il quale non era stato rintracciato presso l'indirizzo di residenza indicato e risultava trasferito presso ignota abitazione, chiedendo, quindi, l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso al PM in data 11.02.2011; il Tribunale,

sentite le parti che nulla opponevano, acquisiva il predetto verbale di S.I.T. ai sensi dell'art. 512 c.p.p..

All'udienza del 18.04.2013, preliminarmente, il Tribunale comunicava alle parti che era pervenuta un'istanza a firma dei difensori di Scopelliti Giuseppe, attestante il concomitante impegno dell'imputato per le elezioni del Presidente della Repubblica, con la quale si chiedeva un rinvio per l'esame dell'imputato, sicché sentite le altre parti che nulla osservavano sul punto, disponeva procedersi all'esame degli imputati presenti. Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore dichiaravano di non voler sottoporsi all'esame, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge di non rispondere.

All'udienza del 23.05.2013, preliminarmente, l'avv. Chirico rappresentava che sulla base di articoli di stampa, si era appreso che l'Avv. Demetrio Barreca, dirigente del Comune di Reggio Calabria, aveva reso nuove dichiarazioni in ordine a fatti e circostanze inerenti questo procedimento, chiedendo, quindi, l'acquisizione degli allegati alla relazione prefettizia che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale e di cui ha riferito il dott. Demetrio Battaglia, unitamente all'audizione del medesimo ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Il PM si opponeva all'acquisizione documentale mentre nulla osservava in merito alla richiesta prova orale avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; l'Avv. Labate si opponeva alle richieste formulate dall'Avv. Chirico; il Tribunale, allo stato, rigettava la suddetta richiesta, non ritenendo che nel caso di specie potesse essere azionato lo strumento processuale previsto dall'art. 507 c.p.p., nonché reputando la richiesta generica ed indeterminata. Il Tribunale respingeva, altresì, la richiesta avanzata dall'Avv. Chirico di acquisire lo stralcio del giornale "Calabria ora" del 17.05.2013 ove erano contenute le dichiarazioni del dott. Demetrio

Barreca, non ritenendo possibile introdurre nel processo penale articoli di giornale.

A questo punto, stante il consenso delle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, già manifestato alla precedente udienza, si procedeva con l'audizione dei testimoni indotti dalle difese e, segnatamente, venivano escussi: Minniti Lucia, De Leo Dominique, Nucara Umberto, D'Agostino Francesco (testi indotti dall'Avv. Labate nell'interesse di Scopelliti); Ciccarelli Maria Rita, Fiorello Ermelinda Rita, Monoriti Temistocle, Zavettieri Sebastiano, Zuccalà Giuseppe (testi indotti dall'Avv. Giuffrè nell'interesse di D'Amico).

Il 27.05.2013 veniva svolto l'esame dell'imputato Scopelliti Giuseppe. Il Tribunale, previo consenso espresso da tutte le parti, acquisiva la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, a cui aveva fatto riferimento l'imputato nel corso del proprio esame.

Alla successiva udienza del 24.06.2013, l'istruttoria dibattimentale proseguiva con le deposizioni dei testimoni indotti dalle difese e precisamente: Liuzzo Aldo, Polimeni Angelo, Putortì Angela, Valeri Anna, Scopelliti Maria Stella (testi indotti dall'Avv. Giuffrè nell'interesse di D'Amico); Imbalzano Candeloro, Minasi Clotilde, Freno Antonella Francesca, Bilardi Giovanni, Sidari Vincenzo, Panella Fiorelisa, Raso Michele, La Scala Gaetano Rocco, Sarica Francesco, Porcino Demetrio (testi indotti dall'Avv. Labate nell'interesse di Scopelliti).

Il Tribunale revocava i testi indicati nella lista presentata dall'avv. Labate nell'interesse di Scopelliti dal n. 24 al n. 27, in quanto ritenuti manifestamente sovrabbondanti. L'avv. Labate dichiarava di rinunciare

ai testi Barreca Demetrio e Cammera Marcello, il PM non prestava il consenso alla rinuncia, pertanto il tribunale manteneva ferma l'ammissione dei suddetti testi.

L'Avv. Giuffrè chiedeva di risentire Putortì Angela in sede di esame diretto da parte della difesa, indicata nella lista testi, anche sulla specifica circostanza dei mandati che venivano trasmessi direttamente all'ufficio Finanze e che l'ufficio Finanze, ufficio Segreteria trasmetteva direttamente al tesoriere, nonché chiedeva quali testi di riferimento, Brancia Luigi e Rechichi Anna Maria, sempre dell'ufficio Finanze, indicati dal teste Liuzzo Aldo; chiedeva inoltre l'acquisizione dei mandati di pagamento a cui aveva fatto riferimento Polimeni Angelo. L'Avv. Sofo chiedeva l'acquisizione del documento del quale aveva parlato il teste Polimeni, ovverossia la nota della dott.ssa Fallara, con la quale avocava a sé la redazione dei modelli F-24.

Il Tribunale, ritenuto di dover qualificare le richieste sopra avanzate ai sensi dell'art. 507 c.p.p., riservava di decidere all'esito del completamento dell'istruttoria dibattimentale in sede di valutazione di tutte le richieste formulate ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; escludeva, altresì, una nuova audizione di Putortì Angela, già esaminata secondo le ordinarie cadenze processuali, di talché avrebbe dovuto essere sentita ad esame e controesame nella medesima udienz in cui è stata escussa.

All'udienza del 2.07.2013 venivano sentiti i testi indotti dalle difese: lgt. Baccillieri Domenico (citato dall'Avv. Labate nell'interesse di Scopelliti) e D'Apice Pierluigi (citato dall'Avv. Giuffrè nell'interesse di D'Amico).

All'udienza del 30.09.2013, stante l'assenza del consulente della difesa, Anna Romeo, l'Avv. Labate chiedeva di poter produrre la relazione di

consulenza tecnica redatta a sua firma; il Tribunale, ritenuta l'assenza non giustificata, comminava un'ammenda nei confronti della testimone assente, disponendone la citazione per la prossima udienza. Il Tribunale, inoltre, previo consenso delle parti, disponeva l'acquisizione del supporto audio video, contenuto nel fascicolo del PM, faldone n. 1 sottofascicolo n. 7, ritraente l'ultima conferenza stampa tenuta dalla dott.ssa Fallara il 15/12/2010, correlata di trascrizione, mentre riservava di decidere in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa di proiezione in aula del video prodotto.

A questo punto venivano escussi i testi indotti dalle difese: Cammera Marcella (richiesto dall'avv. Labate); C.T. di parte, dott. Vermiglio Francesco (richiesto dall'Avv. Giuffrè) ed, all'esito della deposizione, veniva acquisita la relazione di consulenza tecnica da costui redatta.

All'udienza del 17.10.2013 veniva sentito il C.T. di parte, Romeo Anna (teste indotto dall'Avv. Labate) ed, all'esito della deposizione, veniva acquisita la relazione di consulenza tecnica con i relativi allegati. Veniva, inoltre, escusso il teste Barreca Demetrio Francesco (indicato nella lista testi dell'Avv. Labate.

A questo punto, esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano ad avanzare le richieste ai sensi degli artt. 195 e 507 c.p.p. ed il Tribunale riservava la decisione.

Alla successiva udienza del 7.11.2013, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: *"a scioglimento della riserva formulata nell'udienza del 17 ottobre 2013, relativa alle richieste ex articolo 507 e 195 c.p.p., nonché alle richieste di acquisizione documentale formulate dalle parti.*

In particolare, il PM ha chiesto: a) l'esame dell'Assessore al bilancio del Comune di Reggio Calabria nel periodo 2002/ 2005, Veneziano Fabrizio affinché riferisca in rodine alla situazione del bilancio del Comune di Reggio Calabria, ai rapporti con la dott.ssa Fallara con il Sindaco e con la Giunta b) esame dell'Ingegnere Cuzzocrea Andrea, attualmente Presidente della Confindustria di Reggio Calabria, prima Presidente dell'Associazione costruttori edili affinché riferisca nella qualità di rappresentante delle due categorie dei pagamenti e dei rapporti creditori con l'Ente comunale nonché sulle interlocuzioni che l'associazione di cui è Presidente ha avviato con il Comune di Reggio Calabria per la risoluzione delle problematiche poste all'attenzione da imprenditori e commercianti locali; c) l'esame di Lo Cicero Vito, titolare della ditta Impianti e Costruzioni srl in ordine alle difficoltà derivanti dai mancati pagamenti di lavori appaltati dal Comune di Reggio Calabria; d) esame del dott. Igor Paonni (dirigente del settore servizi esternalizzati-organismi partecipati del Comune di Reggio Calabria) per riferire in merito ai rapporti di credito-debito tra le società partecipate sopra menzionate e l'Ente comunale; e) riesame dell'Avvocato Barreca in ordine a quanto riferito dallo stesso nel corso dell'esame dibattimentale alla Commissione di accesso del Comune di Reggio Calabria, nonché l'esame degli stessi Commissari o di uno di costoro affinché riferiscano in ordine agli accertamenti espletati all'interno del Comune di Reggio Calabria in relazione al loro incarico.

I difensori dell'imputato Scopelliti hanno chiesto: a) esame degli amministratori delegati e direttori di due società partecipate del Comune di Reggio Calabria, dott. Paolo Vazzana (amministratore delegato della Multiservizi) e dott. Giuseppe Del Campo (amministratore delegato della società partecipata RE.CA.SI.) quali testi di riferimento in ordine a quanto riferito dall'Avvocato Naccari

Carlizzi circa i problemi di pagamento esistenti tra il Comune e le società partecipate; b) esame di Nicola Pellegrino, titolare della dita PAN Costruzioni, aggiudicatario di diverse gare di appalto del indette dal Comune di Reggio Calabria perché riferisca anch'egli in ordine alle problematiche relative ai pagamenti da parte dell'Ente territoriale; c) esame del rappresentante sindacale della CISL, sig. Vincenzo Mileto, con riferimento a quanto dichiarato dall'Avvocato Naccari Carlizzi circa i mancati pagamento dei dipendenti del citato Comune; d) esame del giornalista Giuseppe Baldassarro in relazione alla riferibilità delle informazioni relative ai contenuti degli articoli pubblicati sul giornale presso il quale lo steso lavorava. Ciò in quanto il teste Baccelieri Domenico, su espressa delega della Procura in sede ha sentito a sommarie informazioni il citato giornalista apprendendo che la documentazione gli era stata fornita dal'Avvocato Naccari Carlizzi; e) esame del dott. Vincenzo Cuzzola, il quale ha ricoperto incarichi dirigenziali all'interno del Comune di Reggio Calabria, all'indomani della conclusione dell'Amministrazione Scopelliti e nel corso dell'Amministrazione Arena. Lo stesso è stato citato nella qualità di Dirigente alle finanze dall'Avvocato Carmelo Nucera e da svariati altri testi, sicché il suo esame dovrebbe vertere in rodine alle problematiche del bilancio; f) citazione del sig. Roberto Teti che ha trascritto le dichiarazioni della dott.ssa Fallara rese nel corso dell'ultima conferenza stampa, all'esito acquisendo la relazione trascrittiva; g) citazione dell'Avvocato Prof. in criminologia Renato Fusaro presso l'Università La Sapienza affinché riferisca gli esiti di una consulenza a sua firma relativa alla interpretazione delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Fallara nel corso della conferenza stampa del 15 dicembre 2010.

L'Avocato Chirico, nell'interesse del proprio assistito, ha chiesto: a) acquisizione dei modelli 770 no rinvenuti dagli Ispettore ministeriali

presso il Comune di Reggio Calabria di cui il teste Romeo Sebastiano ha affermato di essere nella disponibilità delle relative copie. In subordine, l'esame del Romeo perché riferisca da chi avrebbe ottenuto tali documenti e se ne sia ancora in possesso ; b) esame del dott. Giuseppe Callea, Direttore pro tempore del Banco di Napoli (Tesoriere del Comune di Reggio Calabria) e l'attuale Direttore del Banco di Napoli, dott. Carmelo Vicino, il quale ha sottoscritto l'ultima convenzione del 27 giugno 2011.

L'Avvocato Avvocato Giuffrè, nell'interesse del proprio assistito, ha chiesto l'acquisizione di un ordine di servizio firmato dalla Dott.ssa Fallara di avocazione dell'emissione dei mandati di pagamento e della redazione dei modelli F24, di cui ha riferito Polimeni Angelo all'udienza del 24 giugno 2013. In subordine, il riesame del teste Polimeni Angelo sulla specifica circostanza perché specifichi gli estremi del documento in questione.

OSSERVA

Deve essere preliminarmente osservato, in punto di diritto, che nell'attuale assetto ordina mentale è rimessa la giudice la facoltà di disporre anche mezzi di prova ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti dalle parti, qualora sussista il duplice requisito della novità e della decisività in relazione al procedimento in corso di svolgimento; ritenuto che a mente dell'articolo 195 c.p.p. il giudice, a richiesta di parte, quando il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone, deve disporre che le stesse siano chiamate a deporre per non incorrere nella sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni oggetto di testimonianza indiretta a mente del comma 3 dell'articolo 195 c.p.p..

Pertanto, sulla base di tali pacifici principi, il Tribunale ritiene di determinarsi nel modo che segue:

- Dispone l'esame ai sensi del'articolo 195 c.p.p. di Cuzzocrea Andrea in relazione a quanto riferitamente appreso dall'Avvocato Naccari Carlizzi;

- Dispone l'esame ai sensi del'articolo 195 c.p.p. del teste Lo Cicero in ordine all'utilizzo dei fondo a destinazione vincolata per il pagamento delle ditte appaltatrici dei lavori;

- Dispone, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., l'esame degli Assessori al Bilancio Veneziano, Agliano e La Scala;

- Dispone, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., l'esame di Igor Paonni;

- Dispone, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., l'esame di Giuseppe Callea;

- Rigetta la richiesta di nuovo esame del teste Barreca e di esame dei Commissari (Valente, Giaccari e Donega), in quanto, allo stato, sulla base della generica prospettazione delle parti, non appare pertinente rispetto ai fatti oggetto delle imputazioni;

- Rigetta l'esame dei testi Vazzana e Del Campo, non rivestendo gli stessi la qualità di testi di riferimento e comunque perché il loro esame non appare relativo a circostanze utili o a loro conosciute e relative a meccanismi interni del Comune concernenti la copertura finanziaria dell'attività svolta dalle società partecipate per conto dell'ente territoriale, nonché per la genericità della richiesta qualora qualificabile ai sensi del'articolo 507 c.p.p.;

- Rigetta la richiesta di esame di Nicola Pellegrino, non essendo lo stesso teste di riferimento in relazione alla deposizione di Naccari

Carlizzi nonché per la genericità della richiesta qualora qualificabile ai sensi del'articolo 507 c.p.p.;

- Rigetta la richiesta di esame del rappresentante sindacale Mileto, in quanto trattasi di soggetto non qualificato per riferire in ordine alla circostanza relativa al pagamento dei dipendenti comunali;

- Rigetta l'esame del giornalista Baldassarro, trattandosi di circostanze non pertinenti ed irrilevanti;

- Rigetta la richiesta di esame del teste Cuzzola, avendo il medesimo operato in un periodo successivo a quello in contestazione (bilancio 2011);

- Rigetta la richiesta di esame di Roberto Teti non ritenendo di dover acquisire la consulenza trascrittiva dallo stesso redatta;

- Rigetta la richiesta di esame del criminologo Fusaro sulla consulenza espletata in relazione alla visione e all'esame della conferenza stampa della dott.ssa Fallara, trattandosi di richiesta assolutamente inconferente e non pertinente, evidenziando altresì che il Tribunale sciogliendo la riserva assunta in precedenza ritiene superflua la proiezione in aula del video relativo ala conferenza conferenza;

- Rigetta la richiesta di nuovo esame di Romeo, avendo il teste specificato di avere ottenuto le copie dei modelli 770 durante l'amministrazione Raffa. Rigetta altresì la richiesta di acquisizione dei modelli 770, trattandosi di copia di atti ottenuti dal teste Romeo, nonché di documenti che, qualora acquisiti, si rivelerebbero irrilevanti in relazione all'oggetto del processo;

- Rigetta la richiesta di esame di Carmelo Vicino, non potendo riferire circostanze utili in relazione alle odierne contestazioni;

- Rigetta la richiesta di esame di Polimeni Angelo, avendo già riferito in ordine alla nota del 2008 a firma del Dirigente Fallara, rimanendo impregiudicata la possibilità per la parte di acquisire, qualora esistente presso gli atti del Comune, la citata nota ai fini di un produzione dibattimentale;

Infine, esaminati i documenti prodotti dalle parti e depositati in cancelleria, ne dispone l'acquisizione, ad eccezione del parere del Prof. Romano in quanto ritenuto superfluo."

All'udienza del 14.11.2013 si procedeva all'audizione dei testimoni ammessi ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: Veneziano Fabrizio, La Scala Rocco, Callea Giuseppe, Lo Cicero Vito e Cuzzocrea Andrea (ammessi ex art. 195 c.p.p., quali testi di riferimento).

All'udienza del 19.12.2013 proseguiva l'escussione dei testi ammessi ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: Callea Giuseppe ed, all'esito, il Tribunale, con il consenso espresso delle parti, acquisiva tutta la documentazione a cui aveva fatto riferimento il teste nel corso dell'esame, mentre riservava di decidere in ordine alla richiesta avanzata dall'Avv. Giuffrè di acquisire i documenti bancari riferiti ai pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali ed erariali negli anni 2006-2007-2008; Buonsanti Giandomenico ed, all'esito, il Tribunale acquisiva il mandato di pagamento n. 2183 dell'8 febbraio 2008; Ielo Mariafrancesca ed, all'esito, venivano acquisiti i mandati di pagamenti esibiti alla teste nel corso dell'esame (mandato n. 9396 del 2/09/2009; mandato n. 11344 del 20/10/2009); De Franco Domenico, Bonfanti Roberto, Paonni Igor, Agliano Giuseppe.

A questo punto l'Avv. Giuffrè ribadiva la richiesta di acquisizione di tutti i documenti bancari riferiti ai pagamenti degli stipendi e dei

contributi previdenziali ed erariali negli anni 2006-2007-2008, nonché chiede l'acquisizione delle note allegate ai mandati di pagamento modificati a penna che venivano spedite al tesoriere, alle quali avevano fatto riferimento i testi escussi. Le difese si associavano a siffatta richiesta mentre il PM manifestava la propria opposizione.

Il Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: *"ritiene di non accogliere le richieste difensive, perché tendono ad un accertamento dei fatti che non è strettamente pertinente rispetto all'ipotesi imputativa. Peraltro, la richiesta, per alcuni versi, è superata dall'acquisizione che è avvenuta in data odierna, dei mandati di pagamento, che vanno dal mi pare 2009 – 2010 e anche superata, per altro verso, dall'esame del teste Bonfanti".*

All'udienza del 29.01.2014 il presidente invitava le parti ad esprimersi in ordine alla documentazione depositata in cancelleria; il PM chiedeva in ordine alla produzione offerta dall'Avv. Labate che non venissero acquisiti gli articoli di giornale allegati, in quanto fonte non attendibile nel contenuto ed, inoltre, chiedeva che venisse espunta la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Romeo Sebastiano nonché la sentenza emessa nei confronti di Labate Bruno, nonché l'espunzione della documentazione denominata "chiarimenti alla Corte dei Conti sul questionario ai consultivi dei vari anni" in quanto priva di data e firma.

L'Avv. Chirico chiariva che la documentazione proveniva dal computer dei revisori dei conti ed era relativa a risposta al consuntivo del 2006.

Il Tribunale, in ordine a quest'ultimo rilievo, trattandosi di documentazione che superava l'arco temporale dei fatti di causa, ne disponeva l'espunzione dal fascicolo del dibattimento.

L'Avv. Labate insisteva per l'acquisizione della documentazione depositata e chiedeva altresì, l'acquisizione di quella depositata il 7.11.2013, 9.01.2014, 24.01.2014 e reiterava tutte le richieste di ammissione di prove effettuate ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ed in tal senso depositava memoria con allegate le consulenze del prof. Teti e del prof. Fusaro, dei quali chiedeva l'escussione.

L'avv. Giuffrè depositava la circolare n. 37 del 29.11.2007 che riguardava le modalità di versamento delle ritenute IRPEF ed IRAP da parte del Comune di RC e del tesoriere, nonché richiesta mod. 770 dell'Agenzia delle Entrate; chiedeva inoltre che venissero sentiti il direttore dell'Agenzia delle Entrate e l'addetto all'inserimento dati nel modello telematico del Comune, Coppola Diego.

L'Avv. Chirico chiedeva l'acquisizione di tutti i mandati stipendiali relativi all'anno 2008.

Il PM chiedeva il rigetto di tutte le richieste avanzate dalle difese ad eccezione della documentazione prodotta in data odierna dall'Avv. Giuffrè e della sentenza della Corte di Appello di Lecce e riservava di produrre la sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Lecce depositata dall'Avv. Labate.

Il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: *"sulle produzioni documentali delle Parti e sulle ulteriori richieste formulate in data odierna, nonché sui rilievi espressi, osserva: la documentazione prodotta dal P.M. appare utile e pertinente rispetto all'oggetto del processo. Peraltro trattasi di documenti esistenti al fascicolo del Pubblico Ministero, quindi ampiamente conosciuti dalle Parti già al momento della formazione della richiesta di rinvio a giudizio, per cui è*

inaccoglibile il rilievo formulato dall'Avvocato Labate circa l'ottenimento della copia degli atti solo nella data del 28 gennaio 2014, con conseguente impossibilità di formulare richiesta a controprova. Di contro, appare opportuno espungere dalla documentazione prodotta dal già citato Avvocato Labate, tutti gli articoli giornalistici, riportanti episodi o fatti collegati all'odierno procedimento, trattandosi di fonti non verificabili e superate dallo stesso esame dei testi. Si cita sul punto l'Avvocato Cuzzocrea, mentre è superflua l'acquisizione dei mandati di pagamento degli stipendi dei dipendenti relativi all'anno 2008, richiesta dall'Avvocato Chirico. Ritiene, tra l'altro, il Tribunale di non acquisire la sentenza relativa a Labate Bruno e la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Romeo Sebastiano, tendenti genericamente ad incidere sulla valutazione della credibilità dei testi. È, invece, opportuno acquisire la documentazione prodotta in data odierna dall'Avvocato Giuffrè, nonché la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sulle quali non è intervenuta opposizione da parte del P.M., autorizzando lo stesso eventualmente a produrre la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, né della Parte Civile, o delle altre Difese.

Debbono, invece, essere rigettate le richieste formulate ex articolo 507 C.p.p., in quanto costituiscono la pedissequa riproposizione di richieste già ampiamente esaminate e respinte dal Collegio. In tal senso non appare utile acquisire la relazione di consulenza a firma Fusaro e quella a firma Teti, né disporre l'esame degli stessi, per come già specificato. Né appare utile e conducente esaminare il direttore dell'Agenzia delle Entrate circa l'eventuale esistenza di contestazioni relativamente ai modelli 770 per anni 2006, per anni dal 2006 al 2010. Ed egualmente può dirsi per Coppola Diego, addetto all'inserimento dati nel modello telematico del Comune. Pertanto, il Tribunale dispone in conformità alla parte motiva".

A questo punto il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, dava lettura degli atti legittimamente inseriti nel fascicolo processuale, dichiarandone l'utilizzabilità.

All'udienza del 13.02.2014 il PM procedeva alla propria requisitoria formulando le conclusioni indicate in epigrafe.

All'udienza del 27.02.2014 le parti civili formulavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste scritte (allegate al verbale d'udienza) unitamente alla nota spese.

L'Avv. Chirico nell'interesse di De Medici Ruggero, l'Avv. Giuffrè nell'interesse di D'Amico Domenico, l'Avv. Sofo nell'interesse di Stracuzzi Carmelo formulavano le rispettive conclusioni (vedi in epigrafe) e, all'udienza successiva del 13.03.2014, l'Avv. Labate formulava le proprie conclusioni nell'interesse di Scopelliti Giuseppe e l'Avv. Panuccio discuteva nell'interesse dei propri assistiti.

All'odierna udienza l'Avv. Panuccio produceva memoria con documentazione allegata e l'Avv. Labate produceva memoria a firma di Scopelliti con allegati del processo ed altri documenti; il PM si opponeva alla produzione documentale; il Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: *"sulle richieste formulate in data odierna dai difensori degli imputati e sulle produzioni documentali allegate alle memorie; sentite le parti;*

OSSERVA

Difettano totalmente i presupposti (assoluta necessità) per riaprire l'istruttoria dibattimentale ed acquisire la documentazione allegata alle memorie prodotte in data odierna dai difensori e dagli imputati; la stessa considerazione va operata con riferimento alla richiesta di riesaminare il teste Naccari all'evidente fine di valutarne l'attendibilità

(anche alla luce di dichiarazioni asseritamente rilasciate ad un giornale locale);

vanno invece acquisite le su indicate memorie solo ed esclusivamente nella parte in cui vengono sviluppate pertinenti argomentazioni difensive, mentre sono assolutamente inammissibili le richieste istruttorie (più volte reiterate nel corso del dibattimento) in esse contenute;

P.Q.M.

Dispone come in parte motiva."

A questo punto l'Avv. D'Ascola rassegnava le proprie conclusioni nell'interesse di Scopelliti Giuseppe ed il Tribunale decideva come da dispositivo.

PREMESSA

La vicenda in esame, emersa in esito alle denunce presentate da due consiglieri di opposizione del Comune di Reggio Calabria, ruota attorno ad una serie di comportamenti reiterati nel tempo, posti in essere in concorso dal Sindaco dell'epoca del Comune di Reggio Calabria, dott. Scopelliti, dal dirigente del settore finanze e tributi, dott.ssa Fallara (deceduta), e dai revisori contabili del medesimo comune ,dott. De Medici, dott. Stracuzzi e dott. D'Amico, che hanno aggravato la situazione economica dell'ente territoriale, già in serie difficoltà dal 2007, determinando l'approvazione di documenti contabili non veritieri, attraverso una sorta di inesattezze create artatamente dal dirigente delle Finanze con l'avallo di soggetti che per posizione e qualità avevano piena contezza delle preoccupanti dimensioni del fenomeno e che hanno reso pareri falsi e compiacenti. Ed invero, la necessità di ammantare tale condizione non può che essere quella di evitare

un irrigidimento dei servizi e un aggravamento delle tassazioni che avrebbe reso impopolare il Sindaco del tempo , già al timone dell'ente dal 2002.

Tanto ha determinato una grave lacerazione del tessuto socio economico cittadino, scavando un solco profondo tra i rappresentanti della comunità locale e i componenti di tale comunità, umiliati , defraudati nei loro diritti, privati del dovuto riconoscimento economico .

LE CONDOTTE DI FALSO DI CUI AI CAPI A E B DELLA RUBRICA

Il reato contestato ai quattro imputati al **capo A** è quello consistente nell'aver concorso nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 479 c.p., ossia la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

In particolare, secondo quanto descritto nel capo di imputazione, Scopelliti Giuseppe (in qualità di Sindaco del Comune di Reggio Calabria dal 2002 al maggio del 2010), Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore (in qualità di componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Reggio Calabria dal 9 gennaio 2008) avrebbero, in concorso con la dott.ssa Fallara (dirigente dell'Ufficio finanze e tributi del Comune di Reggio Calabria dal 2002, deceduta il 17 dicembre 2010, dopo aver lasciato il predetto incarico dirigenziale il 20 novembre 2010), contribuito a far approvare i bilanci di previsione dell'ente comunale per gli anni 2008 e 2009, nonché il rendiconto di gestione per il 2008, rappresentando falsamente: **a) il versamento all'erario, dal 2007 al 2010, delle somme trattenute dagli stipendi del personale dipendente a titolo di IRPEF; b) l'esistenza e l'ammontare dei residui attivi (derivanti dall'ICI ordinaria non dovuta oppure da somme già incassate dalla società di riscossione dei tributi comunali, REGES), allo scopo di far apparire entrate (fittizie) per controbilanciare spese che altrimenti non avrebbero potuto essere iscritte nel bilancio (condotta realizzata anche mediante l'omissione della determina di riaccertamento di tali residui); c) la dissimulazione di un abnorme ricorso**

all'anticipazione di tesoreria per far fronte al crescente bisogno di liquidità; d) l'accertamento di entrate (inesistenti) nei servizi per conto terzi; e) la contabilizzazione della esposizione debitoria del Comune verso le società miste (omettendo di iscrivere nel bilancio le somme corrispondenti).

All' imputato SCOPELLITI Giuseppe è stato contestato anche il delitto di falsità ideologica in atto pubblico per avere, in concorso con Fallara Orsola (deceduta il 17.12.2010), il primo in qualità di sindaco del Comune di Reggio Calabria e la seconda in qualità di dirigente dell'ufficio finanze e tributi, effettuato illegittimamente l'imputazione al capitolo n. 19030 del bilancio relativo alle c.d. partite di giro, di pagamenti per spese e contributi, facendo apparire, pertanto, che ogni voce di uscita fosse giustificata da una corrispondente legittima entrata ad essa destinata, nonché per avere falsamente rappresentato l'esistenza di entrate nel capitolo n. 19030 tra il 2007 e il 2009 per un importo complessivo di euro 26.331.553,96, allo scopo di giustificare spese e pagamenti che erano invece privi di idonea copertura finanziaria (**capo B**).

In relazione a siffatte ipotesi delittuose, le prove raccolte in fase d'indagine e riversate nel dibattimento, esperite nel contraddittorio delle parti, sono costituite dai seguenti plurimi elementi: la consulenza tecnica redatta dai dott.ri Tatò Vito, Logoteto Giovanni, Rizzi Roberto, Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza pubblica, i quali hanno dettagliatamente riportato ed esposto gli esiti degli accertamenti contabili compiuti alle udienze del 17.12.2012 e 19.12.2012, sottoponendosi all'esame ed al controesame delle parti; le delibere della Corte dei Conti in cui si attestano e si evidenziano, a partire dall'anno 2006, le omissioni e le alterazioni rilevanti e le prescrizioni da adottare, che vengono portate a conoscenza dei soggetti incaricati e vengono sistematicamente ignorate, eluse e/o violate; le dichiarazioni rese dai molteplici testimoni escussi, non solamente rappresentanti della politica locale ma anche esperti del settore dotati di specifiche competenze

tecniche, nonché soggetti direttamente coinvolti a vario titolo nella articolata procedura di predisposizione ed approvazione del bilancio.

Orbene, da quanto è stato rilevato dai consulenti del PM (e non contestato dalle difese degli imputati) le alterazioni del bilancio come illustrate nel capo di imputazione appena menzionato sono state effettivamente realizzate mediante artifici contabili posti in essere dalla dott.ssa Fallara, in qualità di dirigente del settore finanze e tributi del Comune di Reggio Calabria. Tale dato emerge nitidamente anche dalle numerose testimonianze assunte in dibattimento, dalle quali si ricava il ruolo centrale dell'ufficio tributi e finanze nel procedimento di approvazione del bilancio e, soprattutto, la sua gestione accentrata nella figura della predetta dirigente che non consentiva di intraprendere nessuna iniziativa senza il suo intervento e la sua approvazione.

In particolare, dalla consulenza (le cui risultanze appaiono convincenti, perché ben argomentate sotto il profilo logico e supportate da ragionamenti di carattere tecnico contabile lineari e coerenti) è emerso un quadro a dir poco sconcertante, nel senso che le numerose alterazioni dei dati contabili poste in essere dalla dott.ssa Fallara aventi ad oggetto ingenti somme di denaro pubblico erano del tutto evidenti posto che la falsificazione dei dati era stata posta in essere mediante artifici banali, rilevabili *ictu oculi* anche da persone non particolarmente esperte, con la conseguenza che appare stupefacente come tale condotta si sia potuta perpetuare nel tempo senza che i revisori dei conti effettuassero le "indispensabili " verifiche sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa. Sul punto i consulenti del P.M. hanno evidenziato l'importanza di siffatto ruolo al fine di consentire al consiglio comunale l'approvazione del bilancio di previsione (*TESTE TATO':sono quei soggetti che essendo nominati dal consiglio comunale, devono effettuare tutta una serie di verifiche, volte appunto ad accertare che sia stata data corretta rappresentazione a tutti i fenomeni di gestione nei documenti*

dell'ente, sia in fase previsionale, che in fase consuntiva quando si va a relazionare su ciò che è avvenuto in fase di gestione. In particolare datosi che le entrate vanno a finanziare le spese, l'attività del revisore deve essere volta a verificare che le previsioni di entrata siano state effettuate correttamente, così come siano stati stimati correttamente gli oneri relativi alle varie tipologie di spese. Dalla parte dell'entrata un certo margine di discrezionalità ovviamente c'è, perché io so che magari mi aspetto che verranno incassate per Tarsu un determinato quantitativo di somme. Come viene quantificato? So quali sono le aliquote di tributo Tarsu,

so quanti sono in base alle liste di carico i cittadini obbligati a pagare quel determinato tributo. Si applica alla lista la tariffa che è stata deliberata e si ha una entrata prevista. Poi ovviamente nel corso dell'anno ci possono essere soggetti che si trasferiscono altrove e

non pagheranno più il tributo. Ci possono essere degli errori nella banca dati, quindi ci sono dei fenomeni che portano le previsioni a non coincidere con importi effettivamente accertati. Però in ogni caso le previsioni vanno fatte su documenti effettivi, cioè non si può dire "Ma quest'anno prevedo 100 e metti 100", quel 100 deve essere supportato tutto da una base documentale, che dimostra che la previsione è coerente con le effettive possibilità, così come se noi parliamo delle multe per violazione al codice della strada, non posso mettere a bilancio un importo qualsiasi, in ogni caso giustificarlo con i trend storici, con eventuali politiche di maggior controllo che sono state poste in essere. Ci sono tutta

una serie di riscontri che vengono fatti sulla base di elementi concreti, cioè la previsione non è un buttare numeri al lotto, ma è fare un processo sì di stima, ma basato su elementi concreti che supportano il ragionamento che ha portato alla stima. Dal punto di vista della spesa, la questione è un po' più semplice, proprio perché il bilancio finanziario ha carattere

autorizzatorio. Innanzitutto se io ho sottoscritto un contratto con una ditta, che mi dice che mi deve far prestazioni per 8 milioni di euro l'anno, le prestazioni sono

8 milioni di euro, non c'è facoltà discrezionale, il contratto è quello, lo devo rispettare se non ti autorizzo ad incrementare il servizio l'onore è quantificato. Quindi, dal punto di vista della spesa è molto più semplice effettuare delle previsioni, così come se io so che devo pagare stipendi al mio personale dipendente, so che ogni mese ci saranno determinati stipendi, ci saranno delle cessazioni previste, quindi delle assunzioni previste, so come andare a modulare questa determinata spesa. Però dalla parte spesa è molto più semplice, è molto più facile fare delle previsioni, perché esistono generalmente dei contratti che sono quelli che ti determinano quante sono le somme che tu devi spendere e se non ti autorizza a spendere di più, tu diligente sai che non puoi proprio impegnare l'ente oltre le risorse che ti sono state destinate. Questo è il procedimento che viene effettuato, ovviamente tutte queste previsioni di entrate e di spesa vengono verificate dai revisori dei conti, proprio perché il consiglio comunale nel momento in cui va a dire se ha proprio o meno un determinato documento, deve avere una attestazione da parte dei tecnici nominati proprio dal consiglio, che quegli importi che sono riportati nei documenti, siano degli importi attendibili. Sulla parte entrata vi dicevo il processo di stima può portare dei risultati, insomma, un po' controversi, però non è credibile che il contratto di servizio con la Multiservizi, non abbia una copertura integrale del costo. Se io ho un contratto già sottoscritto, l'importo è quello, non posso stanziare meno di quanto previsto in contratto. Così come se io ho un rapporto con la Re.G.E.S. che mi fa la riscossione, io l'onere in bilancio lo devo avere, è un contratto già sottoscritto non posso non mettercelo. Tra l'altro sono dei singoli esempi, ma l'importo è talmente consistente che proprio per la rilevanza degli stessi, non potevano prescindere da un'attività di controllo, perché il controllo ovviamente va fatto in maniera molto più attenta su quelle poste di entità rilevante, che incidono di più su quello che è il bilancio dell'ente. Sicuramente mi interessa più come revisore verificare che la stima di un contratto di servizio sia corretto, piuttosto che sapere se compro 1.000 euro, 500 euro (inc.) di carta, lì la previsione anche se è fatta in maniera un pochettino meno

attendibile, è comunque un importo tale che non mi va di incidere sulla significatività del documento nel suo complesso. Quindi, le grosse partite sono quelle che vanno analizzate con più attenzione. Poi ovviamente dopo che viene fatta questa attestazione sulla rispondenza dei dati contenuti nel documento di bilancio, con l'effettiva documentazione sottostante o gli elementi che possono essere utilizzati, il consiglio comunale decide se approvare o meno il bilancio di precisione. E poi si inizia la fase di gestione, che è quella, appunto, dove tutti i dirigenti utilizzano le risorse assegnate per fare le attività di loro competenza. Se io ho un contratto con una socie quei controlli indispensabili ovviamente effettuare un controllo per vedere se quello che è stato comunicato dai dirigenti, ed è contenuto nella determina corrisponde almeno al vero).

In ragione di tale importante "funzione pubblica", la loro condotta, concretizzatasi nelle relazioni di accompagnamento al documento di bilancio, si è tradotta in un vero e proprio falso (così nell'affermazione che l'ente aveva proceduto a riaccertare i residui dandone adeguata motivazione , quando mancava -nel rendiconto del 2008- sia la determina, sia la motivazione; ed ancora nell'affermare, senza avere fatto alcun controllo , sempre nella relazione al rendiconto del 2008, che la crisi di liquidità era legata alla lentezza dell'accertamento e nella riscossione dei tributi), ma ancor prima, è emerso in modo inequivoco che costoro hanno completamente omesso di pianificare la loro attività di revisione anche predisponendo un piano di controllo (*TESTE TATO': L'ordine dei dottori commercialisti sul punto ovviamente ha fatto parecchi interventi, cioè nel senso dice quali sono i compiti che i revisori devono ottemperare e anche le modalità con le quali vengono svolte le attività di revisione. Innanzitutto il consiglio nazionale dei dottori commercialisti già nell'ottobre del 2002 ha emesso un documento numero 300, che riguarda la pianificazione delle attività di revisione, dove viene specificato al primo punto, che è lo scopo del documento definire regole di comportamento e fornire una guida sulla pianificazione della revisione contabile. L'attività di revisione contabile è*

un'attività pianificata, cioè il collegio o comunque revisore, deve predisporsi tutta una serie di griglie, una griglia di controlli che devono poi essere posti in essere sistematicamente nel periodo di svolgimento del proprio incarico. Il punto 8 dice che il revisore deve sviluppare e documentare un piano generale che indichi chiaramente all'ampiezza e le modalità di svolgimento della revisione. Proprio perché il controllo dei revisori non può essere puntuale su ogni atto dell'ente, perché la mole degli atti prodotti da un ente è decisamente significativa. Deve strutturarsi una serie di controlli, che possano prendere in considerazione quelli che sono gli eventuali rischi che determinate poste vengono rappresentate in maniera non corretta. Quindi per pianificare, cioè darsi una struttura dell'attività dei controlli che pone in essere e soprattutto deve documentare che questi controlli vengono svolti, perché la difesa qual è? Io posso fare un controllo a campione, il controllo a campione va strutturato ovviamente secondo una serie di criteri, tenendo in considerazione quelle che sono le partite più rilevanti, quelle che sono soggette a maggiori criticità. Dopodiché faccio i miei controlli a campione, se dai controlli a campione esce che l'ente ha operato correttamente, ovviamente nella relazione di fine anno che vado a fare, dirò le previsioni sono state... in sede di bilancio di revisione, le previsioni sono state formulate in maniera corretta. Perché ovviamente il mio controllo a campione ha evidenziato che sono state fatte in maniera corretta. Viceversa se dovessero emergere delle irregolarità, non posso dire che sono fatte in maniera corretta, ma dovrò rappresentare quali sono stati gli esiti del mio controllo. Nel caso di specie, ci sono tutta una serie di documenti prodotti all'ordine dei dottori commercialisti, tipo quello definito Isa 240, che indica quali sono le responsabilità dei revisori nel considerare le frodi poste in essere, quindi che riguardano il bilancio, dove viene detto che per esempio al punto 17, a causa dei limiti intrinseci della attività dei revisori, vi è una inevitabile rischio che alcuni errori significativi presenti nel bilancio non siano individuati, anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione, cioè è previsto che il

revisore possa anche non accorgercene. Però deve strutturare tutta una serie di controlli che servono per dimostrare...).

Nessuno era in grado di muovere rilievi sostanziali alla dott.ssa Fallara che pure era la Dirigente del Settore Finanze e che logicamente non poteva avere costruito il suo "ruolo"in modo autonomo dalla "politica", ragionevolmente dovendo solo tradurre in numeri le indicazioni che provenivano dall'organo politico, per meglio dire del Sindaco, il capo dell'amministrazione, eletto dalla comunità per rappresentare i propri interessi, il quale, a sua volta, aveva scelto la Fallara come suo braccio destro, consentendole la commissione di una serie infinita di abusi, di irregolarità, di prevaricazioni, funzionali ad occultare la reale situazione di difficoltà dell'Ente, al fine evidente di evitare conseguenze impopolari in termini di perdita di consenso e/o a gratificare con elargizioni che sfuggivano dai normali canali, fasce e/o categorie di elettori.

In questo senso si spiegano, tra le tante irregolarità, quelle relative ai contributi in favore di istituti religiosi, determinati, decisi e deliberati in violazione delle regole contabili , su input dello stesso Sindaco (*TESTE TATO': Nell'effettuare le ricerche di questi documenti, abbiamo trovato presso il settore ragioneria, un faldone che c'era scritto come intestazione all'esterno "Contributi e opere del culto 2007 - 2008". All'interno del quale c'era tutta una serie di documentazione che siamo andati ad esaminare per verificare se potevamo trovare notizie utili, in merito a quelli che erano i pagamenti effettuati in favore di questi istituti religiosi. E lì erano presenti tutta una serie di richieste che venivano fatte da istituti religiosi, di contribuzioni varie. O perché dovevano fare delle ristrutturazioni, o perché dovevano realizzare delle nuove opere, o perché dovevano fare delle attività, festa patronali, attività di qualsiasi tipo, chiedevano una contribuzione al Comune)*, e che risultavano, direttamente indirizzate al Sindaco e, in alcuni casi, da questo (rectius: dal suo ufficio) trasmesse all'ufficio di Ragioneria (*TESTE TATO': E su molte di queste era presente anche una lettera di trasmissione che dall'ufficio del sindaco, appunto, dimostrava come questa istanza fosse stata trasmessa al*

settore ragioneria. In altri casi le lettere di trasmissione non c'erano; quindi erano pervenute evidentemente in maniera informale dall'ufficio del sindaco, fino al settore ragioneria. Su queste erano indicate molto spesso delle indicazioni manoscritte: o dei segni di assenso, dove c'era scritto "okay" e la sigla, oppure proprio degli importi scritti sulle richieste di finanziamento con sottoscritto "okay", o comunque la sigla. E abbiamo riscontrato che c'erano in diversi casi delle puntuali rispondenza tra quanto era scritto manualmente sulle richieste e quella che era stata poi la somma effettivamente erogata dall'ente successivamente), peraltro, consapevole della disastrosa situazione dell'ente e delle difformità dei dati riportati nei documenti contabili, per come è dato evincere dagli inequivoci segnali che costui non avrebbe mancato di attenzionare se non fosse stato volontariamente proteso a coprire all'esterno il disastro finanziario del Comune dallo stesso amministrato del tutto incurante dei precisi "richiami" della Corte dei Conti , delle richieste[1] e delle proteste della minoranza consiliare la cui voce veniva disattesa, etichettata come "pretestuosa" e volutamente spostata su aspetti personali . Appare infatti significativo quanto riferito dal teste Naccari Carlizzi nel corso dell'esame dibattimentale <:.... *C'è una famosa dichiarazione del Sindaco Scopelliti, che mi è rimasta impressa perché ricordo questo giornalista che diceva: "Il Sindaco ha esibito il rispetto del Patto di Stabilità certificato dal Ministero del Tesoro", peraltro il Ministero del Tesoro non certifica niente, la certificazione è dello stesso Sindaco e del dirigente al Bilancio "E – diciamo - gonfio di questo grande risultato, ha smentito questo atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, che è un'opposizione mena grama, che non vuole il bene della città, che è espressa da soggetti che hanno un astio di natura personale". Cioè, la falsificazione del Bilancio... dei dati e dei conti*

[1] Ved. nota del segretario direttore generale datata 10 luglio 2007 di trasmissione al Sindaco di una richiesta sottoscritta da nove consiglieri di minoranza e datata 5 giugno 2007,avente ad oggetto "Convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione dell'argomento «Relazione del Sindaco in ordine alla deliberazione della Corte dei Conti numero 69/2007»". Giova ricordare che nonostante la delibera della Corte dei Conti -relativa al mancato rispetto del patto di stabilità -risalisse al 30 marzo dello stesso anno ne a luglio, ne successivamente è stato convocato il Consiglio Comunale.

pubblici e, diciamo, la sottrazione delle risorse illecite a favore di alcuni soggetti, sottrazione ai cittadini, è stata derubricata a scontro personale, ad astio personale e a motivazioni di natura politica. Questo non nascondo che ha comportato anche un certo disagio, perché è evidente che noi, ripeto, non parlavamo di sensazioni o di obiezioni di natura personale, ma parlavamo di numeri. E avremmo gradito, anzi, sarebbe stato obbligo di tutti, dal Sindaco, ai consiglieri, ai Revisori dei conti chiarirci che noi ci sbagliavamo sui numeri, invece di arrivare ad avere i risultati in termini distruttivi dell'economia e della situazione sociale cittadina, che oggi, in questi giorni, diciamo, e negli ultimi anni abbiamo verificato.>

Ritornando alle condotte di cui alle imputazioni , dall'esame della consulenza, si rileva che gli artifici contabili sono consistiti sostanzialmente, da un lato, nell'occultare quante più esposizioni debitorie possibili, dall'altro, nel far apparire come reali posizioni creditorie inesistenti, al fine di giustificare l'erogazione di somme di denaro che altrimenti non avrebbero trovato copertura finanziaria, violando così l'elementare principio della corrispondenza tra le entrate e le spese. Per dissimulare tutto ciò e per giustificare spese prive di copertura è stato fatto ricorso soprattutto alle partite di giro, definite anche "servizi per conto terzi", le quali sono sottratte alla regola generale secondo cui le spese devono corrispondere ad altrettante entrate, in quanto tali operazioni presentano un loro equilibrio interno, nel senso che sono già di per se stesse strutturate in modo che non determinino alterazioni della parità tra spese ed entrate e quindi non possono incidere sul bilancio dell'ente Ciò avviene perché nelle partite di giro sono registrate attività svolte dall'ente comunale per conto di terzi, i quali forniscono le risorse economiche all'ente per lo svolgimento dell'attività[2]. In

[2] Ha precisato il consulente del P.M., circa i servizi per conto terzi :<.. anche se non c'è una previsione adeguata a bilancio, può essere fatta una variazione di bilancio senza seguire la procedura ordinaria; ovvero proposta di variazione e passaggio per il consiglio comunale per l'approvazione, perché in quanto non sono delle partite che vanno ad incidere sul bilancio dell'ente, perché sono neutre, viene fatta semplicemente una variazione del capitolo e viene incrementato, perché tanto alla fine sono ritenute che io prendo dai dipendenti per versare allo Stato. .... Cioè alla fine non c'è un'incisione su quello che è il bilancio dell'ente. PRESIDENTE -. E oltre alle trattenute, un altro esempio? TESTE TATO' -. Altre fattispecie

particolare, i consulenti, nell'esaminare i bilanci del comune, hanno rilevato che le spese per i servizi per conto terzi costituivano una parte consistente del totale del bilancio, mentre, statisticamente, tali spese avrebbero dovuto incidere intorno al 5-10% . Nel bilancio del 2006 le spese relative ai servizi per conto terzi erano pari al 40% del totale del bilancio e in quello del 2009 l'incidenza di tali voci era pari al 33%.

Non è ultroneo a tal proposito richiamare i principi contabili per gli enti locali predisposti dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 2.25, specificano quanto segue:

---

sono i soldi che vengono dati all'economo. Per esempio per effettuare le minute spese, viene data un'anticipazione di somme all'economo; e l'economo ha queste somme in contanti per fare tutte le piccole spese. Dopodiché una volta che effettua le spese, deve regolarizzare negli appositi capitoli. Quindi, fondamentalmente sono delle partite "Ti do dei soldi contanti. Dovranno essere comunque dopo contabilizzati correttamente". Quindi, nel frattempo funziona in questo modo: "Ti do un'anticipazione. Quando le regolarizzi vengono contabilizzati anche in entrata". Altre fattispecie sono i depositi cauzionali, cioè somme che vengono date all'ente a titolo di cauzione. E che l'ente deve necessariamente restituire una volta che viene meno la necessità di tenere la cauzione. Dopodiché c'è una
categoria residuale, che non viene definita specificatamente, perché le fattispecie possono essere le più diverse. Che sono i servizi effettivamente svolti per conto di terzi. Ovvero, può succedere un po' di tutto: per esempio a me era capitato nell'ambito di un'ispezione ad una Provincia, di aver trovato una fattispecie che riguardava l'effettuazione di espropri per la realizzazione di uno svincolo autostradale. Siccome era parte viabilità provinciale e parte viabilità autostradale, ed erano opere ed espropri che avrebbe dovuto fare il concessionario autostradale, aveva fatto un accordo con la Provincia dicendo "Piuttosto che fare delle procedure separate, fai tu tutti gli espropri. Io ti do le somme per la quota che rientra nell'asse autostradale". Quello è un servizio fatto per conto di terzi. Oppure, qui in Calabria c'è una fattispecie delle somme erogate ai centri di assistenza, che la competenza la Regione l'ha mantenuta a sé. Quindi, la Regione demanda al Comune esclusivamente il pagamento. Gli dice "Ti do questi soldi. I soldi vanno a Tizio, Caio e Sempronio". Quindi, il Comune non ha attività discrezionale; riceve le somme per effettuare questo servizio per conto della Regione e poi paga i soggetti che la Regione gli ha indicato. Quindi, anche in questo caso non c'è nessuna incisione nel bilancio dell'ente, perché i soldi così entrano e per tale importo escono. Cioè sono soldi... la definizione è proprio questa: devono essere somme che qualcuno mi dà per fare qualcosa. A questo punto sono per definizione in equilibrio e viene meno quella necessità di garantire che tutte le variazioni di bilancio siano appositamente autorizzate dal consiglio comunale, proprio perché non rileva sull'effettiva solidità di bilancio dell'ente. Presso il Comune di Reggio Calabria esiste nel regolamento di contabilità, se non ricordo male è l'articolo 40, ma posso essere più preciso. Che prevede che per disporre le variazioni su questi capitoli, la procedura... aspetti un secondo che lo trovo..... È l'articolo 40? Allora, dice che in pratica le variazioni dei capitoli dei servizi per conto terzi sono effettuati con disposizione del sindaco, controfirmata dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale..... Ripeto. Dicevo, quindi, per le variazioni dei servizi per conto terzi, nel regolamento di contabilità detta queste regole; ovvero che vengano fatte con provvedimento del sindaco, controfirmato da responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale. In altri enti è direttamente responsabile del servizio finanziario che fa le variazioni sui capitoli, perché come ho detto prima, non sono attività che possono incidere sul bilancio dell'ente per regola. Poi ovviamente negli enti che operano in maniera non corretta, si fanno passare all'interno di questi servizi per conto terzi delle poste che non si dovrebbero stare. Proprio perché si eludono tutta una serie di controlli e di regole che altrimenti dovrebbero governare..>

"Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi. Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione.

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

a) Le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;

b) Le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali e le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;

c) I depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quali a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;

d) Il rimborso dei fondi economali anticipati all'economo;

e) I depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;

f) Le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare".

La precedente versione dei principi contabili, predisposta nell'anno 2004, specificava a titolo di esempio, cosa poteva essere considerato un servizio effettuato per conto di terzi, indicando *"… le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai comuni".*

Le disposizioni regolamentari dell'ente non si discostano da quanto in precedenza evidenziato, come si evince, infatti, da quanto statuito all'art. 28 del regolamento di contabilità, allorché viene specificato che: *"nel titolo VI delle entrate e nel Titolo IV delle spese trovano esposizione, ordinate per capitoli, le somme relative a*

servizi per conto di terzi, che comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito. Sono altresì compresi tra i servizi per conto di terzi i depositi cauzionali ed i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione del Servizio di economato.

Nei servizi per conto di terzi trovano inoltre allocazione le ritenute sui compensi al personale".

Da quanto esposto, si può desumere che in qualsiasi caso in cui l'ente svolga un'attività di propria competenza, resta esclusa la possibilità di appostare le relative somme ai servizi per conto di terzi, anche quando le attività siano state finanziate, totalmente o parzialmente, da altri soggetti.

Ciò premesso, i consulenti hanno focalizzato la propria attenzione, in particolare, sui mandati riferiti al **capitolo 19030** di importo più consistente, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, pari a n. 481 per l'anno 2008, n. 572 per l'anno 2009, n. 265 per l'anno 2010 e n. 71 per l'anno 2011.

Si riportano di seguito analiticamente gli esiti dell'esame dei mandati, suddivisi per anno.

L'esame degli impegni effettuati **nell'anno 2008** ha consentito di rilevare come siano transitate tra i servizi per conto di terzi, capitolo 19030 della spesa, le somme relative a debiti nei confronti di fornitori di servizi .

In particolare, dovevano trovare allocazione al Titolo I della spesa le somme pagate in favore della Leonia S.p.a., società che fornisce il servizio di igiene urbana, per i mesi di maggio e giugno 2008, di cui alle fatture n. 13 del 05.06.08 e n. 18 del 4.07.08, e dell'ATO 5, relative alla gestione del servizio idrico integrato, pagate a titolo di acconto della fattura n. 170 del 15.05.07, in quanto anch'esse relative a spese proprie dell'ente.

Sempre al Titolo I della spesa dovevano trovare allocazione le somme corrisposte ai fornitori di servizi legati ad attività promozionali dell'ente, quali quelle corrisposte alla Vecchiato New Art Galleries S.p.a. per l'allestimento della conferenza stampa mostra Rabarama, di cui alla fattura n. 166 del 01.10.07, e quelle corrisposte a RTL 102,5 Hit Radio S.r.l. per "La diretta radiov. e animazione", di cui alla fattura n. 161 del 23.07.08.

Nella tabella seguente vengono elencati i mandati emessi in favore dei fornitori dei servizi indicati.

Numero	Data	Importo	Beneficiario
185	11.01.08	50.000,00	Vecchiato New Art Galleries S.p.a.
2183	8.02.08	584.225,43	ATO 5
14191	29.09.08	1.266.335,47	Leonia S.p.a.
14192	29.09.08	1.244.836,50	Leonia S.p.a.
16096	31.10.08	252.000,00	RTL 102,5 Hit Radio S.r.l.

Totale 3.397.397,40.

Tra i servizi per conto terzi hanno trovato collocazione anche pagamenti riferibili a spese di

cui al Titolo II della spesa, relative al pagamento di lavori pubblici.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i pagamenti indebitamente avvenuti a valere sul capitolo 19030 in relazione a quest'ultima fattispecie.

Numero	Data	Importo	Beneficiario
207	14.01.08	111.210,01	Circosta Costruzioni S.a.s.

17484 26.11.08 123.810,51 De.Fra.Car. Impianti S.a.s.

Totale 235.020,52.

Al capitolo 19030 sono stati imputati anche una serie di mandati emessi in favore del tesoriere comunale per l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria, con le relative competenze di chiusura del conto.

Il rimborso dell'anticipazione di tesoreria ottenuta dall'ente deve trovare appostazione al Titolo III della spesa, codice 3.01.03.01 del bilancio dell'ente, mentre le somme corrisposte a titolo di interessi vanno contabilizzate al Titolo I della spesa.

Nella tabella successiva vengono riepilogati i mandati emessi in favore dell'ente stesso relativi alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

Numero	Data	Importo	Titolo del pagamento
18782	23.12.08	23.076.833,88	Diminuzione anticipazione di cassa anno 2007
18797	31.12.08	35.627.305,53	Diminuzione anticipazione di cassa
18798	31.12.08	46.611.149,81	Diminuzione anticipazione di cassa
18814	31.12.08	9.280.255,35	Diminuzione anticipazione di cassa
18842	31.12.08	1.325.595,83	Competenze di chiusura conto

L'esame dei mandati emessi **nell'anno 2009** ha consentito di rilevare come anche in quest'anno siano transitate tra i servizi per conto di terzi le somme corrisposte in favore di fornitori di servizi.

In particolare, dovevano trovare allocazione al Titolo I della spesa le somme pagate in favore dell'ENEL s.p.a., società che fornisce energia elettrica, in quanto anch'esse relative a spese proprie dell'ente.

Nella tabella seguente vengono elencati i mandati emessi in favore del fornitore in questione.

Numero	Data	Importo	Descrizione causale
6526	27.05.09	67.005,41	Saldo bollette ENEL mese di settembre 2008
7215	23.06.09	1.000.000,00	Saldo bollette ENEL mese di novembre 2008
9418	2.09.09	959.451,52	Saldo bollette ENEL mese di ottobre 2008
9419	2.09.09	40.548,48	Saldo bollette ENEL mese di novembre 2008

Tra i servizi in conto terzi hanno trovato collocazione anche pagamenti riferibili a spese di cui al Titolo II della spesa, relative al pagamento di lavori pubblici ed all'acquisto di beni di investimento.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i principali pagamenti indebitamente avvenuti a valere sul capitolo 19030 in relazione a quest'ultima fattispecie.

Numero	Data	Importo	Beneficiario
4256	3.04.09	28.138,00	De.Fra.Car.Impianti S.a.s

5275	22.04.09	70.298,40	Logitek s.r.l.
6887	15.06.09	114.553,64	Esse Effe S.r.l.
6891	15.06.09	50.315,79	Esse Effe S.r.l.
11180	15.10.09	19.500,00	Termocasa S.r.l.
12358	16.11.09	62.892,00	Edilpan di Panetta Domenico

Anche nell'anno 2009 al capitolo 19030 sono stati imputati una serie di mandati emessi in favore del tesoriere comunale per l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria, con le relative competenze di chiusura conto.

Il rimborso dell'anticipazione di tesoreria ottenuta dall'ente deve trovare appostazione al Titolo III della spesa, codice 3.01.03.01 del bilancio dell'ente, mentre le somme corrisposte a titolo di interessi vanno contabilizzate al Titolo I della spesa.

Nella tabella successiva vengono riepilogati i mandati emessi in favore dell'ente stesso, relativi alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

Numero	Data	Importo	Titolo del pagamento
12773	1.12.09	35.241.174,31	Diminuzione anticipazione di cassa anno 2008
13338	31.12.09	26.754.555,67	Diminuzione anticipazione di cassa

13339 31.12.09 15.621.351,01 Diminuzione anticipazione di cassa

13340 31.12.09 1.000.000,00 Diminuzione anticipazione di cassa

13367 31.12.09 563.457,65 Competenza di chiusura conto anticipazioni

14971 31.12.09 36.345.742,24 Diminuzione anticipazione di cassa

Al capitolo 19030 sono state contabilizzate anche le spese relative al pagamento delle rate di mutuo a carico dell'ente, che avrebbero dovuto essere appostate al Titolo III della spesa, codice 3.01.03.03 del bilancio dell'ente, per la quota capitale, ed al Titolo I della spesa per la quota interessi.

Nella tabella successiva vengono riepilogati i mandati relativi al pagamento delle rate di mutuo.

Numero	Data	Importo	Beneficiario
13360	31.12.09	968.067,95	BNL
13361	31.12.09	3.675.549,26	Ist. Credito Sportivo, BNL, Cassa Depositi e Prestiti
13368	31.12.09	2.707.216,25	BNL
13369	31.12.09	105.773,37	Cassa Depositi e Prestiti

Al capitolo 19030 sono stati inoltre imputati due pagamenti effettuati in favore di istituti religiosi, che rappresentano dei contributi che avrebbero dovuto essere imputati al Titolo I della spesa, se contributi per spese ordinarie, o al Titolo II della spesa, se contributi per investimenti.

L'imputazione ai servizi per conto di terzi comporta che la spesa è stata sostenuta in assenza di uno specifico stanziamento di bilancio.

Nella tabella successiva vengono riepilogati i mandati emessi in favore di istituti religiosi.

Numero	Data	Importo	Beneficiario
9368	1.09.09	250.000,00	Parrocchia S. Giorgio Martire
9408	2.09.09	5.000,00	Parrocchia S. Giovanni Battista

Oltre alle fattispecie esposte, nell'anno 2009 è stato rilevato a carico del capitolo 19030 il pagamento di mandati in favore della dott.ssa Orsola Fallara, dirigente del servizio finanziario e dell'ing. Labate Bruno, per un totale di euro 225.720,00 (di cui ai punti nn. 6 – 7 della consulenza).

Quanto alle **somme erogate in favore degli istituti religiosi** nell'anno 2009 ed imputate al capitolo 19030 del bilancio, sono state rinvenute presso il Settore Finanze e Tributi, due richieste di contributo

presentate dalla Parrocchia di S. Giorgio Martire in data 27.07.09, per un importo complessivo di euro 285.000,00 ed indirizzate al Sindaco.

È stata rinvenuta anche una richiesta di contributo datata 13.03.09 da parte della Parrocchia di S. Giovanni Battista, anch'essa indirizzata al Sindaco.

Oltre ai citati pagamenti, nel periodo 2008 – 2010, sono stati emessi numerosi mandati in favore di istituti religiosi, imputati ai capitoli 210415 – Trasferimento di capitale per opere di culto ai sensi della legge regionale, 1108 – Staff del Sindaco trasferimenti e 16352 – Quota opere di culto con sanatoria.

Nello specifico, in favore della Parrocchia di S. Giorgio Martire, oltre al mandato già citato, è stato emesso il mandato n. 10807 del 30.07.2010, dell'importo di euro 70.000,00. Nello stesso è richiamato il provvedimento di liquidazione del settore Finanze e Tributi n. 26 del 8.07.2010, che non è stato reperito agli atti dell'ufficio.

Invero, l'impossibilità di reperire tra gli d'ufficio la documentazione inerente le somme pagate in favore di alcuni istituti religiosi non si limita al caso citato. Anche la determina n. 101 del 19.08.09, richiamata nei mandati n. 9368 e 9408 del 2009, non è più presente nell'archivio dell'ente.

Dall'esame della documentazione rinvenuta in un fascicolo presente presso il Settore Finanze e Tributi, intestato "Contributi opere del culto 2007-2008", all'interno del quale sono contenute numerose richieste di contributo da parte di istituti religiosi, è possibile effettuare una serie di rilievi di seguito in sintesi esposti:

- tutte le istanze di concessione di contributi rinvenute sono indirizzate direttamente al Sindaco, dott. Giuseppe SCOPELLITI. La presenza delle

stesse presso il Settore Finanze e Tributi evidenzia la successiva trasmissione da parte del Sindaco. In alcuni casi sono state rinvenute le lettere di trasmissione, a firma del Capo di Gabinetto, avv. Francesco Zoccali, o direttamente del Sindaco pro tempore, dott. Giuseppe SCOPELLITI, mentre in altri casi non è stata rinvenuta alcuna lettera di trasmissione.

A titolo di esempio si segnala la nota prot. 148756 del 12.10.06 a firma del Capo di Gabinetto, con la quale è stata trasmessa al Settore Finanze e Tributi la richiesta di contributo avanzata dalla Parrocchia di S. Maria dell'Arco, nella quale viene specificato che *"… come si evince dalla copertina, la richiesta è stata valutata positivamente dal Sindaco".*

Tra la documentazione è presente una nota datata 06.06.06 con cui è stato richiesto un contributo di euro 2.500,00, sulla quale sono presenti le indicazioni manoscritte "V° del Sindaco" e "25.000,00".

E' presente un'ulteriore nota datata 10.08.06 con cui è stato richiesto un contributo per la manifestazione di presentazione della squadra di calcio Inter – Reggio, sulla quale è presente l'indicazione manoscritta "15.000 OK", con in calce una "S" stilizzata, del tutto simile alla sigla del sindaco SCOPELLITI, presente su altra documentazione.

Con mandato 17827 del 15.12.06 è stata corrisposta alla Parrocchia di S. Maria dell'Arco la somma di euro 20.000,00.

- E' stata rinvenuta un'istanza presentata dalla parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio, con la quale è stato richiesto un contributo per la realizzazione della festa patronale del 22-25 giugno 2006, per un totale di spese di euro 8.600,00. Sull'istanza vi è la dicitura manoscritta "X

Orsola 10.000 euro", con in calce una "S" stilizzata, del tutto simile alla sigla del Sindaco SCOPELLITI, presente su altra documentazione.

Con mandato n. 338 dell'11.01.07 è stata corrisposta alla Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio la somma di euro 10.000,00.

- E' stata rinvenuta un'istanza presentata dalla Parrocchia di S. Antonio Abate, con la quale è stato richiesto un contributo per finanziare una serata culturale. Sull'istanza vi è la dicitura manoscritta "7.000", sovrastata da una "S" stilizzata, del tutto simile alla sigla del Sindaco SCOPELLITI presente su altra documentazione.

Con mandato n. 339 dell'11.01.07 è stata corrisposta alla Parrocchia di S. Antonio Abate la somma di euro 7.000,00.

- E' stata, altresì, rinvenuta un'istanza presentata dalla Parrocchia di S. Antonio Abate datata 8.02.07 ed indirizzata al sindaco, con la quale è stato chiesto un contributo da destinare all'allestimento dei locali della canonica parrocchiale. Sull'istanza non è presente un timbro di ricezione, ma è leggibile l'intestazione del fax "8.feb.2007 11:53 Comune Reggio C. Uff.Gab.Sindaco". Sulla stessa è presente un'indicazione manoscritta "25.000", sovrastata da una "S" stilizzata, del tutto simile alla sigla del Sindaco SCOPELLITI, presente su altra documentazione.

Con mandato n. 2331 del 13.02.07 è stata corrisposta alla parrocchia di S. Antonio Abate la somma di euro 25.000,00.

- Sono state rinvenute due istanze, non datate, presentate dalla Parrocchia di S. Caterina, una delle quali con la richiesta di un contributo per le spese relative alla manifestazione che si sarebbe tenuta dal 23 al 29.07.07 e l'altra con cui viene chiesto un contributo per il finanziamento del programma pastorale. In allegato alla prima è

presente una richiesta di contributo indirizzata all'Associazione Culturale Reghion alla Parrocchia di Santa Caterina, in riferimento alla manifestazione del 23-29 luglio 2007. Sul retro di tale nota è presente la dicitura manoscritta "X Orsola OK 10.000", con in calce una "S" stilizzata, del tutto simile alla sigla del sindaco SCOPELLITI, presente su altra documentazione.

Con mandato n. 12538 del 10.09.07 è stata corrisposta alla Parrocchia di Santa Caterina la somma di euro 10.000,00.

Per completezza, si precisa che sono state rinvenute altre istanze dalle quali non è possibile evincere in maniera univoca che l'erogazione del contributo sia conseguente ad una puntuale indicazione da parte del sindaco.

- In relazione all'istanza presentata dalla Basilica Santuario Parrocchia Madonna della Consolazione in data 27.02.07, con cui si chiedeva un contributo per la realizzazione di attività del costo complessivo di euro 54.150,00 + IVA, ove dovuta, si rileva come sia presente la dicitura manoscritta "euro 40.000", senza ulteriori specificazioni.

Su una precedente richiesta di contributo datata 26.10.06, sono presenti le diciture manoscritte "X Zoccali" e "OK", con in calce una "S" stilizzata, del tutto simile alla sigla del sindaco SCOPELLITI, presente su altra documentazione, ma il contributo è stato erogato solo a seguito dell'istanza in precedenza richiamata.

Con mandato n. 12138 del 24.08.07 è stata corrisposta al Santuario Madonna della Consolazione la somma di euro 40.000,00.

- Relativamente alla richiesta presentata in data 6.12.06 dalla Parrocchia di S. Nicola è possibile rilevare l'apposizione della dicitura

manoscritta “OK”, sovrastata sa una “S” stilizzata del tutto simile alla sigla del sindaco SCOPELLITI, presente su altra documentazione.

Con mandato n. 1270 del 23.01.07 è stata corrisposta alla Parrocchia di S. Nicola la somma di euro 1.000,00.

Al fine di evidenziare le violazioni rilevate nel caso di specie rispetto alla corretta procedura di erogazione dei contributi da parte dell’ente, occorre preliminarmente effettuare alcune considerazioni di carattere generale in punto di diritto.

La concessione dei contributi finanziari si inquadra nel più ampio *genus* dei provvedimenti ampliativi di natura concessoria, di talché i benefici in esame soggiacciono alle previsioni di cui all’art. 12 L. 241/90 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), che prevede: *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

Secondo la giurisprudenza amministrativa pacifica *in subiecta materia*, l’art. 12 della Legge sul procedimento amministrativo poc’anzi citata è volto ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e si pone come precetto generale dell’ordinamento, imponendo che l’attività dell’Amministrazione sia preceduta da un’adeguata pubblicizzazione dell’avvio del procedimento e deve rispondere a referenti di carattere

assolutamente oggettivo, precedenti al singolo provvedimento (T.A.R. Lazio, sez. III, 8 marzo 2004, n. 2154; *ex plurimis* cfr.: T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 febbraio 2004, n. 1232; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 2 febbraio 2002, n. 572; Consiglio Stato a. gen., 28 settembre 1995, n. 95).

Dalle superiori considerazioni discende che l'attività concessoria è procedimentalizzata, soggetta a precise regole di evidenza pubblica, disposta con atto finale che è un provvedimento autoritativo tipico (ossia assunto in esito all'esercizio di un potere previsto dall'ordinamento) e come tale non possiede alcun margine di discrezionalità, se non nei limiti tecnici imposti dalla necessità di apprezzare adeguatamente elementi di fatto presupposti ed esposti alla fede pubblica nella relativa procedura di evidenza.

Bisogna rilevare che nei provvedimenti concessori di benefici economici del genere di quelli in esame, finalizzati a sostenere determinate attività (sportive, sociali, culturali e simili) in ambito locale, manca del tutto ogni aspetto discrezionale.

La norma di cui all'art. 12 della legge 241/90 postula infatti che siano interamente predeterminate le ragioni ed i criteri che assisteranno l'Amministrazione procedente nell'emanazione di provvedimenti concessori di benefici e quest'aspetto, nel caso del Comune di Reggio Calabria appare semplicemente ed essenzialmente disatteso del tutto.

Si osserva che secondo una prassi diffusa negli Enti locali, la concessione di un contributo si colloca a metà tra il provvedimento gestionale – di competenza dei dirigenti – e l'atto politico o assolutamente discrezionale – considerazione questa che fonderebbe

la competenza della Giunta nel sistema dell'Ordinamento degli enti locali emergente dal T.U.E.L. di cui al d.lgs. 267/2000.

In quest'ottica, poste le condizioni di ammissibilità e le procedure istruttorie a queste connesse, la decisione sulla commisurazione dei contributi, sulla validità dei progetti o sulla riconducibilità di questi ultimi alle esigenze pubbliche rappresentate dall'Amministrazione si risolverebbe in atti "politici", mentre le prime solamente sarebbero ascritte al novero della sfera gestionale e quindi provvedimentale del dirigente.

In realtà tale ottica è palesemente infondata e discorsiva, come ha chiarito espressamente, *ex plurimis*, il TAR Catania con sentenza n. 1032 del 6.04.2005.

La concessione di un contributo, come tutti i provvedimenti ampliativi in genere, specialmente trovanti copertura finanziaria in un' assegnazione di somme nel piano esecutivo di gestione, ma anche solo previsti in bilancio negli appositi capitoli destinati alla contribuzione, sono provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, rientranti come tali nella competenza esclusiva del dirigente, devono essere preceduti da idonea pubblicizzazione, dalla indicazione dei criteri di concessione che devono essere esaustivi e completi; devono essere sorretti da idonea motivazione che dia conto esaustivamente del perché della specifica somma assegnata. Il che val quanto dire che alla erogazione dei contributi deve presiedere una vera e propria procedura di evidenza pubblica, dotata dello stesso rigore di una procedura concorsuale o di appalto, quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale. Non devono cioè sussistere crasi logiche o motivazionali tra i presupposti ed il provvedimento (che vengano assorbite e/o giustificate nell'area grigia della discrezionalità)

per cui quest'ultimo deve essere il prodotto dell'applicazione matematica dei punteggi o dei presupposti desumibili dalla premessa ed esposti all'evidenza pubblica precedentemente i termini per le istanze.

I margini "politici" o discrezionali che l'Amministrazione pure possiede – e possiede in maniera particolarmente estesa – devono essere tutti assolti a livello di regolamentazione della procedura, ossia al momento in cui vengono fissati (e resi noti) i criteri generali che, ex art. 12 l. 241/90, disciplineranno il procedimento.

Tale regolamentazione può essere anche periodicamente aggiornata o adeguata alle mutevoli esigenze dello sviluppo locale: ma essa è comunque finalizzata ad una regolamentazione generale ed astratta, ossia non può spingersi fino ad una eccessiva restrizione della platea dei possibili beneficiari e si deve connettere ad un regime di pubblicità adeguato, ossia protratto per un significativo periodo di tempo e diffuso per il tramite di fonti di informazione sostanziali e non meramente formali.

Ne consegue che la discrezionalità del provvedimento che viene ad essere collegata alla competenza della Giunta come responsabile dell'atto finale, cade insieme a quest'ultima: il fatto che la concessione del contributo sia stata deliberata dalla Giunta, nonché confermata dal medesimo organo, rappresenta una ulteriore conferma del fatto che l'atto è carente di adeguata motivazione, stante il fatto che l'adozione dell'atto da parte di organo incompetente risponde alla cennata prassi di considerare la determinazione del *quantum* come frutto di una scelta *naturaliter* priva di riscontri strutturali nel procedimento e quindi la si ascrive alla potestà politica, svincolata da criteri e postulati procedimentali.

Invece, il provvedimento di concessione del contributo è essenzialmente ed ineliminabilmente un provvedimento del dirigente o del responsabile apicale della struttura e non può formare oggetto di deliberazione della Giunta a pena di nullità stante la violazione dell'art. 107 del dlgs 267/2000 che fonda la c.d. "riserva di gestione" in favore dei dirigenti rispetto agli organi politici (sono provvedimenti rientranti nella disposizione di cui all'art. 107 comma III° lett. "f",T.U. Dlgs 267/2000).

Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, sono stati ritrovati nel fascicolo esaminato dagli ispettori, oltre alle istanze di contributo più o meno motivate dai richiedenti (manutenzione immobili, spese per feste patronali, etc.), anche determine dirigenziali (e i relativi mandati di spesa) con le quali vengono autorizzati i pagamenti di talune delle richieste. Al riguardo si rappresenta che le determine, che sono provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti rientranti come tali nella competenza esclusiva del dirigente, sono stati però emanati senza essere preceduti da idonea pubblicizzazione, dall'indicazione dei criteri di concessione – che devono essere esaustivi e completi - e senza un'adeguata motivazione che dia conto della specifica somma assegnata.

L'erogazione dei contributi, come sopra precisato, avrebbe dovuto essere preceduta da una vera e propria procedura di evidenza pubblica, dotata dello stesso rigore di una procedura concorsuale o di appalto, quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale.

Bisogna rilevare, inoltre, che nei provvedimenti concessori di benefici economici del genere di quelli esaminati, finalizzati a sostenere determinate attività in ambito locale, manca del tutto ogni aspetto

discrezionale, mentre, al contrario, nei provvedimenti e negli atti oggetto di esame, la scelta sull'*an* della concessione e sul *quantum* del contributo, è stata del tutto discrezionale.

Invero, la dirigente, nell'emanare le determine, si è limitata a recepire le puntuali indicazioni del Sindaco, accogliendo alcune richieste ed escludendone altre, senza fornire alcuna motivazione.

Dall'esame dello Statuto dell'Ente, la competenza alla concessione dei contributi non viene riservata al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio Comunale, per cui, correttamente, tale attività doveva essere effettuata dai dirigenti.

L'Ente, pur tuttavia, non ha adottato uno specifico regolamento per l'assegnazione di contributi in favore di istituti religiosi, ma può essere comunque di interesse esaminare cosa prevedano i regolamenti dell'ente per fattispecie similari.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 2.12.2003 è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici nell'ambito delle attività artistiche e culturali.

L'analisi di quest'ultimo regolamento consente di rilevare come il procedimento per la concessione dei contributi sia sostanzialmente conforme alle disposizioni di legge, poiché rispecchia quanto in precedenza illustrato.

L'art. 4 Reg. cit. prevede, infatti, la pubblicazione di un bando, che deve specificare le modalità di valutazione delle domande, e l'art. 10 assegna la competenza, relativamente all'erogazione del contributo, al dirigente.

In casi eccezionali l'erogazione del contributo può essere disposta dalla Giunta Comunale. (art. 13).

Non è prevista la possibilità che sia il Sindaco a concedere i contributi economici. Allo stesso, in base a quanto previsto dall'art. 15, è demandata esclusivamente la concessione occasionale di impianti, suolo pubblico e sedi, o il prestito d'attrezzature, materiali e beni mobili in genere.

Tornando all'esame analitico dei mandati, per quanto concerne **l'anno 2010**, è stato rilevato che anche in questo caso sono transitati tra i servizi per conto terzi pagamenti riferibili a spese di cui al Titolo II della spesa, relativi alla realizzazione di lavori pubblici ed all'acquisto di beni di investimento.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i principali pagamenti indebitamente avvenuti a valere sul capitolo 19030 in relazione a quest'ultima fattispecie.

Numero	Data	Importo	Beneficiario
1475	8.02.10	106.154,41	De.Fra.Car. Impianti S.a.s.
2083	15.02.10	12.739,86	Esse Effe S.r.l.
2084	15.02.10	9.808,59	Esse Effe S.r.l.
3360	2.03.10	4.450,03	Pubblicità SAIPE

3371	2.03.10	4.450,03
Pubblicità SAIPE		
3373	2.03.10	10.800,00
Pubblicità SAIPE		
3376	2.03.10	2.700,00
Pubblicità SAIPE		
3565	5.03.10	117.183,00
Pubblicità SAIPE		
7901	21.05.10	92.736,00
Ditta Dotta Geom. Filippo		

Anche nell'anno 2010 al capitolo 19030 è stato imputato un mandato di pagamento emesso in favore del tesoriere comunale per l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria, con le relative competenze di chiusura conto.

Si ribadisce che il rimborso dell'anticipazione di tesoreria ottenuta dall'ente deve trovare appostazione al Titolo III della spesa, codice 3.01.03.01 del bilancio dell'ente, mentre le somme corrisposte a titolo di interessi andavano contabilizzate al Titolo I della spesa.

Il mandato emesso in favore dell'ente stesso, relativo alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria, è il numero 14071, del 31.12.10, di euro 36.345.742,24 con titolo di pagamento "diminuzione anticipazione di cassa".

Oltre alle fattispecie esposte, nell'anno 2010 è stato rilevato a carico del capitolo 19030 il pagamento di mandati in favore della dott.ssa

Orsola Fallara e dell'ing. Bruno Labate, per un totale di euro 760.048,00 (cfr. analiticamente ai punti nn. 6-7 della consulenza).

Orbene, da quanto sinora esposto, si desume chiaramente che presso il Comune di Reggio Calabria, nel periodo in oggetto, hanno trovato collocazione tra i servizi per conto terzi, Titolo IV della spesa, pagamenti che sono riferibili ad altri titoli di bilancio. Le ragioni di siffatto illegittimo appostamento di risorse e di alterazione della fisiologica redazione del bilancio, come già accennato in premessa, vanno individuate nel vantaggio ricavabile dalla imputazione delle spese riferibili ad altri titoli del bilancio al Titlo IV della spesa – Servizi per conto di terzi, allorché consente di sostenere le stesse anche in assenza di un aspecifica autorizzazione da parte del Consiglio Comunale, formalizzata mediante l'approvazione di specifici stanziamenti all'interno del bilancio di previsione o di sue successive variazioni.

Infatti, l'art. 31 del regolamento di contabilità dell'ente, riprendendo le disposizioni in materia contenute nel d.lgs. 267/2000, prevede che: *"per ciascuna unità elementare di spesa il bilancio costituisce il limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi, per i quali si procede secondo quanto indicato al successivo art. 40".*

L'art. 40, rubricato "Assegnazioni di maggiori somme ai servizi per conto di terzi", prevede che: *"in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono iscriversi nella parte passiva dei servizi per conto di terzi le somme occorrenti per le restituzioni dei depositi o comunque di somme percepite per conto di terzi, anche in esubero rispetto alla previsione di bilancio. All'autorizzazione delle maggiori assegnazioni si*

provvede con disposizione del Sindaco, controfirmata dal R.S.F. e dal Segretario comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento".

Pertanto, come esemplificativamente ma efficacemente chiarito dai consulenti nel corso della loro deposizione dibattimentale, in ordine alle spese collocate tra i servizi per conto di terzi: *"Farle passare dai servizi per conto di terzi, significa che praticamente nessuno aveva autorizzato ad effettuare queste spese e inoltre, datosi che i servizi per conto terzi sono necessariamente in pareggio, a fronte di questo impegno fatto per sostenere una spesa, doveva esistere un credito nei confronti di un soggetto terzo. Facendola passare tra i servizi per conto terzi, mi creo un credito fittizio, quindi questa spesa non ha una copertura finanziaria. E questo è il fenomeno quindi più preoccupante: perché abbiamo verificato che l'ente alla fine non aveva rispettato la regola che prevede, che a fronte di ogni singola spesa, quindi assumo l'impegno di spesa, o un accertamento di entrata che il credito nei confronti del soggetto che quella stessa me l'aveva finanziata. Ma venivano fatti gli impegni di spesa, quindi intanto l'ente spendeva. Poi a fine anno veniva fatto un accertamento per pareggiare fittiziamente le partite dei servizi per conto terzi, perché sono una posta che per definizione devono essere in pareggio. Quindi, se io alla fine dell'anno chiudo e c'ho 100 in uscita e 50 in entrata, è evidente a tutti che qualcosa non va. Per non farla risultare questa cosa, viene contabilizzato un credito ipotetico di 50 in entrata; quindi, alla fine io dico sono 100 in entrata e 100 in uscita, però di quei 100 in entrata 50 sono una partita che mi sono puramente inventato. Infatti a descrizione di questi accertamenti fatti a fine anno, per far chiudere fittiziamente in pareggio questa parte del bilancio, c'erano degli accertamenti in cui veniva o indicato Oif, che non si sa che cosa possa*

voler dire. Oppure c'è una descrizione talmente generica che non permetteva di individuare in alcun modo, quale potesse essere il soggetto che doveva dare questi soldi all'ente. Quindi, questo è stato il nostro controllo sui servizi per conto di terzi che abbiamo effettuato" (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 17.12.2012).

Segnatamente, l'esame della documentazione contabile dell'ente ha evidenziato come attraverso l'irregolare imputazione ai servizi per conto di terzi siano state sostenute spese prive di copertura finanziaria.

L'esame del mastro relativo al capitolo di entrata 1950, "Servizi vari per conto di terzi", corrispondente al capitolo 19030 della spesa, ha consentito di rilevare come già nell'anno 2007 sia stato iscritto, con accertamento n. 2204, un credito di euro 13.503.965,89 a seguito del pagamento della rata di mutuo.

Essendo il pagamento dei mutui una spesa propria dell'ente, non può esistere alcun credito vantato nei confronti di soggetti esterni, come testimoniato dal fatto che alla data di riferimento dell'ultimo consuntivo approvato tale somma figura ancora tra i crediti dell'ente. Quindi, mediante l'artificioso procedimento contabile, è stato occultato un disavanzo di bilancio.

Lo stesso può dirsi in riferimento agli accertamenti di entrata n. 56289 e 56298 del 2008, rispettivamente di euro 4.712.342,49 e di euro 1.325.595,83.

Quanto al primo, alla medesima data non risulta essere stato assunto un impegno di pari importo, per cui appare evidente che l'accertamento è stato operato per pareggiare contabilmente una serie

di impegni assunti, fornendo pertanto solamente una copertura fittizia alle spese sostenute.

Quanto al secondo accertamento, che riporta come descrizione solamente le lettere "OIF", è di importo pari all'impegno n. 54241, relativo alle competenze corrisposte al tesoriere a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Anche in questo caso, essendo una spesa propria dell'ente, mediante l'accertamento è stata data fittiziamente copertura alle spese sostenute.

Anche questi ultimi due accertamenti figurano ancora tra i crediti dell'ente alla data di riferimento dell'ultimo consuntivo approvato, per cui, mediante lo specifico procedimento contabile, è stato occultato un ulteriore disavanzo di euro 6.037.938,32.

Nell'anno 2009 è stato effettuato. In data 31 dicembre, l'accertamento n. 9828 di euro 8.566.102,88 che riporta quale descrizione esclusivamente la dicitura "accertamento contabile", che non trova riferimento in un impegno corrispondente ed è stato assunto per pareggiare fittiziamente le entrate per servizi per conto terzi con le corrispondenti spese. Il residuo non incassato alla data del 31.12.09, pari ad euro 6.789.649,75, stante la mancanza di un effettivo credito supportato da un titolo giuridico, rappresenta un ulteriore occultamento di disavanzo.

Negli anni 2007 – 2009, mediante l'improprio utilizzo del capitolo 19030, è stato occultato un disavanzo quantificabile, in relazione ai soli accertamenti in precedenza indicati, in **euro 26.331.553,96.**

Dunque, alla luce delle risultanze tecnico – oggettive sopra esposte, per come compendiate nella relazione peritale in atti, ampiamente illustrata dai consulenti in sede dibattimentale, si desume

conclusivamente che a partire dall'anno 2006 e sino all'anno 2010, si registra una anomala ed illegittima ipertrofia dei servizi per conto terzi, divenuta oramai una connotazione stabile dei bilanci del Comune di Reggio Calabria.

Si è visto analiticamente che negli anni 2008-2009-2010 nel capitolo IV di spesa, relativo ai Servizi per conto terzi, sono state allocate somme riferibili ad altre voci di bilancio, elargite senza alcuna autorizzazione, dai pagamenti corrisposti in favore dei fornitori (la Leonia s.p.a., l'ATO 5, la New Art Gallery s.p.a., RTL 102,5 Hit Radio s.r.l.) ai pagamenti di lavori pubblici (in favore di Circosta Costruzioni s.a.s, di De.Fra.Car. impianti s.a.s.), alle somme in favore dell'ENEL, anch'esse relative a spese proprie dell'ente, ai pagamenti nei confronti di ditte private che avevano fatto forniture al Comune (si citano a campione, DE.FRA.CAR. Impianti, Logitech S.r.l., S.F. S.r.l., Termocasa S.r.l., Edilpan), ai rimborsi dell'anticipazione di tesoreria, ivi compresi gli interessi che l'ente paga sulla anticipazione di tesoreria, ai mandati di pagamento in favore della dott.ssa Fallara e dell'ing. Labate, alle somme erogate in favore degli istituti religiosi, in maniera sostanzialmente del tutto discrezionale sino ai limiti dell'arbitrio puro, senza alcuna predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri oggettivi di attribuzione dei relativi contributi né alcuna adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi di concessione, in totale spregio della disposizione di cui all'art. 12 L. 241/1990, posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della parità di trattamenti tra i soggetti interessati.

Trattasi di spese che, non passando nei capitoli di bilancio di rispettiva competenza, non vengono previamente autorizzate e restano prive di effettiva copertura finanziaria, atteso che agli impegni di spesa

vengono fatte corrispondere poste attive in entrata puramente fittizie, in quanto prive di qualsiasi titolo giuridico, indicate numericamente soltanto per far risultare il bilancio in pareggio, iscrivendo un accertamento che rappresenta crediti verso terzi in realtà inesistenti.

I consulenti hanno chiarito infatti che: *"C'era una dicitura generica, oppure una sigla che non aveva nessun senso. Io spendevo, spendo 50 senza copertura finanziaria; arrivo a fine anno e mi scrivo un credito per 50. Quel 50 ovviamente non me lo darà nessuno, perché se sono le mie bollette dell'Enel, pagamento delle mie rate di mutuo, pagamento delle forniture che vengono fatte a me come ente, è ovvio che erano spese che dovevo finanziare io. Quindi, questi crediti iscritti della parte entrata dei servizi per conto terzi, alla fine quando io vado a vedere se li prendo o non li prendo, non essendoci nessun soggetto debitore nei confronti dell'ente, io li devo cancellare. Pertanto il mio risultato di amministrazione peggiora esattamente di pari importo. Se io avevo chiuso il bilancio con un avanzo di amministrazione di 2 milioni di euro, ma negli anni mi ero iscritto 26 milioni di crediti fittizi, alla fine io non sto più a 2, ma sto a meno 24…..Nel senso che se nella partita di giro delle uscite diciamo, delle spese veniva allocato un milione di euro per la bolletta dell'Enel dell'anno... Nella corrispondente voce c'era scritto tipo un milione di euro in entrata, che invece non corrispondeva a nessuna entrata reale…. Cioè in pratica è questo: non è che sono dei crediti che ci sia un contratto, un qualcosa, un documento a supporto, cioè è pura invenzione. Io devo chiudere, quanto è la differenza? Sono usciti 100, sono entrati 50, devo scrivere 50 per differenza; e lo metto con una definizione generica. L'anno dopo che cosa ho speso? 150, sono entrati 30, 120 con descrizione generica. Quindi, non è che ci sia un credito; non c'è nulla. È soltanto una posta che serve per pareggiare fittiziamente una parte del bilancio che per definizione deve essere in*

equilibrio, non può chiudere in maniera diversa. Se non può chiudere in maniera diversa, io qualcosa mi devo inventare per chiuderla a pareggio. Faccio un accertamento dell'importo necessario a farlo chiudere allo stesso importo, ed è finita lì. Ma non è che ci sia un credito nei confronti di un soggetto terzo". (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 17.12.2012).

Tanto è vero che, nonostante il rendiconto del 2010 risultasse in avanzo, l'ente è finito in un disavanzo di amministrazione di oltre 100 milioni di euro. Uno dei vari buchi che ha portato a questo capovolgimento clamoroso del risultato dell'amministrazione è da rinvenire proprio nelle partite di giro. In sede di rendiconto 2010 l'ente dovrebbe avere cancellato nelle partite di giro poco più di 26 milioni di euro di residui attivi, che non avevano alcun motivo giuridico per essere iscritti, ma che erano servite solamente a pareggiare delle spese che erano in realtà prive di qualsivoglia copertura finanziaria. Nell'analisi delle varie poste che hanno provocato il pesante disavanzo di amministrazione esploso solamente nel 2010, deve essere annoverata anche la somma di oltre 26 milioni di euro di residui attivi allocati nelle partite di giro, con cui sono state finanziate spese che di fatto non avevano alcuna copertura finanziaria.

Il transito di queste somme nelle partite di giro rende, infine, completamente inattendibile anche tutta la certificazione relativa al rispetto dei parametri del patto di stabilità.

Le risultanze precise e documentate, compendiate nella consulenza tecnica, sinora illustrate, non rischiano in alcun modo di essere scalfite e/o inficiate dalla consulenza di parte redatta dal dott. Vermiglio Francesco, escusso all'udienza del 30.09.2013, il quale, in ordine agli accertamenti per crediti inesistenti allocati impropriamente nel

capitolo di bilancio relativo alle partite di giro, si è limitato a riferire quanto segue:

TESTE VERMIGLIO -. Accertamenti di residui del tutto inventati.

PRESIDENTE -. Inventati.

AVV. CHIRICO –. Esatto, contabilizzati totalmente in maniera impropria. Ecco, io vorrei che Lei ci spiegasse su quale capitolo sono stati, poi, formalmente riversati questi... questi residui. E questa è la prima parte della domanda.

TESTE VERMIGLIO -. Qui stiamo parlando di accertamenti di entrate.

AVV. CHIRICO –. Sì, sì, residui.

TESTE VERMIGLIO -. Accertamenti di entrate...

AVV. CHIRICO –. Inesistenti.

TESTE VERMIGLIO -. ... che i consulenti dicono totalmente inventati.

AVV. CHIRICO –. Sì.

TESTE VERMIGLIO -. Anzi, per una di esse c'è, addirittura, una... un dubbio che la consulenza non risolve ed è l'ultimo di questi accertamenti, si parla di un accertamento totalmente inventato di 8 milioni e mezzo di euro circa, fatto il 31 dicembre del 2009. Più avanti i consulenti dicono "questo accertamento, però, questo credito al 31 dicembre 2009 - cioè alla stessa data – risulta non incassato per 6 milioni e 7". Si deduce che per un milione e 7 sarebbe stato incassato. Ma se il credito era fasullo, se era inventato, ecco, questo è un dubbio che a me è emerso leggendo la consulenza, erano numeri messi lì e...

AVV. CHIRICO –. Certo, e su quale... su quali partite di giro erano... su quale... su quali partite erano?

TESTE VERMIGLIO -. Erano sulla gestione per conto terzi.

AVV. CHIRICO –. Ecco.

TESTE VERMIGLIO -. E la gestione per conto terzi, vorrei aggiungere, che sul... normalmente, nei piani di revisione è quella che presenta minori criticità, minore rischio. Cioè, un revisore, nel fare il piano, calibra il rischio, valuta il rischio. Sulla

gestione per conto terzi, solitamente il rischio è minore, perché? Perché c'è una procedura particolare, per l'inserimento in bilancio sia dell'entrata che dell'uscita, perché si tratta di risorse per conto di terzi, nelle quali e per le quali l'amministrazione ha una responsabilità più limitata. Solitamente danno luogo ad entrate ed uscite pressoché contestualmente e, quindi, è verosimile che l'attenzione su questo comparto della gestione sia stata minore, perché non è pensabile che un Collegio dei Revisori, che sulla carta dovrebbe riunirsi una volta ogni tre mesi, possa da solo controllare un'amministrazione di queste dimensioni. E, infatti, infatti, a parte i servizi, erano previsti anche uffici speciali per il controllo interno, persino un'apposita commissione consiliare presidiava il controllo del bilancio. Quindi, a parte la Corte dei Conti con tutto il suo potere di... di controllo e di richieste di accertamenti.

Piuttosto la deposizione sul punto del dott. Vermiglio corrobora la circostanza- verificata- che, proprio perché sul capitolo in oggetto l'amministrazione aveva una responsabilità più limitata, non essendo spese che necessitavano di previa autorizzazione, bastava indicare fittiziamente dei corrispondenti numeri in entrata per far apparire il bilancio in pareggio, rivelandosi quindi una voce agevolmente suscettibile di alterazione e falsificazione, laddove in essa potevano farsi confluire crediti inesistenti sì da poter allocare spese prive di reale copertura finanziaria.

Occorre comunque osservare che la consulenza redatta dal dott. Vermiglio riveste scarso valore probatorio, se solo si consideri che lo stesso ha dichiarato di essersi limitato ad esprimere un parere sulla consulenza redatta dagli ispettori per conto dell'Ufficio di Procura, senza effettuare alcun esame e/o verifica sulla documentazione contabile, rivelandosi quindi la stessa relazione di parte una mera, asettica ed apodittica confutazione degli esiti degli accertamenti espletati dai dott.ri Tatò, Logoteto e Rizzi, non fornendo alcuna valida alternativa documentata rispetto alle risultanze oggettive sopra dettagliatamente riportate.

Ritornando all'esame della consulenza del P.M. , in relazione ai mandati di pagamento, i consulenti hanno riscontrato che il comune di Reggio Calabria utilizzava somme imputate a determinati capitoli di bilancio per far fronte a spese non previste in quei capitoli oppure utilizzava somme stanziate per un anno finanziario per far fronte a spese relative agli anni precedenti. Ciò è stato uno dei principali fattori che ha determinato il disavanzo di 41 milioni di euro riscontrato nel 2010, perché sono state sottostimate le spese iscritte nel bilancio rispetto a quelle nascenti dai contratti stipulati dal comune con le società a partecipazione pubblica, così determinando una situazione di apparente regolarità contabile. Per esempio, se da un contratto derivava una spesa di 8 milioni di euro e l'ente non disponeva di tale somma perché essa o una parte di essa era stata impiegata, scorrettamente, per far fronte a spese relative agli anni precedenti, allora veniva iscritta in bilancio una somma minore.

In relazione alla procedura di approvazione dei rendiconti degli anni 2008 e 2009, i consulenti hanno verificato che mancavano sistematicamente le determine di riaccertamento dei residui attivi, con conseguente indicazione nei bilanci di voci attive inesistenti.

Sulla base di quanto finora rappresentato, i consulenti hanno descritto la seguente situazione contabile del comune: *"Entrando nel merito noi abbiamo detto che abbiamo constatato, quindi ne parlavamo già stamattina circa 26 milioni di residui delle partite di giro attivi da eliminare, 41 milioni di residui da eliminare per quanto riguarda le partecipate, in parte come mancata iscrizione dell'aggio nelle scritture contabili e in parte quale minore iscrizione del reale onere derivante dai contratti di servizio, quindi con questa duplice riferente notorietà. 4 milioni circa di residui da eliminare sulla operazione di ristrutturazione dei mutui, una quarantina di milioni di residui che sono stati... erano ancora residui, erano già state incassate quindi andavano assolutamente tolti e poi abbiamo altri 2 milioni e mezzo circa di residui su cui c'erano dei forti dubbi.* ***Tutto questo ci porta ad un totale di circa 120 milioni di residui attivi, che***

fanno passare quindi il comune di Reggio Calabria da una situazione di avanzo, ad una situazione di grave disavanzo. E questa situazione quindi vuol dire che le spese di fatto non trovano copertura e da qua poi si spiega perché il comune aveva una crisi di liquidità gravissima".

Per quel che concerne i rapporti con la REGES, che era la società partecipata che aveva il compito di riscossione dei tributi locali, il contratto con il comune prevedeva che la REGES venisse ricompensata con una parte del tributo riscosso. Tuttavia, nei bilanci comunali venivano contabilizzate le entrate sotto forma di tributi, ma nulla veniva indicato per la parte relativa alla spesa corrispondente alle somme spettanti alla REGES. Quindi, a titolo esemplificativo, se il comune doveva ricevere la somma di 100 euro dai contribuenti e 20 euro dei 100 euro dovevano essere trattenuti dalla REGES a titolo di compenso per il servizio di riscossione, nel bilancio appariva la somma di 100 euro tra le entrate, ma le 20 euro trattenute dalla REGES non erano indicate tra le spese. Tutto ciò determinava l'iscrizione nel bilancio comunale di crediti per somme superiori a quelle effettivamente dovute al comune (per tornare all'esempio appena fatto, il credito nei confronti dei contribuenti risultava pari a 100 euro, invece doveva corrispondere a soli 80 euro), con la conseguenza che tali crediti apparivano sotto forma di residui attivi che in realtà erano parzialmente inesistenti in quanto una parte di essi era inesigibile.

I consulenti hanno altresì accertato che i costi derivanti dai contratti di servizio con le società partecipate (Multiservizi, Leonia, Acquereggine) non avevano copertura finanziaria.

Un altro accertamento effettuato dai consulenti è stato quello relativo alle trattenute previdenziali ed erariali sulle retribuzioni dei dipendenti. In particolare, è stato verificato che il comune di Reggio Calabria, dopo aver fatto ricorso in misura sempre maggiore alla anticipazione bancaria, non ha versato all'erario le somme corrispondenti alle trattenute sulle retribuzioni dei propri dipendenti:

"gli importi sono particolarmente consistenti, perché noi passiamo, cioè il debito per ritenute erariali per esempio passa da 1.948.000,00 del 2006, a 20.800.000,00 dell'anno 2010. La progressione è nel 2006, 1.900.000,00, nel 2007, 4.200.000,00, nel 2008, 7.000.000,00, nel 2009, 13.700.000,00, nel 2010, 20.800.000,00. Quindi, era assolutamente evidente che l'ente non versava le ritenute. Quando un ente arriva a non versare le ritenute, è perché la sua situazione finanziaria è iniziata a diventare estremamente precaria, se noi esaminiamo quello che è l'andamento dell'anticipazione di tesoreria, quindi i soldi che il Comune si è fatto prestare dal proprio tesoriere, vediamo che nel 2007 il prestito al 31 dicembre era 23.000.000,00, nel 2008 erano 35, nel 2009 a 36, nel 2010 a 40.000.000,00. Quindi, siamo di fronte ad un ente che per far fronte alle proprie esigenze di cassa, deve fare sistematicamente e in maniera sempre più massiccia ricorso al prestito bancario. Inoltre nonostante questo ricorso al prestito bancario, non riesce neanche a pagare quegli oneri, quali le ritenute fiscali e previdenziali, che per i quali il mancato versamento comporta anche pesanti conseguenze, sia in termine sanzionatorio da parte dell'erario, perché le sanzioni per il tardivo versamento sono di importo rilevante".

Tale inadempimento del comune, relativo al mancato versamento delle somme trattenute dagli stipendi, è stato rilevato dai revisori contabili in occasione del rendiconto del 2009, ma esso era facilmente verificabile mediante il controllo dei modelli F24.

Sul punto è molto importante la **testimonianza di Polimeni Angelo**, responsabile del settore che si occupava degli stipendi dei dipendenti comunali, il quale ha riferito che il suo ufficio aveva il compito di redigere e di firmare i mandati di pagamento degli stipendi, che successivamente inviava al settore finanze. Dal settore finanze i mandati di pagamento degli stipendi, dopo una verifica contabile sulla copertura finanziaria, venivano inviati alla tesoreria del comune per la corresponsione della retribuzione al dipendente. Il teste ha specificato che all'ufficio finanze pervenivano dal suo ufficio tre mandati -quello sulle trattenute

previdenziali, quello sulle trattenute erariali e quello sullo stipendio netto - i quali, tutti insieme, costituivano la busta paga. Il teste ha affermato che tutti i versamenti delle somme destinate all'erario e agli enti previdenziali erano regolarmente eseguiti e quietanzati. Tuttavia, **nel gennaio del 2008 è stata emanata una direttiva dall'ufficio finanze con la quale si disponeva che per problemi tecnici i versamenti all'erario delle trattenute fiscali sugli stipendi, da allora in avanti, sarebbero stati effettuati dall'ufficio finanze mediante il modello F-24.**

Secondo il teste, il mancato versamento delle trattenute previdenziali e fiscali può essere stato determinato dal fatto che l'ufficio finanze non ha trasmesso al tesoriere tutti i mandati di pagamento redatti dall'ufficio risorse umane oppure che dopo averli inviati ha chiesto che non venissero versate alcune somme.

La gravità della situazione in cui versava il comune era indicata anche dal fatto che i fornitori non venivano pagati per i servizi resi.

I consulenti hanno osservato che, da un lato, i bilanci apparivano in ordine e addirittura presentavano avanzi di amministrazione e di cassa e, dall'altro, i fornitori agivano in giudizio per pignorare i beni del comune inadempiente e l'ente ricorreva sempre più spesso al prestito bancario e non versava le trattenute fiscali e previdenziali all'erario (tant'è che i consulenti hanno accertato che il rendiconto del 2010 presentava in realtà un disavanzo pari a 118 milioni di euro). In particolare, l'entità dell'anticipazione di tesoreria è aumentata dai 23 milioni di euro nel 2007 ai 40 milioni di euro nel 2010, mentre il mancato versamento delle trattenute fiscali e previdenziali è passato da circa 2 milioni di euro nel 2006 a 20 milioni di euro nel 2010.

Un altro accertamento effettuato dai consulenti è stato quello relativo alle operazioni di *swap* con riferimento alla rinegoziazione dei mutui contratti dal comune. A seguito di tali operazioni, erano stati estinti crediti del comune nei confronti di terzi per un ammontare pari a 4 milioni e 400 mila euro, i quali,

tuttavia, risultavano regolarmente iscritti nei bilanci dell'ente sotto forma di residui attivi (nonostante fossero crediti oramai inesistenti).

In particolare, l'operazione complessiva consisteva nella estinzione anticipata di mutui per un ammontare pari a 120 milioni di euro. Un'anomalia riscontrata è stata quella della contabilizzazione tra le spese per servizi per conto terzi delle somme da corrispondere alle banche all'esito della rinegoziazione.

In relazione ai controlli effettuati con riferimento agli anni 2208 e 2009, i consulenti del PM hanno concluso con le seguenti considerazioni di natura tecnica:

"Allora, una valutazione complessiva è che ***le risultanze di bilancio ovviamente rappresentavano una situazione del tutto diversa da quella reale. Il bilancio era stato pesantemente alterato,*** *grazie a tutta una serie di comportamenti scorretti dal punto di vista contabile che avevano riguardato due fattispecie: dall'utilizzo dei servizi per conto terzi per camuffare stesse che non avevano copertura finanziaria o che comunque dovevano trovare allocazione in altre parti del bilancio; dalla mancata considerazione di oneri che invece avrebbero dovuto trovare finanziamento della spesa di bilancio dell'ente e nel mantenimento in bilancio di residui che erano inesistenti, attivi sì che erano inesistenti. Quindi, le irregolarità erano numerose sotto parecchi aspetti, insomma, potrei aggiungere. Tra l'altro devo dire che* ***l'attività di alterazione dei bilanci non sembra neanche sia stata posta in essere in maniera professionale. Cioè nell'ambito delle irregolarità che possono essere commesse, generalmente ci si può trovare di fronte a costruzioni teoriche, che in un qualche modo giustificano una appostazione di partite in bilancio. Quindi, c'è tutta una fase di studio alla base di un soggetto che vuole alterare delle risultanze, che predispone una documentazione a giustificazione delle contabilizzazioni scorrette. In questo caso invece manca tutto questo; cioè le cose venivano fatte senza nessun giustificazione. Quindi, l'idea che noi ci siamo fatti è che il comportamento del responsabile del servizio finanziario, non fosse quello di un tecnico***

particolarmente abile nell'alterare i risultati contabili, ma di un soggetto che infischiandosi completamente di quelle che erano le regole di gestione, ha operato tutta una serie di comportamenti scorretti. Cioè quindi, non è un tecnico della truffa che ha fatto queste cose; è un soggetto che ha operato con un totale spregio delle regole contabili, facendo cose che in determinati aspetti dovevano necessariamente venire fuori. *Vi ripeto, quella dei servizi per conto terzi è una patologia evidentissima. Se noi abbiamo un bilancio che generalmente vede i servizi per conto terzi attestarsi tra il 5% e il 10% del totale, arriva la percentuale del 40% - 33% - 35% e così via, testimonia che è patologica la dimensione di questa voce di bilancio. E che qualche controllo in merito si sarebbe dovuto fare. Ma questo viene fuori da un esame veramente che non è esaminare chissà che cosa; si prende il riepilogo delle entrate e un riepilogo delle spese; si vede quant'è la dimensione dei servizi per conto terzi sul totale delle entrate e delle spese e salta immediatamente agli occhi che qualche cosa di strano c'è. Che poi quel qualcosa di strano che c'è, che ci sia una dimensione anomala, non è detto che siano sinonimo di una irregolarità, ma sicuramente per poterlo dire devo fare un controllo. Cioè non è detto che se vai sopra il 10% dei servizi per conto terzi il bilancio è alterato. Però ci sono tutta una serie di rischi tali da dover necessariamente portare ad approfondire, il perché ci sia una dimensione così abnorme di questa parte del bilancio".*

In sede di controesame, i consulenti hanno precisato che nel corso della loro attività non hanno avuto la possibilità di rinvenire alcuni documenti che avrebbero dovuto essere custoditi negli archivi degli uffici del Comune. In particolare, essi hanno riscontrato la mancanza del formato cartaceo di alcuni provvedimenti di liquidazione (che costituiscono il presupposto necessario per emettere un mandato di pagamento) e di alcune determine. Tuttavia, i mandati erano presenti nel sistema informatico (sistema da cui potevano essere ricavati tutti gli elementi essenziali dell'atto, ad eccezione della firma del dirigente). I consulenti hanno però precisato che il mancato ritrovamento di tali documenti

(sulle cui cause non si sono espressi, anche perché molti di essi erano custoditi in faldoni accessibili a chiunque) non ha inficiato i risultati della loro analisi contabile, ma ha solamente rallentato i tempi del loro lavoro.

I consulenti hanno anche riferito di aver ritrovato solo una parte del modello 770 relativo al 2008 (ossia il documento da cui risultano tutti i pagamenti effettuati dal comune a titolo di retribuzione o di compenso a personale dipendente del comune o a lavoratori autonomi). In particolare, essi hanno rinvenuto solo la parte relativa ai lavoratori dipendenti. Tuttavia, hanno constatato che il formato elettronico del modello era stato inviato all'Agenzia delle Entrate.

I consulenti non hanno rinvenuto le determine relative al riaccertamento dei residui che avrebbero dovuto essere redatte dalla dott.ssa Fallara e custodite presso l'ufficio finanziario (diretto dalla dott.ssa Fallara).

Molti mandati di pagamento non erano presenti tra gli atti perché molto probabilmente erano stati annullati (ciò è stato desunto dal sistema informatico, perché non vi erano provvedimenti cartacei di annullamento dei mandati).

In alcuni mandati di pagamento erano state apposte correzioni con la penna, contenenti indicazioni in merito alla contabilizzazione delle relative somme tra quelle a gestione libera oppure a gestione vincolata. In altri casi tali indicazioni erano contenute in una lettera che accompagnava il mandato di pagamento.

Sulla questione delle trattenute fiscali non versate all'erario, i dipendenti della tesoreria, escussi in dibattimento, hanno dichiarato quanto segue.

Il teste Callea Giuseppe, responsabile del servizio tesoreria del Comune di Reggio Calabria nel 2009 e 2010, ha illustrato la procedura per la liquidazione dei mandati di pagamento aventi ad oggetto gli stipendi (i quali sono composti da tre parti inscindibili: una relativa allo stipendio che il tesoriere corrisponde al dipendente, una relativa ai contributi previdenziali che il tesoriere versa all'INPS e una relativa alle trattenute fiscali che il tesoriere versa all'erario) e ha precisato che da parte della tesoreria tutto ciò che veniva formalmente chiesto dal Comune mediante la trasmissione di provvedimenti o di mandati di pagamento era

sempre regolarmente eseguito, con la conseguenza che il mancato versamento all'erario delle trattenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti non può essere addebitabile alla tesoreria. Il teste ha riferito che a volte perveniva dall'ufficio finanze del comune la richiesta di utilizzare somme vincolate per altri scopi (però il teste non è riuscito a ricordare se tali richieste provenissero dalla dott.ssa Fallara). Il teste ha riferito che non ha mai notato abrasioni o modifiche a penna sui mandati di pagamento inviati dal comune, comunque è possibile che qualche mandato sia stato corretto a penna e che sia stato comunque eseguito, sulla base di correzioni autorizzate dal dirigente del settore finanze del comune e non riguardanti la determina, il beneficiario e l'importo.

Il teste Buonsanti Giandomenico, dipendente del Banco di Napoli, che svolgeva il servizio tesoreria del Comune di Reggio Calabria, ha confermato quanto riferito dal teste Callea, aggiungendo che in caso di correzioni dei mandati il tesoriere verificava che tale correzione fosse autorizzata dal comune mediante la sigla del dirigente responsabile e mediante una lettera accompagnatoria proveniente dal comune.

Il teste Ielo Maria Francesca, dipendente del Banco di Napoli, ha confermato quanto riferito da Callea sui mandati corretti a penna, riconoscendone uno in udienza pagato dalla stessa in cui era stato indicato a penna dalla dott.ssa Orsola Fallara che una somma vincolata doveva essere considerata libera (mandato 11344 del 20 ottobre 2009).

Il teste De Franco Domenico, dipendente del Banco di Napoli, ha confermato che a volte giungevano mandati con correzioni a penna autorizzate dalla dott.ssa Fallara che erano accompagnati da una lettera autorizzatoria. Il teste ha aggiunto che oltre al mandato concernente complessivamente lo stipendio lordo, composto dallo stipendio netto, dai contributi previdenziali e dalle trattenute fiscali, il comune inviava anche singole reversali di pagamento per ognuna di tali tre voci.

Il teste Bonfanti Roberto, direttore del Banco di Napoli dal 2007 al 2009, ha chiarito che il mandato relativo agli stipendi del comune comprendeva lo stipendio netto e i contributi previdenziali, mentre le somme a titolo di trattenute erariali erano oggetto di un successivo mandato, emesso sempre dal comune, in cui era indicato al tesoriere quanto doveva essere versato all'erario mediante l'invio del modello F24.

Ebbene, dalla situazione illustrata dai consulenti del PM può essere fissato un punto di partenza da cui poter procedere alla dimostrazione della responsabilità degli imputati: i bilanci del comune di Reggio Calabria relativi agli anni 2008 e 2009 erano evidentemente alterati ed erano il frutto di altrettanti evidenti artifici contabili posti in essere dal Dirigente dell'ufficio finanze e tributi del Comune di Reggio Calabria.

In merito giova evidenziare che la **testimonianza di Romeo Anna,** docente di diritto amministrativo presso l'Università di Messina, citata dalla difesa degli imputati, non ha offerto alcun utile contributo sul punto, in quanto la teste si è limitata ad esporre in linea teorica ed astratta le differenze tra i compiti di tipo politico e quelli di tipo gestionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché il procedimento di formazione dei bilanci - tenendo conto del principio della separazione tra livello politico e livello dirigenziale[3] - trattando i temi dal

[3] Si riporta parte dell'esame della teste Romeo resa all'udienza del 17.10.2013:
<TESTE ROMEO -. Sì, il quesito riguardava la ripartizione di competenze in materia di bilancio e ripartizioni di competenze tra organo politico e organo burocratico, che rientra sempre in quella stessa logica, che permea tutto il Testo Unico degli Enti Locali, vale a dire, appunto, quella separazione tra funzione di indirizzo politico, quindi indirizzo di controllo politico e funzione di gestione. In questo senso, restano attribuite, appunto, al responsabile del settore Finanze una serie di compiti, alcuni dei quali li abbiamo...
AVV. LABATE –. Le chiedo scusa se la interrompo, Professoressa, se permane un attimo su questo principio di separazione. Ecco, se ce ne vuole parlare in maniera più approfondita, anche individuando, magari, quali sono le norme del TUEL che sanciscono questo principio di separazione.
TESTE ROMEO -. Beh, sicuramente, proprio lo stesso articolo 107 che, nell'individuare i compiti del dirigente, proprio in apertura al primo comma, già precisa che i compiti attribuiti al dirigente, si basano su questa separazione di funzioni tra quello che è l'organo politico, che ha compiti di indirizzo e di programmazione, e attività, invece, propriamente gestionale, che è riservata, invece, all'organo burocratico, il quale lo esercita in piena autonomia, tanto per quanto riguarda l'organizzazione delle risorse, tanto economiche e quanto umane e strumentali relative, appunto, all'attività dell'ente. Ma questa è un'attività, diciamo, un principio che vale per tutti i dirigenti, ovviamente, cioè il dirigente di qualunque settore ed è basato, appunto, sull'individuazione di due blocchi di competenze, ciascuna indipendente dall'altra, per cui l'organo politico interferisce in sede di conferimento dell'incarico dirigenziale, per quanto riguarda, appunto, l'attribuzione del singolo incarico, ma poi è rimessa all'organo

burocratica la concreta attuazione del raggiungimento degli obiettivi, che sono fissati dall'organo politico, ripeto, in piena autonomia, così come, appunto, prevede lo stesso articolo 107, in particolare poi al comma 4.
AVV. LABATE –. Senta, Professoressa, Lei alla pagina...
PRESIDENTE -. E il mancato raggiungimento degli obiettivi come viene sanzionato e da chi?
TESTE ROMEO -. Beh, il mancato raggiungimento incide sicuramente sulla valutazione del dirigente, perché i dirigenti sono sottoposti a valutazione e, quindi, a un controllo, poi di gestione per quanto riguarda tutto l'ente. L'inosservanza delle direttive che vengono impartite dall'organo politico, direttive... o più che altro dell'assessore di riferimento, che è il soggetto che in diretto... è in più diretto contatto sicuramente con il dirigente, possono comportare la revoca dell'incarico.
AVV. LABATE –. Senta, Professoressa, Lei nelle pagine 46 e seguenti della sua consulenza, ha fatto riferimento al sistema di contabilità dell'ente comunale in generale. Ce ne vuole parlare, individuando, ecco, quali sono gli atti che vengono compiuti, quali sono le figure di riferimento e, soprattutto, qual è, all'interno del sistema di contabilità, il ruolo del responsabile Settore Finanze e Tributi?
TESTE ROMEO -. Sì. La contabilità è una contabilità, diciamo, del sistema, basato su un contenuto autorizzatorio dei singoli atti, perché possono essere, diciamo, effettuate soltanto quelle spese che sono previste in bilancio e comunque, appunto, il contenuto autorizzatorio è un principio fondamentale del bilancio. per quanto riguarda più in particolare questa suddivisione dei compiti, de ruoli, meglio, cui Lei accennava, risente, come dicevo prima, di questa separazione di funzioni anche da questo punto di vista tra organo politico e organo burocratico, perché, per quanto riguarda il sistema di approvazione del bilancio, tanto il bilancio di previsione quanto il rendiconto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio e, previa, diciamo... su presentazione degli atti, dei relativi atti da parte della Giunta, che vi allega una relazione, una serie di atti, la relazione previsionale e programmatica dove, appunto, viene... vengono indicati gli obiettivi che ci si propone di raggiungere. Il bilancio è pluriennale, quindi una previsione di obiettivi distribuita nel tempo e poi, dall'altra parte il rendiconto, dove si dà, appunto, una illustrazione consuntiva, se così vogliamo dire, di tutte le operazioni che sono state compiute. E da questo punto di vista, diciamo, l'organo deputato a questa approvazione, appunto, è il Consiglio. Il Sindaco, sempre per restare nell'ambito della definizione delle funzioni dell'organo politico, ha, invece, dei compiti in questo contesto di rappresentanza dell'ente, ancora una volta, e sovrintende, sempre a norma dell'articolo 50 che ho prima citato, al funzionamento dei servizi.
Questa attività è un'attività che, in realtà, non va intesa secondo, a mio avviso, un'interpretazione puramente letterale, perché la rappresentanza legale e questa sovrintendenza a tutte le attività, comporterebbe un controllo, diciamo, su ogni singolo atto che viene compiuto. In realtà, la responsabilità amministrativa è una responsabilità che va individuata con riferimento alla capacità di controllo e, quindi, di... diciamo l'individuazione di un... dal punto di vista concreto, effettivo e psicologico della possibilità di verificare puntualmente tutto ciò che viene... gli atti che vengono posti in essere.
AVV. LABATE –. Senta, quindi, nell'ambito...
TESTE ROMEO -. E poi volevo, sì, completare...
AVV. LABATE –. Prego.
TESTE ROMEO -. ... che, invece, accanto a queste funzioni di indirizzo e di controllo proprie dell'organo politico, invece, sempre la parte gestionale e, quindi, la concreta redazione di questi atti, invece, è compito proprio del responsabile del settore Finanze, sempre nell'ambito di quei compiti che sono individuati dall'articolo 153 di cui avevamo detto prima.
AVV. LABATE –. Senta, nella procedura di approvazione del bilancio, che valore ha il parere di regolarità contabile e chi è il soggetto deputato a fornirlo, la figura, ecco, il soggetto?
TESTE ROMEO -. Sì, sì. Beh, il parere di regolarità contabile vale per qualunque impegno di spesa ed è... diciamo, è previsto espressamente, la norma di riferimento non è più l'articolo 153 di cui dicevamo prima, ma l'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali, che prevede, appunto, questo parere di regolarità contabile, che viene reso dal responsabile del settore Finanze ed è un parere da un lato sicuramente obbligatorio, ma dall'altro anche non vincolante. Non vincolante...
AVV. LABATE –. Chiedo scusa se la interrompo, Professoressa. Sostanzialmente, che cos'è questo parere?
TESTE ROMEO -. Serve a individuare l'imputazione, la giusta imputazione al bilancio della spesa e la legittimità della spesa dal punto di vista contabile, ecco.
AVV. LABATE –. Chi è obbligato a fornirlo?
TESTE ROMEO -. Il responsabile...

AVV. LABATE –. Il responsabile del settore Finanze. Ecco, lei diceva è obbligatorio, ma non vincolante. Che vuol dire?
TESTE ROMEO -. Sì, che è obbligatorio, nel senso che, come dicevo, qualunque impegno di spesa dev'essere corredato del parere di regolarità contabile e non vincolante nel senso che l'organo deliberante può anche decidere di discostarsi dal parere eventualmente negativo, reso dal responsabile del servizio Finanze. Questo carattere non vincolante e, quindi, il fatto che comunque ci si possa discostare da quanto reso nel parere, comporta, però, un onere motivazionale a carico del soggetto deliberante, nel senso che deve... chi assume l'impegno poi di spesa, deve comunque motivare perché intende discostarsi dal parere, che comunque è, ecco, la ragione della motivazione, reso da un organo tecnico, che quindi presuppone un'istruttoria svolta in base a dati di carattere tecnico.
AVV. LABATE –. Senta, sempre nella fase relativa all'approvazione del bilancio, sia quello di previsione che il cosiddetto rendiconto di gestione, ci vuole indicare le figure che sono competenti a effettuare dei controlli su questa... su questo iter, su questi atti? Lei ha detto il Sindaco ha una rappresentanza sostanzialmente legale, firma il bilancio, mi pare di capire, perché ha una rappresentanza legale. Ma vi sono degli organi deputati al controllo e delle figure deputate al controllo e se è sì, chi, per esempio, il dirigente alle Finanze?
TESTE ROMEO -. Il dirigente predispone lo schema di bilancio, predispone lo schema di bilancio e poi è lo stesso bilancio, che è lo schema di bilancio, che viene sottoposto alla Giunta e trasmesso anche all'organo di revisione, che ha una funzione di collaborazione, sicuramente anche con il Consiglio, per quanto riguarda la parte relativa all'approvazione tanto del bilancio di previsione, quanto del rendiconto. E poi viene approvato dal Consiglio nell'ambito del quale, appunto... il quale fa affidamento, diciamo, in un certo qual modo, sulla... su questa attività di controllo a monte, che è stata fatta da soggetti dotati di una specifica competenza, cioè tanto il responsabile del servizio Finanze, quanto l'organo di revisione.
AVV. LABATE –. Senta, Lei ha fatto anche riferimento ad una suddivisione dei ruoli alle pagine 63 e seguenti della sua consulenza. Ce ne vuole parlare?
TESTE ROMEO -. Sì, era quella cui accennavo prima, cioè una suddivisione di compiti del... tra l'organo politico e l'organo burocratico, che poi costituisce la linea di fondo anche di tutto il sistema dei controlli, perché proprio l'articolo 147 in tema di controlli, proprio mantiene questo come dato di riferimento e come principio cardine cui fare riferimento, quello della separazione tra indirizzo politico... funzione di indirizzo politico e funzione di gestione, dicendo appunto, affermando appunto che tutto il sistema dei controlli dev'essere imperniato proprio su questo criterio e in quest'ottica, appunto, come ripeto, al Consiglio spetta un'attività di indirizzo nel momento in cui va a fissare le linee programmatiche dell'ente, di controllo e, quindi, tramite il bilancio di previsione, di controllo tramite l'approvazione del rendiconto, al Sindaco, invece, una funzione di rappresentanza legale e di sovrintendenza rispetto alla generale attività dell'ente e alla Giunta un'attività propriamente, appunto, esecutiva di attuazione degli indirizzi che sono fissati dal Consiglio. D'altra parte, invece, all'organo burocratico spetta concretamente lo svolgimento dell'attività e quindi l'attuazione di quegli obiettivi che sono stati fissati in sede politica, attraverso una serie di compiti, che sono quelli dell'articolo 153, o quello cui accennavamo poc'anzi, in particolare in parere di regolarità contabile, o l'attestazione di copertura finanziaria. Per esempio anche... cioè, la verificazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti, della copertura di spesa.
AVV. LABATE –. Lei, per esempio, ha fatto riferimento all'articolo 147 bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativo e contabile?
TESTE ROMEO -. Sì, perché tutti gli atti, appunto, sono sottoposti a un controllo di regolarità amministrativa e contabile, che può essere svolto in una fase, diciamo, preventiva che è, appunto, un parere di regolarità tecnica, che è quello reso dal responsabile del servizio, dal dirigente di settore, oppure e anche, anzi, non oppure, è anche un parere di regolarità contabile, che è reso, invece, dal responsabile del servizio Finanze, unitamente al visto di regolarità contabile. E poi, diciamo, un controllo di regolarità successivo, che si svolge in una fase successiva, che tiene conto di principi di revisione aziendale e a riguardo ai contratti, agli atti, tutti gli atti che comportano un impegno di spesa.
… omissis….
TESTE ROMEO -. Mi sembra che, da quello che emerge dalla normativa, sicuramente è un... come ho indicato, una valenza centrale delle funzioni del responsabile del settore Finanze e che si muove sempre, comunque, in quella logica di fondo che ho detto, cioè quella separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico e funzioni di gestione e che costituisce, poi, l'anima ispiratrice di tutte le disposizioni del Testo Unico e che le norme statutarie e regolamentari del Comune di Reggio Calabria puntualmente recepiscono. Per cui attribuiscono ai dirigenti un, diciamo, potere e una funzione gestionale chiaramente

punto di vista squisitamente normativo alla luce della disciplina contenuta nel TUEL, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di

---

autonoma e che risponde proprio alla... alla logica in cui tutta la normativa in materia di autonomie locali si muove.
…. Omissis…
P.M. -. Quindi, diciamo, la sua è stata una dissertazione sulle norme.
TESTE ROMEO -. Sì, sulla ripartizione, appunto, di competenze in materia di bilancio, ma l'esame di un bilancio non rientra nelle mie...
P.M. -. Quindi non ha potuto verificare se ci sono state delle... se quello schema previsto dalla norma è stato concretamente attuato?
TESTE ROMEO -. Questo non lo posso dire.
P.M. -. Senta, Lei ha detto anche che, diciamo, secondo il diritto italiano vige il principio di separazione tra politica e amministrazione.
TESTE ROMEO -. Sì.
P.M. -. Lei ha potuto verificare se questo principio di separazione è stato concretamente attuato nel Comune di Reggio Calabria?
TESTE ROMEO -. Beh, per verificare effettivamente se un principio di separazione tra indirizzo politico e gestione... appartenente all'organo e la gestione appartenente all'organo burocratico, bisognerebbe vivere, credo, quotidianamente all'interno della struttura comunale, cosa che, ovviamente, non... non posso fare, non ho potuto fare, è ovvio, anche perché all'epoca, tra l'altro...
P.M. -. Secondo... visto che, diciamo, Lei ha esaminato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Calabria, questo regolamento in astratto, visto che in concreto Lei non ci può dire, in astratto rispettava questo principio?
TESTE ROMEO -. Sì, le ho detto che ricalca...
P.M. -. Anche l'articolo... prego, prego.
TESTE ROMEO -. ... ricalca buona parte delle norme del Testo Unico.
P.M. -. Anche l'articolo 17?
TESTE ROMEO -. Me lo faccia verificare, perché non posso sapere a memoria il regolamento di contabilità. (ndt, consulta atti). Riguarda l'attività del collegio dei revisori e, quindi, la collaborazione, l'attività di collaborazione che il Collegio, almeno...
P.M. -. No, l'articolo 17 dell'ordinamento degli uffici...
TESTE ROMEO -. Ah, scusi, avevo preso il regolamento di contabilità. (ndt, consulta atti). I responsabili delle unità organizzative, sì. Sotto quale profilo Lei ritiene?
P.M. -. Anche nella parte in cui prevede che sia il Sindaco ad attribuire incarichi di responsabilità alle unità organizzative di secondo e di terzo livello?
TESTE ROMEO -. Beh, nell'ambito del potere attribuito al Sindaco, a norma dell'articolo 50, di conferire incarichi dirigenziali e, quindi, anche incarichi nei Comuni che prevedono la figura dirigenziale, oppure figure di responsabili di servizi, ritengo di sì.
P.M. -. Sa che questa norma è stata sanzionata dal Ministero degli Interni proprio perché non dava, diciamo, non era... non dava la possibilità, diciamo, di attuazione di quel principio che Lei ha detto, di separazione fra politica e amministrazione?
TESTE ROMEO -. Ma un responsabile di servizio è allo stesso modo...
P.M. -. No, io le ho chiesto se Lei lo sa, che questa norma è stata sanzionata sotto questo profilo, perché, diciamo, aveva come risultato concreto quello di un ufficio, in generale, inteso come Comune in generale, in cui non poteva essere attuata quella separazione fra politica e amministrazione cui Lei ha fatto riferimento. Se lo sa, la sa questa cosa?
TESTE ROMEO -. Dovrei vedere... no, no, questo non lo so, dovrei vedere sotto che profilo, in particolare.
P.M. -. No...
TESTE ROMEO -. Sì, ho capito quello che vuol dirmi Lei.
P.M. -. Perché se c'è il controllo del politico sulla... sulla distribuzione degli uffici, non c'è più... e sulle responsabilità non c'è più la separazione.
TESTE ROMEO -. Ma il dirigente è un responsabile, dico, è la stessa... in questo senso, cioè se nomina un dirigente probabilmente...>

Reggio Calabria e nel regolamento di contabilità, senza però percorrere alcun esame dei bilanci del comune di Reggio Calabria, né effettuare verifiche sul rispetto in concreto del principio della separazione tra le funzioni politiche e quelle gestionali nell'ambito dell'amministrazione Scopelliti.

Ciò posto, occorre adesso, esaminando le testimonianze assunte e tenendo conto delle valutazioni tecniche dei predetti consulenti, mettere in luce tutti gli elementi che provano la riconducibilità materiale e soggettiva di tali alterazioni oltre che alla dott.ssa Fallara anche alle condotte dell'imputato Scopelliti e dei tre revisori dei conti, Stracuzzi, D'Amico e De Medici (per questi ultimi limitatamente al capo A). All'esito seguiranno, separatamente, le valutazioni giuridiche in relazione ai reati di cui ai capi A e B della rubrica.

Innanzitutto, per quel che concerne l'allora Sindaco, dal dibattimento è emersa l'esistenza di un *fil rouge* che ha accompagnato tutta la sua gestione politico-amministrativa, ossia la sovrastante presenza della dott.ssa Fallara, voluta dall'ex Sindaco Scopelliti e mantenuta nell'incarico da quest'ultimo , in*tuitu personae*, nonostante i comportamenti ostruzionistici della stessa nei confronti di tutti i dirigenti e degli assessori al bilancio e nonostante i chiari segnali di dissesto del comune che, come vedremo più avanti, giungevano al Sindaco da più parti. Giova evidenziare che la dott.ssa Fallara ha provocato le dimissioni di un assessore al bilancio che non si era allineato alla sua "*policy" (rectius: dello Scopelliti ndr)*, sovvertendo così ciò che, secondo il riparto di competenze fissato normativamente si deve verificare nel rapporto tra un dirigente e un politico. In sostanza, la dott.ssa Fallara aveva assunto un ruolo così determinante nell'ambito del comune di Reggio Calabria da credere e da far credere di essere *legibus soluta,* fino ad imporsi con arroganza e supponenza sugli altri dirigenti (ai quali negava l'accesso ai dati contabili che gli stessi avrebbero dovuto invece conoscere, costringendoli finanche a sopportare ore di anticamera prima che essi ottenessero la concessione di essere ricevuti), ad assumere posizioni così decise e nette nei confronti degli assessori al bilancio da indurre l'Assessore Veneziano a

dimettersi, nonché ad alterare i dati contabili dell'ente *ad libitum* senza che nessuno potesse contrastarla.

Mentre tutto ciò si verificava sul versante interno dell'ente territoriale, all'esterno la città lentamente languiva tra rifiuti per le strade, dipendenti comunali e dipendenti delle società partecipate dal comune che protestavano per il mancato pagamento dei lori stipendi, creditori del comune che lamentavano enormi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nei loro confronti, bollette della luce erogata a favore del Comune che non venivano pagate, buoni libro per gli studenti che non venivano più concessi, importanti opere pubbliche i cui cantieri si arenavano inesorabilmente.

Ebbene, in una situazione del genere, secondo la difesa degli imputati, né il Sindaco, né gli assessori, né i revisori contabili avevano percepito che nella gestione economico contabile dell'ente vi era qualcosa che non quadrava. Tuttavia, all'interno del comune se ne erano accorti i gruppi politici di minoranza, i quali, stando alla deposizione dei testi Naccari e Romeo, avevano sistematicamente denunciato in consiglio comunale le vistose alterazioni dei bilanci e la gestione dissennata della dott.ssa Fallara che quale dirigente del relativo settore redigeva la bozza di bilancio(denunce frettolosamente dismesse dalla maggioranza e liquidate come frutto di un' opposizione politica strumentale a far cadere il governo comunale). Inoltre, cosa ben più importante, se ne era accorta anche la Corte dei Conti, che più volte ha richiamato il comune di Reggio Calabria a rivedere la propria *governance* in materia economico-finanziaria, in quanto dai controlli eseguiti da quell'organo emergevano come in una cartina di tornasole tutte le alterazioni, gli artifici e le anomalie che successivamente sono state riscontrate dai consulenti del PM. Se ne erano accorti anche i rappresentati degli imprenditori, i quali mediante una semplice verifica presso la cassa depositi e prestiti avevano riscontrato che le somme destinate alle opere pubbliche erano distratte sistematicamente verso altri scopi (v. in seguito sul punto le drammatiche testimonianze di Cuzzocrea e Lo Cicero).

Orbene, andando per gradi, occorre ricordare che il teste **Naccari** ha riferito in dibattimento che quando egli svolgeva le funzioni di consigliere comunale e il Sindaco *pro tempore* era Scopelliti aveva riscontrato la violazione del patto di stabilità da parte del comune di Reggio Calabria; l'evasione degli obblighi di versamento all'erario dell'Irpef; la distrazione delle somme destinate a spese vincolate (soprattutto quelle finalizzate alle opere pubbliche, le quali, a causa di ciò, venivano sistematicamente interrotte); l'autoliquidazione di ingenti somme di denaro da parte della dirigente del settore finanze del comune, dott.ssa Fallara, in relazione agli incarichi di rappresentanza dell'ente davanti alle commissioni tributarie; il fatto che il Comune era giunto a non approvare il rendiconto per due anni consecutivi e nonostante ciò veniva redatto ed approvato il bilancio di previsione; ai consiglieri comunali di minoranza (nonostante continue richieste in tal senso) non veniva permesso l'accesso al bilancio analitico dell'ente (tramite il Programma di Gestione Esecutivo, che è stato attivato solo nel 2009 dopo decise insistenza da parte di tutti i dirigenti del comune); ai consiglieri di minoranza, inoltre, non venivano fatti leggere i pareri dei revisori conti in relazione ad atti fondamentali del comune (in molti casi non veniva consentito loro di accedere a quei pareri, mentre in altri casi i pareri giungevano lo stesso giorno in cui occorreva deliberare sulla base di quei pareri in modo che i consiglieri non avessero il tempo di fare osservazioni); le ripetute dimissioni degli assessori al bilancio, i quali lamentavano il fatto di non avere alcuna autonomia decisionale in quanto la dirigente Fallara rispondeva "essenzialmente al Sindaco" (in particolare, Veneziano, secondo quanto dedotto da Naccari nel corso della sua attività di consigliere comunale, è stato "*defenestrato da assessore*" perché non intendeva subire "*il rapporto molto intenso tra la dirigente Fallara e il Sindaco Scopelliti non volendo fare da paravento a decisioni prese da altri*"). Inoltre, Naccari ha descritto la situazione allarmante in cui si trovava il Comune: "*le cooperative del sociale scendono in piazza perché non ricevono il pagamento da anni, il vescovo scende in piazza e si reca al Comune perché, a un certo punto, vede in crisi il sistema di*

intervento nella solidarietà sociale, perché non vengono onorate le rette e le previsioni, i contratti, le gare d'appalto, le imprese edili. Il Comune, a un certo punto, si è reso moroso per oltre 20 milioni di euro dell'Irpef, cioè l'Irpef trattenuta ai dipendenti, ai percipienti, ai soggetti espropriati, ai professionisti veniva trattenuta dal Comune e non riversata allo Stato… I bambini nelle scuole non ricevevano la mensa, perché materialmente la ditta che vinceva l'appalto non veniva pagata, la spazzatura non veniva raccolta, la manutenzione non veniva realizzata, il... ripeto, tutti i settori comunali sono stati investiti da quella che, secondo l'amministrazione, era una crisi di liquidità, ma abbiamo visto dall'analisi dei bilanci e noi nelle denuncie abbiamo anche riportato una... varie simulazioni su quelli che erano i dati di Bilancio, ***una sistematica riscrittura dei dati contabili, realizzata, devo dire, anche con una, diciamo, inadeguatezza di natura tecnica, perché anche le stesse auto-liquidazioni della dirigente sono state fatte con una contraffazione grossolana,*** *cioè inserendo queste... queste previsioni nel titolo quarto della spesa, invece che nel titolo primo, così come, diciamo, l'utilizzazione di tutti i fondi vincolati, la previsione, la realizzazione a mano libera del Bilancio è stata fatta senza una particolare perizia, sulla base, probabilmente, di una convinzione di impunità. La Ragioneria impediva la consegna dei bilanci analitici ai consiglieri e blindava i terminali, le faccio questo esempio, a un certo punto, i terminali con la contabilità moderna e con l'assegnazione a ogni singolo dirigente di un autonomo potere di spesa sulla base della programmazione generale realizzata dalla Giunta e dal Consiglio, viene assegnato un budget di spesa ad ogni singolo dirigente. È evidente che ogni singolo dirigente deve avere accesso al Bilancio attraverso degli appositi terminali. Mi pare una cosa assolutamente logica ed elementare. A un certo punto, questi terminali vengono oscurati, o una parte di questo... di questa... delle informazioni realizzate e della gestione quotidiana del Bilancio viene oscurata e non si possono... non si può più accedere. Quindi, un numero sempre più ristretto di persone viene ad avere accesso ai dati reali. Abbiamo visto, poi, contraffazioni anche manuali delle delibere, addirittura*

sulla... anche sulla stampa si è avuto notizia di un tavolo della Ragioneria dove venivano riportate tutte le determine e le delibere che poi venivano corrette, inviate al tesoriere, poi dal tesoriere rimandate indietro. Nel 2010 abbiamo avuto, addirittura, 80 milioni di euro di mandati emessi e poi non onorati, non liquidati per mancanza di risorse e restituiti dalla Tesoreria e poi annullati dall'amministrazione. L'edilizia a Reggio Calabria, in relazione alla crisi del Comune di Reggio Calabria e ai mancati pagamenti, è scesa in piazza con tutte le maestranze, la città è stata bloccata per un'intera giornata…. ci sono stati molti incontri, che poi sono sfociati, durante la gestione Arena e Raffa addirittura in una convenzione, per tentare di recuperare quella che era l'esposizione del Comune verso le imprese edili, poi è stato realizzata una sorta di accordo nel quale il Comune si è impegnato a destinare al... per il pagamento di questi crediti delle imprese, anche a proventi straordinari…..Ho incontrato tante volte, anche casualmente, delle imprese che hanno manifestato la loro situazione di disagio. Loro si rivolgevano al Sindaco, poi venivano mandati dalla dirigente, la dirigente diciamo... loro lamentavano un trattamento assolutamente inaccettabile, cioè venivano trattati, utilizzo le loro parole, come pezzenti. Cioè, loro, in sostanza, sostenevano che richiedevano un pagamento che gli era dovuto e che era, anzi, scaduto da mesi, se non da anni, e venivano, invece, trattati come dei questuanti, fatti attendere nelle... nei corridoi del Comune, rimandati di volta in volta. Alle volte, venivano fatti dei mandati di pagamenti che, poi, presentavano al Tesoriere per vedersi ridere in faccia e per vedersi dire che era carta straccia, perché non c'erano le risorse. L'utilizzo di fondi per investimento, per finanziare la spesa corrente è quanto di peggio possa fare un'amministrazione, che punta, diciamo, a crescere il proprio consenso di natura politica e a non investire sul futuro. La gestione del pagamenti è stata anche qui molto irregolare, nel senso che non si è mai seguito l'ordine cronologico, ma i pagamenti venivano fatti a seconda delle, diciamo, non lo so, io probabilmente, per sintesi, dico per simpatia, o per relazioni, o per vicinanza di natura politica… Io, per esempio, ho incontrato tempo fa

un'impresa di Villa, si chiama... quella che sta realizzando, tra gli altri lavori, il lungomare di Gallico, Lo Cicero che mi ha anche detto di aver denunciato alla Procura della Repubblica gli allori amministratori e la dirigente, sostenendo di avere inserito nella propria denuncia proprio il dato specifico della data di trasferimento dei fondi dalla Cassa Depositi e Prestiti e sostenendo, appunto, che l'utilizzo di queste somme a destinazione vincolata configura in sé un reato, oltre a essere un problema individuale per il gestore dell'impresa. Dico, la ditta Lo Cicero ora non... Impianti e Costruzioni, ora non ricordo esattamente il nome, ma è uno dei tantissimi esempi e lui devo dire che si è anche esposto pubblicamente con delle note anche sui Giornali. Naccari ha aggiunto che la falsificazione dei dati di bilancio consisteva nel far apparire entrate inesistenti per poi giustificare (sulla base di tali elementi fittizi) le spese. In particolare, ha riferito il teste che nel titolo IV della spesa, relativo alle partite di giro, venivano collocate le autoliquidazioni della dott.ssa Fallara, che regolarmente avrebbero dovute essere appostate nel Titolo I della spesa; che l'anticipazione di cassa utilizzata dal Comune di Reggio Calabria è stata superiore del doppio rispetto a quella prevista dalla legislazione vigente; che i contributi venivano erogati senza essere preceduti da alcuna procedura di evidenza pubblica (*"….Perché è chiaro che i contributi sono disciplinati da alcune... dalla normativa sull'evidenza pubblica, la 241 e le altre leggi, che prevedono che per l'assegnazione di contributi sia necessario procedere a un avviso pubblico, predeterminare i criteri e quindi passare attraverso questa procedura che, appunto, è una vera e propria procedura di evidenza pubblica. Ebbene, avevamo lo sconcio e l'assurdo di alcuni settori comunali, dove i dirigenti erano assolutamente ligi a questo tipo di procedura e la Giunta Comunale che, peraltro, secondo i principi di separazione fra indirizzo e gestione, non poteva assolutamente assegnare risorse. Cioè, questa è la violazione di un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, erogava milioni di euro. Cioè, noi abbiamo avuto, nel corso dei dieci anni, dal 2002... diciamo dal 2002 al 2010, nel corso di sette, otto anni, l'erogazione di 10, 15, ora non saprei, sicuramente*

almeno 10 milioni di euro di contributi realizzati al di fuori della normativa. Non solo, quindi, quantità di risorse enormi, che evidentemente il Bilancio del Comune non poteva supportare, ma materialmente erogazioni in violazione di quelle che sono le norme che presidiano la erogazione di sovvenzioni, di contributi ad associazioni, ad organizzazioni…. Omissis… Ma venivo a conoscenza perché venivano erogati, appunto, con... nella prima fase con deliberazione della Giunta Comunale, quindi, poi, nel momento in cui venivano pubblicate, noi avevamo accesso, almeno alle deliberazioni. Bisognava molto lottare per avere spesso gli allegati delle deliberazioni, ma alla fine, riuscivamo ad avere quantomeno gli allegati delle deliberazioni della Giunta. E alle volte, però, abbiamo visto anche, abbiamo potuto riscontrare, credo che anche gli ispettori del Ministero ne parlino nella loro relazione, di contributi erogati, diciamo, direttamente dalla... da alcuni dirigenti, credo, nello specifico, dalla dirigente del Bilancio, realizzati sulla base di input di natura politica, che, appunto, privilegiavano l'erogazione a Tizio piuttosto che a Caio, all'associazione piuttosto che alla parrocchia, all'organizzazione, al movimento di risorse. È chiaro che anche qui siamo in un caso di aperta violazione di legge, perché anche la dirigente, che è organo tecnico e che, quindi, può ben dare luogo alla procedura di erogazione di contributi, non può esimersi dal predeterminare i criteri, pubblicare un avviso pubblico che sia rivolto a tutti coloro che sono interessati a ricevere contributi per una determinata finalità e con l'indicazione dei punteggi per l'attribuzione…. Sì, no, diciamo, è agli atti, diciamo, l'erogazione di un contributo a un'associazione culturale per una mostra di pittura, che poi si è verificato essere un'associazione diciamo in qualche maniera gestita da un'organizzazione criminale, è il processo Testamento, ma ci sono... l'erogazione di milioni di euro vuol dire che ogni anno venivano fatte deliberazioni, che quindi sono facilmente riscontrabili, a favore di decine e decine di associazioni, o a favore di organizzatori. Per esempio, diciamo, è entrato nell'immaginario collettivo nazionale la passeggiata delle starlet di Lele Mora nella città di Reggio. Quella è stata pagata con dei fondi, ma non mi pare che ci

sia stata una preventiva gara d'appalto. Chiaramente lì era un'attività, chiamiamolo un servizio, che presupponeva una procedura ben determinata, prevista dall'ordinamento. E secondo me, non si è speso solamente in relazione a quella che era una stretta osservanza di natura politica, ma questa metodologia di utilizzo della spesa pubblica è andata ad essere utilizzata con una metodologia a pioggia verso moltissimi soggetti che, magari, sulla base di questo... di queste erogazioni, hanno assunto un atteggiamento di benevolenza, se non, diciamo, di ricezione di un sostentamento da parte dell'amministrazione. Ripeto, la quantità di deliberazioni e di erogazioni, credo che sia anche l'erogazione anche verso soggetti, che ci mancherebbe, svolgono in maniera assolutamente benefica il proprio compito, come qualche parrocchia cui è stata comprata, diciamo..... Ma è chiaro che viene realizzato, nel momento in cui il Sindaco delibera, in violazione della legge, la erogazione di contributi, o indica alla dirigente di erogare, perché la dirigente..... Noi abbiamo anche scritto precise interrogazioni con l'elenco dei soggetti beneficiari. Ora, sinceramente, a distanza di tre, quattro anni, io non vorrei, diciamo, fare citazioni non inerenti a casi specifici con le relative... i relativi importi, ma c'è agli atti del Consiglio Comunale e io sicuramente ne ho copia, con tanto di vidimazione del bollo di entrata, di numerosissime e sono anche, diciamo, riportate dalla stampa, interrogazioni nelle quali noi abbiamo riportato deliberazioni o elenchi di beneficiari, che venivano, appunto, beneficiati senza alcun criterio previsto dall'ordinamento."). Inoltre, altra circostanza di estremo rilievo riguarda la decisione di impedire l'accesso ai dati di bilancio (nel 2007), a suo dire, adottata dalla dott.ssa Fallara , decisione della quale si erano lamentati sia gli stessi funzionari del settore finanze (tra i quali il dott. Barcella), sia i dirigenti degli altri settori (tra i quali, l'architetto Cammera e la dott.ssa Squillaci). Altri disservizi determinati dalla gestione Scopelliti, secondo quanto riferito dal teste Naccari, sono stati quelli della mancata raccolta della spazzatura (perché la società Leonia non veniva pagata) e la mancata assegnazione dei buoni libro per gli studenti. Il teste ha anche descritto la situazione debitoria del comune nei

confronti della società Acque reggine (che ha determinato una serie di proteste nei confronti del comune) e la connessa vicenda del debito del comune nei confronti della regione Calabria per i servizi "idropotabili" per una somma pari a 80 milioni di euro (in parte scaturita da precedenti amministrazioni) che non è mai stata iscritta in bilancio dall'amministrazione Scopelliti tra i residui passivi (mentre risultava iscritta tra i residui attivi della regione). La grave situazione del comune di Reggio Calabria è stata anche oggetto di interrogazioni parlamentari e di conferenze stampa, alle quali la maggioranza che sosteneva il sindaco rispondeva che coloro che denunciavano tali fatti erano nemici della città. Tuttavia, alcuni esponenti della maggioranza, secondo quanto riferito da Naccari, avevano lamentato lo stato in cui si trovava il comune: "*dichiarazioni e interviste del Consigliere Ferraro, che era stato capogruppo della PDL, poi vice capogruppo, vice presidente del Consiglio Comunale, dell'Assessore Gatto. Cioè, stiamo parlando di persone che appartenevano a pieno titolo, anzi, erano dei punti di forza dell'amministrazione comunale che, in sostanza, usavano dei termini devo dire abbastanza simili a quelli delle sentenze della Corte dei Conti. "Il Comune è decotto, il Comune è rovinato, si vuole colpire Raffa". Nello specifico ricordo l'intervista di Gatto, perché ha aperto uno spiraglio di verità circa i conti e, nella sostanza: "Nessuno vuole criticare la gestione della Fallara, perché lei risponde direttamente al Sindaco Scopelliti".* A fronte dei frequenti rilievi della Corte dei Conti, secondo il racconto di Naccari, la Giunta comunale e i consiglieri di maggioranza replicavano mediante l'approvazione di controdeduzioni, senza però provvedere nel senso indicato dal giudice contabile. Numerosi rilievi sulla gestione del bilancio sollevati più volte dai consiglieri di minoranza erano trascurati o sottovalutati dalla maggioranza. In particolare, è stato rilevato che l'anticipazione di cassa era eccessiva (più del doppio rispetto al limite consentito dalle norme vigenti). I revisori dei conti quasi sempre trasmettevano i loro pareri in ritardo e, addirittura, a volte pervenivano durante lo svolgimento del dibattito in consiglio comunale. In questi casi, i consiglieri di minoranza chiedevano un

rinvio della seduta assembleare per poter esaminare i pareri, ma le loro richieste non venivano accolte. **Tra l'altro, dato che la minoranza non era riuscita a designare e votare almeno uno dei revisori, il collegio di questi ultimi era composto totalmente da membri eletti dalla maggioranza.** La minoranza ha più volte rappresentato che non erano regolari le concessioni di erogazione di somme di denaro ad associazioni cittadine, in quanto esse avvenivano *ad libitum*, ossia senza l'osservanza di criteri predeterminati finalizzati a rispettare il principio della *par condicio*.

Il rapporto "amicale" e "fiduciario" della dott.ssa Fallara con il Sindaco Scopelliti è stato così descritto dal testimone Naccari: *"ma credo che la Dottoressa Fallara, è stato pubblicato da tutti i giornali, quindi è di dominio pubblico, né è stato smentito, fosse un'amica d'infanzia del Sindaco e sia stata sua consulente quando era alla Regione, lui è stato Presidente del Consiglio e Assessore alla Regione Calabria, prima di candidarsi a Sindaco di Reggio. Quindi, un rapporto molto stretto, diciamo, non voglio usare il termine oggi in voga, del cerchio magico, ma è evidente che il rapporto era talmente stretto che il Sindaco l'aveva incaricata fin dal suo insediamento per un ruolo delicatissimo, che è quello di dirigere il settore Finanze e la portava con sé in tutte le esperienze amministrative. Ripeto, anche quando fu nominato Commissario per l'emergenza idrica, nominò la dirigente come facente parte di quell'ufficio commissariale. Quindi lui l'ha scelta intuitu personae, senza un avviso pubblico anche qui, come un soggetto cui affidare il nerbo. Cioè, nella sostanza, anche la successione di assessori che si dimettono, assessori anche di una certa caratura politica, nel senso che fra gli assessori che prima abbiamo citato al Bilancio che si sono succeduti e poi hanno deciso di cambiare funzione, addirittura qualcuno è diventato dirigente, si è dimesso da Assessore, eccetera, c'erano anche persone con un certo spessore politico, con un partito alle spalle. Quindi, la decisione di incaricare la dirigente di quel settore testimonia un rapporto non solo di tipo fiduciario che nasce da quel tipo di contratto e anche dall'assenza di esperienza. Cioè, attenzione, la dirigente era una*

commercialista, ci mancherebbe, non è un giudizio negativo, è una professione di alto valore tecnico e dove è richiesta una competenza estrema, ma la contabilità pubblica è molto diversa dalla contabilità che ognuno di noi tiene nella vita di tutti i giorni".

Il teste Naccari ha riferito, su domanda del difensore dell'imputato Scopelliti, che nel 2002, quando è cessata l'amministrazione in cui egli svolgeva le funzioni di vice sindaco, i residui passivi iscritti nel bilancio comunale ammontavano a circa 234 milioni di euro. I debiti fuori bilancio, derivanti da pregressi contenziosi, ammontavano a circa 12 milioni di euro.

E' stato precisato dal Naccari che le sue conoscenze della situazione descritta e denunciata era frutto, prevalentemente, di conoscenza diretta derivante dalla sua attività di consigliere comunale (nel corso della quale ha esercitato più volte il diritto di accesso agli atti che riteneva necessari per il suo ruolo di opposizione), solo qualche notizia egli aveva appresa dalla stampa.

Gravissima e conseguente alla poco limpida situazione contabile era la sistematica negazione di informazioni sui dati di bilancio , le cui richieste erano spesso disattese o evase non tempestivamente. La necessità di ottenere il c.d. "bilancio analitico" era nota sia al dirigente del settore finanziario o ai dirigenti dei singoli settori amministrativi, sia al Sindaco e all'Assessore competente, cui effettivamente venivano congiuntamente veicolate le formali istanze..

Anche l'associazione cittadina "Reggio non Tace" aveva protestato pubblicamente contro l'amministrazione comunale per il medesimo motivo vedendosi negato l'accesso ai documenti contabili del comune.

Le problematiche finanziarie erano così pressanti ed estese che anche che il presidente delle associazioni dei costruttori reggini, ing. Cuzzocrea (oggi presidente della Confindustria reggina), aveva più volte incontrato i rappresentanti politici del comune (compreso Naccari) per denunciare la grave situazione di inadempimento nei confronti delle imprese da parte dell'ente locale e per affrontare il problema della distrazione delle somme a destinazione

vincolata. La crisi di liquidità venutasi a creare aveva determinato un aumento esponenziale di decreti ingiuntivi e di pignoramenti nei confronti del comune, soprattutto negli anni 2009/2010. Il teste ha precisato che in merito a tale situazione era stato chiesto ed ottenuto un accesso agli atti dell'area legale del comune ed era stato verificato che le procedure monitorie contro l'ente comunale, negli anni 2009/2010, erano circa 236, per un ammontare di 20 milioni di euro.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste **Sebastiano Romeo**, consigliere comunale a Reggio Calabria dal 2001 al 2011 e autore della denuncia presentata alla Procura della Repubblica assieme al teste Naccari che ha dato l'avvio al presente procedimento penale. Anche costui ha riferito che nel corso della sua attività istituzionale, sin dal 2003, ha notato numerosi segnali indicatori della crisi economica comunale (dipendenti di imprese creditrici nei confronti del comune che scioperavano perché non percepivano lo stipendio, impresi fornitrici del comune che protestavano per l'insolvenza dell'ente locale). Nonostante tali evidenti segni di difficoltà, che venivano contestati con atti formali sia pubblicamente che in sede consiliare, i consiglieri di maggioranza tendevano e sminuire l'entità della situazione affermando che tutti gli enti locali erano fisiologicamente in crisi di liquidità e che comunque essi avevano ereditato una importante esposizione debitoria dalle amministrazioni precedenti (soprattutto debiti fuori bilancio).

Il settore finanze,-ha precisato il teste Romeo, non differenziandosi da quanto pacificamente affermato da tutti gli altri testi esaminati a dibattimento, **era gestito totalmente dalla dott.ssa Fallara** che svolgeva le funzioni formali di dirigente di quel ramo di amministrazione, ma sostanzialmente anche quelle di assessore al bilancio, tanto essendole consentito in forza del suo rapporto fiduciario con il Sindaco Scopelliti. Gli stessi assessori al bilancio Agliano e Veneziano, cui alcune volte si rivolgeva per avere qualche chiarimento sulla gestione economica dell'ente comunale, lo invitavano a rivolgersi alla dott.ssa

Fallara. Quest'ultima addirittura sostituiva gli assessori nelle sedute consiliari in cui si relazionava e si discuteva sul bilancio (o quantomeno era presente nella doppia veste di dirigente del settore finanze e tributi e di assessore). Infatti, la dott.ssa Fallara nel corso di tali riunioni, era l'unica interlocutrice in materia economica e finanziaria e di bilancio. Non era dunque un caso se la dott.ssa Fallara, i cui rapporti anche amicali con il Sindaco Scopelliti erano noti, era l'unica figura dirigenziale rimasta nel suo incarico costantemente durante tutta l'amministrazione Scopelliti (mentre gli altri dirigenti generalmente svolgevano le loro funzioni per periodi più brevi, per ché si alternavano), tant'è che poteva essere definita come la "figura apicale dell'amministrazione", che svolgeva di fatto una funzione politica e si rapportava direttamente ed esclusivamente con il Sindaco. Addirittura quando si interrompeva una seduta del Consiglio comunale per sciogliere alcuni nodi emersi nel corso di una discussione, i gruppi di minoranza si ritiravano per consultarsi tra loro e quelli di maggioranza facevano altrettanto, tuttavia lo facevano ammettendo la dott.ssa Fallara alle loro riunioni ristrette. Dal 2005 in avanti, avuta la percezione del fatto che i bilanci erano stati alterati allo scopo di consentire all'ente comunale di spendere somme senza che in realtà vi fossero le coperture finanziarie, i consiglieri di opposizione avevano iniziato a lanciare segnali di allarme alla maggioranza, invitando l'amministrazione comunale a risanare i conti per evitare di giungere al dissesto.

Anche il Romeo ha confermato l' impossibilità di accedere al bilancio analitico del comune, nonostante le reiterate richieste rivolte alla dott.ssa Fallara e al Sindaco. Dati, ai quali neanche i dirigenti dei vari settori potevano conoscere in quanto era negato loro l'accesso al programma informatico che gestiva i documenti contabili del comune (PEG). La conseguenza era che i dirigenti non riuscivano a sapere quanto potevano spendere. Il teste ha rappresentato che gli inadempimenti del comune nei confronti delle imprese appaltatrici di opere pubbliche (che non ricevevano le somme a loro destinate, perché impiegate indebitamente per altro) si ripercuotevano sul personale dipendente di tali imprese e ciò generava una

serie di proteste nei confronti dell'ente comunale. Gli stessi imprenditori si recavano presso l'ufficio del sindaco e presso quello della dott.ssa Fallara per lamentare tali fatti (*"P.M. – Ma queste circostanze da Lei personalmente, o da persone che Lei... di cui Lei ci può riferire, diciamo, erano a conoscenza, o comunque erano portate a conoscenza, anche in forma di rimostranze, al Sindaco? TESTE ROMEO – E va beh, cioè, sì, sì, assolutamente sì, ma non soltanto il Sindaco, agli assessori, alla Dottoressa Fallara, cioè al Ce.dir c'era la fila presso il settore Finanze di imprenditori, i quali, magari, conoscevano un Consigliere comunale e chiedevano, dice "Ma quando arrivano questi soldi?" "Il mandato è in banca", "Sì, però non è coperto", "Va beh, torna sopra". Cioè, quando iniziò questo gioco, questa difficoltà e noi iniziammo a chiedere conto sul serio (inc. pronuncia non chiara), perché ti rendevi che c'era qualcosa che non andava e come me ne rendevo conto io..."*).

L'atteggiamento di totale indifferenza nei confronti degli avvertimenti dell'opposizione e delle proteste rivolte contro il comune era tenuto dalla maggioranza anche quando pervenivano le delibere della Corte dei Conti che mettevano in evidenza le anomalie della gestione finanziaria dell'ente (ad esempio, il mancato riaccertamento dei residui attivi) oppure quando il comune subiva i decreti ingiuntivi o i pignoramenti o quando si erano fermati i lavori per il palazzo di giustizia o quando il debito del comune nei confronti della Leonia era arrivato ad una cifra pari a 10 milioni di euro. In particolare, la questione relativa al palazzo di giustizia (consistente nel grave inadempimento da parre del comune nei confronti della ditta appaltatrice a causa della distrazione dei fondi vincolati e nel conseguente inadempimento da parte della ditta appaltatrice verso i dipendenti avente ad oggetto la retribuzione) era emersa sia sulla stampa che tramite manifestazioni sindacali. Inoltre, erano stati organizzati tavoli tecnici di lavoro tra il comune e i sindacati per discutere la problematica, ai quali partecipava anche il Sindaco Scopelliti. Altrettanto accadeva per le altre opere pubbliche, per le quali al tavolo di confronto prendevano parte il Sindaco

Scopelliti e l'Ing. Cuzzocrea, quale rappresentante dei costruttori. Le forme di protesta da parte delle società partecipate (mediante manifestazioni di piazza da parte dei dipendenti) e le reazioni legali nei confronti del comune (mediante richieste di decreti ingiuntivi e di pignoramenti) che avevano avuto inizio con la Leonia nel 2006 erano poi proseguite nel 2008 con la Multiservizi.

Dunque assoluta indifferenza anche in ordine ai numerosissimi rilievi della Corte dei Conti, posto che nonostante fossero conosciuti dagli amministratori comunali, costoro non osservavano le prescrizioni impartite da quell'organo di controllo. D'altronde, lo stesso allarme per la situazione esistente, da lui rappresentato allo Scopelliti trovava sempre come limite invalicabile l'approvazione per l'operato della dott.ssa Fallara , che a dire del Sindaco sapeva fare bene il suo lavoro e che quindi problemi non ve ne potevano essere. Nel 2008 essendosi accorto che i fondi stanziati dal c.d. decreto Reggio per la realizzazione di alcune importanti opere pubbliche erano stati distratti verso altri scopi, aveva inoltrato una richiesta di chiarimenti alla dott.ssa Fallara e all'assessore alle finanze dell'epoca, La Scala, senza ottenere risposta , se non quando, in sede di consiglio comunale la dott.ssa Fallara ha aveva rassicurato verbalmente sul fatto che le somme distratte sarebbero rientrate nei capitoli di riferimento. Peraltro, il teste ha sottolineato che gli assessori erano completamenti ignari della situazione e della gestione economica dell'ente, nelle mani della dott.ssa Fallara e del Sindaco Scopelliti.

A tale binomio si aggiungevano le condotte dei revisori dei conti le cui relazioni di accompagnamento dei documenti contabili portate in consiglio comunale erano, secondo il teste, carenti, omissive e incomplete. Ciò veniva fatto puntualmente rilevare sia in sede di commissione bilancio sia in consiglio comunale mediante rilievi scritti. Peraltro tali relazioni erano ricevute dai consiglieri in ritardo, perchè, a dire dei revisori dei conti, a loro volta ricevevano in ritardo dal settore finanze i documenti in relazione ai quali dovevano redigere i pareri.

Certamente, come avviene in tutti i comuni, il bilancio era redatto dalla dott.ssa Fallara e dal Sindaco Scopelliti (*"TESTE ROMEO – Il Sindaco incide su tutto, ci*

mancherebbe. Il Sindaco decide quale impostazione, quale contenuto, quale utilizzo, quale direzione. Per esempio, Scopelliti, negli anni, fino a un certo punto, si vantava di non aver messo le mani nelle tasche dei cittadini, con le tasse, perché diceva "Noi non alzeremo la pressione fiscale, abbiamo fatto questa scelta" e la rivendicava. È chiaro che per fare questa scelta, lui operava sul Bilancio, no? Ma dico, questa scelta che è la prima che mi viene in testa, assieme a tutte le altre scelte politiche, programmatiche che si traducevano, si traducono in scelte amministrativo – contabili. È il funzionamento di un'amministrazione"). Tuttavia, mentre negli altri comuni il Sindaco e il dirigente del settore finanze fanno partecipare alla preparazione del bilancio anche agli altri dirigenti e assessori, nel comune di Reggio, secondo il teste Romeo, ciò non accadeva. Durante l'amministrazione Scopelliti coloro che gestivano la cosa pubblica erano il Sindaco, la dott.ssa Fallara e l'Avvocato Zoccali (quale Capo di Gabinetto del Comune e city manager), mentre tutti gli altri avevano un ruolo marginale. Romeo, al riguardo, ha rammentato che l'assessore al bilancio, Veneziano, si era dimesso perché egli stesso non aveva l'accesso ai dati contabili del comune, tanto impedendogli di svolgere il suo incarico e portandolo alle dimissioni. Era la dott.ssa Fallara che, su input del Sindaco, decideva come destinare le risorse finanziarie del comune e per questo si era scontrata anche con i consiglieri di maggioranza Gatto e Ferraro.

In sostanza, il Sindaco Scopelliti aveva imposto una gestione autoritaria dell'amministrazione comunale, il cui centro decisionale faceva capo solo a lui, all'Avvocato Zoccali e alla dott.ssa Fallara. A titolo di esempio il teste ha ricordato un episodio che ha visto protagonista l'assessore al bilancio La Scala al quale si era rivolto per ottenere dei documenti contabili, apprendendo dallo scoraggiato politico al quale non era stata riservata nemmeno una stanza, che quei documenti non poteva averli neanche lui.

Le sollecitazioni per ottenere i documenti contabili del comune oppure i chiarimenti in relazione ai bilanci erano rivolte sempre al Sindaco e al

responsabile del settore finanze e a volte anche al Segretario Generale del comune. In relazione alla presentazione ed illustrazione del bilancio in sede di consiglio comunale per la sua approvazione, il teste ha riferito che ciò avveniva di solito a cura dell'assessore al bilancio, ma a volte tale presentazione avveniva ad opera dello stesso Sindaco Scopelliti. La dott.ssa Fallara era presente in tali sedute ed era colei che forniva spiegazioni ai consiglieri che chiedevano chiarimenti. A volte, l'illustrazione del bilancio era stata fatta dalla dott.ssa Fallara.

Anche la richiesta di istituire una commissione per il controllo degli atti del settore ragioneria (prevista dallo statuto del comune quale commissione permanente e obbligatoria) era stata disattesa dalla maggioranza.

Un evidente cambiamento si era verificata con l'insediamento del Sindaco Raffa, il quale, a differenza del suo predecessore, rispondeva o faceva rispondere alle richieste di accesso ai documenti contabili inoltrate dall'opposizione. Il Sindaco Raffa, inoltre, aveva compreso che i dati contabili del comune erano artefatti, tant'è che non aveva firmato il rendiconto del 2009.

Quanto rappresentato dai due testimoni Naccari e Romeo trova formidabili riscontri nelle risultanze della consulenza tecnica del PM, tant'è che potrebbe affermarsi che le loro denunce hanno anticipato tutto ciò che è stato successivamente accertato mediante la predetta consulenza. Pertanto, appaiono assolutamente inefficaci i tentativi di sminuire la portata della loro testimonianza affermando che le loro proteste rientravano nel gioco delle parti, come se essi avessero agito solo perché tenuti a farlo in quanto minoranza politica di opposizione. Piuttosto, il Sindaco e gli Assessori del comune avrebbero fatto bene a recepire i loro *caveat* (tra l'altro, fondati in buona parte sui continui e puntuali rilievi della Corte dei Conti, che saranno tra breve esaminati), perché avrebbero certamente evitato il dissesto finanziario dell'ente.

Anche le loro considerazioni sul rapporto privilegiato tra il Sindaco Scopelliti e la dott.sa Fallara hanno trovato numerosi riscontri, come vedremo, in quasi tutte le testimonianze.

In considerazione dei numerosissimi elementi di conferma di quanto dichiarato dai due testi Naccari e Romeo, le loro deposizioni devono ritenersi pienamente attendibili ed idonee a costituire prova dei fatti di cui alle imputazioni, in quanto perfettamente coerenti, reiterate, confermate da soggetti collocati fuori dal gioco politico e quindi non sospettabili di parzialità . Il riferimento è alle testimonianze degli ex segretari comunali (Nicita, D'Agostino e Nucara) quanto all'impossibilità di accedere al bilancio analitico (che altro non era se non il Programma Esecutivo di Gestione, PEG,), alla gestione autoritaria del settore contabile da parte della dott.ssa Fallara, alla conflittualità esistente con gli altri dirigenti e assessori al bilancio, al fatto che i pareri dei revisori dei conti pervenivano in consiglio comunale in ritardo (a volte il giorno stesso delle sedute consiliari).

Ma, come si è già anticipato, la fonte migliore , la più attendibile , assolutamente terza, era la Corte dei Conti, che nell'esercizio della sua funzione di controllo, ha rilevato gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria dell'ente comunale durante il periodo in cui il Sindaco era Scopelliti.

A tal proposito :

a) con la delibera numero 59 del 17 novembre 2006, avente ad oggetto il bilancio di previsione del 2006, la Corte dei Conti ha rilevato punti critici inerenti alla situazione economica e finanziaria delle società partecipate e all'andamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Quanto al primo profilo, è risultato che gran parte delle società partecipate dal comune di Reggio Calabria hanno registrato al 31 dicembre 2005 risultati di esercizio in perdita. Circa tali perdite accumulate dalle società, la Corte ha osservato che il Comune di Reggio Calabria avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un pubblico interesse nel mantenimento di partecipazioni in società in perdita. Quanto poi al profilo dell'andamento economico, la Corte ha accertato che le previsioni di bilancio per il 2006 non garantivano il rispetto del Patto di Stabilità in termini di obiettivi programmatici e, pertanto, dovevano essere riformulate. Infine, la Corte,

considerato l'alto ammontare percentuale dei debiti fuori bilancio rispetto al volume complessivo del bilancio comunale, ha richiamato l'attenzione degli organi comunali sulla necessità di ridurre le ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alle sole fattispecie previste dalla legge (articolo 194 TUEL). La Corte ha quindi concluso stabilendo che il comune di Reggio Calabria non aveva rispettato il Patto di Stabilità interno e quindi avrebbe dovuto provvedere a riformulare le previsioni di bilancio, con divieto di effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla spesa dell'ultimo anno del bilancio approvato, nonché di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. In relazione a tale delibera, il Comune di Reggio Calabria non ha ottemperato negli anni successivi ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti;

b) con la delibera n. 69 del 30 marzo 2007 la Corte dei Conti, dopo aver chiesto chiarimenti in merito all'ottemperanza da parte del comune in relazione ai precedenti rilievi, ha sensibilizzato il comune sule responsabilità derivanti dalla falsificazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione, precisando che non era stato rispettato il principio del pareggio di bilancio e che non erano state fornite alla Corte adeguate giustificazioni circa la regolarità delle procedure di conservazione dei residui attivi risalenti i quali presentavano un alto grado di vetustà che lasciava dubitare la reale disponibilità di quelli iscritti nel bilancio, deducendo una sostanziale inattendibilità dei dati esposti nel conto del patrimonio e rappresentando l'esigenza di riformulare lo stesso. A fronte di tali rilievi, i consiglieri di minoranza hanno richiesto, invano, la convocazione del Consiglio comunale per discutere i punti critici evidenziati dalla Corte;

c) con la delibera numero 167/2008 del 22 maggio 2008 la Corte ha contestato la violazione del divieto di proroga dei contratti, l'eccessivo utilizzo dei consulenti e professionisti esterni e poi ha rappresentato che il Comune non aveva ancora fornito risposte soddisfacenti sulla iscrizione nel bilancio dei residui attivi risalenti. Inoltre, la Corte ha rappresentato che il debito di circa 80 milioni di euro

del Comune nei confronti della Regione Calabria in relazione al servizio idro-potabile non era stato comunicato dal Comune a quell'organo di controllo (che lo aveva accertato tramite una ricerca negli atti della Giunta regionale). La Corte ha poi ribadito che le società partecipate erano fortemente indebitate, quindi non poteva rispondere agli interessi del Comune mantenere le partecipazioni. La Corte infine ha concluso tale delibera con l'indicazione di sei punti critici: 1) il comune ha commesso gravi irregolarità affidando servizi senza osservare le procedure ad evidenza pubblica; 2) il comune non ha chiarito la regolarità e tempestività delle procedure di conservazione dei residui attivi risalenti; 3) il comune dovrà tenere sotto osservazione l'andamento delle procedure di riscossione delle proprie entrate; 4) il comune dovrà tenere sotto osservazione l'evoluzione dei debiti fuori bilancio; 5) il Consiglio comunale dovrà valutare tutti i dettagli delle operazioni di swap intraprese dalla Giunta senza preventiva gara; 6) non sono stati conseguiti gli obiettivi del patto di stabilità per il 2006 e l'obiettivo programmatico in termini di cassa. Anche in relazione a tali rilievi, il Comune di Reggio Calabria non ha adottato i correttivi necessari;

d) con la delibera n. 89 del 2009 del 25 febbraio 2009 la Corte è ritornata sulla questione dei residui attivi molto risalenti nel tempo, specificando che le somme derivanti dall'avanzo di amministrazione avrebbero dovuto essere imputate proprio a quei residui (perché certamente non sarebbero stati mai riscossi).

A fronte di tali puntuali rilievi (che offrono significativi riscontri alle continue denunce dei consiglieri di minoranza Naccari e Romeo in merito alla falsificazione dei bilanci, ignorate *ab imis* dal Sindaco, dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza), appare *prima facie* gravemente indiziante la circostanza che l'ex Sindaco Scopelliti si sia limitato a ritenere sufficienti le controdeduzioni redatte dai revisori contabili per la Corte dei Conti, anziché tentare di approfondire le gravissime questioni emerse da quelle delibere ed eventualmente rimuovere la dirigente del settore finanze il cui operato aveva generato quei rilievi. Né sul punto può essere condivisa la contestazione fatta in dibattimento dallo stesso

imputato (al quale erano indirizzate le delibere della Corte) che ha sostenuto che se la situazione fosse stata veramente grave la Corte avrebbe dovuto dichiarare il dissesto del Comune, perchè fino all'entrata in vigore dell'art. 6 del Decreto Legislativo 149 del 2011[4], che ha consentito a tale organo di accertare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, il controllo esercitato dalla Corte dei Conti era solo "collaborativo" nei confronti degli organi elettivi degli enti locali.

E comunque un Sindaco, che è responsabile della *salus* della propria città e riveste una posizione di protezione degli interessi dei cittadini di cui egli è un organo esponenziale, non deve attendere di trovarsi sul *brink* del dissesto per intervenire.

A tutto ciò occorre aggiungere che oltre ai *warnings* lanciati dalla Corte dei Conti e dai gruppi politici di minoranza vi erano le numerose e vigorose proteste dei dipendenti del comune e delle società partecipate, nonché degli imprenditori che vantavano crediti nei confronti dell'ente e i numerosi decreti ingiuntivi e pignoramenti contro il comune che, erano fatti di tale univoca significanza e gravità- evidenziati da tutti i testi esaminati- che avrebbero dovuto mettere in allarme il Sindaco e gli Assessori. Dalle testimonianze monocorde di questi ultimi (Imbalzano, Minasi, Freno, La Scala, Bilardi, Sidari. Raso, Sarica e Porcino) e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato Scopelliti, sembra che quanto sopra descritto fosse semplicemente un fisiologico problema di liquidità dovuto, in parte, al fatto che lo Stato non aveva trasferito dei fondi al Comune, in parte, alla contingenza economica che aveva messo in crisi tutti i comuni d'Italia. Quanto alle alterazioni del bilancio i predetti testimoni e l'imputato Scopelliti hanno, in modo sintonico, riversato ogni responsabilità alla dott.ssa Fallara, facendone quasi una questione di carattere che le impediva di instaurare e mantenere rapporti professionali.

[4] Giova evidenziare che il primo dissesto che ha dichiarato la Corte dei Conti è stato quello del Comune di Reggio Calabria.

Inoltre, hanno insistito nell'affermare che non avevano percepito alcun segnale distonico nell'andamento dell'amministrazione della cosa pubblica, né sotto il profilo delle alterazioni del bilancio, né sotto quello delle proteste degli imprenditori e dei creditori. In particolare, gli ex Assessori hanno sostenuto che solo alla fine del 2009 si era percepito qualche segnale di crisi, ma comunque si trattava di fattori non allarmanti per i quali avevano ricevuto rassicurazioni dalla dott.ssa Fallara, la quale partecipava sempre alle riunioni della Giunta ed era sempre disponibile a fornire spiegazioni tecniche a tutti. Gli ex Assessori, infine, di fronte all'oramai pacifico dissesto del Comune, hanno insistito nel relegare a mera protesta politica l'insistenza dell'opposizione che intravedeva preoccupata la crisi finanziaria del Comune.

Di contro, si coglie , invece, che gli assessori, o perchè supini e disinteressati nei confronti dell'operare della Fallara (Agliano ha confermato che la Dirigente pretendeva di rapportarsi solo con il Sindaco Scopelliti) o perchè impossibilitati a fronteggiare l'enorme potere della donna (Veneziano, invece, ha tentato di svolgere il proprio lavoro, trovando tuttavia nella dott.ssa Fallara una figura talmente predominate da invadere il suo spazio di competenza tanto da costringerlo alle dimissioni, circostanza, questa che se pure non ammessa dal teste, è sicuramente alla base di tale dolorosa decisione[5]).

Le testimonianze degli ex Segretari Comunali (Nicita, Nucara e D'Agostino) hanno inoltre chiarito i segmenti procedimentali volti all'approvazione del bilancio, atto finale di un complesso procedimento amministrativo che nasceva con la ricognizione delle necessità di ciascun settore dell'ente, l'elaborazione dello schema di bilancio da parte del dirigente dell'ufficio finanze e tributi, la sua discussione ed approvazione nell'ambito della Giunta e, infine, la definitiva discussione e approvazione, previa acquisizione dei pareri dei revisori contabili, nell'ambito del Consiglio comunale. Il bilancio era sottoscritto dal dirigente

[5] Sul punto vedi le convergenti dicaputo indicare, sia perché tutte le altre testimonianze su tale vicenda sono convergenti sul fatto che egli si è dovuto dimettere perché la dott.ssa Fallara gli imponeva la propria linea d'azione. Inoltre, lo stesso imputato Scopelliti ha affermato in dibattimento che era stato Veneziano e chiedergli di essere assegnato ad altro settore perché aveva problemi con la dott.ssa Fallara

dell'ufficio finanze e tributi (che assicurava la veridicità di quanto in esso contenuto), dal Segretario comunale (che attestava la regolarità procedimentale) e dal Sindaco (che firmava solo in qualità di rappresentante dell'ente territoriale).

Dalle predette testimonianze tuttavia è stato possibile ottenere preziose informazioni su ciò che realmente accadeva negli interstizi tra tali segmenti procedimentali, i quali formalmente venivano rispettati ma evidentemente erano traditi nella sostanza, visti i risultati disastrosi rilevati dai consulenti del PM.

Il teste Nicita (Segretario comunale presso il Comune di Reggio Calabria dal 9 settembre 2008 al 31 gennaio 2011) **ha riferito che quando egli riceveva qualche sollecito di pagamento da parte di creditori del comune egli chiedeva con nota scritta chiarimenti all'ufficio diretto dalla dott.ssa Fallara, ma quasi sempre non otteneva alcuna risposta (a volte la risposta era solo dilatoria oppure consisteva in una laconica rassicurazione verbale sul fatto che si era provveduto ai pagamenti sollecitati).** Il teste ha rammentato che nel corso delle sedute del consiglio comunale aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio (alle quali egli partecipava), la dott.ssa Fallara forniva chiarimenti ai consiglieri. In particolare, **tra le problematiche di cui si discuteva maggiormente c'era quella concernente l'enorme quantità di residui attivi presenti nel bilancio e quella relativa ai debiti del comune. Il teste inoltre ha ricordato che i pareri dei revisori contabili gli venivano forniti contestualmente alla convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio.** I revisori contabili di solito fornivano spiegazioni tecniche sul bilancio a coloro che le chiedevano. Il bilancio infine veniva approvato con i soli voti della maggioranza.

Ha, inoltre, specificato che anch'egli in sede di programmazione del bilancio preventivo rappresentava le proprie necessità finanziarie all'ufficio della dott.ssa Fallara, tuttavia, così come accadeva per tutti i settori, le risorse richieste venivano assegnate solo in parte.

Quando i rilievi della Corte dei Conti, che erano indirizzati al Sindaco e al Collegio dei revisori, pervenivano al teste, quest'ultimo li trasmetteva al dirigente del settore finanze.

Il teste **Nucara Umberto,** dirigente delle risorse umane presso il comune di Reggio Calabria dal dicembre 2005 al maggio 2010 e poi **Segretario Generale** presso quel comune dal maggio all'ottobre del 2008, ha illustrato l'iter che deve essere seguito per la formazione e l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, **ponendo l'accento sulla centralità della figura del dirigente del settore finanze** e del consiglio comunale, che su tali atti esprime la volontà definitiva dell'ente territoriale. Il teste ha altresì precisato che **sia il bilancio di previsione sia quello consuntivo devono essere sottoscritti dal dirigente del settore finanze, che così attesta la regolarità dei controlli posti a suo carico e la veridicità dei contenuti, dal Segretario Generale, che attesta la regolarità della procedura osservata e la completezza degli atti (previa verifica della regolarità delle determine dirigenziali che stanno a monte del bilancio), e, infine, dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente. Prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale, il documento doveva essere esaminato dai revisori dei conti per il prescritto parere e dalla Commissione bilancio (alla quale perveniva tramite il Presidente del Consiglio comunale che a sua volta lo riceveva dalla Giunta, a cui giungeva dall'Assessore alle finanze dopo che questi lo aveva ricevuto dal Dirigente del settore finanze).** Il compito di riaccertamento dei residui attivi e passivi di tutti i settori del'ente ricade sul dirigente delle finanze. Quale dirigente del settore risorse umane, il teste ha riferito di non aver mai avuto problemi di liquidità per il pagamento degli stipendi. **Per quel che concerne il PEG (piano esecutivo di gestione informatizzato, definito impropriamente bilancio analitico, in cui sono indicate in dettaglio le voci del bilancio settore per settore e da cui i dirigenti possono apprendere il limite di spesa autorizzato per il loro settore amministrativo), il teste ha riferito che fino al 2009 è stato impossibile**

accedervi, mentre ciò è divenuto gradualmente possibile da quando il Direttore Generale pro tempore, nel 2009, ha sottratto, dopo "*una prolungata ed energica iniziativa*", tale competenza al settore finanze. In assenza dell'accesso al PEG, i dirigenti spesso vedevano tornare indietro dal settore finanze (che aveva il compito di autorizzare le spese previa attestazione della copertura finanziaria) le richieste di effettuare delle spese, perché non erano in grado di conoscere preventivamente quali fossero i limiti di spesa assegnati al loro settore nel bilancio.

Per quel che concerne i controlli della Corte dei Conti (che avvenivano due volte all'anno sotto forma di controlli collaborativi), il teste ha riferito che i rilievi sollevati da quell'organo erano trasmessi formalmente al Sindaco. Le controdeduzioni ai rilievi mossi erano redatte da ogni singolo settore amministrativo interessato, sotto il coordinamento del Segretario Generale. **Dopo una verifica da parte dei revisori dei conti, il Sindaco sottoscriveva la risposta definitiva da inoltrare alla Corte dei Conti, che consisteva praticamente in una relazione compilata dai revisori dei conti (**dato confermato **dal teste D'Apice).**

Il teste ha inoltre riferito di non saper dare una spiegazione a quanto accaduto in relazione ai mancati versamenti all'erario e all'INPS delle trattenute previdenziali e fiscali sugli stipendi dei dipendenti, anche perché l'ufficio risorse umane da lui diretto trasmetteva regolarmente all'ufficio finanze tutte le buste paga in tre originali. Ha aggiunto di aver ricevuto nel 2010 un richiamo dall'INPDAP per il mancato versamento delle quote di stipendio dei dipendenti che avevano contratto un mutuo con quell'ente. A fronte di tale rilievo, aveva scritto all'ufficio finanze, diretto dalla dott.ssa Fallara (a cui era stato inviato il cedolino degli stipendi con l'indicazione delle quote destinate all'INPDAP), affinché chiarisse il motivo per il quale una parte dello stipendio dei dipendenti che avevano contratto il mutuo non era stata versata al predetto istituto, senza mai ottenere una risposta sul punto. Significativo è anche il fatto che abbia preferito scrivere alla dott.ssa Fallara, piuttosto che parlarle, perché **egli (come gli altri dirigenti del**

comune) aveva rapporti conflittuali con la donna, del cui comportamento arrogante, tra l'altro, si lamentavano tutti.

Il teste D'Agostino Francesco, Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria dal 1993 al 2008, ha illustrato il procedimento di formazione e approvazione del bilancio comunale:

"Alla formulazione del bilancio di previsione provvedeva e provvede l'ufficio finanziario del Comune, sulla base delle richieste e delle proposte che venivano o vengono formulate dai settori del Comune, cioè dai dirigenti comunali, che unitamente agli assessori di appartenenza, predisponevano le richieste e le proposte da inserire nel bilancio di previsione. Sulla base di questi elementi, sulla base degli elementi che disponeva l'ufficio finanziario del Comune, cioè la parte entrata, i trasferimenti dello Stato, i tributi, il programma delle opere pubbliche, che dev'essere predisposto prima dell'approvazione del bilancio, sulla base di questi elementi l'ufficio finanziario del Comune predisponeva la bozza di bilancio. Questa bozza veniva portata all'esame della Giunta Comunale, veniva dato, approvata formalmente dalla parte della Giunta Comunale e poi trasmessa all'ufficio... alla sezione Consiglio. Pervenuta alla sezione Consiglio, il bilancio veniva, con tutti gli elaborati venivano trasmessi alla commissione di competenza, la commissione di competenza... La Commissione Bilancio di competenza è la commissione Finanze, perché il Consiglio aveva diverse commissioni. La Commissione Finanze esaminava gli atti, sentiva i dirigenti e gli assessori. Sulla base di questi elementi... sentiva i revisori dei conti... sulla base di tutti gli elementi acquisiti, esprimeva un parere al Consiglio Comunale. L'atto, quindi, perveniva al Consiglio Comunale con il parere... con la proposta formulata dalla Giunta e con il parere della Commissione Bilancio, veniva portato all'esame del Consiglio Comunale. In sede di Consiglio Comunale, di norma venivano portate un sacco di integrazioni e di emendamenti al bilancio, perché ogni consigliere intendeva apportare delle variazioni a seconda delle esigenze. Su questi emendamenti venivano espresso il parere sia da parte del responsabile del servizio

finanziario, sia da parte dei revisori. Questi emendamenti venivano approvati singolarmente. Alla fine si perveniva alla formazione definitiva del bilancio. Il Consiglio approvava, dopodiché seguiva la pubblicazione……. Il regolamento di contabilità attribuisce al responsabile del servizio finanziario l'acquisizione di tutti gli elementi per pervenire alla formazione dell'atto, alla formazione dell'atto, non approvazione. E acquisiti tutti... quindi, il responsabile del servizio finanziario, ovviamente di intesa con il referente politico, l'assessore alle Finanze, formulava la proposta, e formula la proposta di bilancio. La Commissione bilancio era proprio costituita, formata dai rappresentanti del Consiglio Comunale in proporzione, in numero proporzionale alla composizione dei singoli gruppi. La Commissione bilancio svolgeva un ruolo abbastanza interessante, nel senso che sentiva in audizione tutti i dirigenti, ogni singolo dirigente per accertare, per verificare se quanto inserito nel bilancio riferito al settore di competenza, era più o meno sufficiente... rispondeva o meno alle esigenze del settore. La formazione del conto consuntivo era preposta... vi era preposto il responsabile del servizio finanziario, e in questo caso è ancora più cogente l'impegno del servizio finanziario, perché si tratta di assemblare elementi vari. Cioè, i residui erano... bisogna accertare quali sono i residui e quali sono i residui sia attivi che passivi e nell'accertamento residui attivi e passivi, di norma, sono coinvolti i singoli dirigenti, che con proprie determinazioni alla fine dell'anno determinano quali sono i residui che si sono verificati o che sono in corso di verifica. Poi c'è da inserire i rendiconti delle aziende speciali, elemento abbastanza interessante, ci sono le opere pubbliche e i mutui...

Tutta una serie di documenti, sui quali, mentre per il bilancio di previsione l'opera del Consiglio è abbastanza produttiva, per quanto riguarda il conto consuntivo, i margini di manovra o di intervento di ogni singolo assessore erano minimi, quasi inesistente, perché si trattava di prendere atto a consuntivo di una situazione che risultava dagli atti, cioè che emerge da atti". Dopo la loro approvazione, entrambi i documenti contabili (bilancio preventivo e conto consuntivo) erano sottoscritti

dal Segretario Generale (che attestava la legittimità formale del documento, senza alcuna ingerenza sui dati in esso riportati), dal Dirigente dell'Ufficio finanze (che attestava la conformità dei dati riportati in bilancio alle risultanze dei documenti allegati) e dal Sindaco (quale rappresentante legale dell'ente territoriale).

Il teste ha riferito che accadeva spesso che durante le sedute del consiglio per l'approvazione dei bilanci mancassero atti che il dirigente del settore finanze avrebbe dovuto allegare ai bilanci, pertanto le sedute venivano sospese per il tempo necessario al reperimento dell'atto mancante.

Il teste ha poi precisato che **il bilancio di previsione del comune è "*un atto fondamentale, ha natura politica, nel senso che la relazione previsionale e programmatica stabilisce ciò che un'amministrazione comunale intende attuare nell'arco di un triennio, perché insieme al bilancio annuale, si approva il bilancio pluriennale, il programma delle opere pubbliche, quindi, è un bilancio di programmazione, cioè si tratta di programmare l'attività amministrativa e politica nell'arco di tre anni. E quindi è uno strumento politico*"**, pertanto esso non viene mai approvato con i voti dell'opposizione politica in consiglio comunale.

Il bilancio, infine, trovava pratica attuazione attraverso i Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'accertamento dei residui attivi e passivi viene eseguito da ogni dirigente per ogni singolo settore e poi verificato dal dirigente del settore finanze.

Il dirigente del settore finanziario, inoltre, ha il compito di certificare il rispetto del patto di stabilità interno.

Anche il teste D'Agostino ha confermato che per bilancio analitico deve intendersi il Piano Esecutivo di Gestione (elaborato dal dirigente del settore finanze, con la collaborazione del Direttore generale e degli Assessori).

Il teste ha confermato che la dott.ssa Fallara non trasmetteva al nucleo di valutazione dei dirigenti gli atti necessari perché il nucleo la valutasse, né si presentava davanti al collegio per la valutazione quando veniva convocata.

Il teste, che è rimasto in servizio presso il comune di Reggio Calabria fino all'aprile del 2008, ha riferito che dal 2007 si è percepita la presenza di una crisi di liquidità (ancorché non particolarmente rilevante), tuttavia la dott.ssa Fallara rassicurava tutti sul fatto che gli adempimenti contabili venivano eseguiti regolarmente, compresi i pagamenti alle imprese creditrici. Però il teste ha confermato che nell'ultimo anno della sua permanenza presso l'ente la protesta degli imprenditori per i mancati pagamenti nei loro confronti da parte del comune era sempre più accesa ed insistente.

Per sopperire alla mancanza di liquidità, si ricorreva alle anticipazioni di tesoreria.

Durante l'amministrazione Scopelliti i dirigenti di ruolo erano pochi (circa sei, provenienti da un concorso bandito durante la precedente amministrazione), mentre gli altri erano stati assunti con contratti a tempo determinato (di norma di durata annuale, con il limite massimo di durata corrispondente a quello della consiliatura). Nella precedente amministrazione, invece, vi era un solo dirigente non di ruolo (che è cessato dall'incarico alla fine del mandato dell'ex sindaco Falcomatà) e tutti gli altri erano inseriti nei ruoli del comune (tranne un dirigente che era in distacco dall'ENEA).

La dott.ssa Fallara è subentrata nell'incarico di dirigente del settore finanze al dott. Barcella, il quale a sua volta è subentrato al dott. Nucera.

Per quanto concerne il rapporto tra la dott.ssa Fallara e il Sindaco Scopelliti e il ruolo di quest'ultimo nella gestione economica dell'ente comunale, il teste ha riferito che "l***a Dottoressa Fallara era stata nominata dal Sindaco e, quindi, intuitu personae, cioè quindi era stata nominata dal Sindaco, quindi come funzionaria esperta della materia. Lei godeva, quindi, della massima stima e godeva di un rapporto privilegiato con il Sindaco, nel senso che era una***

dirigente di estrema di fiducia del Sindaco. Quindi, gli indirizzi politici, che li formula il Sindaco, gli indirizzi, i programmi li formula il Sindaco, venivano comunicati al servizio finanziario anche attraverso l'assessore alle Finanze, assessore di riferimento. L'assessore di riferimento, cioè l'assessore alle Finanze, di intesa con la responsabile del servizio finanziario, sulla base degli indirizzi dati dal Sindaco, predisponeva gli atti e, quindi, perveniva alla formazione del bilancio. Ovviamente, alla formazione del bilancio perveniva sentendo tutti gli altri assessori, sentendo tutti gli altri dirigenti, in maniera tale che quella... il risultato finale fosse la sintesi di quella che era la volontà collegiale della Giunta e non, quindi, la espressione di un rapporto tra il dirigente finanziario e l'assessore alle Finanze, anche se da parte del Sindaco c'era sempre questo rapporto di collegamento, perché gli indirizzi li dà... li ha dati e li dà il Sindaco".

I rapporti tra la dott.ssa Fallara e i dirigenti del comune erano sempre stati conflittuali, però i rilievi mossi dalla prima in materia di contabilità erano quasi sempre fondati.

Altrettanto accadeva per quanto concerne i rapporti tra la dott.ssa Fallara e gli assessori alle finanze, sia perché la prima, forte del suo rapporto fiduciario con il sindaco, travalicava i limiti del suo incarico, sia perché gli assessori tentavano di invadere la sfera riservata alle competenze tecnico gestionali. La dott.ssa Fallara aveva un carattere molto determinato,a tal punto che a volte assumeva un atteggiamento sprezzante nei suoi rapporti istituzionali e "*non era difficile che a qualche consigliere comunale lei lo mandasse a quel paese, non dando retta, oppure non riceverlo*". Per tale comportamento, la dott.ssa Fallara è stata richiamata più volte dal Sindaco Scopelliti in sede di Giunta. Gli altri componenti dello staff alle dirette dipendenze del Sindaco Scopelliti erano, oltre alla dott.ssa Fallara, il dottore Zoccali, l'avvocato Barrile e l'avvocato Melissari, tutte persone molto vicine al Sindaco che supportavano quest'ultimo nello svolgimento nella sua attività.

Dalle predette testimonianze, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, possono ricavarsi i seguenti dati essenziali: i rapporti tra la dott.ssa Fallara e gli altri dirigenti del Comune erano assolutamente conflittuali, così come quelli tra la prima e gli assessori al bilancio; la dott.ssa Fallara assumeva un atteggiamento arrogante ed ostruzionistico nei confronti di chiunque le rappresentasse qualcosa che fosse divergente da ciò che la stessa aveva stabilito, fino al punto di "mandare a quel paese" i consiglieri comunali e di permettersi di non inviare al collegio per la valutazione dei dirigenti gli atti necessari per la sua valutazione (dato confermato dai testi Del Pozzo e Gorassini, entrambi componenti del nucleo valutazione dei dirigenti del comune di Reggio Calabria); i pareri dei revisori dei conti pervenivano in consiglio comunale in netto ritardo (a volte lo stesso giorno delle sedute consiliari); i dirigenti non potevano avere accesso al bilancio analitico (il c.d. PEG), se non dopo il 2009, a seguito di energiche e prolungate iniziative; i rilievi della Corte dei Conti erano indirizzati al Sindaco e le risposte erano redatte dai revisori dei conti e firmate dal Sindaco; il rapporto tra quest'ultimo e la dott.ssa Fallara era di carattere strettamente fiduciario; il bilancio di previsione del comune è un atto fondamentale di natura politica che consente la programmazione delle attività dell'amministrazione comunale e l'attuazione del progetto politico della maggioranza che lo ha approvato; sin dal 2008 le proteste degli imprenditori che vantavano crediti nei confronti del comune erano divenute sempre più accese ed insistenti; per sopperire ala mancanza di liquidità si ricorreva alle anticipazioni di tesoreria.

Gli elementi ottenuti dalle sopra riportate testimonianze hanno trovato ulteriore conferma nella **deposizione della dott.ssa Fedora Squillaci,** dirigente dell'area legale del comune di Reggio Calabria dal 2001 al 2002 e, successivamente, dal 2005 a tutt'oggi, la quale ha confermato l'esistenza di un solido rapporto di amicizia tra il sindaco Scopelliti e la dott.ssa Fallara (tant'è che spesso

trascorrevano dei periodi di vacanza assieme) e quest'ultima era stata scelta quale dirigente dal sindaco Scopelliti sulla base di un rapporto fiduciario.

Quanto alla situazione economica dell'ente , le procedure esecutive erano aumentate considerevolmente negli anni 2007/2008. In quegli anni, il comune non riusciva ad onorare i debiti fuori bilancio (ossia quelli derivanti dalle sentenze di condanna). Tale situazione era stata rappresentata per iscritto dalla teste al Segretario Generale del Comune (dott. Nicita) e al Direttore Generale (Avv. Zoccali) e a tali segnalazioni erano seguite riunioni, presiedute dall'Avvocato Zoccali, alle quali prendevano parte il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto (dott. Marrapodi) e i revisori dei conti. L'Avvocato Zoccali e il dott. Nicita, per tentare di far fronte alla nuova situazione venutasi a creare, avevano diramato una circolare per ridurre i tempi di pagamento da parte dell'ente comunale, tuttavia (probabilmente per i problemi di liquidità) tale circolare non era stata mai applicata. Certo i problemi economici dell'ente erano veramente seri (e ciò era avvertito da tutti) e l'esposizione debitoria era divenuta imponente negli anni 2008/2009/2010, anni un cui la situazione era praticamente precipitata. Per iscritto aveva evidenziato agli uffici del comune che i decreti ingiuntivi, a differenza degli anni precedenti, giungevano sempre più numerosi, tuttavia nessuno aveva adottato provvedimenti per tentare di risolvere tale questione (si consideri anche che i testimoni Filastò Olga. Fiorello Ermelegilda Rita e Putortì Angela[6] - quest'ultima demansionata dalla dott.ssa Fallara per le divergenze sulle

[6] La teste Putortì, dipendente comunale dell'ufficio finanze e tributi, all'udienza del 13.03.2013, ha fornito uno spaccato significativo del modus operandi della dott.ssa Fallara quanto alla sistematica alterazione delle poste di bilancio, con riguardo in particolare, tra l'altro, agli incassi imputati illegittimamente nel capitolo del bilancio relativo alle c.d. partite di giro.

Segnatamente la teste ha riferito: che in un primo momento svolgeva compiti rilevanti, dopodiché la Fallara cominciò ad avocare a sé la maggior parte delle competenze, esautorandola di qualsiasi potere organizzativo; che insorsero pesanti contrati con la dirigente, in occasione della redazione di un conto consuntivo nell'anno 2006, in merito alla contabilizzazione di taluni mutui swappati, ovverossia che erano stati estinti con la Cassa Depositi e Prestiti ed erano stati accesi ulteriori mutui con la BNL; che il problema concerneva il fatto che questi incassi erano stati illegittimamente appoggiati nelle c.d. partite di giro, ma non potevano essere allocati in quella voce di bilancio, tant'è che correttamente contabilizzati nella voce relativa ai mutui, Titolo V delle entrate, non corrispondevano alle scritture fatte a quella data, sicché i conti non tornavano; che si trattava di un'operazione che ammontava a circa 150 – 157 milioni di euro; che la Fallara contestava il fatto che ella avesse contabilizzato queste somme nel titolo V ed ebbe una reazione violenta, rivolgendosi a lei in malo modo, profferendo al suo indirizzo frasi offensive, del tipo "mi

modalità di redazione del bilancio hanno riferito che numerosi creditori si recavano presso l'ufficio finanze e tributi per protestare e chiedere di essere pagati).

Tale grave situazione era stata illustrata dalla dott.ssa Squillaci alla dott.ssa Fallara, ma quest'ultima si era limitata a dare rassicurazioni verbali.

Ulteriori riscontri, soprattutto in merito al fatto che il Sindaco fosse informato di quanto stava accadendo nelle casse comunali e delle accese proteste da parte dei creditori dell'ente, si rinvengono nella testimonianza di Raffa Giuseppe.

Il teste Raffa, consigliere comunale dal 2002 al 2008, vice sindaco nel 2009 e sindaco facente funzioni dal 15 maggio 2010 fino all'aprile del 2011, ha deposto innanzitutto in merito alla questione degli incarichi conferiti alla dott.ssa Fallara per la rappresentanza dell'ente davanti alle commissioni tributarie (il teste è stato escusso all'udienza del 13 marzo 2013).

Appena subentrato nelle funzioni di sindaco, al teste sono pervenute numerose proteste da parte di imprenditori che non ottenevano i pagamenti a loro dovuti dal comune. In particolare, gli imprenditori contestavano il fatto che i fondi destinati alle opere pubbliche erano incapienti.

Sul punto, il teste ha riferito: *"Questo era un problema che mi ha da una parte inquietato, dall'altra preoccupato, però già dal... dopo circa quindici giorni dal mio insediamento, mi sono preoccupato di scrivere alla Dottoressa Fallara una missiva, che ho anche qua, se può essere utile, nella quale chiedevo una relazione dettagliata sullo stato delle finanze dell'ente. Questa richiesta, naturalmente, nasceva dall'esigenza di potere, in qualche modo, risolvere uno dei problemi più drammatici che quel momento ha vissuto, che era legato soprattutto, appunto, a questo discorso dei creditori, che oltre le società miste, cioè era una situazione all'interno della quale la mia prima preoccupazione è stata quella di capire i*

fa la vacca", a voler intendere che ella con il suo comportamento voleva remarle contro; che dopo tale episodio non si occupò più del conto consuntivo e le sue mansioni all'interno dell'ufficio vennero drasticamente ridimensionate.

confini di un bilancio e, soprattutto, capire quali erano le disponibilità, per poter dare delle risposte concrete a quelle che erano le esigenze dei creditori. E proprio in quell'occasione, scrissi una nota abbastanza dettagliata alla Dottoressa Fallara…… al fine di una più consapevole e condivisa gestione della situazione di cassa dell'ente, si chiede a questa dirigenza di fornire, con il massimo livello di dettaglio possibile, la seguente documentazione: il quadro della situazione debitoria dell'ente per i debiti ad oggi scadenti, intendendo per tali quelli per i quali sono stati emessi mandati non estinti". Poi chiedevo "I debiti per i quali esistono provvedimenti di liquidazione, a fronte dei quali non sono stati ancora emessi i mandati; la previsione dettagliata dei flussi di entrata a qualunque titolo da questo momento fino alla fine dell'esercizio, l'elenco dei mandati non estinti elencati per numero e data, elenco delle determine di liquidazione elencate per numero e data, per le quali non sono stati ancori emessi i relativi mandati. In attesa di pronto riscontro, si porgono distinti saluti". Questa era una lettera che io scrissi alla Dottoressa Fallara il 3 giugno del 2010, quindi dieci giorni subito dopo dell'insediamento…….

In dieci giorni mi sono creato io il problema di avere chiarezza su alcuni dubbi, che erano legati a quelli che erano i numeri del bilancio, sul quale, devo dire, forse pochi di noi abbiamo avuto mai contezza, perché l'atteggiamento che la Dottoressa Fallara ha sempre avuto, che era di assoluta chiusura… Naturalmente, questo era un problema che si portava avanti da qualche anno, perché non è stato solo questo il momento in cui io ho avuto cognizione di questo problema, era un problema che si portava avanti da qualche anno, perché i creditor hanno sempre, oltretutto i decreti ingiuntivi, se c'è la possibilità di verificarli, sono... hanno anche delle date antecedenti. Quindi, l'amministrazione, bene o male, aveva contezza di questa difficoltà a pagare i creditori.

Su questa lettera Lei mi chiede cosa ha risposto la Dottoressa Fallara. La Dottoressa Fallara per... per circa un mese e mezzo di sollecitazioni verbali, non mi ha risposto. Mi ha risposto dicendomi che aveva degli impegni. Sull'ennesima mia

sollecitazione, mi ha risposto il 26 luglio 2010, quindi dopo un mese e quindici giorni circa, dove mi dice che facendo... situazione di cassa dell'ente. Mi risponde con una nota il 26 luglio 2010. Oggetto: situazione di cassa dell'ente. "Facendo seguito

ai recenti colloqui, la informo che ho avviato la complessa attività di ricognizione relativa alla situazione di cassa dell'ente. Le recenti approvazioni del bilancio di previsione 2010 ed i conseguenti adempimenti disposti dalla vigente normativa, tra le quali, la redazione del certificato di bilancio previsione 2010, la predisposizione della certificazione concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità, la formulazione del modello 770, la impostazione dell'attività propedeutica alla formulazione del rendiconto di gestione 2009, la scarsa disponibilità di risorse umane, stante la contingente assenza per il godimento delle ferie maturate, oltre che per l'impostazione del piano esecutivo di gestione 2010, hanno senza dubbio prodotto effetti sullo sviluppo delle informazioni da Lei richieste. Rinnovando la mia più ampia disponibilità a trasmettere nei prossimi giorni una prima parte di quanto da Lei richiesto, porgo deferenti ossequi". Devo dire che questa è stata l'unica nota formale che ho ricevuto, malgrado avessi sempre nel tempo sollecitato la Dottoressa Fallara a produrmi questi documenti, che comunque mi avrebbero consentito di fare questa valutazione…… Dopo circa una decina di giorni dal mio insediamento e la stampa l'ha riportato in modo anche abbastanza dettagliato, c'è stato un documento di sfiducia il 24 luglio, quindi, mi ricordo, c'è stato un documento di sfiducia firmato da

tutti i consiglieri comunali della maggioranza e dalla stessa Giunta…… Io per tre riunioni di Giunta gli assessori non si sono mai presentati…… Il perché c'è stata questa reazione, secondo me, e diciamo la tempistica e la cronologia dei fatti mi darebbe in parte ragione, è stata legata a una rescissione di un contratto che io feci allora all'Avvocato Zoccali, che era rimasto consulente, pur essendo ormai direttore regionale... Direttore Generale della Regione, e all'Avvocato Melissari, che tutti e due avevano avuto due nuovi incarichi. Questo atto io mi ricordo che lo

feci, se non sbaglio, il 22 di luglio, la reazione è stata questa... questo documento di sfiducia, nel quale, fra virgolette, mi si diceva che... ci ho anche agli atti "Tu devi stare al tuo posto, non devi fare niente, non devi assolutamente creare ostacoli, né modificare strutture o impalcature già esistenti", perché questo forse era uno dei motivi per il quale avrei fatto crollare il modello di gestione della cosa pubblica all'interno del Comune di Reggio Calabria".

Il teste ha proseguito riferendo che, dopo aver constatato che la dott.ssa Fallara non intendeva fornire risposte alle sue richieste di chiarimenti in merito alla situazione economica dell'ente comunale, ha provveduto a sospenderla dall'incarico dirigenziale per trenta giorni (in attesa che la commissione disciplinare, istituita *ad hoc* dal teste Raffa per esaminare l'operato della dott.ssa Fallara, adottasse un provvedimento), finché la stessa dott.ssa Fallara si è dimessa e si è tolta la vita poco dopo.

Il teste ha aggiunto che il sistema complessivo di controllo delle spese e delle entrate del comune faceva capo all'ufficio della dott.ssa Fallara e alla Direzione generale dell'ente. Tali uffici si avvalevano di un sistema informatico gestito dalla società RE.CA.SI.

Il teste Raffa ha confermato che tra l'assessore al bilancio Veneziano e la dott.ssa Fallara c'era stato un acceso conflitto sui rispettivi ruoli. In particolare, il primo lamentava in Giunta che la dott.sa Fallara (la quale spesso si atteggiava come se fosse onnipotente) non dava conto delle sue attività e non gli dava informazioni: "*Veneziano più volte ha detto che si sarebbe dimesso e se ne sarebbe andato, "O si toglie la Fallara o me ne vado io, perché con lei non riesco a creare... a dialogare". Penso che sia emblematico il fatto, com'è successo peraltro poi a distanza di qualche anno, lei, in qualche modo, si sentiva diciamo abbastanza forte da poter contestare una volontà politica di un assessore che, in qualche modo, chiedeva delle spiegazioni. Io non lo so come mi sarei comportato se fossi stato assessore al bilancio, però forse avrei formalizzato qualche atto, avrei cominciato a mettere dei punti fermi, sul quale avrei anche*

mai in futuro costruito delle contestazioni specifiche e dirette". **L'epilogo di tale contrasto è stato l'assegnazione dell'assessore Veneziano ad un altro settore.**

Il teste ha confermato quanto riferito dai testimoni Naccari e Romeo in merito alla impossibilità da parte delle opposizioni di accesso ai dati del bilancio analitico: "*In Consiglio Comunale più volte era stato richiesto da parte delle opposizioni questo benedetto bilancio analitico, che non è stato mai dato seguito, quindi questa è una cosa che è durata almeno quattro, cinque anni in questo periodo specifico della... diciamo, della gestione della Dottoressa Fallara. L'opposizione si è sempre lamentata che non ha mai avuto riscontro, né ha avuto mai risposte su questo caso... su questo esempio specifico".*

In consiglio comunale, secondo quanto riferito dal teste Raffa, si affrontava spesso la questione dei debiti del comune durante l'amministrazione Scopelliti: "*veniva riproposto quello che si viveva nell'arco della gestione, il perenne conflitto con le imprese, che era un problema questo abbastanza serio, perché, insomma, le imprese non venivano pagate per quanto riguardava gli stati di avanzamento e, quindi, si ritardavano i cantieri, spesso, ecco le opere spesso incompiute, erano questi i problemi che spesso si dibattevano su questo tema specifico".*

Appena insediatosi, il dott. Raffa ha adottato alcune iniziative per porre rimedio alle disfunzioni derivanti dalla precedente gestione. In particolare, ha disposto che i mandati di pagamento venissero emessi in ordine cronologico ed ha avviato una serie di trattative con le associazioni sindacali.

In sostituzione della dott.ssa Fallara è stato nominato il dottore Nucera quale dirigente del settore finanze, il quale aveva già ricoperto tale incarico prima dell'arrivo della dott.ssa Fallara.

Secondo quanto riferito dal teste Raffa, i rapporti tra la dott.ssa Fallara e il Sindaco Scopelliti erano di natura fiduciaria: "*Erano rapporti buoni, di collaborazione. Peraltro, com'è giusto che sia, essendo un dirigente esterno di emanazione diretta e legato da un rapporto fiduciario, naturalmente, ecco,*

dovevano essere improntati sulla stima reciproca e sui buoni rapporti che stanno alla base delle... delle singole... delle due persone. Cioè, dico, se non ci fosse stata simbiosi, né fiducia, lo strumento che il Sindaco in quell'occasione ha essendo un dirigente esterno, è quello di rimuovere".

Il teste ha rammentato che le valutazioni espresse dal nucleo valutazioni dei dirigenti nei confronti della dott.ssa Fallara erano sotto la media: "*ricordo che sono state valutazioni sotto della media per molti... per qualche anno sicuramente lo so per certo. Anzi, nell'anno in cui io ho avuto questa esperienza di Sindaco facente funzioni, ricordo che sono stati molto al di sotto della media ed uno degli elementi più critici che era stato avanzato da parte del nucleo di valutazione, erano soprattutto questa, diciamo... questa ostentazione caratteriale che in qualche modo non forniva spesso i documenti".*

Il teste, infine, ha rammentato di aver promosso riunioni con l'Enel a causa dell'ingente debito del comune in relazione alla fornitura dell'energia elettrica. Inoltre, ha avuto colloqui con l'imprenditore Lo Cicero, con i rappresentanti dell'impresa Bentini (appaltatrice per i lavori di costruzione del palazzo di giustizia), con i rappresentanti della Multiservizi e della Leonia, con le cooperative sociali, con l'associazione costruttori e con la SORICAL in relazione ai debiti del comune nei loro confronti.

Il teste Raffa ha confermato di essersi rifiutato di firmare il conto consuntivo del 2009, in quanto aveva avuto dubbi sulla sua regolarità, tuttavia, dopo alcuni chiarimenti ottenuti dal dott. Nucera, quel documento è stato approvato dal consiglio comunale anche con il voto favorevole del teste.

Il teste ha riferito che egli si confrontava con il dott. Nucera per comprendere quale fosse la reale situazione economica del comune. Egli si è recato anche presso l'Agenzia delle Entrate per tentare di chiarire il problema relativo alle trattenute Irpef sugli stipendi dei dipendenti. Inoltre, con il dott. Nucera ha partecipato a riunioni con l'Enel e la Telecom per il problema delle bollette non pagate dal comune.

Appena insediatosi, il teste Raffa ha avvertito l'esigenza di effettuare dei controlli sul bilancio, tramite il neo dirigente del settore finanziario dott. Nucera, al fine di poter programmare la futura attività dell'ente e di poter fornire una risposta ai numerosi creditori che chiedevano di essere soddisfatti.

Il teste ha precisato che già da qualche anno prima che lui assumesse le funzioni di vice sindaco, a causa dei creditori del comune che sollecitavano delle risposte, si parlava nell'ambito della Giunta comunale della distrazione delle somme, delle partite di giro e delle imprese che non venivano pagate dal comune, ma la dott.ssa Fallara riferiva che lei *che lei lo stava facendo perché aveva delle emergenze e che, comunque, lei avrebbe rimpinguato alla prima... e che questo la legge glielo consentiva.* Il teste, inoltre, ha specificato che di tali problematiche ne aveva parlato egli stesso con il Sindaco Scopelliti nell'ambito della Giunta.

Per quel che concerne le conseguenze della distrazione delle somme a destinazione vincolata, il teste ha riferito che "*l'assessore ai Lavori Pubblici, che si poneva il problema che la sua opera del suo settore competente non andava avanti, perché, diciamo, l'impresa che si era aggiudicata... al primo stato di avanzamento era in grado di anticipare, al secondo stato di avanzamento non era più in grado di anticipare e, quindi, chiudeva... e si bloccavano i lavori. Era... ed era la preoccupazione dell'assessore ai Lavori Pubblici, dove c'era, diciamo, il gruppo più pesante di spesa, perché poi, diciamo, la spesa maggiore era proprio sui lavori pubblici".*

Il teste, nel precisare che tali questioni erano discusse in Giunta almeno dal 2008 e che in quegli anni egli stesso ha assistito a riunioni con i rappresentanti delle varie categorie professionali che vantavano crediti nei confronti del comune, ha riferito anche che ***"l'altro argomento sul quale abbiamo spesso dibattuto era il problema del Decreto Reggio, soprattutto per quanto riguarda i cantieri di Mortara. Anche là c'era un problema di realizzazione, perché le imprese non venivano pagate, i creditori, insomma, quant'altro, ma questo era***

un problema che anche prima abbiamo affrontato anche con il Sindaco, cercando di trovare delle soluzioni".

In merito ai rapporti tra il Sindaco, gli assessori e i dirigenti, il teste ha riferito quanto segue:

"il rapporto fra dirigente e sindaco in questo caso è un rapporto di stretta fiducia, perché è l'elemento fondamentale per il quale viene individuata, sono incarichi fiduciari…. La figura dell'assessore deve essere quella figura che dal punto di vista politico, esercitando il potere di indirizzo e di controllo, avrebbe dovuto monitorare questi percorsi, avrebbe dovuto recepire quelle che erano le indicazioni degli altri colleghi assessori, nella predisposizione del bilancio e avrebbe, comunque, dovuto garantire, ecco, una vigilanza ancora più attente, specifica per quel settore…nel caso specifico, quello della Dottoressa Fallara, è anche un rapporto fiduciario diretto con il sindaco che l'ha nominata". **Il teste ha aggiunto che nei casi di contrasto tra assessore e dirigente il sindaco può intervenire rimuovendo l'uno o l'altro. Nel caso specifico, *"in Giunta l'Assessore Veneziano in più occasioni, ha posto un problema ma più che politico, da una parte ma più che altro relazionale con la dirigente, con la dirigente del settore e ci sono state anche discussioni abbastanza accese e accanite su questo argomento. La soluzione è stata quella che forse l'Assessore Veneziano poi si è spostato al settore Sport".***

Grazie a tali ultime testimonianze, si può iniziare a dipanare il contesto dentro il quale operava la dott.ssa Fallara. In particolare, la deposizione del teste Raffa è illuminante sotto vari profili. Innanzitutto, essa offre una sicura conferma al fatto che durante l'amministrazione Scopelliti la gravità della crisi del Comune era stata percepita nettamente da tutti, compresi i consiglieri di maggioranza, gli Assessori e il Sindaco (pertanto, appare francamente incredibile che sia gli Assessori che hanno testimoniato in questo processo, sia l'imputato Scopelliti, non si siano accorti di nulla, a meno di ritenere che essi avessero vissuto ed operato in luoghi molto distanti dalla città di Reggio Calabria).

Anzi, le plurime e convergenti risultanze probatorie confermano che di tale situazione lo Scopelliti fosse l'artefice e che operasse tramite la "fedele" Dirigente del Settore Finanze e Tributi , Orsola Fallara.

Di tutte le questioni caratterizzate da assoluta criticità (esattamente nei termini emersi successivamente a seguito della consulenza del PM) se ne discuteva in Giunta e in Consiglio comunale. Inoltre, sia la teste Squillace, sia il teste Raffa smentiscono la mancata conoscenza della situazione da parte del Sindaco Scopelliti , sempre informato da loro della condizione economico finanziaria del Comune. In particolare, dalle deposizioni predette si delinea ancor più nitidamente la figura della dott.ssa Fallara, la quale, definita "onnipotente" dal teste Raffa, è uscita indenne dallo scontro con l'Assessore al bilancio Veneziano, tant'è che quando questi ha posto al Sindaco l'*aut- aut* (o me o la Fallara), quest'ultimo ha scelto di lasciare nell'incarico la Fallara, perpetuando così, nonostante le gravi notizie che allo stesso pervenivano sulla gestione scriteriata dell'ente e nonostante vi fossero i presupposti per rescindere il patto fiduciario con la dirigente stante la negativa valutazione del collegio per la valutazione dei dirigenti.

Il teste Raffa ha anche fornito una ulteriore conferma al fatto che né i dirigenti, né i consiglieri di minoranza erano stati messi nelle condizioni di accedere ai dati del bilancio analitico del Comune evidenziando un'altra disfunzione della gestione finanziaria dell'ente durante l'amministrazione Scopelliti, ossia il fatto che prima che egli assumesse l'incarico di Sindaco facente funzioni (nel 2010) i mandati di pagamento a favore dei creditori non erano emessi in ordine cronologico, agevolando così facili favoritismi.

Ma ancora altri elementi convergenti con quanto finora rappresentato si ricavano anche dalla deposizione del teste **Nucera Carmelo,** dirigente dell'ufficio finanze e tributi del comune di Reggio Calabria nel 2001 e 2002 e, dopo il periodo in cui ha svolto tale incarico la dott.ssa Fallara, nel 2010 e 2011 (in particolare, egli ha assunto nuovamente l'incarico di dirigente del settore finanze e tributi su nomina

del sindaco facente funzioni Raffa). Appena nominato dirigente del settore finanze e tributi nel 2010, il teste ha riscontrato la **carenza di liquidità del comune, aggiungendo che ciò era noto ormai da anni a tutti i dirigenti dell'amministrazione comunale, i quali ne avevano più volte discusso collegialmente in seno alla conferenza dei dirigenti alla presenza del Segretario generale e del Direttore generale del comune e, a volte, del Dirigente di ragioneria.** Oltre al problema della liquidità, **il dott. Nucera ha riscontrato che le procedure di riscossione coattiva dei tributi non erano state svolte tempestivamente e che ingenti somme a destinazione vincolata (per la realizzazione di opere pubbliche) erano state impiegate per le spese correnti senza poi ricostituire i fondi vincolati. Altre anomalie riscontrate sono state quelle delle trattenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti non versate all'erario ed usate per le spese correnti, quelle delle partite di giro utilizzate per creare entrate fittizie e giustificare così delle spese che in realtà non avevano copertura nel bilancio, quelle degli importi, pari a 12 milioni di euro a semestre, dovuti alle banche a titolo di rate di mutuo che tuttavia non risultavano iscritti nei bilanci (ad eccezione del bilancio del 2010 in cui erano state iscritte somme pari a circa la metà di tali importi)**.

Ha inoltre illustrato il procedimento di formazione del bilancio comunale, precisando che generalmente le scelte fondamentali in merito all'impiego delle risorse per svolgere determinate attività vengono effettuate a livello politico, ma aggiungendo che il crescente aumento delle spese derivati da obblighi contrattuali sta riducendo negli ultimi anni lo spazio di discrezionalità politica nella allocazione delle risorse disponibili.

Secondo quanto dichiarato dal teste, il dirigente di ragioneria negli enti locali ha il potere di impiegare somme vincolate per far fronte a spese correnti senza alcuna autorizzazione preventiva, fermo restando che la sua gestione è sottoposta a controllo successivo.

In sede di redazione del consuntivo per il 2010, il teste ha riscontrato che risultavano presenti le determine di riaccertamento dei residui attivi e passivi adottate da tutti i dirigenti, tranne quelle che avrebbero dovuto essere adottate dalla dott.ssa Fallara quale dirigente del settore finanze e tributi.

Dopo poco dall'assunzione dell'incarico di dirigente del settore finanze e tributi, aveva deciso di dimettersi a causa della situazione economica dell'ente che era divenuta ingestibile e dei creditori che pressavano sempre di più per ottenere la soddisfazione dei loro crediti. Tuttavia, dopo il decesso della dott.ssa Fallara e a seguito di una telefonata dell'oramai ex Sindaco Scopelliti (divenuto Governatore della Regione Calabria), cui ha fatto seguito un incontro cui parteciparono anche alcuni consiglieri della maggioranza si era asciato convincere a riassumere quell'incarico. **In tale circostanza, in cui era presente anche il Sindaco facente funzioni Raffa, il teste ha rappresentato a quest'ultimo e al Governatore Scopelliti la drammatica situazione economica dell'ente ed ha posto quale condizione per accettare la proposta l'introduzione di criteri chiari per effettuare i pagamenti ai creditori tenendo conto soprattutto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento (mentre precedentemente era la dott.ssa Fallara che decideva *ad libitum* chi dovesse essere pagato per primo o chi non doveva essere pagato affatto).** In particolare, il teste, dopo aver riferito che inizialmente il Sindaco facente funzioni Raffa, per fronteggiare i creditori, usava indicargli mediante bigliettini scritti a mano i creditori che dovevano essere soddisfatti con priorità, ha precisato che "*proprio in quell'occasione, ebbi modo di dire che non era possibile gestire sul momento i pagamenti sotto leggi del bigliettino, oppure della pressione ricevuta all'ultimo momento dal Sindaco o da singoli assessori, ma ne andava fatta una pianificazione, soprattutto in vista, innanzitutto, della governabilità dell'amministrazione e dei bisogni della città, perché, ovviamente, i bisogni della città non erano valutabili dalle urgenze dei singoli*".

Ne il Direttore Generale del Comune, Avv. Zoccali, ha esercitato il controllo sui flussi dei pagamenti dell'ente, rinunciando a tale funzione in favore della dott.ssa Fallara (che così avrebbe dovuto controllare se stessa). Dunque , pur essendo possibile effettuare controlli sull'operato della Dirigente del Settore Finanze questo non era mai avvenuto accontentandosi delle assicurazioni verbali di quest'ultima sulla solvibilità dell'ente comunale.

Ma ancora sono conferenti i rilievi relativi all'attività dei revisori dei conti i quali avrebbero dovuto rilevare le anomalie contabili tramite un'analisi dei flussi di cassa. D'altronde durante l'elaborazione del conto consuntivo del 2010, lo stesso teste ha dichiarato di avere accertato che precedentemente erano state pareggiate fittiziamente le partite di giro, che molte spese derivanti da obblighi contrattuali non erano state iscritte nel bilancio (per esempio quelle relative alla vicenda Acque Reggine) nonostante la dott.ssa Fallara attestasse che tali spese risultavano dal bilancio. A tal fine veniva utilizzato impropriamente il capitolo 19030 (relativo alle partite di giro) per giustificare le spese che in realtà non avevano copertura di bilancio (per un ammontare, secondo il teste, a circa 80.000.000 di euro).

Il teste ha anche accertato che erano state utilizzate per la spesa corrente le somme destinate alla ristrutturazione della case popolari.

Per quel che concerne i revisori, il teste ha riferito di aver rappresentato tale situazione anche se non si era soffermato sul loro operato. Invero, tale affermazione, non conforme a quanto dichiarato nelle indagini preliminari è stata oggetto di contestazione da parte del PM che mediante lettura ha precisato le diverse affermazioni (questa l'affermazione non ripetuta in dibattimento:"*i revisori non avevano mai verificato la situazione palese del mancato versamento delle ritenute, o anche i ritardi nella formazione del rendiconto. Siamo stati io e il Dottore Barreca che, nel frattempo, ha assunto i compiti di Segretario Generale supplente, a fare loro rilevare, mediante una verifica straordinaria di cassa, la situazione esistente. Questa verifica venne fatta in contraddittorio con il tesoriere*

e, pur essendo avvenuta (inc. pronuncia non chiara) comportato da parte loro alcuna iniziativa).

Altre sottolineature negative riguardano i non buoni rapporti tra la dott.ssa Fallara e la dott.ssa Putortì che avevano comportato un demansionamento di quest'ultima.

La testimonianza di Nucera (seppur per alcuni versi non esaustiva) costituisce un ampio riscontro sia a quanto verificato dai consulenti del PM, sia a quanto dichiarato dai testi Naccari e Romeo. In particolare, il teste ha confermato che le determine di riaccertamento dei residui attivi e passivi non erano mai state redatte dalla dott.ssa Fallara per il suo settore; le somme destinate a spese vincolate venivano utilizzate per le spese correnti anziché per le opere pubbliche e poi non venivano reintegrati i fondi a destinazione vincolata; il capitolo 19030, relativo alle partite di giro ovvero alle spese per conto terzi, veniva utilizzato per giustificare spese che altrimenti non avrebbero avuto copertura finanziaria; molte somme di denaro dovute dal comune per adempiere obblighi contrattuali non erano iscritte nel bilancio; **solo dopo l'insediamento del Sindaco facente funzioni Raffa è stato possibile seguire un ordine cronologico nei mandati di pagamento;** le somme dovute a titolo di rate di mutuo non venivano iscritte nei bilanci tra le poste passive o venivano iscritte per importi molto inferiori; **le trattenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti venivano utilizzate per le spese correnti anziché essere versate all'erario.**

Ma ancora più importante è la deposizione del **teste Barreca Demetrio Francesco,** dipendente del comune che ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali, il quale ha fornito un contributo informativo di notevole spessore su alcuni aspetti della vicenda che potevano essere colti solo da chi ha respirato l'aria dell'amministrazione comunale durante il periodo in cui operava il binomio Scopelliti-Fallara. **Il teste ha infatti riferito che i suoi rapporti con la dott.ssa Fallara erano particolarmente conflittuali soprattutto a causa del'impossibilità di accedere ai dati relativi alla situazione contabile e finanziaria del comune.**

Tale disfunzione è stata più volte segnalata mediante lettere indirizzate sia alla stessa dott.ssa Fallara, sia al Direttore Generale. Dopo anni di insistenza da parte di tutti i dirigenti, solo nel 2009 avevano ottenuto la possibilità di accedere al sistema che consentiva loro di verificare i propri capitoli spesa. Di tali questioni il teste ne aveva parlato anche con i propri assessori di riferimento. Dal 2008 in poi, quando si erano manifestati i primi problemi di liquidità, il teste aveva lamentato per iscritto con lettere indirizzate alla d.ssa Fallara, al Sindaco, agli assessori e al Direttore Generale per lamentare il fatto che le somme vincolate per l'elargizione di contributi alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici venivano destinate ad altre spese. Il Direttore Generale, sulla base di tali segnalazioni, aveva invitato la dott.ssa Fallara a rispettare le norme di contabilità che prevedevano l'uso di tali somme a destinazione vincolata per altri scopi (su autorizzazione della Giunta, che, di norma, veniva concessa almeno una volta all'anno), sempreché esse venissero tempestivamente reintegrate a cura del dirigente del settore finanze oppure, secondo quanto rappresentato dalla difesa, dal tesoriere. Il richiamo, però, non aveva prodotto alcun effetto. **Neanche l'assessore di riferimento, sollecitato dalle proteste degli utenti, era riuscito a risolvere quella situazione, che si fondava su una "*gestione individuale e assolutamente direttoriale*"** (che invece non si verificava negli altri settori del comune). La dott.ssa Fallara spesso disertava le conferenze dei dirigenti, alle quali partecipavano anche il Segretario e il Direttore Generale (ma non i politici) e nell'ambito delle quali venivano trattate anche le questioni concernenti le difficoltà dei dirigenti nei rapporti con l'ufficio finanze.

Un problema che si verificava spesso era quello dell'abbassamento della potenza elettrica nelle scuole, a causa del mancato pagamento delle bollette Enel da parte del comune.

Il teste (che ha ricoperto anche l'incarico di dirigente del settore che si occupava dei rapporti tra il comune e le società partecipate) era a conoscenza dell'enorme esposizione debitoria del comune nei confronti di tali enti (soprattutto la

Multiservizi e la Leonia) e di tale problema ne aveva parlato con il suo predecessore, dott. Igor Paonni (il quale ha confermato tale esposizione debitoria, affermando però che si trattava di una questione di mancanza di liquidità che ha determinato negli anni 2010 e 2011 ritardi nei pagamenti da parte del comune). Secondo il teste, il problema legato a tali debiti derivanti dai contratti di servizio era dipendente dalla mancanza di liquidità e comunque **gli oneri derivanti dai contratti di servizio erano iscritti nelle poste di bilancio con l'indicazione di somme inferiori rispetto a quelle reali.**

I rapporti tra il Sindaco Scopelliti e la dott.ssa Fallara erano di natura fiduciaria. Nell'ambito dei rapporti con gli altri dirigenti, quest'ultima tentava di imporre con arroganza e prevaricazione procedure *contra legem*, a volte affermando di agire secondo quanto le era stato indicato dal Sindaco (spesso millantando tale rapporto per come aveva appreso dai dialoghi con il Direttore Generale). Il teste ha ricordato che in alcune occasioni la dott.ssa Fallara aveva tentato di indurlo a concedere contributi economici ad associazioni sportive senza rispettare la procedura ad evidenza pubblica, ottenendo una recisa opposizione (il problema poi è stato risolto grazie all'approvazione di un regolamento che disciplinava tali tipi di elargizione nel settore dello sport).

Quando il teste aveva bisogno di parlare con la dott.ssa Fallara era costretto a lunghe attese in anticamera prima di essere ricevuto. Inoltre, se necessitava di documenti necessari per la sua attività istituzionale, doveva ricorrere all'aiuto di qualche dipendente del settore finanze, che, all'insaputa della dott.sa Fallara (che aveva imposto il divieto di far visionare gli atti del proprio ufficio), cortesemente glielo procurava.

Dunque, anche da tale esame emerge chiaramente il rapporto privilegiato della dott.ssa Fallara con il Sindaco, tanto da permettere alla prima di spendere il nome dello stesso Scopelliti per imporsi sugli altri dirigenti e creare una gestione della cosa pubblica "direttoriale" (il fatto che il Direttore Generale Zoccali negava che le direttive del Sindaco alla dott.ssa Fallara fossero vere non toglie valore allo

strapotere autocratico esercitato dalla dirigente, che, evidentemente, non era di carattere autarchico, ma certamente derivava *aliunde*).

Quanto sopra è desumibile anche da un'altra importante deposizione, ossia quella del **teste Cammera,** dirigente nel settore delle opere pubbliche, che ha illustrato le competenze del proprio ufficio, soffermandosi in particolare sul programma triennale e sull'elenco annuale delle opere pubbliche. All'epoca dei fatti il teste si era occupato prevalentemente delle opere di manutenzione, in relazione alle quali, **dal 2009 in poi, molte ditte si erano rivolte a lui per sollecitare i pagamenti dovuti dal comune (anche se, secondo quanto riferito dal teste, i primi problemi in tal senso sono stati avvertiti già nel 2007)**. Sul punto, il teste ha precisato che tali adempimenti erano a carico dell'ufficio finanze, al quale egli inviava i provvedimenti di liquidazione a favore delle ditte creditrici perché venissero pagate, quindi **indirizzava le ditte che lamentavano i mancati pagamenti verso l'ufficio finanze per avere chiarimenti. Il teste a volte aveva sollecitato la dott.ssa Fallara affinché eseguisse i pagamenti, ma quest'ultima rispondeva che c'erano problemi di cassa. Di tale problematica il teste ne aveva parlato agli altri dirigenti e poi agli assessori di riferimento (Flesca, Sarica, Germanò), i quali rispondevano che si sarebbero interessati. Il sistema era congegnato in modo tale che tutto ciò che riguardava gli aspetti economici era gestito in via esclusiva dal settore finanze, pertanto era impossibile seguire fino in fondo le questioni legate ai pagamenti a carico del proprio settore. La dott.ssa Fallara si rapportava con gli assessori al bilancio oppure, nei periodi in cui questi non c'erano (perché si sono avvicendati più volte), direttamente con il Sindaco.** Il carattere determinato della Dirigente in questione le faceva a volte adottare decisioni in contrasto con la volontà degli assessori al bilancio, agendo autonomamente.

Zoccali Francesco - Direttore del dipartimento Regione Calabria, nel periodo in cui è stato sindaco SCOPELLITI, ha svolto le funzioni di Capo Gabinetto da settembre 2002 al 30 aprile 2008 nonché di Direttore generale dall'1.05.2008 all'1.05.2010 –

esaminato all'udienza del 25.03.2013 , ha escluso che le rimostranze relative alla carenza di liquidità e le incongruenze nelle spese compiute dalla Fallara fossero state portate a conoscenza del sindaco sino al 2009. Sul punto è sufficiente evidenziare che egli apparteneva proprio all'amministrazione Scopelliti ed avrebbe, quindi, dovuto ammettere anche una propria responsabilità laddove avesse riconosciuto che siffatte circostanze erano note e che, pur tuttavia, non era stato effettuato alcun intervento di correzione e/o di risanamento. Il teste ha affermato, al contempo, che le linee programmatiche del bilancio costituiscono il frutto precipuo dell'indirizzo politico, attribuibile all'intera Giunta in quanto atto collegiale.

Dall'analisi delle sopra indicate deposizioni testimoniali si ricava con assoluta certezza che della situazione drammatica del comune di Reggio Calabria tutti erano perfettamente al corrente, compresi gli Assessori, il Sindaco, il Direttore Generale, i consiglieri comunali, i dirigenti e i revisori dei conti, sia perché era evidente *ictu oculi* lo stato di profonda crisi che aveva colpito quell'amministrazione, sia perché, come emerso da più deposizioni, se ne parlava apertamente nell'ambito della Giunta, del Consiglio comunale e delle riunioni tra dirigenti.

Ma già tale sicura blindatura probatoria trova definitiva conferma nelle importanti **testimonianze dell'imprenditore Lo Cicero e del rappresentante dell'associazione costruttori Cuzzocrea,** entrambi estranei al contesto politico e fuori dalle contrapposizioni esitenti tra minoranza e maggioranza e, pertanto, pienamente attendibili ed esenti da censure di parzialità**.** In particolare, il primo ha riferito in merito ai crediti vantati nei confronti del comune, non soddisfatti, con conseguenze nefaste per la sua impresa. Inoltre, ha riferito che durante una riunione con il Sindaco facente funzioni Raffa e il Governatore Scopelliti, quest'ultimo (che, nonostante svolgesse altre funzioni, continuava ad occuparsi della gestione di Reggio Calabria, così come è avvenuto quando egli si era interessato della nomina di Nucera quale dirigente del settore finanze dopo il

decesso della dott.ssa Fallara ndr) lo aveva rassicurato in merito al soddisfacimento dei suoi crediti, promettendogli che con i fondi che sarebbero arrivati al comune per il risanamento delle fiumare sarebbero stati pagati i debiti nei confronti della sua impresa, questo implicitamente significando la distrazione delle somme destinate per finalità diverse (secondo lo stesso modulo utilizzato dalla Fallara). D'altronde il teste ha riferito che tale "pratica" era nota tra gli imprenditori oramai assuefatti alla distrazione delle somme destinate al finanziamento delle opere pubbliche.

Il teste Cuzzocrea, dal canto suo, ha riferito che **delle questioni debitorie del Comune nei confronti delle imprese se ne discuteva sistematicamente in riunioni a cui partecipava il Sindaco Scopelliti. Inoltre, il teste ha precisato che era perfettamente inutile parlare di tali questioni con gli Assessori alle finanze e al bilancio in quanto gli unici interlocutori erano Scopelliti e la Fallara.**

Il teste ha confermato quanto riferito da Lo Cicero sul fatto che era noto che le somme a destinazione vincolata venivano distratte per altri scopi, nonché in merito alla riunione (a cui aveva partecipato anche Cuzzocrea) durante la quale era stato proposto di distrarre le somme destinate ai lavori sulle fiumare per estinguere i debiti nei confronti dei creditori del comune. Il teste Cuzzocrea, infine, ha riferito che con la dott.ssa Fallara era veramente difficile avere un dialogo perché questa non riceveva i rappresentanti degli imprenditori, i quali parlavano delle questioni debitorie direttamente con il Sindaco Scopelliti ("***Guardi che si sta verificando questo fenomeno, prendiamo dei provvedimenti, perché le aziende stanno chiudendo, sono sul lastrico*"**). Il rappresentante dell'associazione costruttori ha, inoltre, riferito che durante le numerose riunioni a cui partecipava il Sindaco Scopelliti nonostante venisse rappresentato a quest'ultimo che le somme destinate a pagare le imprese fossero disponibili, perché trasferite al Comune, la Fallara, presente alle riunioni,i obiettava che esistevano problemi di liquidatà:**

PRESIDENTE – Allora, che attività svolge?
TESTE CUZZOCREA – Faccio l'imprenditore.
PRESIDENTE - L'imprenditore. Altri incarichi, altre...
TESTE CUZZOCREA – In questo momento il ruolo di Presidente di Confindustria Reggio Calabria.
PRESIDENTE – E prima?
TESTE CUZZOCREA – Prima facevo il Presidente... ho fatto il Presidente di ANCE Reggio Calabria, associazione dei costruttori edili territoriali di Reggio Calabria.
per conoscere da Lei se ha
avuto negli anni scorsi delle... diciamo è stato destinatario di lamentele, doglianze da parte degli appartenenti alle categorie, in relazione ai rapporti che gli imprenditori hanno avuto con il Comune di Reggio Calabria e se in relazione a queste circostanze, naturalmente mi riferisco a lamentele in relazione ai pagamenti, ai crediti che le imprese vantano e vantavano nei confronti del Comune di Reggio Calabria e se in relazione a queste situazioni problematiche, in qualità proprio di rappresentante di categorie, ha, diciamo, ricostruito e intavolato delle trattative con l'organo politico, l'organo amministrativo del Comune di Reggio Calabria.
TESTE CUZZOCREA – Sì, diciamo che l'attività prevalente che ci ha occupato in quel periodo, a partire dal 2008, perché ho iniziato a fare il Presidente dell'ANCE nel 2008, è stata proprio questa, perché tra fine 2008, tutto il 2009 e inizio 2010 abbiamo avuto tante difficoltà e tante lamentele da parte di imprenditori, che vantavano crediti nei confronti del Comune di Reggio Calabria. Quindi, diciamo che questo fenomeno si è acuito strada facendo, durante il mio mandato, dapprima in maniera più lieve, poi, diciamo, per tutto il 2009 e inizio 2010 è diventato l'aspetto principale che abbiamo dovuto affrontare, perché il numero di imprese che veniva da noi a lamentarsi aumentava sempre di più. Abbiamo intavolato tante trattative con la dirigente che all'epoca ricopriva il ruolo di dirigente al settore Finanze, ma anche con l'organo politico, per cercare di addivenire a una soluzione, peraltro senza grandi risultati, tanto che siamo stati anche costretti a indire una manifestazione di protesta, che si è svolta nel febbraio del 2011 con mezzi che abbiamo schierato lungo la via Marina e poi si

è risolta questa manifestazione con una riunione in Prefettura. Poi all'epoca non c'era più il Sindaco Scopelliti, ma c'era Raffa nel 2011 e, quindi, siamo arrivati addirittura a indire una manifestazione, proprio in virtù delle tantissime lamentele che noi ricevevamo, abbiamo ricevuto in quel periodo.

P.M. - Senta, e invece, con particolare... diciamo le faccio due domande specifiche, Lei ha detto che dal 2008, poi nel corso del 2009 si è aggravata sempre di più, fino nel 2010 e... e Lei ha mai... ha detto che avete anche interloquito con la dirigente, la Dottoressa Fallara in relazione a queste problematiche e anche con l'organo politico. Lei ha mai parlato con il Sindaco Scopelliti o con l'assessore alle Finanze di questa problematica, se c'era un problema e qual era il problema?

TESTE CUZZOCREA – Col Sindaco abbiamo parlato più di una volta, con l'assessore alle Finanze mai, perché era perfettamente inutile, perché era inutile interloquire con l'assessore alle Finanze, perché il dominus era la dirigente, per cui sapevamo che non aveva nessun senso parlare. Infatti, io personalmente, né io e né coloro che mi accompagnavano nelle varie riunioni, perché molto spesso ero accompagnato dai colleghi del direttivo, quasi sempre dal tesoriere, abbiamo mai parlato con l'assessore pro tempore, perché si sono nel tempo avvicendati più di uno assessore, se ricordo bene, ma con loro assessori non abbiamo mai avuto a che fare, invece col Sindaco sì.

P.M. - E qual erano, ecco, diciamo, come dire, le risposte che vi venivano date?

TESTE CUZZOCREA – Ma in un primo periodo si accampavano pretese del tipo crisi di liquidità. Poi, strada facendo, se ne sono trovate altre, fino ad arrivare a dire che c'erano dei pignoramenti, che c'erano delle impellenze legate alle società miste, varie motivazioni. Quello che poi comunque ha scatenato la protesta vera era legata al fatto che ci siamo accorti che venivano utilizzati... che non venivano pagati neanche i mandati con fondi a destinazione vincolata. Quello è stato poi l'aspetto, diciamo, veramente problematico che ci ha costretto poi a indire la manifestazione di piazza.

P.M. - Quindi questa è stata una vostra, ecco... diciamo, scoperta. L'aveva saputa dopo questa cosa, o già dall'inizio?

TESTE CUZZOCREA – Diciamo che è stata... l'avevamo sospettato, poi, strada facendo, l'abbiamo capito, perché molti colleghi ci dicevano, anche io lo facevo, perché era molto semplice scoprirlo, perché bastava fare una telefonata alla Cassa Depositi e Prestiti, con i fondi che provenivano da lì, ma c'erano anche altri fondi a destinazione vincolata, c'erano anche quelli del Decreto Reggio, che confluivano nel bilancio, perché una parte del Decreto Reggio confluiva nel bilancio, non era gestito dall'ufficio separato del Decreto Reggio e, quindi, c'erano... diciamo, sotto tanti profili, si poteva constatare questo tipo di problema. Bastava chiamare alla Cassa Depositi e Prestiti, è un ufficio informazioni che funziona perfettamente, basta dare il numero di mandato e loro dicono su quella posizione di mutuo quando ci sarà... quando era stato fatto e con quale valuta. Quindi, gli imprenditori andavano all'ufficio Ragioneria col numero di posizione del mutuo e con la valuta e la Dottoressa gli diceva che non erano in ogni caso disponibili quel pagamento e quindi non veniva fatto lo stesso. Quindi, da quel momento in poi, era facile verificarlo, insomma, non ci voleva un granché.
PRESIDENTE – Voi avevate una prova in mano, no, quella che ci fossero... che quei fondi fossero stati poi messi in pagamento, insomma...
TESTE CUZZOCREA – L'abbiamo... l'abbiamo... la protesta l'abbiamo rivolta a lei sistematicamente, ma con lei era difficilissimo parlare, perché molto spesso non ci riceveva, non riceveva neanche me. In qualche occasione l'abbiamo, ovviamente, manifestata al Sindaco, in qualche altra al direttore generale, anche a loro abbiamo detto: "Guardi che si sta verificando questo fenomeno, prendiamo dei provvedimenti, perché le aziende stanno chiudendo, sono sul lastrico" e quindi l'abbiamo...
TESTE CUZZOCREA – No, assolutamente no. Con la Provincia con cui noi lavoriamo, con gli altri enti, che io sappia no.
I mandati a destinazione vincolata no.
PRESIDENTE – Quindi è un fatto eccezionale?
TESTE CUZZOCREA – Assolutamente sì.
PRESIDENTE – Per quella che è la sua esperienza, ecco.
TESTE CUZZOCREA – Assolutamente sì.
P.M. - Senta, il signor Lo Cicero ci ha riferito di una

assemblea che si è tenuta, lui ha detto in un periodo successivo comunque alle elezioni di Scopelliti a governatore della Calabria, presso palazzo San Giorgio, per discutere proprio di questi problemi legati alle difficoltà delle imprese e sarebbe stato presente il Governatore, all'epoca il Sindaco facente funzioni Raffa, il dirigente della Ragioneria, eccetera. Lei ricorda di avere partecipato a questa riunione?
TESTE CUZZOCREA – Certo, va beh, l'ho indetta io, ero Presidente dell'ANCI in quel periodo.
PRESIDENTE – Ma prima di questa, ce ne furono anche altre.
TESTE CUZZOCREA – Ma ce ne sono state... io ne ricordo tre o quattro almeno riunioni a Palazzo San Giorgio alla presenza del Sindaco e della dirigente, almeno tre, quattro.
P.M. - Del Sindaco?
TESTE CUZZOCREA – Questa che ricorda, che citava il geometra credo che sia, Lo Cicero la ricordo perfettamente, perché lui ha protestato vivamente in quell'occasione.
PRESIDENTE – Sarà una delle ultime, però...
TESTE CUZZOCREA – È una delle ultime, è quella, tra l'altro, che poi, a seguito della quale, non avendo ricevuto risposta, abbiamo deciso di scendere in piazza.
P.M. - Ma lì... volevo capire questo, diciamo questa riunione era stata organizzata e, diciamo, qual è la soluzione al problema che... e da chi venne soprattutto?
TESTE CUZZOCREA – Il Sindaco ci disse quella volta che aspettavano dei finanziamenti regionali per parecchi milioni di euro e che con quei fondi regionali, tra l'altro questo ha destato sorpresa in tutti noi, perché afferivano ad una voce ben specifica e a un capitolo ben specifico, perché erano rivolti a finanziare lavori di sistemazione idraulica dei torrenti, questo lo ricordo abbastanza bene, circa 10 milioni di euro, ora la cifra, sulla cifra non so se ricordo perfettamente l'entità, ha detto in quella sede che con questa cifra avrebbe pagato una parte dei debiti pregressi contratti con i nostri imprenditori.
TESTE CUZZOCREA – Stavo per dire proprio questo, ce ne sono state tante, perché molto spesso, fino a quando la situazione non è poi degenerata e, quindi, ho dovuto far partecipare quasi tutti e quindi ecco perché si parla di assemblea, però prima, quando era un po' più... meno

drammatica la situazione, andavo con una delegazione ristretta io, col tesoriere io, con qualcun altro a rappresentare questi problemi, **però ci sono state altre riunioni, ovviamente.**
P.M. - Anche nel periodo del mandato di Scopelliti?
TESTE CUZZOCREA – Sì, sì. No, con lui, perché poi con Raffa... Raffa è stato quel periodo che poi c'è stata la manifestazione ed era febbraio 2011, anche se non è che si è risolto il problema neanche con Raffa. Quindi anche con lui poi noi..
TESTE CUZZOCREA – Semplicemente per un fatto istituzionale, non per altro, una linea più morbida, per cercare, appunto, di... lui, invece, anche nelle riunioni che facevamo all'ANCE, insisteva per fare i decreti ingiuntivi e noi, invece, cercavamo di... perché con i decreti ingiuntivi, con le lungaggini legate ai decreti, cioè sapete meglio di me che passano molti mesi per ottenere i soldi per un decreto ingiuntivo.
PRESIDENTE – Va beh, basta un'opposizione (inc. voci sovrapposte).
TESTE CUZZOCREA – E appunto, quindi, col decreto ingiuntivo soldi non se ne prendevano mai e, quindi, noi anche per questo motivo, anche col nostro consulente legale tenevamo buoni, diciamo, i nostri colleghi imprenditori, cercando di mediare con la pubblica amministrazione,
P.M. - No, un'ultima domanda le volevo fare, se le è capitato di rappresentare, anche se insomma... in una delle occasioni di incontro che ha avuto con il Sindaco Scopelliti se le è capitato, ricorda di aver rappresentato la circostanza che avevate in qualche modo saputo che i soldi erano stati trasferiti all'ente comunale e però i pagamenti non erano... non venivano effettuati.
TESTE CUZZOCREA – L'abbiamo detto, certo, nelle riunioni si diceva questo.
P.M. - E, diciamo, la risposta a questa cosa?
TESTE CUZZOCREA – Ma io, se non ricordo male, diceva che era legato a esigenze di cassa immediate, cose di questo tipo, ma più che altro rispondeva lei, se non ricordo male, era lei che controbatteva.
P.M. - Lei la Dottoressa Fallara?
TESTE CUZZOCREA – La Dottoressa Fallara, sì.
P.M. - Perché era, diciamo, presente anche lei in queste

riunioni?
TESTE CUZZOCREA – Sì, sì, sempre, e lui la chiamava, ovviamente, quando c'erano le riunioni.
TESTE CUZZOCREA – Gli anni abbastanza prima del 2008 diciamo che c'era una regolarità nei pagamenti, diciamo, però, questo avveniva, che so, nel 2005, 2006, 2004, questo è il periodo. Da un certo momento in poi si sono cominciate ad avere queste difficoltà.

A questo punto, prima di giungere alle conclusioni di unavicenda che senza esagerazioni ha devastato la città di Reggio Calabria, restano da esaminare le dichiarazioni rese dall'imputato Scopelliti in dibattimento che sicuramente hanno avuto il pregio di confermare in gran parte la prospettiva accusatoria dando ancora più chiaramente l'idea di una amministrazione solo formalmente in regola, ma sostanzialmente dissestata e orientata verso il perseguimento di obiettivi parziali, colorati personalisticamente e motivati da una forte tendenza a soddisfare l'elettorato del Sindaco del tempo e a garantirne l'ulteriore carriera politica.

Ed invero, nel corso dell'esame dibattimentale, l'imputato Scopelliti ha illustrato i numerosi incarichi di rilievo ricoperti (consigliere circoscrizionale, consigliere comunale, presidente del consiglio regionale, assessore regionale, sindaco, governatore della regione Calabria).

E' significativo rilevare che durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di Sindaco di Reggio Calabria, egli ha svolto anche le funzioni di assessore al bilancio, a seguito del conflitto tra l'assessore Veneziano e la dott.ssa Fallara. Conflitto, questo, dovuto, secondo l'imputato, prevalentemente a problemi caratteriali, che hanno spinto l'assessore Veneziano a chiedere al Sindaco di essere assegnato ad altro incarico. Lo Scopelliti ha rammentato –in contrasto con tutto il testimoniale assunto- che uno dei motivi dei contrasti tra la dott.ssa Fallara e l'assessore Veneziano era anche quello legato al differente metodo di pagamento dei creditori che la dirigente voleva adottare, ossia quello fondato

sul criterio cronologico (si rammenta che i testi Zoccali, Raffa e Nucera hanno riferito che la dott.ssa Fallara non intendeva adottare il criterio cronologico, tanto consentendo di ritenere implausibile che quest'ultima pretendesse di imporre tale metodo contro la volontà di Veneziano. Anzi è più credibile il contrario, essendo emerso dal dibattimento che proprio all'assessore Veneziano è stato impedito dalla dott.ssa Fallara di svolgere pienamente il suo incarico fino a giungere alla sofferta decisione di dimettersi).

Sempre per giustificare l'operato della dott.ssa Fallara l'imputato ha sostenuto che nella sua esperienza ha assistito ad altre situazioni in cui gli Assessori e i dirigenti avevano rapporti conflittuali, sostenendo essere normali nella pubblica amministrazione. Peraltro, il forte carattere della dott.ssa Fallara ha detrminato il crearsi di diversi contrasti anche con gli altri Assessori al bilancio che si sono succeduti, anche se l'apice del conflitto è stato raggiunto con il Veneziano.

Anche sulla questione degli incarichi per la difesa dell'ente davanti alla Commissione Tributaria, lo Scopelliti ha cercato di attribuire tutta la responsabilità alla dirigente del settore Finanze , precisando che poco prima del suicidio (cui avrebbe concorso, secondo l'imputato, anche la campagna mediatica a cui la dott.ssa Fallara era stata sottoposta), quest'ultima gli aveva chiesto pubblicamente scusa per non aver operato secondo i principi dal medesimo dettati.

Sempre contraddittoria appare la consapevolezza dell'imputato dei rilievi operati dal nucleo di valutazione dei dirigenti di cui aveva raccolto le lamentele con l'affermazione di una meritoria condotta della Fallara, dedita totalmente al lavoro , a cui dedicava ampi spazi della sua giornata, trattenendosi fino a sera.

In merito ai numerosi rilievi sulle irregolarità nel bilancio sollevati dalle opposizioni, l'imputato ha ripetuto trattarsi di atteggiamento allarmistico sempre posto in essere, in specie dal Naccari, sin dal primo anno della sua amministrazione, giustificando il suo mancato intervento sulle questioni

tecnico-contabili con la necessità di rimetterle ai tecnici (Segretario Generale, Assessori, Dirigenti) **non avendo competenze specifiche per occuparsene.**

Per quel che concerne i rilievi della Corte dei Conti più volte indirizzati al Comune di Reggio Calabria l'imputato ha obiettato che essi erano rivolti al consiglio comunale e non al Sindaco nella sua qualità (che ne veniva a conoscenza in momenti successivi), pur precisando che il 95% dei comuni riceve prescrizioni dalla Corte dei Conti. Peraltro, a suo dire, Il comune di Reggio Calabria , avrebbe sempre fornito a tale organo i chiarimenti richiesti tramite gli organi tecnici e i dirigenti (senza il coinvolgimento del livello politico), tant'è che non è stato mai dichiarato il dissesto dell'ente, né la Corte dei Conti ha adottato specifici provvedimenti nei confronti del Comune.

In difesa della propria amministrazione l'imputato ha evidenziato che i debiti fuori bilancio anche ereditati dalla precedente amministrazione sono stati pagati , rilevando, altresì, l'esistenza di un ammontare di residui attivi pari a quello dei residui passivi tanto che i bilanci erano sempre in pareggio.

Ha pure sostenuto lo Scopelliti di avere avuto il sospetto- e insieme a lui gli altri componenti degli organi politici- che i bilanci fossero alterati**,** sicuramente non ad opera sua visti gli ottimi risultati ottenuti sia in termini elettorali che di gestione della cosa pubblica **(*adesso, Presidente, noi tutti abbiamo pensato che questo tipo di bilancio avesse delle anomalie e che, quindi, qui qualcuno avesse falsificato il bilancio, avesse messo delle poste diverse, avesse scritto cifre a caso e così via. Questo probabilmente, come dice la Dottoressa, sarà anche accaduto, io sicuramente non ho questo... né il mot... non avevo né il motivo e né l'esigenza*), aggiungendo però subito dopo che se egli avesse avuto piena conoscenza del problema finanziario dell'ente avrebbe chiesto al Governo il finanziamento necessario per porvi rimedio (*se io avessi conosciuto e saputo il problema, sicuramente, come fu per Roma e per Catania e per Palermo, avrei chiesto al governo Berlusconi di avere 30 – 40 milioni di euro di finanziamento***

***straordinario per la città di Reggio, sarebbero bastati per poter fare la normale attività e per andare incontro alle esigenze*)**.

A seguire, sempre in termini contraddittori rispetto a quanto sopra affermato, lo Scopelliti ha evidenziato quali fattori determinanti le difficoltà del comune di Reggio Calabria l' abolizione dell'ICI e la diminuzione dei trasferimenti erariali dallo Stato agli enti territoriali per un ammontare di 40 milioni di euro nel periodo 2002-2010 che, peraltro, avevano inciso profondamente sui bilanci di moltissimi comuni del Paese (Napoli, Catania, Rieti, Frosinone, ecc…), i quali si sono trovati nella medesima situazione di Reggio Calabria.

Lo Scopelliti ha anche ricondotto in precisi ambiti temporali le problematiche delle imprese che lamentavano l'inadempimento dei debiti del comune nei loro confronti e che procedevano contro l'ente mediante richieste di decreti ingiuntivi (circostanze, si ricorda, rappresentate per iscritto dal dirigente dell'ufficio legale al Segretario generale, al Sindaco e al Direttore generale). Secondo l'imputato, tale situazione si era infatti verificata solo dopo il 2009, prima di quell'anno nulla del genere essendo emerso, aggiungendo che se si fosse accorto dei problemi finanziari (così come successivamente si sono rivelati) certamente avrebbe chiesto al Governo un finanziamento per il risanamento dell'ente (come era stato fatto per Roma, Palermo e Catania).

In particolare, l'imputato ha insistito nel sostenere che prima del 2009 non vi era stato alcun segnale di sofferenza del comune (ad eccezioni di ritardi nei pagamenti definiti fisiologici), né gli era stato mai rappresentato nulla di anomalo. Dalla fine del 2009 vi era stato invece qualche segnale delle difficoltà economiche dell'ente, in ragione delle quali l'imputato aveva contattato telefonato al Sottosegretario Vegas affinché si occupasse della questione- anche in relazione ad una somma di euro 10 milioni che il comune doveva ricevere dal governo - senza ottenere alcuna risposta. A sostegno del buon governo della sua amministrazione ha rappresentato che il Comune di Reggio Calabria aveva ottenuto nel 2008 il riconoscimento di ente virtuoso dal Ministero

dell'economia. Tanto gli consentiva di ritenere che i bilanci necessariamente fossero in regola e che i problemi finanziari del Comune, manifestatisi dopo il 2009, fossero collegati all'andamento dell'economia generale.

Peraltro, ha affermato di avere sempre ottenuto rassicurazioni da parte della Fallara sulla regolarità dei pagamenti in occasione di chiarimenti conseguenti a lamentele di imprese per i ritardi nei nei pagamenti dopo il 2009. Secondo la dott.ssa Fallara i problemi erano legati al mancato trasferimento di fondi dal governo al comune. **L'imputato, inoltre, ha riferito che mai nessuno gli aveva segnalato l'utilizzo di somme destinate alle opere pubbliche per far fronte a spese correnti, contrariamente a quanto dichiarato sul punto dai testi Lo Cicero e Cuzzocrea.**

Del tutto implausibili e smentite dall'ampio testimoniale sopra riportato e, soprattutto, dagli esiti della consulenza tecnica, le ulteriori giustificazioni fornite in dibattimento.

Ciò per quanto attiene al problema del mancato pagamento delle bollette dell'Enel , ricondotto dallo Scopelliti ai mancati trasferimenti dei fondi statali al comune e alla diminuzione delle entrate fiscali dovuta all'abolizione dell'ICI ed altrettanto per quanto attiene all'operazione di rinegoziazione dei mutui (collegata ai contratti di swap).

Si è poi soffermato sui contributi erogati alle parrocchie, riconoscendo come proprie le sigle apposte sulle richieste che venivano mandate al settore finanze (cfr. la sigla "S" apposta sulle richieste, come rilevata dagli ispettori e indicata nella relazione di consulenza tecnica) sostanzialmente ammettendo che siffatte richieste di sovvenzione venivano soddisfatte in assenza di qualunque predeterminazione di criteri di attribuzione ovvero di procedimentalizzazione della relativa autorizzazione, esprimendosi esattamente nei seguenti termini:

> *IMPUTATO SCOPELLITI –. Sì, io mettevo... io mettevo in una... in una richiesta che faceva il parroco... il parroco della... della... della parrocchia, diciamo di una delle parrocchie, mettevo una sigla e*

mettevo accanto 2.000,00 euro, 5.000,00 euro, 10.000,00 euro, che era un finanziamento...

PRESIDENTE –. Ma quindi chiunque le facesse delle richieste?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Non tutte sicuramente, ma gran parte sì, cioè quelle che erano funzionali a degli obiettivi, qualcuno doveva riqualificare gli interni.

P.M. –. Dico, ma non... diciamo, sulla base di quali criteri venivano scelti? Questo non era procedimentalizzato?

PRESIDENTE –. Perché poi questo...

IMPUTATO SCOPELLITI –. Ma sulla base delle esigenze, delle richieste.

P.M. –. È previsto dalla legge. Però volevo dire, il mio... diciamo, la domanda, a prescindere da questo aspetto di illegittimità secondo me palese, comunque, è la 241 del '90 che prevede questo, esiste in tutti i Comuni, però la mia domanda era questa: Lei, diciamo, come mai si occupava... aveva deciso Lei di occuparsi personalmente di questo aspetto, ecco, o non aveva, diciamo... poteva essere una cosa che demandava al dirigente, come faceva solitamente?

IMPUTATO SCOPELLITI –. No, eh...

P.M. –. E poi, diciamo, se in relazione a questa sua indicazione cartacea di 5.000,00, di 10.000,00, 20.000,00, quelli che erano, se, diciamo, in relazione a queste cose, diciamo, si poneva il problema e come lo risolveva, della disponibilità dei soldi.

IMPUTATO SCOPELLITI –. Io ripeto...

P.M. –. Su quale capitolo di bilancio li faceva gravare?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Ripeto, venivano consegnate delle richieste da parte delle parrocchie e ognuna era motivata, ognuna era documentata, a volte, e vi erano tutta una serie di elementi, di indicazioni. Quelle che avevano, ovviamente, un fondamento e una motivazione plausibile, io mettevo una sigla e davo la disponibilità alla dirigente a... a diciamo, a procedere. Poi era la dirigente che capiva se quello rientrava nella legge, se era possibile, se era compatibile, non

compatibile, se era ammissibile, non ammissibile. Io davo, diciamo così, l'indirizzo politico.

P.M. –. Ma la dirigente del servizio bilancio?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Sì, la dirigente al bilancio.

P.M. –. Perché non la dirigente ai Servizi Sociali?

PRESIDENTE –. Ecco.

IMPUTATO SCOPELLITI –. Perché la dirigente al bilancio? Perché, se non vado errato, c'era un provvedimento, che riguardava anche il finanziamento alle comunità parrocchiali e questo era in capo, diciamo così, alla dirigente che aveva questa competenza, se non vado errato, era lei che governava questo tipo di strumento.

P.M. –. Cioè, aveva questa competenza in base al... no, non...

IMPUTATO SCOPELLITI –. No, c'è una legge nazionale, che è collegata anche al rapporto tra i Comuni e le parrocchie, o un regolamento, insomma, in cui dovevano essere trasferiti determinate somme e le somme venivano trasferite direttamente dall'assessorato al bilancio.

P.M. –. Ma questo, diciamo...

PRESIDENTE –. Sì, le somme che venivano erogate, però in questo caso mi pare di capire che a monte non ci fosse una erogazione di somme in favore del Comune, perché poi provvedesse. Cioè, erano le erogazioni che il Comune faceva in favore di questi gruppi religiosi, eccetera, parrocchie e quant'altro. Ecco, su questo perché la competenza perché è di questo dirigente alle Finanze e non già... eh.

IMPUTATO SCOPELLITI –. Perché credo che ci fosse un elemento, non so se è la norma che lo indicava, che una serie di risorse andavano destinate alle attività, no? E quindi era lei a elargire, non si è mai posto il problema.

P.M. –. Quali attività?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Di rapporti con la comunità parrocchiale, c'è una legge adesso nazionale, non ricordo bene, che stabilisce...

P.M. –. Ma, voglio dire, per tutte le confessioni religiose, o solo per quella cattolica?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Guardi, è una legge...

P.M. –. Lei ha erogato qualche... o comunque ha dato disposizioni perché si erogasse qualche contributo a un'altra confessione religiosa, o a un'associazione, diciamo, non religiosa?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Guardi, io ricordo che... che noi abbiamo... abbiamo destinato, ad esempio, un suolo, un bene confiscato a una comunità religiosa che non fosse quella...

P.M. –. No, dico, con questa modalità, non in generale.

IMPUTATO SCOPELLITI –. Non lo ricordo adesso se è stato fatto anche qualche piccolo contributo in questa direzione, sempre nell'ordine di qualche... perché, ripeto, che tutti i finanziamenti superiori a una certa soglia, noi li elargivamo attraverso il piano triennale delle opere pubbliche o delle voci di bilancio specifiche. Mai nulla sopra una certa soglia è stata erogata attraverso una scelta, diciamo, diretta e personale del sottoscritto.

P.M. –. E quindi questa era una scelta sua?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Sulla scorta di una richiesta, io mettevo una sigla, la mandavo alla Dottoressa e lei poi avviava le procedure. È chiaro che se erano situazioni legate a magari... a momenti di riqualificazione di interventi, si faceva una piccola verifica, probabilmente con l'assessorato ai lavori pubblici, per capire se il piano, il progetto, la richiesta era, diciamo, somma... una somma tale da poter garantire lo svolgimento delle attività, non lo so, adesso... erano richieste che pervenivano, ma poi venivano...

PRESIDENTE –. Ma le è capitato mai, insomma, di avere, di trovarsi una di queste richieste direttamente e di avere annotato Lei stesso la somma richiesta con l'indicazione, magari, mandandola alla dirigente del settore Finanze, dicendo "Per Orsola", eccetera, perché mi pare di avere visto anche...

P.M. –. Sì, sì, no, ma l'ha detto...

PRESIDENTE –. ... di avere riscontrato qualcosa del genere. Lei l'ha fatto?

IMPUTATO SCOPELLITI –. Sì, io mettevo i 2.000,00, i 5.000,00...

PRESIDENTE –. Cioè, quando mandavano queste cose, Lei annotava e mandava.

IMPUTATO SCOPELLITI –. ... i 2.000,00, i 5.000,00, i 10.000,00 euro, ma non somme decisamente superiori.

PRESIDENTE –. Va beh, insomma, quelle annotazioni sono riferibili a Lei.

IMPUTATO SCOPELLITI –. Quella sigla è la mia, certo.

PRESIDENTE –. Quella indicazione, la sigla e l'indicazione.

IMPUTATO SCOPELLITI –. Lo confermo, certo.

Ha precisato che in relazione all'approvazione dei bilanci che si limitava ad esprimere un voto in consiglio comunale così come facevano gli altri consiglieri, pertanto dovendo il bilancio essere considerato un atto imputabile a tutto il consiglio comunale e non solo al sindaco.

Ha poi ammesso di aver convinto il dottore Nucera a non dimettersi dall'incarico di dirigente del settore finanze durante l'amministrazione Raffa (ancorché fosse già Governatore della Calabria) perché aveva ritenuto che quel dirigente fosse il migliore professionista che in quel momento potesse offrire un valido contributo al buon andamento dell'amministrazione comunale nel settore finanze, sottolineando di avere saputo dal dottore Nucera di comportamenti preferenziali posti in essere dal Sindaco Raffa in favore di imprenditori creditori dell'ente.

In merito ai rilievi mossi dagli ispettori ministeriali sulla gestione economica dell'ente comunale durante la sua amministrazione ha affermato che i rilievi operati erano attribuibili alle scelte sbagliate operate direttamente dalla dirigente del settore finanze, dott.ssa Fallara, anche se ha voluto ribadire che, comunque, la situazione accertata è comune a tutti gli enti territoriali italiani:

P.M. – Per esempio, queste cose di cui abbiamo parlato nel corso dell'esame circa l'utilizzo di somme vincolate per spese correnti, circa l'utilizzo del capitolo dei servizi conto terzi per spese correnti, circa l'appostazione in bilancio di voci del tutto fasulle e inventate, circa la mancata contabilizzazione degli oneri contrattuali derivanti sia dai contratti del Comune con le società partecipate, sia degli oneri che con il commissario delegate per l'emergenza rifiuti, sia con la società Acque Reggine, circa il mancato pagamento delle trattenute ai dipendenti, sia quelle fiscali, sia quelle sulla cessione del quinto dello stipendio, il mancato pagamento delle tasse, insomma, una serie di... se vuole, possiamo continuare.

IMPUTATO SCOPELLITI – Sì, una serie di... una serie di... sì, questa è una serie di rilievi che... che ovviamente dimostrano che, diciamo così, ci sono state una serie di difficoltà evidenti, che sono state messe in risalto nella gestione del bilancio, non c'è dubbio, questo m sembra anche chiaro ed evidente. L'ho appreso anch'io, l'ho appreso anch'io questo... ma guardi, non sono... presso la Camera... la Camera dei Deputati sono depositate tutte le ispezioni fatte nei Comuni italiani in questi anni. Se uno ha modo di leggerle queste ispezioni, c'è un filo conduttore comune che unisce molte delle cose che Lei ha detto ai Comuni italiani e, quindi, certo, è stata una scelta, diciamo così, sicuramente inopportuna, sbagliata, fatta direttamente e ovviamente dalla dirigente, che ha maturato questi convincimenti e queste scelte.

In merito ai suoi rapporti con la dott.ssa Fallara, l'imputato ha riferito quanto segue:

IMPUTATO SCOPELLITI – Ma il rapporto con la Dottoressa Fallara è un rapporto antico, che nasce, appunto, dalla conoscenza di quando eravamo adolescenti e poi ci siamo ritrovati negli anni successivi, dopo, diciamo, l'esperienza universitaria, dopo le... una serie di esperienze, ci siamo ritrovati a condividere questo percorso e, ovviamente, ***chiamai la Dottoressa Fallara a guidare... a guidare***

quell'assessorato *perché la ritenevo, così come sempre unanimemente riconosciuto, era una persona di qualità, molto apprezzata, che veniva anche da esperienze nel mondo accademico, aveva una serie di preparazione... una preparazione che, comunque, riusciva a fornire sempre delle risposte agli interlocutori ed era una persona che aveva sicuramente una... un aspetto caratteriale, che era quello che, certamente, diciamo così, l'ha messa in difficoltà nei rapporti con le persone e, quindi, anche con altri interlocutori. Però, in quanto a competenze e a professionalità, mai nessuno ha avuto alcun dubbio, mai manifestato nessuna perplessità rispetto a questa sua, diciamo così, qualità.*

In merito agli sms inviati alla dott.ssa Fallara poco prima della conferenza stampa in cui questa ha rilasciato dichiarazioni a poche ore dal suo suicidio, l'imputato ha riferito quanto segue:

IMPUTATO SCOPELLITI - ***Ma la Dottoressa Fallara, ovviamente, su mio, diciamo così, sollecito, non risponde al telefono, io gli chiedo "Rispondi, ti devo... ti...", ricordo che scrissi "Rispondi, è importante", e lei scrisse in quella circostanza, l'ultimo messaggio "Non rispondo perché mi vergogno" e io gli scrissi in maniera molto netta e molto chiara "Ti dovevi vergognare prima". Quello fu l'ultimo atto del rapporto tra me e la Dottoressa Fallara, perché la Dottoressa Fallara aveva completamente purtroppo tradito la fiducia che io avevo riposto in lei, perché un... un gesto del genere non era riconducibile a una persona che aveva sempre avuto la mia fiducia, una persona che, ad onor del vero, era sempre in prima linea e che è una persona che aveva condiviso con noi, insieme a tanti altri amministratori, le esperienze straordinariamente belle della città, cioè i risultati, le inaugurazioni. Cioè, quello che è importante comprendere che c'era un gruppo, una squadra, non era di poche persone, era un gruppo ampio, grande, folto, perché per governare bisogna essere in tanti, non basta uno.***

Nella sua conferenza stampa, dopo che ho citato prima, ho letto alcuni passaggi, Presidente, al minuto 66:55 dice "Veramente con una onestà con la o maiuscola, con grande onestà" e dice, parlando del sottoscritto "Si è arrabbiato,

è più di un mese e mezzo che non sento il Governatore, non ho cercato neanche di contattarlo telefonicamente, perché so che comunque il rapporto, come ho detto, tra me e lui è concluso".

Quindi... e quindi, questa è la dimostrazione di una... di un errore che si matura, di un convincimento della Fallara che prende atto di aver sbagliato e di aver commesso un gravissimo errore, purtroppo.

Secondo l'imputato, la dott.ssa Fallara ***"era convinta di poter gestire e governare comunque anche queste sbavature che nascevano dal bilancio. Era una persona sicuramente sola e in balia di una fase difficile probabilmente della sua vita, che si è trovata in un contesto difficile e ha cercato anche di recuperare rapporti affettivi con altre persone e, quindi, si è concessa, diciamo così, queste... questi... questi errori che, francamente, sono apparsi a noi e a me inconcepibili, inaccettabili. Se fossi stato io, ovviamente, a scoprire queste liquidazioni, sarei stato io il primo a denunciarle, ci mancherebbe".***

L'imputato per contestare l'esclusivo rapporto fiduciario con la dott.ssa Fallara ha ricordato che durante la sua amministrazione aveva nominato altri dirigenti, e tra questi, Putortì, Priolo, Crucitti, De Marco.

A conclusione del suo lungo esame (rectius: vero proprio monologo per alcuni tratti) ha insistito sul fatto che nessuno gli aveva mai rappresentato l'esistenza di problemi relativi alle falsità dei bilanci posti in essere dalla dott.ssa Fallara, né egli aveva mai percepito segnali d'allarme in relazione alle alterazioni del bilancio da parte della dott.ssa Fallara, precisando che le uniche problematiche che erano emerse erano quelle legate al carattere "spigoloso" della dirigente.

Si riporta, pertanto , la parte finale dell'esame dell'imputato in quanto particolarmente significativa in relazione ai fatti contestati nei capi di imputazione:

P.M. – ... di alcune, invece, situazioni problematiche specifiche che erano state sollevate. Lei ha detto è stata fatta sempre un'opposizione molto forte, ma era opposizione generica, di carattere politico. ***Io le***

volevo, diciamo, ricordare che, invece, in alcune situazioni, sono state, invece, sollevate delle, diciamo, delle critiche tecniche abbastanza precise sulla tematica del bilancio, che venivano discusse. Lei si era posto questo problema? Ne ha poi discusso con la sua... con la sua Giunta, con i suoi dirigenti, oppure ha ritenuto di non doverne tenere conto? Questo...
IMPUTATO SCOPELLITI – ***No, perché per me era soltanto un contesto di un dibattito politico che si esauriva all'interno di quello che era il dato del Consiglio Comunale, dove storicamente la maggioranza dice che il bilancio è il più bello in ordine, il più utile e funzionale agli obiettivi della città, i sogni della comunità e la minoranza dice l'opposto e cerca di inserire qualsiasi elemento di novità.***
E poi io so che gli avanzi...
PRESIDENTE – ***Ma che... su questi elementi di novità si può fare un po' un approfondimento?***
IMPUTATO SCOPELLITI – Ma mi sembra...
PRESIDENTE – ***Perché se si dice vengono... sono state utilizzate queste somme, ancorché vincolate, eccetera, eccetera, non si può fare una verifica?*** *In genere...*
IMPUTATO SCOPELLITI – Certo, se ci sono... ma rib... ma ribadisco...
PRESIDENTE – ... dovrebbe essere questo, prima di arrivare all'approvazione, bisogna...
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Presidente, ribadisco che al di là del dibattito e della sterile polemica politica, che è... e comunque dura dieci, dodici in aula... in aula, se ci sono dei problemi, ci sono anche gli organi tecnici competenti, come il Segretario Generale, che di fronte a una dichiarazione del genere, prende atto e dice: "Fermiamoci un attimo, sospendiamo". Tante volte si è sospeso il Consiglio per qualsiasi norma, per qualsiasi chiarimento, per qualsiasi articolo dello Statuto, per interpretazione, quindi non c'è alcuna difficoltà, ma di fronte a queste cose, io credo francamente...***

PRESIDENTE – Per acquisire degli atti, per esempio.
IMPUTATO SCOPELLITI – Eh?
PRESIDENTE – Anche per acquisire degli atti?
IMPUTATO SCOPELLITI – Certo, certo, ma questo può accadere e accade, è accaduto e accadrà. Io presumo che, ad esempio,

quell'aspetto legato ai debiti fuori bilancio che sono stati pagati, insomma, con mutui, mi risulta un elemento di novità.
P.M. – La Fallara risponde...
IMPUTATO SCOPELLITI – Sì, ma Lei...
P.M. – ... in quella sede e dice che lei non ha niente da dire perché in merito all'indebitamento per l'accensione dei mutui, si precisa che il Consiglio Comunale, con delibera 1/2005 ha deliberato la possibilità... la possibilità per l'amministrazione comunale di accendere i mutui per il pagamento di debiti, come è anche previsto dalla Legge 311/2004.
IMPUTATO SCOPELLITI – E allora ha dato la risposta, io non lo sapevo, però non posso ricordare che la Fallara aveva già dato la risposta sotto l'aspetto tecnico.
P.M. – E la mia... diciamo, ecco, ***la mia sollecitazione era quella di, insomma, di ricordarle che, magari, molte delle questioni che poi sono esplose con questa ispezione, eccetera, erano però state portate all'attenzione in sede di Consiglio Comunale. Poi, a prescindere dalla circostanza che i testi che sono stati sentiti in questo dibattimento hanno riferito di aver parlato personalmente con Lei della situazione****.*
IMPUTATO SCOPELLITI – Questo?
P.M. – ***Il teste... il teste Romeo ha riferito, consigliere Romeo, ha riferito di aver parlato in qualche circostanza con Lei della situazione che cominciava a esplodere a Reggio Calabria.***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Guardi, questa di Romeo mi sembra... mi sembra...***
P.M. – Magari sarà stato un colloquio...
IMPUTATO SCOPELLITI – ***... che sia una persona che abbia... che non abbia neanche un titolo di studio, di una laurea per essere competente per potere entrare nel merito****.*
P.M. – ***Questo Lei non lo può dire, perché Lei ha la laurea in?***
IMPUTATO SCOPELLITI – No, io dico...
P.M. – ***Lei è laureato?***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Sì, certo, sono laureato,*** *ma dico questo è un consigliere...*
P.M. – E in quale specializzazione?
IMPUTATO SCOPELLITI – ***In economia.***
P.M. – ***In economia, quindi allora dovrebbe essere...***

IMPUTATO SCOPELLITI – È un consigliere...
P.M. – ... ***un esperto di bilancio****.*
IMPUTATO SCOPELLITI – ... un consigliere... non mi sono specializzato su questo, però, voglio dire, il consigliere Romeo era un consigliere comunale che ti rappresentava, magari, nel corridoio un problema di una... un problema, diciamo, che registrava, ma non di un problema specifico rispetto al bilancio, perché le ribadisco, le buone regole della politica comportano che un gruppo dirigente si presenta ufficialmente dal Sindaco a esporre con tanto di documentazione e di atti ufficiali una difficoltà. Ti sottopongono dei quesiti ai quali tu non ti puoi sottrarre e devi rispondere. Allora, a quel punto uno sì che era al corrente di una problematica, qui stiamo parlando di un dibattito in aula che dura dieci, dodici ore, dove il Sindaco in parte di questo dibattito magari sta nella sua stanza a produrre atti e a cercare di risolvere problematiche e che, magari, non partecipa a tutta la seduta, alla quale seduta partecipano, magari, il dirigente, l'assessore e ci sarà il Segretario Generale, che sono quelli competenti della materia, che quindi si riduce poi a una presenza.
PRESIDENTE – ***Quindi, diciamo, avete sottovalutato questi aspetti di critica? Sono stati sottovalutati, oppure ritenuti non importanti?***
IMPUTATO SCOPELLITI – Mh... sono stati...
PRESIDENTE – Che poi, voglio dire, nel tempo forse se si ricostruisce un po' la vicenda e si...
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Ma non penso, Presidente, che questi signori già dal tempo ci fossero gli elementi per valutare ciò che è accaduto nel bilancio 2008 – 2009, non ci sono.***
P.M. – Però io gliel'ho letto.
IMPUTATO SCOPELLITI – Sì, Lei l'avrà letto, però sono semplici punti critici magari che hanno le amministrazioni, che in ogni Consiglio Comunale ognuno si alza a dire "Attenzione, perché i residui attivi che avete messo sono crediti inesigibili, lo vedrete" e allora, dopo cinque anni, si scopre che erano inesigibili. Se c'è stato qualcuno...
P.M. – ***Beh, magari, se l'aveste voi verificato, lo scoprivate cinque anni prima.***
IMPUTATO SCOPELLITI – Ma scusi, ma verificato da parte di

chi?
P.M. – ***Se loro lo dicono e voi non lo fate, è normale che arrivano gli ispettori.***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Ma Lei... ma Lei continua a dire sempre, giustamente e correttamente per Lei questa cosa. Chi doveva? Scusi, ci sono i controlli, c'è la Corte dei Conti, ci sono tutti gli aspetti legati alle procedure di legge, chi doveva rilevare che quanto diceva il consigliere Romeo o il consigliere Tal dei Tali era un atto veritiero, che avrebbe provocato dopo tre anni un problema all'amministrazione?*** *Eh, qui stiamo dicendo questo.*
P.M. – ***Ma se questi rilievi venivano fatti in Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o del rendiconto di gestione, allora si poteva, attraverso l'assessore, attraverso il dirigente dell'ufficio finanziario, attraverso una serie... predisporre una serie di controlli, tant'è vero che anche la Corte dei Conti vi aveva detto più volte che i residui attivi erano stati, diciamo, riportati senza alcuna motivazione, sempre nelle stesse quantità ed erano risalenti ad anni passati. Allora, poiché erano cose che vi diceva la Corte dei Conti, cose che i consiglieri di minoranza vi ribadivano ogni anno in sede di approvazione dei bilanci, ecco, nessuna, diciamo, operazione di rivisitazione avete ritenuto di fare?***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Le ribadisco che è parte di un dibattito politico che si ripete in ogni costantemente...***
P.M. – Ma questo lo interpreta così Lei, perché qua non mi pare politico se c'è...
IMPUTATO SCOPELLITI – Ma sì.
P.M. – ... un riferimento specifico.
IMPUTATO SCOPELLITI – Scusi, però Lei sta dicendo che questi signori avevano una lungimiranza tale a capire, a comprendere che dopo quattro anni saremmo incorsi in un problema legato al bilancio. Io francamente li prenderei come consulenti alla Regione domani mattina, perché non si sa mai che tra dieci anni scopriamo che alla Regione succederà... accadrà un problema.
PRESIDENTE – Non si riferivano ai quattro anni poi successivi.
IMPUTATO SCOPELLITI – E sì, Presidente!
PRESIDENTE – Evidentemente era al momento là

dell'approvazione del bilancio, per questo poneva il problema.
IMPUTATO SCOPELLITI – Sì, ma...
PRESIDENTE – ***Voglio dire, ma Lei ha idea se magari questi atti sottostanti al bilancio fossero facilmente consultabili o fossero ostensibili praticamente? Perché lo sa benissimo, perché Lei più di noi era a conoscenza, legge i giornali, sa che c'era una problematica proprio politica su questo punto, perché la minoranza contestava questo fatto. Cioè, noi non abbiamo la possibilità nemmeno di fare una verifica sugli atti. Questo è possibile, si verificava?***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Presidente, secondo me non esiste.***
PRESIDENTE – No?
IMPUTATO SCOPELLITI – Il problema qui... io sto dando delle risposte da capo dell'amministrazione. Le vorrei però ricordare che un'amministrazione è fatta da settori e da comparti. Qui la mia risposta è una risposta, diciamo così, da un Sindaco. Certo, ci fosse stato l'assessore, poteva illustrare le problematiche, perché l'assessore ha il rapporto, diciamo così, sulla materia e, magari, poteva esporre il problema, però non c'è e quindi automaticamente non può fornirli questi elementi. Però... ***però il problema è che rispetto a questo tipo di valutazioni, che sono prettamente di carattere politico, perché mai nessuno ha fatto una denuncia chiara, netta ed evidente con carte alla mano, e io non sarei stato così stupido da non tenere in considerazione un'istanza presentata da un consigliere comunale, o da un gruppo in Consiglio Comunale. Mi sarei fatto carico in prima persona di un disagio, o di un problema manifestato. Quello che rientra nel mero... nel mero dibattito politico, dello scontro dialettico all'interno dell'aula, è riconducibile al fatto che domani sui giornali esce che ognuno dice... dica che il bilancio è un bilancio che non rispecchia i criteri... e così via. È questo consolidato e assodato, purtroppo, perché se qualcuno avesse posto il problema serio all'amministratore, è chiaro che oggi qui però non c'è nessuna testimonianza di qualcuno che dica "Io ho posto questo problema per iscritto, l'ho posto ufficialmente al Sindaco, ho chiesto al Sindaco di prenderne atto... "...***
P.M. – ***Ma più ufficialmente di un Consiglio Comunale?***

IMPUTATO SCOPELLITI – ... ***non c'è mai stato****.*
P.M. – ***Comunque, va beh, comunque no, anche nel 2009, ripeto, ripetono sempre le stesse cose. Il consigliere Zimbalatti...***
IMPUTATO SCOPELLITI – Sì, ma infatti...
P.M. – ... ***dice che è preoccupato per la situazione economica che risulta nel rendiconto...***
IMPUTATO SCOPELLITI – Certo.
P.M. – ***... in primo luogo per il precario stato di salute in cui versano le casse comunali, e ancora per contestare la veridicità sia dei crediti, che definisce non recuperabili e aleatori, sia dei residui attivi e passivi molto elevati e, infine, nell'enorme riduzione degli investimenti.*** *E va bene, insomma, cioè io non perché...*
IMPUTATO SCOPELLITI – Non penso, Dottoressa, che...
P.M. – ... ***ecco, poi le sue considerazioni... se Lei ritiene "Guardi, per me erano considerazioni che venivano fatte pour parler", va bene, però volevo semplicemente evidenziare che delle situazioni specifiche venivano... sono state...***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Sollevate.***
P.M. – ... ***normale dal punto di vista della minoranza, sono state sollevate****.* ***Questo era, diciamo, il fine della...***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Certo...***
P.M. – ... ***di questi atti.***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Però, Dottoressa, per non rischiare di apparire, diciamo così, contrario a fornire, diciamo così, una risposta. Il Dottore Zimbalatti è un validissimo medico di medicina generale e, quindi, non credo abbia chissà quale grande... è chiaro, sono i ritornelli che tutti in aula costantemente, ripetutamente in ogni aula di Consiglio Comunale di ogni paese sotto i 1000 abitanti, fino a quelli... città... le città metropolitane, continua a dire chi è all'opposizione. È un cliché, è un canovaccio naturale, perché nessuno potrà dire che il bilancio del Comune è il più bello e il più bravo e quindi votare a favore. Tutti votano contro, oppure in alcuni casi si astengono se c'è una sorta di accordo che si può trovare sulle opere pubbliche e quant'altro, si fa un'astensione tecnica, che serve, diciamo così, ma sostanzialmente tutti adottano il criterio del... diciamo così, dell'aula come momento, diciamo, di esercitazione del loro disappunto e del***

loro... io purtroppo non ho... non ho mai valutato questo tipo di cose, dico purtroppo, ma... cioè... quando Lei stessa dice che la dirigente, o l'assessore alle considerazioni del consigliere replica e dà una risposta, si è esaurito lì il contenzioso che si è creato.
P.M. – Ma Lei non se l'è posto il problema perché, dice "Ma come noi abbiamo... "... per dire, poi Lei mi potrà dire ma sono cose tutte... "Abbiamo tanti milioni di disavanzo, per quello che... di avanzo, per come risulta dalla cosa, perché accendiamo un mutuo?" e la sua dirigente le avrà risposto: "Perché è più conveniente", no? Molte persone, pur avendo i soldi, si comprano la macchina a rate. Dice: "No, guarda, è più conveniente, facciamo così". Cioè, l'avete... io questo volevo capire, se questi dibattiti c'erano?
IMPUTATO SCOPELLITI – No, non ricordo questa circostanza, quindi, mi dispiace, non ho avuto, diciamo così... perché, le ripeto, in aula chi interviene... ***magari c'è gente che interviene per due ore a parlare del bilancio. Diventa difficile seguire tutti, non è mai stato rilevato né da parte del Presidente del Consiglio Comunale, che presiede l'aula, o il vice Presidente che lo sostituisce, né dal Segretario Comunale, né... e quindi Segretario Generale, né dal dirigente, dall'assessore una criticità tale da aprire un dibattito e un confronto all'interno dell'amministrazione, per comprendere che le cose... le dichiarazioni rese a vario titolo dai vari consiglieri comunali fossero rilevanti. Questo è la realtà, poi, per carità, ognuno si può esercitare, diciamo così, nelle dichiarazioni che ritiene più opportuno, però le garantisco che è una prassi consolidata che chi rappresenta la minoranza dice più o meno le stesse cose in ogni aula di Consiglio Comunale, non civico consenso ci sono coloro che fanno le dichiarazioni, le esternazioni e siamo arrivati al Comune, insomma, ad avere momenti, insomma, di... di... di dibattiti accesi su tanti altri punti. Ognuno... poi il giorno dopo, magari, le esigenze di dimostrare anche sulla stampa che ha fatto il suo intervento, ci sono tutta una serie di cose che la politica... di cui la politica, diciamo, si nutre per alcuni aspetti e ognuno si soddisfa come ritiene. Io però non ho mai ritenuto che ci fossero delle criticità tali da immaginare un mio intervento diretto e,***

quindi, una presa di posizione su queste vicende.
P.M. – Va bene, non ho altre domande.
PRESIDENTE – ***Lei ha detto di aver avuto un rapporto di lunga conoscenza, insomma, con la Fallara e che conosceva, tra l'altro, come persone di grande competenza, con esperienza anche in ambito universitario, non lo so, che avrà avuto incarichi, una docenza, qualcosa. Ma prima di assumere questo incarico che Lei ha conferito, che cosa... ecco, che cosa portava come esperienza specifica la Fallara?***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***La Fallara ha avuto dei contratti di... di... all'università della Calabria di Cosenza, all'università di Messina e all'università di Reggio Calabria, se non vado errato, quindi, aveva comunque un'esperienza maturata...***
PRESIDENTE – ***Teorica.***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***... teorica****.*
PRESIDENTE – ***Sotto il profilo pratico, ecco, aveva fatto delle esperienze? Lei intanto penso fosse laureata in economia e commercio, immagino?***
IMPUTATO SCOPELLITI ***– Sì, sì, sì, lei era laureata in economia e commercio.***
PRESIDENTE ***– E aveva delle esperienze pratiche? Portava con sé nel suo curriculum...***
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Adesso non so se era stata amministratore di qualche... di qualche, diciamo così, di qualche società, avesse avuto esperienze di questa natura.***
PRESIDENTE – Questo non lo ricorda. Sa perché...
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Sicuramente revisori dei conti di tantissimi enti, era revisore dei conti al Comune di Scilla, era revisore dei conti in altri Comuni, aveva avuto queste esperienze rispetto proprio ai bilanci e alla conoscenza dei bilanci.***
PRESIDENTE – Mh, questo era il...
IMPUTATO SCOPELLITI – Questo era un elemento.
PRESIDENTE – ... corpo della sua conoscenza. ***Le chiedo questo perché leggendo la relazione di consulenza, noto che descrivono diversamente la Fallara. Cioè, e questo fatto ci ha molto colpito perché è descritta come una persona assolutamente non competente in materia di contabilità, proprio alla luce dell'esame dei bilanci che descrivono una situazione difforme dalla realtà. E chiaramente noi***

abbiamo chiesto ai consulenti, insomma, com'era possibile dare questa rappresentazione, subito immaginando degli artifici straordinari, contabili, insomma, degni di persone di grande esperienza. E, invece, quello che è emerso, per lo meno, quello che è il punto di vista rappresentato nella consulenza, poi ripetuto qua in sede di udienza, è che, in effetti, i bilanci fossero fatti anche malamente, cioè fosse quasi evidente notare quelle che erano le difformità, le criticità. Era un bilancio redatto in modo grossolano. Ecco, per questo io le chiedo se Lei... avesse la Fallara una certa esperienza pratica, tanto da poter poi elaborare delle... insomma, delle strategie anche tecniche, tali da rendere, invece, possibile riscontrare in alcuni aspetti le criticità.
IMPUTATO SCOPELLITI – ***Ma guardi, le ribadisco, questa era la conoscenza del curriculum della Fallara, che adesso, ovviamente, a distanza di undici anni non posso ricordare, che si sarà arricchita da altro tipo di esperienze. Però, guardi, nel momento in cui un Sindaco decide di sostenere, di chiamare accanto a sé un professionista, non è che fa un atto monocratico e lo firma di suo pugno in maniera unilaterale, cioè fa un atto tutto suo. È un atto che sottopone il curriculum al Segretario Generale, dice al competente burocrate dice: "Voglio nominare la Dottoressa Tizia Tal dei Tali. Questo è il curriculum, verifichi Lei se ci sono le competenze". Una volta che l'organo amministrativo ti dice che questo è compatibile, tu fai l'atto, quindi questo mi pare, diciamo così, una cosa scontata, perché non è che... poi lo firmo io, però la fase di istruttoria nasce all'interno dell'amministrazione, dei dirigenti competenti, che hanno il compito di verificare i requisiti del soggetto.***

VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI IMPUTATI IN RELAZIONE AL REATO DI CUI AL CAPO A

Compiuta la ricostruzione del fatto attraverso l'istruttoria dibattimentale, si osserva quanto segue in relazione alla fattispecie di cui al capo A della rubrica.

La responsabilità degli imputati si ricava da numerosissimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che formano nel loro insieme la prova logica di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati agli stessi .

Al riguardo, occorre però fare una premessa metodologica.

Si rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza. Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192, comma 2, c.p.p., che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta, con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la prova logica, ossia quella che si ottiene mediante il procedimento inferenziale che da un fatto noto conduce alla conoscenza di un fatto ignoto, facendo uso prevalentemente delle massime di esperienza convalidate dalla prassi, è assolutamente equivalente alla prova diretta.

Infatti, la prova dell'esistenza di un fatto può essere desunta anche da indizi, purché gravi, precisi e concordanti, tali cioè da costituire la base su cui fondare le inferenze desunte dal rapporto di implicazione logica tra l'antecedente noto (*factum probans*) e il conseguente ignoto (*factum probandum*).

L'indizio, in quanto antecedente logico di una serie di inferenze, deve, innanzitutto, essere assistito dal requisito della certezza quale sua naturale connotazione.

E' grave se ha capacità dimostrativa, ossia se il dato è pertinente al *thema probandum*, vale a dire ha contiguità logica con il fatto ignoto.

E' preciso quando non è generico, non è equivoco nella sua oggettività e non si presta ad una serie infinita di interpretazioni alternative, nel senso che consente un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al

fatto da provare.
E' concordante quando non contrasta con altri indizi e più ancora con altri dati ed elementi certi; la concordanza deve cioè evidenziare il confluire di più implicanze verso un medesimo risultato, che è quello della dimostrazione del fatto ignoto. Quest'ultimo requisito, a differenza degli altri due, ha natura estrinseca, nel senso che la concordanza si misura in relazione a tutti gli indizi, perché elimina l'equivocità intrinseca dei medesimi singolarmente considerati, facendoli convergere verso un unitario risultato euristico.
Gli indizi logicamente vanno, dapprima, valutati singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale; quindi, acquisito il dato singolo, si deve procedere all'esame globale ed unitario di tutte le emergenze processuali, attraverso il quale l'ambiguità indicativa del singolo elemento può essere superata dal confronto col significato da attribuire agli altri elementi e, all'esito di tale valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto. È attraverso tale valutazione complessiva del quadro indiziario che si verifica la sussistenza del requisito della concordanza, la cui dinamica valutativa produce l'effetto di superare l'equivocità intrinseca dei singoli indizi e di accreditare agli stessi un significato univoco e coerente.
In particolare, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa

ambiguità *(quae singula non probant, simul unita probant)*, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto, che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice.

A questo punto saranno analizzati tutti gli elementi indiziari a carico degli imputati secondo i criteri sopra illustrati fino a dimostrare la formazione della prova logica della loro responsabilità per aver concorso nei reati di falso contestati nel capo A dell'imputazione, fermo restando che quanto accertato dai consulenti del PM non solo è perfettamente aderente alla realtà di quanto è accaduto (in quanto dal dibattimento sono emersi numerosissimi elementi che hanno confermato le loro conclusioni, compreso il mancato versamento all'erario delle trattenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti del comune, grazie alle testimonianze di Nucera, degli ex segretari comunali, di Barreca, di Cammera, della Squillace e grazie ai chiarimenti forniti dai testimoni Polimeni, Callea, Buonsanti, Bonfanti, Ielo e De Franco), ma riscontra ulteriormente le già convergenti ed univoche dichiarazioni rese in particolare dai testimoni Naccari e Romeo, i quali con le loro continue denunce hanno consentito di fare luce sulla gestione dissennata dell'ufficio Finanze del Comune di Reggio Calabria.

Innanzitutto, il primo elemento di eccezionale valenza probatoria è costituito dalla palese alterazione per importi macroscopici dei bilanci del Comune di Reggio Calabria.

Altro elemento grave e preciso ai fini della conoscibilità della falsità di siffatti documenti è costituito dalla reiterata e pubblica protesta degli imprenditori e dei creditori del Comune, tanto frequenti da assumere una visibilità a tutto campo.

Dalla testimonianza del Presidente dell'associazione costruttori (Cuzzocrea) si ricava un elemento di assoluta rilevanza , ossia il fatto che il Sindaco Scopelliti era stato reso partecipe dei gravi inadempimenti dell'ente nei confronti dei creditori.

Inoltre, plurime testimonianze dimostrano che agli occhi esterni, la figura centrale dell'andamento dell'ente appariva la dott.ssa Fallara, la quale, era indubitabilmente legata da un rapporto di stretta fiducia con il Sindaco Scopelliti. Sul punto il teste Cuzzocrea ha poi insistito sul fatto che la stessa Fallara aveva fagocitato le funzioni proprie degli Assessori al bilancio per tutte le questioni rilevanti di carattere economico-finanziario. A tal punto giova precisare che lo stesso imputato, nel corso dell'esame dibattimentale, per una sorta di emersione delle reali fuzioni svolte dalla dirigente dell'ufficio Finanze l'ha definita come la persona chiamata a guidare l'assessorato al bilancio ("chiamai la dott.ssa Fallara a guidare quell'assessorato") Di tale prevaricazione vi è ampia dimostrazione nelle dichiarazioni degli Assessori al bilancio, dei politici di opposizione (Romeo Sebastiano) e dello stesso teste Cuzzocrea, dalle quali si evince che tali figure istituzionali erano solo dei simulacri che avevano il compito di occupare un posto di funzione senza però esercitarne il relativo potere svolto , di contro, in modo penetrante e assolutistico dalla dott.ssa Fallara.

Tutto ciò, visto anche alla luce del fatto che quest'ultima non si curava neanche delle valutazioni cui sono sottoposti i dirigenti (come se fosse una figura politica anziché tecnica) ed aveva creato, con atteggiamenti arroganti, una barriera nei confronti degli altri dirigenti e dipendenti del Comune ed era solita spendere il nome del Sindaco ogniqualvolta doveva imporre una determinata linea ed impediva l'accesso al c.d. bilancio analitico (*recte*, PEG), attrabuisce ulteriore credibilità ai testimoni Naccari e Romeo, i quali sostanzialmente hanno definito la dott.ssa Fallara il vero Assessore al bilancio del Comune di Reggio Calabria. D'altro canto, se la stessa non avesse potuto esercitare tali esorbitanti poteri nella vicenda di cui si è parlato, relativa all'assessore Veneziano mai si sarebbe verificato un sovvertimento di ciò che generalmente accade nei rapporti tra figura politica e figura gestionale, in quanto appare al limite dell'incredibile (eppure è accaduto) che in caso di difformità di vedute tra un Assessore (figura politica di primo piano) e un dirigente (figura istituzionale che per legge è obbligato, seppur

nell'ambito della propria sfera di autonomia gestionale, ad adottare i provvedimenti tecnici per raggiungere gli obiettivi fissati a livello politico) soccomba il primo. Tra l'altro, ed è questo il perno attorno a cui ruota tutta la vicenda, è stato dimostrato che solo facendo leva sul suo stretto rapporto fiduciario con il Sindaco Scopelliti, la dott.ssa Fallara, definita "onnipotente" dal testimone Raffa, ha potuto determinare le sorti del bialncio comunale, prevalendo anche sull'Assessore. L'epilogo dello scontro tra l'Assessore Veneziano e la dott.ssa Fallara è stato confermato soprattutto dal teste Raffa.

Altro elemento veramente grave e preciso è quello derivante dai continui e puntuali rilievi della Corte dei Conti sulla gestione dell'ente (trasmessi al Sindaco ed oggetto di controdeduzioni redatte dai revisori dei conti e firmate dal Sindaco), ai quali facevano da cassa di risonanza le doverose proteste dei consiglieri comunali di minoranza nelle sedi istituzionali (non considerate per nulla da chi all'epoca aveva il compito di verificare se esse fossero veritiere, tra i quali vi erano anche i revisori contabili) , degli imprenditori (sia singolarmente, sia mediante i loro organi rappresentativi) e poi dei dipendenti delle società partecipate e del comune, per i ritardi nei pagamenti dei loro stipendi.

Altri elementi significativi si ricavano dall'importante testimonianza della dott.ssa Squillace, la quale ha riferito chiaramente che i seri problemi di carattere economico finanziario nel comune di Reggio Calabria erano perfettamente conosciuti dal Sindaco Scopelliti, il quale, tra l'altro, era stato messo al corrente dal teste Raffa, durante l'amministrazione Scopelliti, delle distrazioni delle somme destinate alle spese vincolate.

Ebbene, gli elementi finora esaminati dimostrano che la dott.ssa Fallara era lo schermo dietro il quale agiva il Sindaco Scopelliti che aveva voluto fortemente la stessa quale dirigente di un settore strategico dandole la possibilità di portare avanti, nel dissenso di buona parte dell'amministrazione, la linea politica da lui perseguita. Molteplici sono le tracce di questo rapporto di adesione/subalternità, tra queste, appaiono significativi i finanziamenti ad istituti religiosi, concessi senza

rispettare i principi di imparzialità e di trasparenza che stanno alla base delle procedura ad evidenza pubblica, su l'*input* del Sindaco che trasmetteva le richieste mediante una sigla e l'indicazione dell'importo sulla stesse , immediatamente e scrupolosamente recepite ed eseguite dalla dott.ssa Fallara.

Questa, che appariva come una donna potentissima che gestiva le sorti del comune di Reggio Calabria, in realtà era una perfetta esecutrice di direttive precise che provenivano dal Sindaco Scopelliti, che, tramite lei, ha creato un sistema accentrato su se stesso esautorando di fatto tutti coloro che avrebbero potuto ostacolarlo (cioè i dirigenti non asserviti al suo dominio e gli Assessori che eventualmente avessero voluto svolgere le loro funzioni correttamente). Tale disegno criminoso non si sarebbe potuto realizzare senza il concorso dei revisori contabili , nominati dallo stesso Scopelliti.

Tutti gli elementi prima esaminati, dunque, visti nel loro complesso e letti in modo logico sistematico, convergono inequivocabilmente verso la direzione appena illustrata. Non possono essere attribuiti ad essi significati alternativi, posto che le risultanze processuali che dimostrano che la conduzione autoritaria della dott.ssa Fallara era pilotata *in toto* dal Sindaco del tempo, il quale ha continuato ad interferire nell'attività dell'ente anche dopo la nomina regionale.

Dunque, è possibile affermare che la dott.ssa Fallara è stata l'utile e spregiudicato strumento nelle mani di chi aveva tutto l'interesse a occultare le spese dell'ente fatte senza rispettare i meccanismi del bilancio, al fine progettare ed attuare programmi asimmetrici che nulla avevano a che vedere con l'interesse collettivo ma che avevano una forte colorazione personalistica e privatistica evidentemente orientata a riscuotere consenso sociale a fini elettorali.

Ulteriori elementi si aggiungono a quelli finora esaminati: a) il Sindaco Scopelliti ha partecipato (anche in qualità di Assessore al Bilancio *ad interim*, dal 22 giugno 2007 al 19 agosto 2008) alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale che avevano ad oggetto l'approvazione del bilancio e in cui venivano manifestati i rilievi (rivelatesi fondate) da parte del gruppo di minoranza; b) il Sindaco

Scopelliti si era attorniato di Assessori totalmente adagiati sulle sue posizioni alcuni dei quali avallavano lo strapotere della dott.ssa Fallara; c) la dott.ssa Fallara ha beneficiato per anni di incarichi remunerati con ingenti somme non dovute per rappresentare l'ente davanti alle commissione tributarie, ottenendo tali conferimenti direttamente dal Sindaco Scopelliti senza il controllo dell'ufficio legale e dell'ufficio di Gabinetto, come invece avveniva per gli altri incarichi. Anche tale elemento è significativo sotto il profilo del rapporto esclusivo e privilegiato che la dott.ssa Fallara aveva con il Sindaco Scopelliti.

Inoltre, non va trascurato che anche quando Scopelliti aveva lasciato la carica di sindaco dimostrava propensione a distrarre somme di danaro per scopi difformi da quelli per i quali erano state stanziate (si rammenta la riunione in cui Scopelliti aveva rappresentato la possibilità di estinguere i debiti del comune mediante somme a destinazione vincolata per il risanamento dei torrenti).

Quest'ultimo fatto, letto alla luce di tutti gli altri elementi, costituisce ulteriore conferma, anche sotto il profilo logico, che l'ideatore delle falsificazioni contabili fosse il Sindaco Scopelliti, il quale si è avvalso della accondiscendenza della dott.ssa Fallara per attuare la sua linea politica travalicando e stravolgendo la netta separazione che dovrebbe essere demarcata tra livello politico e livello manageriale nelle pubbliche amministrazioni, delineata dal testo unico sul pubblico impiego e dal testo unico degli enti locali affinché siano chiari i ruoli di coloro che devono effettuare le scelte politiche rispetto a quelli che devono attuarle tecnicamente mediante soluzioni che si fondano sulla discrezionalità tecnica ed amministrativa.

D'altro canto la Fallara eseguiva fedelmente tutto ciò che le veniva ordinato dal Sindaco e quest'ultimo la ricompensava con lauti incarichi (in particolare, quelli di rappresentanza dell'ente davanti alle commissioni tributarie). Il tutto ovviamente blindando il loro operato impedendo ai dirigenti e alle opposizioni di accedere al bilancio analitico, rimuovendo gli assessori riottosi (come Veneziano), o utilizzando la "distrazione" di alcuni di costoro , il cui comportamento può essere

qualificato quantomeno in termini di *deliberate indifference.* Quanto sopra lungi dall'essere smentito dall'imputato, ha trovato ulteriore conferma proprio nelle dichiarazioni, rese nel corso dell'esame dibattimentale, avendo lo stesso ammesso di essere stato a conoscenza delle alterazioni del bilancio da parte della dott.ssa Fallara (non spiegando però perché non l'abbia rimossa dall'incarico immediatamente), addossando alla stessa, ormai deceduta, tutte le responsabilità (***……..era convinta di poter gestire e governare comunque anche queste sbavature che nascevano dal bilancio. Era una persona sicuramente sola e in balia di una fase difficile probabilmente della sua vita, che si è trovata in un contesto difficile e ha cercato anche di recuperare rapporti affettivi con altre persone e, quindi, si è concessa, diciamo così, queste... questi... questi errori che, francamente, sono apparsi a noi e a me inconcepibili, inaccettabili. ….).*** I tentativi dell'imputato Scopelliti di nascondersi dietro le *misconducts* della dott.ssa Fallara non trovano una composizione logica, sia perché, in linea generale , non è credibile che il Sindaco di un Comune di circa 200.000 abitanti abbia lasciato il bilancio, ovverosia lo strumento principale per attuare le scelte politiche e per andare incontro alle esigenze degli elettori, nelle mani della Dirigente del settore, sia perché vi è in atti la prova del contrario, ovverosia che è stato proprio per garantire le finalità dell'uomo politico che la Fallara ha alterato i dati di bilancio fornendo una rappresentazione diversa da quella effettiva.

Tutti gli elementi positivamente raccolti escludono che il Sindaco Scopelliti abbia rinunciato alla *governance* dell'ente comunale per rimetterla completamente nelle mani della dott.ssa Fallara, la quale, senza che nessuno se ne accorgesse, avrebbe acquisito il potere di gestire le entrate e le uscite del Comune.

Posto, dunque, che la condotta materiale di falso è stata commessa dalla dott.ssa Fallara- pur essendo riconducibile l'interesse di fondo, che emerge da tutto il processo, al Sindaco Scopelliti e al favore accordato a grosse fasce di elettori, in ragione del quale ha istigato Fallara Orsola ad agire *contra legem* per ottenere vantaggi relativi al consenso politico- il concorso nel reato da parte di

quest'ultimo deve essere qualificato in termini di concorso morale, *sub specie* di determinazione, tale da produrre un contributo causalmente efficiente in relazione alla fattispecie di falso contestata **al capo A .**

Quanto all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata all'imputato, esso si ricava agevolmente dall'interesse ad occultare nelle pieghe del bilancio somme indebitamente ed illecitamente stanziate in spregio ai principi della contabilità degli enti locali , di cui era pienamente consapevole avendovi dato causa. Tale situazione letta alla luce del forte interesse del Sindaco a presentare una situazione difforme da quella reale, fa ritenere sussistente sia la rappresentazione degli elementi costitutivi del delitto di falso (alterazione o contraffazione di dati fattuali), sia la volontà di porre in essere tali elementi (che, nel caso di specie, si configura in termini di intenzionalità, che rappresenta il grado più elevato del dolo).

Al medesimo risultato si perverrebbe anche quando si volesse (ma solo teoricamente) qualificare la condotta dell'imputato in termini omissivi, in quanto, lo Scopelliti, nella qualità di Sindaco, rivestiva senza dubbio una posizione qualificata di protezione degli interessi dei cittadini ed aveva l'obbligo di impedire (avendone tutti i poteri per farlo) l'evento giuridico pregiudizievole per tali interessi (che, nella specie, è consistito nel falso in atto pubblico e nella lesione del bene giuridico protetto da tale norma incriminatrice).

Passando adesso alla posizione dei revisori contabili, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, dalle risultanze processuali è emerso che essi non hanno svolto i compiti loro assegnati dalla legge, salvo qualche timido parere sui bilanci inoltrato al Consiglio comunale, quasi sempre *in limine*, poco prima dell'inizio della discussione assembleare, qualche verifica di cassa e alcune controdeduzioni ai rilievi della Corte dei Conti assolutamente insoddisfacenti.

In particolare, giova ricordare quali siano i principali compiti dei revisori contabili nell'ambito di un ente territoriale, previsti dall'articolo 239 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL):

- attività di collaborazione con l'organo consiliare;
- pareri sulla proposta di bilancio e sulle variazioni di bilancio nei quali deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile;
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- verifiche di cassa.

Al fine di garantire l'adempimento di tali funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Inoltre, i revisori devono svolgere le suddette funzioni anche con tecniche motivate di campionamento e comunque, secondo le linee guida dell'ordine dei dottori commercialisti, essi sono tenuti a pianificare la loro attività periodicamente, mediante la predisposizione di un programma di interventi.

Appare evidente la complessità delle funzioni dei revisori, che, infatti, devono essere affidate a professionisti particolarmente esperti nel settore della contabilità, di modo che qualunque disfunzione sia messa in luce e risolta.

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, in quanto la dott.ssa Fallara alterava i dati contabili dell'ente, adottando tecniche percepibili dai revisori contabili che erano preposti ai controlli di rito.

Costoro avevano tutti gli strumenti per effettuare le dovute verifiche, sia perché possedevano la qualifica professionale specifica per svolgere tale funzione, sia perché, come affermato dai testimoni Ciccarelli, Fiorello, Monoriti, Zavettieri, Liuzzo e Valeri, essi si recavano presso l'ufficio finanze e tributi per chiedere documenti contabili da consultare, si riunivano frequentemente e partecipavano alle sedute consiliari in cui l'opposizione contestava la mancata puntuale conoscenza degli atti a corredo del bilancio indispensabili per una ponderata valutazione ed eventuale approvazione. Tra l'altro, dal dibattimento non è emerso che l'accesso a tali dati del bilancio era agli stessi precluso , al contrario di quanto avveniva per dirigenti e consiglieri.

Quindi, i revisori avrebbero potuto e dovuto intervenire, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, per impedire che la dott.ssa Fallara redigesse i bilanci *ad libitum* in spregio alle più elementari regole di contabilità pubblica. D'altro canto, così come i consulenti del PM (in possesso delle medesime qualifiche professionali dei revisori odierni imputati) hanno individuato in pochi mesi tutte le irregolarità presenti nella contabilità dell'ente, anche i revisori contabili (avendo, tra l'altro, a disposizione molto più tempo, perché Stracuzzi ha svolto tale funzione, in qualità di Presidente del Collegio, dal 21 dicembre 2004 fino al 25 marzo 2011, De Medici dal 21 dicembre 2004 fino al marzo 2011 e D'Amico a decorrere dal gennaio 2008) avrebbero potuto (e dovuto) rilevare le falsità e le alterazioni esattamente come accertato dai consulenti.

Sulla base di tale premessa, adottando il medesimo criterio di valutazione della prova applicato per dimostrare la responsabilità dell'imputato Scopelliti, si osserva che gli elementi gravi, precisi e concordanti che provano il concorso dei revisori nel reato di falso commesso dalla dott.ssa Fallara (e dal Sindaco Scopelliti) sono innumerevoli.

Tali elementi si ricavano, anche nei loro confronti, soprattutto dalla consulenza del PM, da cui è emerso che le alterazioni del bilancio erano effettuate proprio nei settori sui quali i revisori avevano il compito di vigilare, ossia l'iscrizione di residui attivi inesistenti, il ricorso indebito all'anticipazione di tesoreria, la mancata iscrizione nel bilancio di residui passivi derivanti dagli obblighi contrattuali, il mancato versamento all'erario delle trattenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti, il ricorso massiccio al c.d. conto terzi per nascondere spese senza copertura finanziaria, la distrazione di somme vincolate. Ma soprattutto gli elementi più gravi (concordanti con quelli finora esaminati) si ricavano dal fatto che i revisori, pur avendo a disposizione i puntuali rilievi della Corte dei Conti prima esaminati, non solo non approfondivano alcun accertamento sui punti indicati dal citato organo ma addirittura redigevano controdeduzioni che contenevano in sé i presupposti per eludere le indicazioni della Corte, che, peraltro, a sua volta, le riteneva insufficienti. Quello che viene agevole rilevare e che proprio i revisori avrebbero dovuto denunciare le irregolarità presenti nell'atto del bilancio alla Corte dei Conti e non il contrario.

Peraltro non si può non evidenziare che i revisori hanno disatteso i compiti di collaborazione nei confronti del Consiglio Comunale, sanciti dall'art. 16 del Regolamento del Comune di Reggio Calabria. Di ciò vi è prova nei ritardi con cui pervenivano le relazioni dei revisori sui bilanci. Ad esempio, il rendiconto di gestione del 2008 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale del 27 luglio 2009, con la relazione del Collegio dei revisori del 22 luglio 2009. Il bilancio di previsione 2009 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2009, con una relazione dei revisori del 26 marzo 2009. Tali dati confermano in effetti quanto dichiarato dai testi Naccari e Romeo, circa l'impossibilità per l'opposizione di esaminare compiutamente detti pareri ai fini dell'approvazione del bilancio.

Ma la prova certa che i revisori hanno volutamente concorso nel reato di falso di cui al capo A, si desume dal fatto che essi non hanno mai predisposto un piano di

ispezioni, né hanno mai eseguito controlli adottando la tecnica del campionamento, il che significa che hanno intenzionalmente lasciato libertà di manovra alla dott.ssa Fallara, quindi al Sindaco Scopelliti. Tale tipo di comportamento, che concretamente è consistito nel porre in essere le condotte contestate nel capo A dell'imputazione, ossia nel certificare la regolarità del bilancio pur sapendo che tale documento conteneva alterazioni sostanziali è certamente qualificabile quale contributo causalmente efficiente, da cui deriva la responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato di falso. E a tale conclusione, come già evidenziato per l'imputato Scopelliti, si può giungere a *fortiori* anche considerando la condotta dei revisori in termini esclusivamente omissivi, in quanto anch'essi, per il particolare ruolo rivestito e per i delicati compiti derivanti dalla legge, erano titolari di una posizione di garanzia (*sub specie* di posizione di controllo) in relazione al bene giuridico della regolarità dei conti pubblici. Sussiste il nesso di causalità perché qualora l'azione doverosa dei revisori fosse stata posta in essere, certamente l'evento giuridico, consistente nel reato di falso, non si sarebbe verificato o quantomeno si sarebbe verificato in termini di minore gravità.

La validità di tale conclusione non è indebolita dalla **testimonianza del dottore Vermiglio**, il quale, in relazione all'operato dei revisori, si è limitato a sostenere che a questi ultimi non può essere addebitata alcuna omissione, ma potrebbe essere solo mosso nei loro confronti un rimprovero per aver male interpretato alcuni dati, giungendo tuttavia a siffatte affermazioni solo sulla base di congetture, senza aver esaminato gli atti allegati alla consulenza del PM, né altri documenti. Il teste, inoltre, non ha verificato se i revisori avessero predisposto un piano per i controlli a campione, né quali tipi di campione essi avrebbero dovuto esaminare per eseguire tali controlli. Le valutazioni del teste si sono ancorate sui dati emersi dalla consulenza PM, senza effettuare alcun accertamento specifico, anzi giungendo aconclusioni del tutto congetturali (sostenendo, ad esempio,

senza dimostrazione alcuna, che sicuramente i revisori avevano predisposto un programma delle ispezioni).

In conclusione, per i motivi sopra esposti, deve ritenersi formata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di falso contestato al capo A , commesso in concorso dalla dott.ssa Fallara (deceduta), dal Sindaco Scopelliti e dai tre revisori contabili, De Medici, Stracuzzi e D'Amico.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO SCOPELLITI GIUSEPPE IN ORDINE AL CAPO B DELLA RUBRICA

Avuto riguardo alle emergenze probatorie sopra illustrate,sistematicamente correlate e unitariamente valutate, risulta raggiunta con la necessaria certezza processuale la prova della penale responsabilità di SCOPELLITI Giuseppe anche in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico, a lui contestato al capo B) dell'imputazione (in concorso con Fallara Orsola, deceduta).

Invero il quadro probatorio che emerge dai mezzi di prova sopra indicati, dalla consulenza tecnica alla documentazione contabile acquisita alle testimonianze assunte, anche da parte di esperti del settore, va ricostruito, come già precisato, alla luce di una molteplicità di elementi da collegare tra di loro in modo sistematico e logico – razionale nell'ambito di un complessivo ed organico disegno criminoso di cui sopra si è discusso, posto in essere dai correi con modalità di azione reiterate in un circoscritto contesto spazio – temporale.

Invero, le puntuali e analitiche risultanze degli accertamenti tecnico – contabili espletati dagli ispettori, compendiate nella relazione in atti e dettagliatamente esposte nel contraddittorio delle parti, hanno dato contezza di un quadro di gravissime irregolarità compiute nella redazione e gestione dei bilanci del Comune di Reggio di Calabria, perpetrate per anni,

sino ad arrivare alla dichiarazione di dissesto finanziario nell'anno 2011, tra cui l'illegittima contabilizzazione nel capitolo n. 19030 del bilancio, relativo alle c.d. partite di giro, nella voce "altri servizi per conto terzi", di numerose spese che avrebbero dovuto essere correttamente imputate su capitoli differenti, facendo apparire falsamente che ogni erogazione fosse giustificata da una corrispondente legittima entrata, allorché, invece, venivano indicati accertamenti per crediti inesistenti, sì da rappresentare il bilancio in pareggio ma sostanzialmente effettuando pagamenti e spese privi di idonea copertura finanziaria.

Ebbene le somme relative a servizi per conto terzi comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, al contempo, un debito e un credito. Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi e siffatte entrate devono essere limitate a quelle tassativamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione (cfr. normativa sul punto sopra richiamata).

Gli esiti della consulenza hanno dimostrato in modo oggettivo ed univoco che a partire dall'anno 2006 e sino all'anno 2010, si registra una anomala ed illegittima ipertrofia dei servizi per conto terzi, divenuta oramai una connotazione stabile dei bilanci del Comune di Reggio Calabria, tant'è che mentre normalmente la dimensione delle spese che transitano nel servizio conto terzi risulta pari al 5-10% del volume complessivo, nel caso di specie, si era giunti addirittura ad un ammontare delle somme allocate in questo capitolo di bilancio pari al 40% del totale. Basti sottolineare che nell'esercizio 2009, a fronte di 350 milioni di euro di entrate, quelle per i

servizi conto terzi erano pari a 105 milioni di euro, ovverossia quasi 1/3 del volume complessivo.

Si è visto analiticamente che negli anni 2008-2009-2010 nel capitolo IV di spesa, relativo ai Servizi per conto terzi, sono state allocate somme riferibili ad altre voci di bilancio, elargite senza alcuna autorizzazione, dai pagamenti corrisposti in favore dei fornitori (la Leonia s.p.a., l'ATO 5, la New Art Gallery s.p.a., RTL 102,5 Hit Radio s.r.l.) ai pagamenti di lavori pubblici (in favore di Circosta Costruzioni s.a.s, di De.Fra.Car. impianti s.a.s.), alle somme in favore dell'ENEL, anch'esse relative a spese proprie dell'ente, ai pagamenti nei confronti di ditte private che avevano fatto forniture al Comune (si citano a campione, DE.FRA.CAR. Impianti, Logitech S.r.l., S.F. S.r.l., Termocasa S.r.l., Edilpan), ai rimborsi dell'anticipazione di tesoreria con i relativi interessi, ai mandati di pagamento in favore della dott.ssa Fallara e dell'ing. Labate, alle somme erogate in favore degli istituti religiosi, in maniera del tutto discrezionale sino ai limiti dell'arbitrio puro, senza alcuna predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri oggettivi di attribuzione dei relativi contributi né alcuna adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi di concessione, in totale spregio della disposizione di cui all'art. 12 L. 241/1990, posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della parità di trattamento tra i soggetti interessati.

Trattasi di spese che, non passando nei capitoli di bilancio di rispettiva competenza, non vengono previamente autorizzate e restano prive di effettiva copertura finanziaria, atteso che agli impegni di spesa vengono fatte corrispondere poste attive in entrata puramente fittizie, in quanto prive di qualsiasi titolo giuridico, indicate numericamente soltanto per far risultare il bilancio in pareggio, iscrivendo un accertamento che rappresenta crediti verso terzi in realtà inesistenti.

Del resto lo stesso imputato Scopelliti, come ripetutamente evidenziato nel corso della presente motivazione, ha riconosciuto come propria la sigla "S" apposta sulle richieste avanzate da talune parrocchie a cui veniva accordata la sovvenzione, dichiarando al contempo di non aver espletato alcuna preventiva procedura di evidenza pubblica, né di aver seguito alcun criterio predeterminato.

Si evidenzia che il teste Barreca aveva avuto un diverbio con la Fallara proprio in ordine a tale problematica, lamentando che i contributi venissero erogati senza la previsione di alcun criterio oggettivo di attribuzione fino a quando egli non riuscì a modificare siffatto *modus operandi* del tutto illegale.

Ed ancora, a fronte dei mandati relativi al pagamento delle bollette Enel, di importi molto cospicui, di oltre 2 milioni di euro, con riferimento all'anno 2008, si riscontra, al contrario, che già a partire dal mese di settembre 2008, il Comune di Reggio Calabria aveva smesso di pagare le bollette dell'Enel, tant'è che l'importo del debito era così rilevante da ritenere necessaria la stipula di un piano di rientro. Del resto, questa circostanza è stata ammessa anche dall'imputato SCOPELLITI nel corso del suo esame, allorché ha parlato di un problema effettivo di mancato pagamento dell'energia elettrica, tanto che erano venuti da Catanzaro i dirigenti dell'Enel per elaborare un piano di rientro (*"Ma il debito con l'Enel nasceva probabilmente da un minore trasferimento che la dottoressa elargiva". "Ma è un ritardo dovuto proprio a questi flussi che erano i trasferimenti dello Stato, che venivano, diciamo così, un po'... arrivavano a rilento, ma non si è mai operato un taglio al tempo in cui ero Sindaco, non si è mai manifestata una situazione di grande preoccupazione da parte dell'Enel"*).

Ma mentre non venivano pagate le bollette dell'Enel, venivano contestualmente allocate nello stesso capitolo di bilancio spese pari a

50.000,00 euro in favore del Vecchiato New Art Galleries S.p.A., 252.000,00 euro in favore RTL 102,5 Radio, etc. (come sopra analizzato nelle relative tabelle).

Occorre, peraltro, tener presente che in questo capitolo di bilancio venivano appostate, in maniera del tutto irrazionale, spese relative a servizi propri dell'ente, che evidentemente non potevano trovare alcun corrispettivo in fantomatici crediti esigibili verso terzi, né si potevano attendere i trasferimenti da parte dello Stato – come pure sostenuto a sua discolpa dall'imputato – atteso che si trattava di servizi di cui beneficiava l'ente medesimo.

Ciò evidenziato quanto alle violazioni riscontrate in ordine al capitolo di bilancio 19030 (sopra dettagliatamente illustrate), occorre preliminarmente precisare, in punto di diritto, la configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata.

Orbene, come è noto, ricorre un caso di falsità materiale allorché l'atto non è genuino, quando vi è divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale dello stesso, quando l'atto è contraffatto o alterato, mentre si ha falsità ideologica quando l'atto sia interamente genuino e unicamente il suo contenuto non sia veridico.

Quindi, come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità: *"la falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività del soggetto in*

realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica." (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3667 del 08/02/1999 Rv. 212949).

In ordine alla tipologia di atto oggetto di falsificazione, la Suprema Corte si è più volte pronunciata per delineare i requisiti che connotano gli atti pubblici, distinguendoli dai certificati amministrativi.

Premesso che in tema di falsità documentale penalmente rilevante, il concetto di atto pubblico è certamente più ampio di quello desumibile dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ., posto che la legge penale ha per oggetto la tutela dell'anzidetto atto non solo quale strumento probatorio ma anche, in sé e per sé, come espressione del bene giuridico della fede pubblica (cfr. Cass. Sez. Un. N. 10929 del 10.12.1981), si osserva che l'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti, mentre il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal pubblico ufficiale, relativa a fatti dei quali è stata già accertata l'esistenza. In particolare, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, o hanno natura di documenti "secondari" o "derivati", perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al p.u. in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche), ovvero implicano giudizi e valutazioni che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefaciente. Dunque *"al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da*

un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l'erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa).” (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46273 del 15/11/2011 Rv. 251549).

Si precisa, inoltre, che risulta irrilevante la distinzione fra atti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, considerato che: *“in tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Fattispecie relativa all'apposizione di un visto su due dichiarazioni di spesa oggetto di falsificazione, riguardanti somme destinate al fondo cassa comune per spese minute di un istituto scolastico)”* (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11425 del 20/11/2012 Rv. 254866).

Orbene, alla luce dei parametri giurisprudenziali poc’anzi enunciati e tenuto conto delle risultanze in fatto sopra riportate ,deve ritenersi che, nella specie, nessun dubbio residua in merito alla integrazione dell’elemento oggettivo del reato contestato, atteso che è stata realizzata una reiterata *immutatio veri* della voce di bilancio in esame, mediante la falsa attestazione di fatti non veri, rappresentati, da un lato, dalla indicazione di

pagamenti in realtà non effettuati in quanto privi della necessaria copertura finanziaria, allocati illegittimamente in un capitolo di bilancio diverso da quello ad essi appositamente adibito, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla normativa in materia, dall'altro lato, dalla falsa indicazione di corrispondenti voci di entrata, totalmente fittizie ed inventate, in quanto non supportate da alcuna reale disponibilità finanziaria.

Appare evidente che il bilancio di un Comune costituisce un atto pubblico secondo l'ampia nozione rilevante a fini penali nonché atto fidefacente ai sensi del secondo comma dell'art. 476 c.p., trattandosi di un atto formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni in cui attesta fatti direttamente compiuti o avvenuti in sua presenza o ancora da lui percepiti, muniti di una particolare capacità probatoria, atteso che il suo contenuto riveste un valore precostituito per legge, destinato a garantire pubblica certezza in merito al numero, alla quantità ed alla qualità delle entrate e delle uscite in esso indicate.

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla riconducibilità dei fatti oggettivamente accertati in capo all'odierno imputato, si osserva quanto segue.

Appare opportuno premettere che: *"in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico - e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione - che sussiste in presenza di complessive ed immediatamente percepibili risultanze contabili di cui non venga data contezza dall'agente nelle attestazioni di cui sia investito. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di ipotesi di leggerezza, come pure di una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, di negligente applicazione di una prassi amministrativa, in capo ai revisori di un Comune, i quali attestavano la regolarità di svolgimento del servizio di tesoreria con*

piena corrispondenza tra situazione di diritto e di fatto, e cioè la disponibilità esistente presso la Banca d'Italia sostanzialmente equivalente al fondo cassa contabile, omettendo di dare conto di evidenti anomalie da cui emergeva che si trattava di corrispondenza artificiosamente creata)" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35548 del 21/05/2013 Rv. 257040).

Ciò posto, non si può semplicisticamente e riduttivamente ascrivere ogni responsabilità alla defunta dirigente del settore finanze, dott.ssa Fallara, ritenendola l'unica competente tecnicamente in materia, quale onnipotente artefice della redazione e gestione del bilancio, che non dava conto a nessuno ed agiva in totale autonomia, come pure ha sostenuto la tesi difensiva e come, peraltro, hanno voluto far trapelare dalle proprie deposizioni taluni testimoni, interni alla medesima amministrazione Scopelliti, pur di declinare ogni sorta di conoscenza e di responsabilità in ordine alla situazione finanziaria effettivamente esistente ed esplosa solamente nell'anno 2010.

Deve osservarsi, innanzitutto, come sia emerso che le irregolarità e le falsificazioni poi riscontrate dai consulenti tecnici erano già state rilevate dalla Corte dei Conti a partire dall'anno 2006, quando tale organo aveva un potere di controllo solamente collaborativo nei confronti degli organi elettivi degli enti locali – poi trasformato in un potere di controllo più invasivo con il d. lgs. 149 del 2011, sì da poter avviare la procedura di dissesto – allorché in diverse delibere aveva contestato una serie di violazioni e aveva chiesto chiarimenti, richiamando peraltro espressamente la normativa relativa alla rilevanza penale del falso in atto pubblico e, pur tuttavia, le prescrizioni in esse contenute sono state sistematicamente ignorate.

Il capo dell'amministrazione, ovverossia il Sindaco Scopelliti, non solo era a conoscenza della situazione finanziaria, ma è stato egli stesso partecipe e concorrente in quelle falsificazioni e violazioni, atteso il rapporto di stretta

interdipendenza necessariamente sussistente tra organo politico ed organo amministrativo, pur nel rispetto del principio di distinzione delle rispettive competenze.

Del resto gli stessi testimoni escussi hanno confermato che i dirigenti attuano gli obiettivi così come fissati dall'indirizzo politico, determinato e deciso dagli organi elettivi ed hanno, anzi, delineato l'esistenza di un rapporto non semplicemente fiduciario tra il capo politico dell'amministrazione ed il dirigente – trattandosi evidentemente di un incarico attribuito *intuitu personae* – ma hanno specificamente parlato di un "rapporto privilegiato", esclusivo ed assoluto tra la dirigente Fallara ed il sindaco Scopelliti, tanto che la prima si arrogava il potere di interloquire unicamente con il sindaco, escludendo gli assessori e gli altri dirigenti da qualsivoglia dialogo e/o comunicazione inerente la gestione del bilancio.

Scopelliti era perfettamente a conoscenza dei contrasti insorti tra la dirigente Fallara e gli assessori al bilancio - che si sono avvicendati in numero di tre in un circoscritto arco temporale sino a quando il sindaco stesso ha trattenuto per sé la relativa delega - e, pur tuttavia, ha deciso di spostare l'assessore venuto a scontrarsi con la stessa ad altro settore, confermando l'incarico della dirigente. Parimenti, il sindaco, pur sapendo che la dirigente Fallara era stata valutata negativamente dal Nucleo valutazione ovvero non aveva raggiunto gli obiettivi prefissati, ha continuato a riconfermare il di lei incarico, attribuendole una fiducia incondizionata ed ampi poteri di azione.

Ebbene, dalle emergenze poc'anzi compendiate ed evidenziate, si desume in via logico – razionale, che il sindaco Scopelliti sapeva, avallava e partecipava all'operato della dirigente, ed anzi, dettava le linee programmatiche a cui la stessa dava esecuzione, in un rapporto quasi esclusivo di reciproco scambio ed interesse.

In tal senso non può condividersi la tesi difensiva che ha tentato di accreditare il l ruolo meramente politico svolto dallo Scopelliti nel procedimento di predisposizione dei bilanci comunali, insistendo nel principio "della separazione funzionale tra politica ed amministrazione , con due diversi blocchi di competenze , riservate ed esclusive , caratterizzate dalla reciproca infungibilità" (ved. relazione a firma Romeo). Invero, in siffatta prospettiva al Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, non può imputarsi una responsabilità amministrativa solo in ragione "dell'esistenza di una posizione funzionale di supremazia e direzione nell'ambito dell'amministrazione comunale, occorrendo individuare lo specifico comportamento eziologicamente significativo ed imputabile sotto il profilo soggettivo" (ibidem), avuto riguardo al ruolo centrale attribuito dal T.U.E.L. al responsabile del servizio finanziario quale quello di "assicurare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio", nonchè "effettuare le segnalazioni obbligatorie quando dall'andamento della gestione corrente emergano situazioni che pregiudichino gli equilibri di bilancio " (art. 153 comma 6 TUEL).

rimessa all'apparato burocratico, che prepara la bozza offerta al vaglio del Consiglio comunale, organo, questo, deputato ad approvare il documento finale.

Siffatta impostazione risulta smentita dalle considerazioni tecnico – giuridiche che seguono e che necessitano di una breve dissertazione in merito alla precisa individuazione dei principi regolatori in *subiecta materia.*

Invero, si deve correttamente delineare il rapporto intercorrente tra organo politico e dirigenza in termini di distinzione di funzioni piuttosto che di separazione.

La distinzione tra politica e amministrazione è un principio di organizzazione delle pubbliche amministrazioni introdotto con sempre maggiore impegno (almeno sotto il profilo della previsione normativa) nelle pubbliche amministrazioni italiane a partire dai primi anni '90.

La distinzione attiene alla ripartizione delle competenze all'interno di un'amministrazione, ovverossia competenze di indirizzo attribuite agli organi politici e competenze di gestione attribuite agli organi professionali, i dirigenti appunto, assistita da divieti di intromissione degli organi politici nella gestione.

L'art. 2, comma 1, lettera g) n. 1, della legge 421/1992 parla di vera e propria separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, che nell'art. 3, comma 3, del d.lvo. 29/93, di attuazione della delega, è attenuato nel principio di distinzione tra indirizzo e controllo e gestione:

" 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti."

Ed ancora con il d.lvo. 80/98, che interviene sull'art. 21 del d.lvo. 29/93, si modifica in parte il regime della responsabilità dirigenziale, stabilendo che:

-- i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, possono determinare la destinazione ad altro incarico

-- la grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente e la specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa della gestione possono determinare, previo contraddittorio, l'esclusione dal

conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente per un periodo non inferiore a due anni, e, nei casi maggiore gravità, il recesso da rapporto di lavoro.

La legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma degli enti locali, ha riconosciuto il ruolo della dirigenza locale, attribuendole competenze chiare con rilevanza esterna ed ha cristallizzato, con funzione anticipatrice, il principio di separazione delle funzioni, anche se è preferibile parlare di distinzione delle funzioni stesse, terminologia che evoca due mondi che non rinunciano a comunicare tra di loro e che verrà esplicitata meglio a breve. Lo scopo era naturalmente quello di risolvere i problemi cd. di politicità indotta, cioè le interferenze nella gestione concreta della "cosa pubblica" attuate dagli organi politici, privi spesso della necessaria competenza tecnica ed influenzati dalla necessità di assecondare l'elettorato al fine della rielezione.

Il principio in esame trovò generale riconoscimento nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale la distinzione delle funzioni è stata affermata in modo netto, realizzando quel superamento del principio gerarchico nei rapporti tra organi politici e dirigenza, che la riforma del 1972 non era riuscita ad attuare ed adeguando la normativa al principio di imparzialità della P.A. sancito dall'art. 97, comma 1, della Costituzione. E' noto, tuttavia, che permanevano, nella prima fase, anomalie del sistema, rappresentate, per esempio, dal potere di avocazione ministeriale, superato con la modifica apportata dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80. La completa distinzione delle funzioni è stata, tuttavia, realizzata con l'approvazione del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha sostituito al residuale potere di sostituzione diretta del Ministro in caso di inerzia del dirigente il più coerente intervento di nomina di un commissario *ad acta.*

Alla luce delle riforme appena accennate emerge un modello di dirigente, anche locale, che non può più essere considerato in rapporto di

subordinazione gerarchica rispetto all'organo politico. Il rapporto gerarchico è, infatti, caratterizzato dal potere del superiore di impartire veri e propri ordini che il subordinato ha l'obbligo di eseguire, cui segue il potere di annullamento d'ufficio e di decisione in sede di ricorso gerarchico. L'opinione dominante, pertanto, esclude che il rapporto in esame possa rientrare nell'ambito della gerarchia, preferendo alcuni inquadrarlo nella direzione, nell'ambito della quale il soggetto che riceve la direttiva ha il cd. "potere di adattamento", nel senso che sceglie con autonomia le modalità per darvi attuazione, potendo anche disattendere la direttiva medesima specificandone la motivazione, anche se non mancano voci critiche.

E, comunque, fuor di dubbio che la dirigenza goda di poteri e competenze proprie, che la pongono in rapporto all'organo politico in una posizione di necessaria interconnessione, caratterizzata da una distinzione di ruoli, che non vuol dire separazione, in rapporto di necessaria comunicazione. In altre parole, dal rapporto tra i due attori fondamentali delle politiche pubbliche locali così configurato emerge "la necessità di una collaborazione continuativa", dalla fase della predisposizione degli obiettivi gestionali da parte degli organi politici alle fasi della realizzazione e valutazione dei medesimi, pur senza disconoscere il ruolo guida che la legislazione attribuisce all'organo di vertice dell'ente locale, legittimato dall'elezione diretta, che trova la sua massima espressione nel conferimento e nella revoca dell'incarico dirigenziale.

Il sindaco, in particolare, è il garante dell'attuazione del programma politico - sulla base del quale ha ricevuto il consenso - ed ha il diritto – dovere di darvi attuazione, per il tramite dei dirigenti comunali.

L'indirizzo politico assume, quindi, una funzione fondamentale nel sistema, quale necessario ed imprescindibile momento in cui si esplicano i poteri degli organi di governo e si indirizza l'operato dei dirigenti.

L'esercizio dell'attività di indirizzo politico pone in essere rilevanti problematiche, in particolare: a) quale sia il grado di vincolatività delle direttive politiche rispetto all'azione dei dirigenti; b) quale sia la natura di tali atti e fino a che punto possono essere sottoposti al vaglio del giudice (amministrativo, contabile, ecc.); c) quali conseguenze le varie opzioni hanno sui profili della responsabilità.

Cominciando dal primo rilevante problema, ci si chiede fino a che punto il dirigente sia vincolato dalle direttive politiche, in particolare nell'ipotesi in cui non si tratti di veri e propri obiettivi stabiliti nel provvedimento di conferimento dell'incarico. In ordine a questa interessante questione la giurisprudenza ha chiarito che le direttive politiche "devono avere carattere di generalità ed essere dirette a svolgere nei confronti dei dirigenti un'effettiva funzione di alta direzione e coordinamento, senza vincolare le scelte propriamente gestionali".

Ipotesi affatto diversa è quella in cui la scelta competa all'organo politico e la dirigenza non conserva poteri discrezionali nella fase attuativa. Si pensi, in particolare, al caso sottoposto all'esame del C.G.A. Regione Siciliana, relativo alla scelta effettuata dal consiglio comunale di un comune in ordine alle modalità di gestione di un servizio mediante affidamento ad una società mista partecipata dal comune medesimo. Il giudice siciliano ha correttamente evidenziato che in queste fattispecie l'atto di indirizzo politico vincola il funzionario al rispetto della volontà politica, in considerazione del fatto che tale opzione viene attribuita esplicitamente dalla legge all'organo politico consiliare.

In queste ipotesi in cui la legge attribuisce la competenza all'adozione della scelta all'organo di governo non sembra che il dirigente possa discostarsi dalla scelta politica, anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse ritenere la decisione illegittima ed abbia, pertanto, espresso un parere contrario in

merito, fatto salvo l'obbligo del dirigente stesso di procedere a denuncia alla procura presso la Corte dei conti, ove rilevi un illecito tale da arrecare un danno alle finanze comunali.

Soltanto nel primo caso, infatti, può ritenersi che, ammettendo una direttiva analitica e vincolante, verrebbe lesa l'autonomia del dirigente nella fase gestoria, che non può essere mortificata, relegando l'organo burocratico a mero esecutore di scelte politiche.

La *ratio* del principio della distinzione delle funzioni è proprio quella di lasciare al dirigente, in quanto dotato delle competenze tecniche, ampia discrezionalità in ordine alla modalità attuative della decisione, sempre che la stessa risulti legittima e la competenza in materia sia attribuita dalla legge al dirigente.

In secondo luogo, non sembra corretto imporre al dirigente l'esecuzione di scelte prive di margini di discrezionalità applicativa, attesa la scelta del legislatore e, come vedremo, anche della giurisprudenza di individuare proprio nel dirigente il soggetto responsabile sotto tutti i punti di vista. Il dirigente, pertanto, non può ritenersi vincolato da una direttiva eccessivamente invasiva delle proprie competenze o addirittura illegittima, in quanto in contrasto con norme di legge o di regolamento. Per tali motivi sembra assolutamente priva di ogni fondamento la prassi vigente in alcuni enti di farsi "ordinare" per iscritto dal politico di turno l'adozione di atti di natura gestionale, in quanto tale avallo non potrà certo sgravare il dirigente medesimo dai profili di responsabilità suoi propri, potendosi al massimo escludere la responsabilità dell'organo politico che "in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione".

In altre parole, il dirigente non avrebbe l'obbligo di eseguire una direttiva che gli imponga, per esempio, di rilasciare una concessione edilizia ad un

soggetto che non ne ha titolo, mentre l'organo burocratico sarebbe tenuto a dare esecuzione ad una decisione con la quale il sindaco decida di affidare un incarico di consulenza in assenza dei presupposti (laddove tale competenza sia riservata dalla legge a questo organo, come nella regione Sicilia), purché naturalmente lo informi delle conseguenze della sua condotta.

Circa, infine, i profili della responsabilità, la Corte dei conti ha affermato il principio in base al quale occorre distinguere se l'atto sia espressione dell'attività "meramente amministrativa di natura esecutiva tipicamente attribuita al Ministro quale vertice gerarchico di un singolo dicastero" dalla diversa ipotesi in cui il Ministro opera in qualità di "organo politico-costituzionale, al quale è affidata nel particolare settore l'elaborazione e l'attuazione di quegli interessi pubblici, in cui si sostanzia l'attività politica del Governo", escludendo la responsabilità erariale soltanto nel secondo caso.

Naturalmente, le deroghe legislative al principio delle distinzione delle funzione non possono restare prive di conseguenze in ordine ai profili di responsabilità. Come si accennava, in talune ipotesi il legislatore attribuisce poteri sostanzialmente gestionali agli organi politici, spinto dalla preoccupazione di evitare l'attribuzione di eccessivi poteri ai dirigenti in quelle ipotesi in cui occorra fare delle scelte ampiamente discrezionali. A titolo di esempio può essere richiamato il caso sopra citato dell'atto di conferimento di incarichi di consulenza, di studio o di ricerca a soggetti estranei all'amministrazione, la cui competenza è attribuita nella regione Sicilia al sindaco, nonostante sussistono pochi dubbi sulla natura gestionale di tale provvedimento.

E' evidente che in queste ipotesi la conseguenti responsabilità non possono che gravare al soggetto che ha il potere decisorio in materia, senza alcun

coinvolgimento di altri soggetti, fatta eccezione per quegli organi che debbano rendere veri e propri pareri (come i componenti il collegio dei Revisori dei conti). Con la resa del parere favorevole di regolarità tecnica, infatti, il dirigente si inserisce, con ruolo attivo e causalmente rilevante, nell'iter di approvazione del provvedimento amministrativo, con le naturali conseguenze in ordine alla responsabilità erariale, in presenza dei presupposti di legge. In altre parole è proprio l'espressione formale del parere favorevole in ordine alla legittimità dell'atto, espressa in un contesto deliberativo nel quale l'opinione di un tecnico manifesta la capacità di orientare la decisione finale dell'organo di governo (composto da soggetti che non sono tenuti ad avere una approfondita conoscenza delle scienze giuridiche e tecniche e che non possono ignorarlo senza motivazione, pena l'illegittimità della delibera e la responsabilità civile per danni), che assume rilevanza contabile, indipendentemente dal soggetto che rende tale parere o della norma che prevede la resa del parere medesimo.

Per tale motivo andrà soggetto a responsabilità, in presenza degli altri presupposti, il soggetto, dotato di adeguata competenza tecnica e deputato a fornire supporto e consulenza agli organi dell'ente (per esempio legale del Comune o segretario generale), che abbia reso un parere favorevole sull'atto in discussione. Nessuna responsabilità potrà, viceversa, configurarsi in capo al segretario medesimo per il semplice fatto di aver partecipato, quale verbalizzante, alla seduta in cui è stata deliberata l'adozione dell'atto, né in capo al soggetto che ha predisposto la proposta di delibera o di provvedimento senza alcuna istruttoria o resa del parere, per esempio su richiesta dell'organo di governo medesimo, competente per materia, come sembra confermato dal comma 1-ter dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, il quale prevede che "nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole".

Da quanto scritto è possibile evidenziare che il coinvolgimento del funzionario o dell'organo di controllo avviene esclusivamente nelle ipotesi in cui venga effettivamente reso un parere favorevole, che si inserisce nell'iter procedimentale e comporta un coinvolgimento di chi lo rende nel processo decisionale, con le inevitabili conseguenze in ordine alla responsabilità.

Fatta eccezione per il caso esaminato, la responsabilità dovrebbe gravare esclusivamente sull'organo politico dotato di competenza in materia, senza alcun coinvolgimento di altri soggetti, applicando, a contrario, il principio enunciato nell'art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994. Non si vede, infatti, perché la responsabilità dell'organo politico debba essere esclusa nel caso di atti di competenza dei dirigenti che siano stati in buona fede approvati, autorizzati o consentiti dal medesimo organo e tale principio non possa valere per i dirigenti che si siano limitati a predisporre gli strumenti tecnico- amministrativi per consentire al sindaco di esprimere la sua decisione, senza adottare alcun parere in materia, come è avvenuto nella presente vicenda.

Dalle argomentazioni giuridiche sinora sviluppate, emerge chiaramente che non si può in alcun modo scindere il momento politico di indirizzo e controllo dal momento burocratico di gestione ed attuazione, sussistendo un rapporto tra i rispettivi organi di distinzione di funzioni e competenze ed al contempo di necessaria interconnessione e collaborazione, in un'ottica di potenziamento delle competenze tecniche specifiche in capo ai dirigenti al fine di una migliore e più proficua attuazione degli obiettivi stabiliti in sede politica.

Ciò posto, si evidenzia come nei casi sopra analizzati non sia mai stata revocata in dubbio la responsabilità dell'organo politico ed *in primis* del capo dell'amministrazione in ordine agli atti costituenti espressione ed attuazione degli obiettivi frutto di scelte di indirizzo politico, bensì si è posto,

al contrario, il problema di garantire la autonomia gestionale dei dirigenti, spesso succubi di uno straripamento di potere da parte degli organi elettivi, e conseguentemente di responsabilizzare anche l'operato da essi compiuto in maniera direttamente proporzionale rispetto all'autonomia progressivamente acquisita.

Orbene, inquadrata correttamente la tematica dei rapporti fra organo politico ed organo amministrativo, alla luce delle suesposte considerazioni giuridiche, si osserva che, nella specie, si è tentato di ribaltare completamente gli esatti termini della questione, pretendendo addirittura di privare l'organo politico nella persona del sindaco di qualsivoglia potere di indirizzo e controllo al fine di deresponsabilizzarlo, attribuendo, al contrario, alla dirigente del settore finanze un potere assoluto ed una autonomia incondizionata, che si appalesa *ictu oculi* del tutto inverosimile e non praticamente plausibile.

Seppure la dirigente dott.ssa Fallara godeva di ampia autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e nella redazione del bilancio, ciò intanto le era consentito in quanto e nella misura in cui trovava corrispondenza nelle scelte politiche effettuate a monte dal sindaco Scopelliti, col quale intratteneva un rapporto "privilegiato", addirittura escludente rispetto agli assessori ed ai consiglieri comunali.

È di tutta evidenza che nell'esercizio della sua funzione di indirizzo politico, Scopelliti si avvaleva dell'apporto tecnico della dirigente del settore finanze per dare attuazione a quelle scelte, rivelatesi scellerate per le sorti del Comune di Reggio Calabria, che gli hanno consentito nell'immediato di acquisire e rafforzare il consenso popolare a scopi elettorali, in totale spregio della legalità e della legittimità degli atti compiuti.

Una dirigente, seppur dotata di un carattere forte e prevaricatore, senza il sostegno, l'approvazione ed anzi l'indirizzo impartito dal capo dell'amministrazione, mai avrebbe potuto acquisire un potere tale da bypassare assessori, consiglieri comunali e perfino il nucleo valutazione, monopolizzando la gestione dell'intero bilancio di un Comune, solo per conseguire qualche vantaggio e/o profitto personale.

Del resto il *modus agendi* illegale, reiteratamente e sistematicamente posto in essere dalla Fallara e dall'odierno imputato, è emblematicamente riscontrato proprio nel meccanismo di attribuzione dei contributi agli istituti religiosi, allorché le istanze di concessione di sovvenzioni venivano indirizzate direttamente al Sindaco Scopelliti, il quale decideva quali dovessero trovare accoglimento, senza alcuna preventiva determinazione dei criteri oggettivi di attribuzione né alcuna procedura di evidenza pubblica, in palese violazione dell'art. 12 L. 241/90 e quindi dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di parità di trattamento fra i richiedenti, esercitando le proprie funzioni in modo non discrezionale ma del tutto arbitrario, per poi trasmettere le istanze accordate con la dicitura "OK" e l'apposizione della sigla "S" – dall'imputato medesimo riconosciuta come propria - al settore Finanze e Tributi ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento, allocati impropriamente nel capitolo "servizi per conto terzi", con la correlativa indicazione puramente fittizia di corrispondenti entrate, in realtà prive di qualsivoglia copertura finanziaria in quanto totalmente inesistenti.

Questo semplice meccanismo riprodotto con riguardo specificamente alle sovvenzioni erogate in favore di talune parrocchie dimostra in modo evidente l'instaurazione ed il consolidamento di un sistema concertato tra dirigente e sindaco nella falsificazione delle poste di bilancio, che Scopelliti

autorizzava e/o avallava e la Fallara attuava, in perfetta sinergia e comunione di intenti.

La funzione di indirizzo politico esercitata dal sindaco, in rapporto di interconnessione necessaria con l'organo tecnico ai fini della sua attuazione, unitamente alle risultanze istruttorie emerse in questo processo in ordine alla sussistenza di un rapporto assoluto ed esclusivo di fiducia e collaborazione fra la dirigente al settore finanze e Scopelliti, consentono di pervenire alla ineludibile conclusione circa la sicura riconducibilità delle condotte di falso di cui al capo B oggettivamente accertate in capo all'odierno imputato, il quale con coscienza e volontà ha concorso nelle falsificazioni del bilancio, materialmente poste in essere dalla Fallara, determinandone a monte obiettivi e contenuti.

REATO DI CUI AL CAPO CAPO C DELLA RUBRICA

All'odierno imputato Scopelliti Giuseppe è contestato al capo C della rubrica, in concorso con Fallara Orsola, deceduta, il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p., commi 1 e 2 , per avere abusato dell'ufficio ricoperto per procurare alla citata Fallara, istigatrice, l'ingiusto profitto della corresponsione di onorari non dovuti a titolo di remunerazione per l'attività di rappresentanza e difesa del Comune di Reggio Calabria nei giudizi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, per gli anni 2008, 2009, 2010, così come indicati in modo puntuale nel capo di imputazione, conseguendo l'ingiusto profitto della corresponsione di somme di euro 540.000 con danno di rilevante entità per il Comune.

Il complesso degli elementi di prova orale e documentale raccolti nel corso del dibattimento, analizzati dapprima singolarmente indi nel loro complesso, converge nel risultato di poter considerare compiutamente dimostrata

l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti dell'odierno imputato per come appresso si esporrà.

Fondamentale per l'emersione del problema non occasionale relativo alla gestione del contenzioso tributario da parte dell'Ufficio Finanze di Reggio Calabria era stato il contributo fornito da Raffa Giuseppe[7], dal 15 maggio 2010 Sindaco facente funzioni per l'assenza di Scopelliti Giuseppe, eletto alla Regione.

Già prima di tale periodo, a fine aprile dello stesso anno, quando ancora il predetto svolgeva le funzioni di vice sindaco, era stato investito dalla dott.ssa Fallara, Dirigente del Settore Finanze, degli atti relativi agli incarichi legali per la difesa dell'ente, alcuni dei quali assegnati alla stessa professionista i cui compensi, peraltro, erano esattamente definiti, a differenza di quanto poteva riscontrare per gli altri professionisti[8].

Tale "stranezza" lo aveva spinto a chiedere chiarimenti al capo di gabinetto, avv.to Barrile[9], cui erano intesti gli atti in questione, il quale affermava trattarsi di prassi consolidata e di atti di urgente definizione, così inducendolo a superare la sua diffidenza, e pur senza dipanare completamente il dubbio, aveva apposto la sua firma su tali incarichi:

<TESTE RAFFA – Sì, nel caso specifico, sugli incarichi della Dottoressa Fallara riferitisi all'attività di consulenza che prestava presso la Commissione Tributaria. Nel... nel periodo del... quasi fine aprile, anzi metà aprile, quando ancora ero Vice Sindaco e il Presidente Scopelliti ancora era Sindaco, pur non essendo presente e, quindi, di fatto, nella qualità di Vice Sindaco svolgevo le... conducevo l'attività dell'amministrazione, mi sono stati portati questi faldoni

[7] Il teste è stato esaminato all'udienza del 13.3.2013.
[8] Ved. esame teste Filastò.
[9] Ha riferito il teste che l'avv.to Barrile era più di ogni altro emanazione diretta del Sindaco Scopelliti " in continuità, era quello che più di ogni altro conosceva gli atti amministrativi e sapeva quali erano le prassi adottate dall'allora Sindaco rispetto alle procedure, soprattutto in questo settore di nomina dei legali e dei difensori dell'ente."

all'interno del quale c'erano circa 50, 60 incarichi riferiti tutti alla Commissione Tributaria. P.M. - Le sono stati portati da chi? TESTE RAFFA – Mi sono stati portati dalla Dottoressa Fallara su carta intestata dell'Ufficio di Gabinetto, quindi, era abbastanza... era un faldone abbastanza corposo di circa 50 – 60 pratiche, all'interno delle quali c'erano queste della Dottoressa Fallara. Questo fascicolo io, non avendo ancora né la responsabilità, né avendo avuto il modo di vedere, l'ho lasciato per quasi un venti giorni così sulla scrivania, in attesa, peraltro, di avere poi la responsabilità diretta dell'attività che andavo a svolgere con le dimissioni del Sindaco Scopelliti e quindi con il subentro formale nel ruolo che poi ho avuto. P.M. - Ma che cosa, diciamo, in particolare, che cosa contenevano questi fascicoli, questi faldoni? TESTE RAFFA – Erano tutte delle procure relative alla costituzione all'interno della Commissione Tributaria per conto del Comune di Reggio Calabria. All'interno di questi c'erano, se non ricordo bene, cinque o sei incarichi, anzi tre, mi pare, non ricordo bene, comunque, se vuole, possiamo verificarlo, riferiti al ruolo che avrebbe avuto la Dottoressa Fallara e, quindi, esaminando questo fascicolo successivamente, anche perché la Dottoressa Fallara, in quell'occasione, sollecitavaspesso la firma di questi atti, riferendo che c'erano delle scadenze che, effettivamente, forse c'erano presso la Commissione Tributaria perché questi venissero, poi, portati, appunto, ad essere esaminati. Esaminando questi fascicoli, ho visto che tra i tanti professionisti esterni, cosa usuale che veniva fatta per quanto riguarda gli incarichi legali, soprattutto per gli incarichi legali, per me era la prima volta vedere che c'era ancheun dirigente dell'ente che aveva un... diciamo, un'assegnazione diretta di questo tipo di pratiche, di questo tipo di atti. In quell'occasione ricordo bene... P.M. - Era nuovo, era nuovo, ma... insomma, in che senso era nuovo? TESTE RAFFA – Cioè, leggendo questi... questi atti, all'interno del quale c'erano trenta avvocati, c'erano tre, quattro pratiche relative alla Dottoressa Fallara... P.M. - E relative alla Dottoressa Fallara nel senso che? TESTE RAFFA – Era un

incarico diretto alla Dottoressa Fallara, per rappresentare l'ente all'interno della Commissione Tributaria. P.M. - Sì, quindi le è sembrato strano. Perché le è sembrato strano? TESTE RAFFA – Mi è sembrato strano perché, generalmente, i dirigenti si costituivano da soli, quindi non... questa era una procedura che non sapevo bene. Mi è sembrato strano perché, vedendo proprio il nome della dirigente e non i soliti avvocati esterni che venivano incaricati, mi sono insospettito. E questo sospetto si è ulteriormente rafforzato in me quando, girando le pagine e valutando, appunto, i compensi che erano propri dei singoli professionisti, per la Dottoressa Fallara c'era una vocespecifica che, appunto, citava un importo che era ben definito rispetto agli altri che non era definito. E quindi questo mi ha posto qualche dubbio, che ho subito espresso al capo di Gabinetto che era allora l'Avvocato Barrile. P.M. - Scusi, quindi, allora, oltre, diciamo, la circostanza, il dato di fatto che in questi provvedimenti la Dottoressa Fallara veniva nominata quale professionista per rappresentare l'ente, per difendere l'ente dinanzi le Commissioni Tributarie, vi era... TESTE RAFFA – Come se fosse un professionista esterno, cosa che... P.M. - Come se fosse un... va beh, ma vi era un'ulteriorediffferenza rispetto agli altri incarichi... TESTE RAFFA – Certo. P.M. - ... che era relativa alla... diciamo... TESTE RAFFA – Alla parte economica. P.M. - Alla parte economica. E cioè, ci può specificare meglio questo dato? TESTE RAFFA – Io non... un atto qua, però ricordo che c'era un importo specifico, che era somma iniziale di 250,00 euro mi sembra, che poi dove non era definita nella sua quantificazione. Era questo che, in qualche modo, mi aveva insospettito e all'interno di questo ho posto, ecco, ho chiesto al capo di Gabinetto, l'Avvocato Barrile, il perché di questa situazione, se fosse, diciamo, dal punto di vista procedurale corretta come impostazione, atteso che questi atti erano, comunque, intestati capo di Gabinetto. Quindi, in qualche modo, il capo di Gabinetto era quello che trasmetteva gli atti, anche se quel fascicolo era stato portato proprio dalla Dottoressa Fallara. P.M. - Che cosa le ha

riferito l'Avvocato Barrile? TESTE RAFFA – L'Avvocato Barrile mi ha riferito che era una prassi consolidata che veniva sempre fatta e che c'eraanche l'urgenza di queste pratiche che, peraltro, mi venivano spesso sollecitate dalla Dottoressa Fallara e, quindi, ho firmato questi atti.>

D'altro canto, non solo il Barrile, ma anche l'ex sindaco Scopelliti, nel corso di diversi incontri, per lo più di contenuto politico, che avevano marginalmente avuto ad oggetto aspetti relativi al profilo amministrativo, aveva sostenuto la legittimità di tali incarichi (*" No, rispetto a questi incarichi lui ha sostenuto che questi incarichi erano legittimi.."*).

Egualmente aveva sentito l'esigenza di approfondire la questione consultandosi con la dott.ssa Fedora Squillaci, Dirigente dell'ufficio legale, la quale, in modo "estemporaneo"[10] gli aveva rappresentato, quale limite alle richieste della Fallara, l'esistenza del principio di onnicomprensività della retribuzione[11]. Aveva poi richiesto al dott.re D'apice, dirigente della struttura di supporto dell'attività del Direttore Generale[12], una stampa dei mandati di pagamento effettuati a favore di tutti i Dirigenti, in esito al cui esame aveva notato una evidente sproporzione in favore della indicata professionista.

La coincidenza di pareri contrari circa la possibilità di conferire siffatti incarichi alla Dirigente dell'Ufficio Finanze e Tributi lo avevano portato alla revoca degli stessi, alla sospensione cautelativa per un periodo di trenta giorni e a proporre nei suoi confronti -anche per altre importanti criticità rilevate -un procedimento disciplinare:

[10] Analoga disponibilità immediata non aveva dimostrato il Direttore Generale che pretese una richiesta scritta sull'attività che avrebbe dovuto fare redigendo un parere (TESTE RAFFA –. Il Direttore Generale mi ha riferito di non essere a conoscenza e, comunque, a differenza di quello che fece la Dottoressa Squillaci, che si
è subito resa disponibile a darmi una risposta anche informale, il Direttore Generale mi chiese di avere una richiesta scritta sull'attività che avrebbe dovuto fare di esprimere un parere, cosa che io ho fatto, insomma, e poi ci sono stati i pareri che, comunque, ho anche qui..."

[11] Tale principio implica che pur potendo i dirigenti costituirsi in favore dell'ente non possono percepire parcelle diverse o in aggiunta allo stipendio.

[12] Detta struttura aveva la funzione di monitorare i flussi in uscita, i beneficiari degli stessi, i criteri adottati.

<TESTE RAFFA – Guardi, io eh... questo era un discorso che già dal 20 di ottobre, mi pare il 25, ecco, non ricordo bene, ne parlai con Fedora Squillaci. È chiaro che erano tutti

atti informali rispetto ai quali, devo essere anche sincero, ho ritenuto di tenerli nel massimo riserbo, perché sono state le uniche due persone, insieme all'Avvocato Barrile, con i quali io ho parlato. Di questa situazione, se non ricordo male, il 2 di novembre c'è stata poi la conferenza stampa del... dell'Avvocato Naccari e dell'Avvocato Romeo, che hanno, poi, insomma, portato all'attenzione anche esterna non solo questi delle liquidazioni, ma tanti altri aspetti, insomma, che facevano parte di quella... di quella denuncia pubblica che loro fecero, però, ecco, era un percorso già avviato da tempo e che, comunque, aveva visto come unici interlocutori in quella fase specifica, la Dottoressa Squillaci, il Direttore Generale e naturalmente l'Avvocato Barrile. I provvedimenti che io feci, dopo i primi due pareri che, a mio giudizio, erano già sufficienti, che erano quelli del... diciamo, della

Dottoressa Squillaci e quello del Direttore Generale, al quale io i primi mesi... già i primi giorni di novembre inviai una comunicazione formale, perché era questo che lui mi chiese, nel momento in cui io, informalmente, gli avevo chiesto dei chiarimenti, a... il Direttore Generale mi ha risposto con un provvedimento che era, appunto, un parere legale su questo aspetto e, naturalmente, insieme alla Fallara, e nelle more di questi provvedimenti, io avevo revocato i tre incarichi che avevo dato alla Fallara e, quindi, sospendendo comunque un'attività dubbia, ma che aveva già dei fondamenti nel momento in cui, informalmente, la Dottoressa Squillaci mi aveva detto la sua considerazione. Avevo modo di parlare con qualche altro amico avvocato, che mi aveva fatto anche la stessa valutazione, naturalmente, il Direttore Generale, poi, i due pareri erano coincidenti e ho sospeso cautelativamente la Dottoressa Fallara, anche per diciamo... a tutela sua da una parte, perché era più libera di poter difendersi, di potersi difendere da

questa aggressione, diciamo, da questa... da queste accuse che gli venivano mosse, a suo dire abbastanza conflittuali anche nei rapporti, e rispetto a quello che era poi il provvedimento che io gli notificai. E ricordo bene che quel provvedimento glielo notificai a Palazzo San Giorgio, chiamandola e cercandogli di fare capire che era un provvedimento verso il quale non avevo alternativa, anche se lei aveva portato un parere fatto dal Professore Romano dell'Università di Messina, che, a suo dire, avrebbe dovuto annullare quei pareri che avevo io già all'interno e, quindi, mi sono sentito, anche a garanzia sua e mia, di chiedere un ulteriore parere, che poi ho chiesto all'Avvocato Caracciolo, che mi è stato fornito nelle stesse condizioni e le stesse considerazioni, quindi con valutazioni assolutamente sovrapponibili sui tre pareri. Ricordo che abbiamo istituito, con una delibera che ho proposto io alla Giunta, una commissione disciplinare per i dirigenti, cosa che non c'era mai stata al Comune di Reggio Calabria e che mi aveva... e che, diciamo, aveva avviato, aveva iniziato ad esaminare questa pratica relativa alla Dottoressa Fallara ell'ottica, appunto, di assumere un provvedimento disciplinare, che era un percorso che, in qualche modo, tutelava anche la mia attività di gestione, di indirizzo e di controllo, perché una delle preoccupazioni che, sinceramente, ho avuto, se io avessi, diciamo, in modo arbitrario, assunto un'iniziativa di sospensione, di revoca dell'incarico, senza i dovuti pareri e senza i dovuti supporti, questo potrebbe essere stato anche un ulteriore danno di rivalsa da parte della dirigente, qualora queste considerazioni e queste iniziative fossero scorrette dal punto di vista procedurale. Quindi, ho cercato di avere il massimo garbo anche nei confronti della Dottoressa Fallara,comunicandogli questa decisione, che era una decisione che lei non prese... non ha, diciamo, preso molto bene, perché mi ricordo che anche ha avuto degli atteggiamenti di conflitto. Spesso, anche in presenza di testimoni, io ho cercato in tutti i modi di, subito dopo quella mia comunicazione, anche informalmente, di venire a conoscenza, di quella che è la reale situazione dell'ente e anche con grida e urla, con testimoni presenti, questa non ha mai voluto rispondermi, né ha mai voluto darmi conto su quella che

era la situazione reale di cassa in quel periodo. Quindi, la sospensione per trenta giorni dal servizio e poi, diciamo, lei si è dimessa con quella conferenza stampa per poi, insomma, togliersi la vita subito dopo. P.M. – Senta, rispetto a questo suo... a queste sue decisioni, insomma, a questi provvedimenti, c'è stata una reazione, diciamo, da parte degli organi politici? TESTE RAFFA – Sì, c'è stata qualche iniziativa di ordine politico, sempre a livello mediatico che, in qualche modo, mi accusava di essere, diciamo... ma quello che ho detto prima, era in linea in continuità con questo rapporto di conflittualità politica, che c'era soprattutto con la mia parte politica .P.M. – Dico, ma la Fallara era una dirigente. TESTE RAFFA – Sì. P.M. – Quindi, voglio dire, insomma, diciamo, questo...perché questo interessamento politico rispetto a una dirigente? TESTE RAFFA – Va beh, era una dirigente esterna, quindi era una dirigente comunque scelta da una volontà politica, su questo non c'è dubbio. Le motivazioni per le quali è stata scelta, io non lo so, ma naturalmente rispondevano a dei criteri che avrebbero dovuto consentire a chi amministrava la cosa pubblica di avere un referente del quale aveva un rapporto fiduciario, che è quello che prevede, insomma, la norma, nell'individuazione dei dirigenti esterni soprattutto. P.M. – Di questo provvedimento di sospensione della Fallara, ne ha parlato con Scopelliti? Ne avete parlato? TESTE RAFFA – Ma io ricordo che in quel periodo, devo dare atto, mi sono spesso interfacciato con la Prefettura, perché devo dire che da parte della politica non ho avuto grosso supporto. Anzi, se fosse stato possibile, l'obiettivo era quello, comunque, di denigrare un'attività che stavo portando avanti, perché, appunto, non... è stata una mia scelta autonoma e, devo dire, molto sofferta, perché ho visto una donna veramente in difficoltà, che... rispetto alla quale non ho potuto fare altro che avere il garbo e la correttezza nel chiamarla e nel spiegargli i motivi per il quale lei non poteva più rimanere a quel posto, perché comunque sarebbe stato anche per lei e, quindi, anche nell'interpretazione della mia volontà di sospenderla, era comunque anche a tutela della sua persona e, soprattutto, a tutela delle sue capacità e della volontà di difendersi rispetto agli attacchi politici,

che quella era un'altra cosa diversa dagli atti che io ho adottato, perché, insomma, poi la politica spesso si perde in chiacchiere, però gli atti poi li deve... chi li deve produrre non sono i comunicati stampa o altro, ma sono delle scelte che vengono fatte spesso in autonomia. Mi sono spesso interfacciato con la Prefettura, c'era allora il Prefetto Varratta, con il quale ho chiesto più volte consigli e suggerimenti sulle procedure e su come orientarmi, naturalmente, con qualche avvocato amico, però era soprattutto questa... questa situazione che, devo dire, la Fallara prese molto male, perché lei mi chiedeva, mi ricordo in quella fase, soprattutto di non essere sospesa, di essere spostata in un altro settore, che in qualche modo avrebbe potuto rappresentare un'alternativa alla gestione diretta in quel settore stesso, dove lei aveva, comunque, anche alle risultanze dei pareri, commesso degli illeciti e quindi... però non l'ho intesa come una soluzione. Ecco, era una situazione a metà che non faceva né onore a me per le scelte che avrei dovuto fare, né onore a lei, perché, in qualche modo, sarebbero stati anche, diciamo, non coerenti, neanche, ecco, possibile farlo e quindi non ho... ho inteso sospenderla per trenta giorni, in attesa delle risultanze della commissione disciplinare che si era già insediata e sul quale avevano già cominciato a discutere sugli atti.>

Giova precisare che tale convincimento circa la non legittimità degli incarichi di difesa conferiti alla Fallara non era condiviso dall'ex sindaco Scopelliti il quale dissentiva dai pareri acquisiti dal teste, citando l'orientamento opposto espresso dall'avv.to Romano:

<P.M. – Ma la mia domanda era un'altra, dico, in relazione a questa cosa, se ne aveva parlato con Scopelliti. TESTE RAFFA – Ma può darsi che ci siamo sentiti... cioè, non
ci siamo sentiti, può darsi che ci siamo incontrati in qualche circostanza, all'interno del quale io dissi, sicuramente avrò detto che non c'era alternativa a

questo percorso, atteso che ci sono i pareri di... P.M. – E quali erano... qual è stata la reazione, se la ricorda, la risposta, che cosa hanno detto, che cosa... TESTE RAFFA – No, ricordo che eh... Scopelliti mi disse che c'era anche un parere, che era contrario, che era quello dell'Avvocato Romano, ma che comunque, ecco, io... anche per questo ho chiesto un ulteriore parere. Ora qua, ecco, non è il discorso di quanti pareri si chiedono, poi... sulla legittimità degli atti so che c'è anche un procedimento civile che sta andando avanti e che ha quantificato, magari, le liquidazioni non in 500, come sapevo io in 500, perché erano gli unici atti di cui ero venuto a conoscenza, consultando quella lista dei pagamenti che venivano emessi, appunto, dalla Direzione Generale. Quindi, su questo ritengo che... no, non mi ha mai, ecco, detto oltre questo, ecco. Abbiamo ragionato forse su questa ipotesi di avere più o meno questo... che c'era questo ulteriore parere, che in qualche modo era

contrario e, quindi, nel dubbio, magari, non... non decidere in tal senso. Ricordo che c'è stato anche un accanimento politico proprio su questo mio voler chiedere un ulteriore parere, perché è uscito fuori il nome del Professor Cerulli Irelli, che io non ho mai consultato e ricordo che c'era anche, fra i tanti comunicati stampa che ho avuto modo di leggere, c'era anche questo del Consigliere Morisani, che mi diceva che io ho consultato

il Professor Cerulli Irelli perché era un'espressione del centro-sinistra e, quindi, in qualche modo, avevo orientato il mio parere, avevo fatto in modo di orientare un parere negativo, cosa che io non ho mai fatto. Tant'è vero che ho smentito categoricamente questa sua impostazione che, come dicevo prima, era impostata più alla denigrazione politica, che all'attività amministrativa vera e propria[13].

[13] Conferma pienamente l'affermazione del teste Raffa quanto dichiarato da Scopelliti nel corso del suo esame dibattimentale in cui ha insistito su tale aspetto chiaramente diffamatorio:
IMPUTATO SCOPELLITI –. Ma bisognerà spiegare al professore che fece il parere alla Dottoressa Fallara che forse il
parere era inutile, perché se l'ha reso... P.M. –. Lui l'ha reso. IMPUTATO SCOPELLITI –. ... dicendo che era compatibile... lui l'ha reso. P.M. –. Chi gliel'ha chiesto, diciamo. IMPUTATO SCOPELLITI –. Se l'ha firmato e si assume la

Avevo consultato l'Avvocato Caracciolo, che... forse lui avrà consultato il Professore Cirelli (ndt, fonetico), ma questo io non lo so, e che ho anche consultato il Professore Scola, cercando di avere un parere autorevole, che poi è stato fatto dallo studio Caggiati, che ho allegato all'ultimo... è stato l'ultimo atto del parere che io ho avuto e che mi ha consentito, posto di fare questa sospensione.>

Ed in effetti tale divergente punto di vista ha confermato lo stesso imputato in sede di esame, nel corso del quale, pur prospettando una riserva mentale della Fallara e/o una artificiosa condotta posta in essere dalla stessa che non lo avrebbe reso consapevole sia del numero di difese da questa assunto sia dell'importo delle liquidazioni, ha però ammesso che di tale possibilità aveva parlato con la dirigente dell'ufficio Finanze in occasione di una liquidazione elevata richiesta da un professionista reggino, garantendogli quest'ultima- proprio su sua specifica domanda- che tale attività rientrava tra quelle di sua competenza. Tale indicazione era stata avallata da un importante cattedratico reggino:

IMPUTATO SCOPELLITI – No, no, no, voglio collegarmi a un altro tipo di ragionamento, se ho la possibilità di proseguire. Barrile e nessun altro mi ha mai detto che la Fallara non poteva avere l'incarico. Se Lei ha una testimonianza, io mi assumo la responsabilità. Purtroppo mai nessuno me l'ha detto che la Dottoressa

---

responsabilità, però, voglio dire, lo chiese la parte Fallara. P.M. –. Eh, okay. IMPUTATO SCOPELLITI –. No, no, no, dico... ma io non sto dicendo, dico che un illustre cattedratico dell'università reggina diede un parere di compatibilità
di quell'azione, punto, e non entro nel merito ho specificato. Dopodiché, quando... vede, Presidente, quando il Dottore Raffa... quando il Dottore Raffa va a chiedere un parere e va a chiedere un parere al tale professore Irelli, noto deputato parlamentare del Partito Democratico... P.M. –. Questa cosa Lei da chi l'ha saputa? Perché lui, diciamo, ha smentito questa circostanza. IMPUTATO SCOPELLITI –. Dagli uffici di Irelli. P.M. –. Dagli uffici è un po' generico. IMPUTATO SCOPELLITI –. Ci fu qualcuno, che non ricordo chi, qualche consigliere comunale del centro-destra chiamò il
Professore Irelli, gli uffici per sapere se vi era un parere fatto per lui. Gli dissero che fu richiesto. Quando... P.M. –. E chi? IMPUTATO SCOPELLITI –. E adesso non ricordo, un consigliere comunale, non... non... non ho... ci fu qualcuno, ricordo che chiamò per chiedere se lui aveva rilasciato un parere e qualcuno gli disse: "Sì, abbiamo avuto un incontro". Ecco, quando capii che questo era, cioè che un Sindaco di centro-destra si affida, sì, pur se un validissimo
professionista, ma parlamentare del Partito Democratico, dell'Ulivo, allora a quel punto...

Fallara non poteva costituirsi. Altra cosa è la fortuna di essere ancora in carica, com'è stato per il Dottore Raffa e di poter revocare i mandati. Io non potevo più farlo. P.M. – Voglio dire, neanche al Dottore Raffa gliel'ha detto qualcuno, se l'è posto il problema, come se l'è posto Lei, tra parentesi, perché Lei stesso, dieci minuti fa, ha detto che ne avete parlato con la Dottoressa Fallara e Lei chiese: "Lo puoi fare?"

IMPUTATO SCOPELLITI – "Lo puoi fare?" Mi ha detto: "Sì".PRESIDENTE – (inc. voci sovrapposte). P.M. – Quindi il problema se l'è posto pure Lei. IMPUTATO SCOPELLITI – Sì. P.M. – E qualcuno gliel'ha detto: "Sì, lo può fare". IMPUTATO SCOPELLITI – Certo, me l'ha detto... me lo disse lei, me lo disse lei. P.M. – Eh. IMPUTATO SCOPELLITI – Dopodiché, Presidente... P.M. – Perché, mi scusi un attimo... IMPUTATO SCOPELLITI – Ah, prego. P.M. – ... per concludere questo argomento, perché Lei aveva pensato che non lo potesse fare? Cioè, il problema se l'era posto. IMPUTATO SCOPELLITI – Ho domandato, ho domandato: "Puoi fare questo... puoi svolgere questo compito?" Disse: "Sì",

perché secondo lei, evidentemente, c'erano gli elementi per poter fare questo.

.....

IMPUTATO SCOPELLITI – Forse una volta ne ho parlato, ma non mi sono mai addentrato col Dottore Raffa, sa perché, Dottoressa? Perché il Dottore Raffa si trovò di fronte ad una scelta, nella qualità di Sindaco della città di Reggio Calabria doveva... anche lui era in difficoltà, al punto che, Presidente, non si avvalse del parere degli uffici, andò oltre il Dottore Raffa per capire se la Dottoressa Fallara potesse o meno ricevere gli incarichi e mentre la Dottoressa Fallara si avvaleva del contributo di un... di un professionista dell'università di Reggio Calabria che è di Messina, di un validissimo professionista cattedratico, che motivava perché, secondo lui, vi erano le condizioni per dare gli incarichi alla Fallara, io ovviamente non entro nel merito, non sono un

tecnico, il Dottore Raffa invece..>.

Diverso, invece e conforme a quello esplicitato dal Raffa, era il convincimento di Nicita Giuseppe[14] , Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria, dal 9 settembre 2008 al 1 gennaio 2011, ed anche della dott.ssa Fedora Squillaci[15], Dirigente del Settore Avvocatura del Comune di Reggio Calabria, entrambi pervenuti alla convincimento che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente (e del dipendente in genere) impediva il conferimento di tali incarichi al di fuori dell'attività lavorativa specifica e con remunerazione autonoma. La Squillaci , peraltro, ha spiegato come era stato elaborato ed organizzato dall'ufficio Legale e dall'ufficio staff del Sindaco, dal 2005/2006, il sistema della difesa in giudizio del Comune di Reggio Calabria, aggiungendo che nel tempo era stato poi rivisitato con predeterminazione delle somme per il pagamento degli emolumenti per i professionisti esterni individuati sulla base di una procedura di evidenza pubblica, cui si sottraeva, inspiegabilmente, il contenzioso tributario gestito dalla dott.ssa Fallara:

TESTE SQUILLACI – Sì, e allora, la difesa dell'ente, fino a novembre scorso, cioè novembre del 2012, perché da novembre del 2012 i funzionari che avevano i requisiti,

[14] Il teste NIcita si è così espresso:" ... supportato anche, sinceramente, da un parere, da un pronunciamento, non parere, da un pronunciamento del Consiglio di Stato, ero arrivato alla determinazione di potere affermare nel mio parere che, a mio giudizio, si trattava di un provvedimento giusto e non conforme nella parte soltanto in cui veniva ad essere previsto un compenso, perché, secondo me, tenendo conto del Decreto Legislativo 165 e supportato pure da questo pronunciamento del Consiglio di Stato, tutti gli emolumenti assegnati ai dirigenti sono sottoposti al regime della onnicomprensività. Per cui avevo fatto un parere, dicendo che il provvedimento in questa parte, secondo me, non era conforme".

[15] Fedora Squillaci per suo canto ha precisato:" Allora, intanto, ho fatto uno studio normativo e giurisprudenziale, che ho riportato nel mio parere, con quelli che sono stati anche... perché, voglio dire, il mio doveva essere un parere neutrale, quindi ho riportato anche quelli che sono stati i vari orientamenti e le decisioni giurisprudenziali fino a quando, diciamo, la situazione si è un attimino, anche a livello stesso giurisprudenziale, si è definita. E quindi, ho concluso, poi, il parere dicendo che sul principio dell'omnicomprensività e citavo quelle che potevano essere le eccezioni all'omnicomprensività della retribuzione del personale della pubblica amministrazione
e basta. E poi so che il parere, addirittura, il Sindaco Raffa, questo l'ho saputo dopo, l'ho saputo dal Segretario, l'aveva mandato anche a livello di Ministero e il Ministero... però questa risposta non ce l'ho, l'aveva il Dottore Nicita questa risposta, io l'ho vista, e praticamente, rispose dicendo che non... un parere non era nelle loro funzioni farlo, ma sostanzialmente, comunque, poi, diceva il parere ce l'avete già dell'Avvocatura".

sono stati iscritti all'albo speciale, quindi da novembre 2012 andiamo in udienza a rappresentare l'ente. Fino a novembre del 2012, invece, il settore, appunto dicevo prima chiamato Affari Legali, poi Avvocatura Civica, in realtà, curava quelli che erano i procedimenti amministrativi, connessi all'attività giudiziaria, quindi ai contenziosi dell'ente. Sostanzialmente, quindi, che cosa succedeva? Vi era una sorta di... vi era e vi è

tuttora, comunque, una sorta di accentramento all'interno di questo settore, dove vengono notificati tutti gli atti giudiziari e se, per caso, vengono notificati in altri settori, oppure direttamente a palazzo San Giorgio, presso la sede legale, vengono trasferiti al nostro

settore. Qui io facevo fare, faccio fare un'archiviazione informatica di questi atti giudiziari e, quindi, poi inizia un'attività di istruttoria, per cui le copie di questi atti vengono trasmesse ai settori per la richiesta di informazioni e trasmissione documentazione a difesa dell'ente...

P.M. – A seconda dell'oggetto del contenzioso. TESTE SQUILLACI – Certo, sì, quindi se chiaramente si tratta di una causa per esempio connessa ad una buca, chiedo le informazioni al settore Manutenzione, se è una causa che riguarda una concessione edilizia, vado al Tar... cioè, vado all'Urbanistica, quindi a secondo, noi leggiamo...

gli istruttori, io avevo organizzato l'ufficio per cui vi erano i responsabili del procedimento secondo le tipologie di contenzioso, quindi il responsabile del procedimento leggeva l'atto, individua le problematiche e l'oggetto del giudizio, quindi, trasmetteva una copia di

questo atto al settore e chiedeva una nota informativa e, quindi, la documentazione a supporto. A questa, diciamo, richiesta poi seguivano delle valutazioni del nostro ufficio, perché al di là, diciamo, di quelli che sono gli aspetti di merito per i quali noi chiedevamo

documentazione al settore di riferimento, ci potevano anche essere delle valutazioni di diritto, che facevamo noi stessi, eccezioni di tipo procedurale,

processuale e quindi l'atto, poi, in originale, unitamente alle ragioni per cui ci costituivamo, venivano trasmessi all'ufficio di staff del Sindaco per il conferimento dell'incarico. Il conferimento dell'incarico avveniva... allora, io nel 2005 sono ritornata al settore Legale, se non sbaglio, 2006 più o meno, tra 2006 e 2007, abbiamo fatto un bando per una short-list, quindi un avviso pubblico e quindi è stata creata una short-list e quindi la nomina degli avvocati avveniva all'interno di questa short-list. C'era una quota di contenzioso che non mandavamo al Sindaco per la nomina dell'incarico, ma la mandavamo per la richiesta della delega, perché, per quel contenzioso, dov'era possibile difendere l'ente attraverso i funzionari, è

chiaro che per una ragione di economia e di spese, io avevo, già dal 2001, avevo avviato questo tipo di ragionamento. P.M. – Quindi, allora, quindi le chiedo alcune precisazioni.

TESTE SQUILLACI – Sì. P.M. – Allora, nell'ambito, diciamo, dell'ufficio vi era una parte del contenzioso che veniva gestito da funzionari del Comune di Reggio Calabria.

TESTE SQUILLACI – Sì, ma non solo all'ufficio Legale. P.M. – Ecco, questo volevo... funzionari chi, quali funzionari? TESTE SQUILLACI – Allora, per esempio, avevo... succedeva questo, allora, il contenzioso Codice della Strada, quindi, verbali, accertamento, infrazioni Codice della Strada, venivano notificati... perché avevamo comunque l'accentramento delle notifiche da me, anche perché io avevo negli anni creato una banca dati informatica, quindi è un patrimonio, chiaramente, per l'ente. Quindi noi abbiamo interesse che tutti gli atti vengono incamerati in questo programma e poi, che facevamo noi? Per esempio, Codice della Strada lo mandavamo al Comando di Polizia Municipale ed era poi il Comandante che aveva evidentemente i suoi funzionari, o lui stesso alle volte personalmente, e difendeva l'ente davanti al Giudice di Pace, perché è chiaro, noi come funzionari, avevamo delle limitazioni, quindi la 689 dell'81, l'articolo 82, I comma del Codice di procedura Civile, quindi il valore della causa. Quindi, nel

rispetto di queste limitazioni, noi facevamo... lavoravamo così, Codice della Strada al Comando...

P.M. – Di Polizia Municipale. TESTE SQUILLACI – ... di Polizia Municipale, il contenzioso

che riguardava, per esempio, le attività economiche e produttive, quindi, per esempio, tassa sulla pubblicità... P.M. – (inc. voci sovrapposte). TESTE SQUILLACI – ... esatto, queste cose, le mandavamo al settore Attività Economiche e Produttive, noi... P.M. – Dove venivano... TESTE SQUILLACI – Andavano sempre i funzionari, i funzionari

di quel settore che venivano individuati dal dirigente. Io, come ufficio Legale, mi trattenevo il contenzioso manutenzione strade, quindi, le buche e poi mi pare dal 2008 o dal 2009, lo potrei dire con esattezza, c'è un atto deliberativo, mi sono occupata anche con i miei

funzionari, del contenzioso connesso all'acqua, la potabilità, perché, a un certo punto, la Giunta prese atto di un indirizzo del Giudice di Pace del rimborso del 50% nelle zone non potabili e quindi fu avviato un discorso, diciamo, a tre settori, che coinvolgeva Finanze

per quanto riguardava il rimborso in autotutela, la manutenzione per quanto riguardava la mappatura delle zone non potabili e quindi, sulla base dei dati che io assumevo da questi due settori, siccome, poi, alla fine c'era da andare semplicemente al Giudice di Pace e dare atto che l'amministrazione, già in via di autotutela era intervenuta, lo facevamo attraverso i funzionari del mio settore. P.M. – Per questo tipo, tipologia di contenzioso, per cui la rappresentanza e la costituzione e la rappresentanza dell'ente era affidata ai funzionari interni dell'ente, Lei prima ha parlato di delega. TESTE SQUILLACI – Sì, è una delega, perché comunque la legale... ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto Comunale, il Sindaco ha, oltre ad avere la legale rappresentanza, ha il potere di decidere se agire,

resistere in giudizio e quindi nominare il difensore. Quindi noi, mentre quando si trattava di difesa tecnica mandavamo per la nomina di un difensore, appunto, da individuare all'interno di questa short-list, quando si trattava di funzionari dell'ente, avevamo... avevo io stessa formulato un atto di delega... P.M. – Un modello di atto. TESTE SQUILLACI – ... un atto, sì, un modello che poi ho dato anche ai miei colleghi degli altri settori, tra l'altro

l'avevo anche condiviso con il Giudice di Pace, il coordinatore, il Dottore Foti, e quindi faceva questa delega. P.M. – Quindi... TESTE SQUILLACI – In questi casi il nome lo davo io. P.M. – ... il Sindaco delegava la rappresentanza dell'ente al funzionario.

TESTE SQUILLACI – Al funzionario, sì, che io stessa individuavo, così come lo individuavano i miei colleghi. Cioè, quando si trattava di funzionari, eravamo noi

dirigenti che, chiaramente, perché io sapevo le competenze del mio personale e quindi, voglio dire, individuavo quelli che ritenevo avessero potuto meglio tutelare l'ente.

P.M. – Per queste attività percepivate un compenso? TESTE SQUILLACI – No, mai.P.M. – Invece, altra tipologia di contenzioso, che in base a una serie di indici, eccetera, veniva deciso di nominare un professionista esterno perché rappresentasse l'ente e si costituisse in favore del Comune, qual era la procedura? TESTE SQUILLACI – E appunto, noi mettevamo in evidenza le ragioni per costituirci in giudizio, o, nel caso in cui io non avevo ricevuto nessun informativo e non avevo neanche eccezioni di tipo procedurale da fare, trasmettevo, comunque, l'atto al Sindaco, segnalando che

avevamo avuto questo atto, ma che nessun tipo di parere io potevo esprimere, perché non avevo ricevuto nessun tipo di documentazione. Quindi, poi, era... mandavo, appunto, quest'atto all'ufficio del Sindaco, all'ufficio di Staff del sindaco, dove veniva scelto il legale che doveva rappresentare l'ente. Infatti, devo dire, dico anche che, praticamente, perché questa è documentazione che io vi ho prodotto, quando... io che cosa ho fatto anche sempre in questi stessi anni, nello

stesso periodo in cui ho fatto la short-list, ho incominciato a introdurre la short-list, perché erano tutti orientamenti nuovi che venivano dalla Corte dei Conti, no, Codice dei Contratti, allegato B, Tabella B, quindi erano nuove

procedure che noi introducevamo per adeguarci a quelli che erano gli orientamenti della Corte dei Conti. E praticamente, avevo anche previsto un compenso per dare una copertura della spesa all'incarico, perché un tempo, le vecchie ordinanze che venivano fatte, erano così, cioè si dava l'incarico al legale e si diceva... si prevedeva una somma a titolo di acconto e poi si stabiliva che per quell'attività sarebbe stato pagato ai minimi tariffari. A un certo punto, la Corte dei Conti disse che questa procedura, comunque, andava a ingenerare una sorta di debito fuori bilancio, perché è vero che tu la prestazione del professionista non la puoi quotare, così come se vai a comprare delle scrivanie o un computer, ma tuttavia era necessario andare in qualche modo a quotare

la spesa, per... P.M. – Fare una previsione di massima. TESTE SQUILLACI – Esatto, da mettere in bilancio. Allora io avevo sollevato il problema alla pubblica... all'amministrazione e che cosa avevamo fatto? Avevo sviluppato delle parcelle che, chiaramente, erano

indicative, no? E avevo previsto, no, per Autorità Giudiziaria e per valore della causa, avevamo sviluppato delle parcelle basi che era il minimo di attività essenziale che deve svolgere un professionista, nel momento in cui si costituisce in giudizio. E avevamo,

appunto, quindi sviluppato queste parcelle, quindi, già a priori, noi comunque avevamo una spesa orientativa che il Comune avrebbe dovuto affrontare per quel giudizio.

Quindi, quando... P.M. – Sulla base, diciamo... venivano individuati dei... diciamo un compenso a forfeit, sulla base dell'autorità... della tipologia di causa... TESTE SQUILLACI – Sì, diciamo... sì. P.M. – ... e sulla base del valore? TESTE SQUILLACI – Esatto, autorità giudiziaria e valore della causa. Era, diciamo, un impegno presuntivo che, comunque, non escludeva poi che alla fine del giudizio, il legale ci

manda la notula e noi la istruiamo, comunque, diamo un parere di congruità, però che succede? È chiaro che all'esito del giudizio, da quell'impegno che noi abbiamo preso a monte, ci possiamo discostare in difetto o in eccesso, voglio dire, ma per somme minime, che non è, invece, come accadeva prima, dove io magari davo un incarico, davo 250,00 euro di acconto e poi mi trovavo da pagare la parcella di 3 – 4, 5.000,00 euro. Invece, voglio dire, è chiaro che noi già ci trovavamo una copertura sul bilancio, quindi era un impegno presuntivo

che non escludeva che poi, alla conclusione del giudizio e... e allora, che cosa facevo io? Perché sto dicendo questo? Noi, quindi, nel mandare l'atto al Sindaco,precompilavamo anche queste ordinanze sindacali di incarico, dove sono contenute anche patti e condizioni, diciamo, gli impegni tra l'amministrazione e il professionista e individuavamo già qual era l'autorità giudiziaria, il valore della controversia, l'oggetto e quindi, poi, ci rifacevamo a queste... P.M. – Ma li preparavate tutti voi questi atti? TESTE SQUILLACI – Tutti, ad eccezione la parte... preparavamo l'ordinanza, ad eccezione della nomina dell'avvocato, che veniva lasciata in bianco e veniva inserito il nome. Altre volte mi arrivavano direttamente delle ordinanze, cioè, perché, voglio dire, la regola è che mandavamo l'atto noi con... P.M. – Con la vostra intestazione? TESTE SQUILLACI – No, no, l'intestazione era quella del... perché è l'atto del Sindaco, cioè lo predisponevamo noi,

però poi il Sindaco... infatti, sono scritti a penna, inseriva il nome dell'avvocato.

P.M. – Che sceglieva. TESTE SQUILLACI – Quindi la scelta del difensore è restata sempre del Sindaco, infatti, io alle volte, ma non lo mettevo neanche il nome, lo potevo dire nella lettera, potevo segnalare e dire "Vedi che per questo tipo di contenzioso, abbiamo questo precedente, che è stato curato dall'avvocato X", quindi potevo fare questo tipo di segnalazione, oppure, se era un giudizio di appello, è chiaro che dicevo "Il primo grado l'ha fatto questo avvocato", però la nomina del difensore avveniva sempre

all'ufficio di Staff. P.M. – Questa prassi che Lei ha illustrato è stata elaborata

da Lei, o insomma, da sola, o avete... TESTE SQUILLACI – No, no, questa prassi è stata... per alcuni versi era una prassi che c'era, voglio dire, perché, comunque, lo Statuto e la nomina del Sindaco, quando io sono arrivata al Comune nel 2001, l'incarico già lo dava il Sindaco, c'era già stata questa modifica statutaria, quindi non più la Giunta, ma il Sindaco. Poi questo discorso, le ordinanze, le cose... venivano sempre condivise con l'ufficio di Gabinetto, con l'ufficio di Staff, in particolare io... il mio referente era l'Avvocato Barrile, che fino a una certa data, fu proprio consulente del Sindaco per gli Affari Legali, poi, invece, quando il Sindaco Scopelliti vinse le elezioni e divenne Governatore, lui divenne Capo di Gabinetto e l'altro referente era l'Avvocato Zoccali, anche se comunque devo dire prevalentemente le questioni connesse al contenzioso le affrontavo quasi tutte con l'Avvocato Barrile. P.M. – Senta, questo sistema che Lei ha illustrato, valeva anche per l'ufficio Finanze e Tributi? TESTE SQUILLACI – Allora, questo sistema che io le ho

illustrato era la regola, tant'è che i miei colleghi facevano e lo fanno tuttora, che hanno necessità di azionare, di agire e promuovere un giudizio nell'interesse dell'ente, mi mandano la richiesta e la documentazione in ufficio. Quindi, ancora oggi, fino all'altro giorno, la Dirigente delle Politiche Sociali, che deve recuperare dei canoni non pagati per gli asili comunali, mi manda la documentazione, la richiesta. Io apro una posizione e inizia l'iter che vi ho detto, quindi controllo la documentazione, vedo se è idonea, se non è idonea chiedo l'integrazione, eccetera. Quindi, se l'incarico deve andare all'esterno, il tramite è sempre stato il mio ufficio, se, invece, il dirigente si costituiva con i propri funzionari, è chiaro che si riferiva direttamente al Sindaco. P.M. – Per la delega.TESTE SQUILLACI – Per la delega, certo. P.M. – Relativamente, ritorno, invece, al contenzioso

tributario, Lei ha avuto modo, in qualità di dirigente dell'Avvocatura del Comune di Reggio Calabria, di occuparsi di come venivano, poi, gestite le cause dinanzi alla Commissione Tributaria dal settore Finanze e Tributi? TESTE SQUILLACI – Allora, il contenzioso alle Commissioni Tributarie ed è così anche oggi, cioè, stamattina è

così, viene trasmesso al settore Finanze, che dovrebbe curarlo con i propri funzionari, con... P.M. – Cioè, arriva sempre a voi, mi scusi un attimo. TESTE SQUILLACI – Sì. P.M. – Arriva sempre all'ufficio Avvocatura per quella situazione che ha spiegato prima di... TESTE SQUILLACI – Allora, esatto, allora, la regola è che gli atti... infatti, c'è anche una lettera che io avevo già fatto nel 2001, all'ufficio Notifiche, alla dirigente dell'ufficio Notifiche, chiedendo che gli atti potessero essere notificati direttamente al mio ufficio, perché

accadeva che se l'atto veniva notificato a palazzo San Giorgio, magari, mettiamo che era un provvedimento d'urgenza, o un Tar con una cautelare, o un precetto da opporre, quindi che cosa succedeva? Che magari veniva notificato a Palazzo San Giorgio, poi finché mi saliva a me, quindi, qualcuno lo doveva prendere in carico, lo doveva protocollare, lo doveva... mi doveva fare la lettera di trasmissione, magari l'atto mi arrivava, non dico che i termini erano scaduti, ma erano lì, lì per scadere. Quindi, già io nel 2001 avevo fatto questa lettera, condivisa con l'amministrazione dell'epoca, che era la precedente amministrazione, con il Sindaco Falcomatà per fare accentrare le notifiche, anche perché

avevamo avviato questo sistema di archiviazione informatica degli atti giudiziari, che era un programma, diciamo, che era stato già avviato dal dirigente che mi aveva preceduto, ma poi, quando arrivai io, lo mettemmo a regime con gli uffici della Rete Civica. Accade,

comunque, che, nonostante questa mia missiva, che per quel che so io, è stata anche reiterata perché... però io mentre ho la mia ancora del 2001, non ho quest'altra, però so che è stata reiterata perché, a un certo punto, qualcuno mi ha detto che l'ufficio notifiche la voleva a firma del Sindaco questa lettera per notificare da me. Quindi, mi risulta che, addirittura, sia stata reiterata a firma del Sindaco, però non ce l'ho. Stavo dicendo,

nonostante questa indicazione, ci sono atti che continuano ad essere notificati a Palazzo San Giorgio, così come può accadere che ci sono atti che vengono notificati presso altri settori. P.M. – Ma io dico di regola, diciamo. TESTE

SQUILLACI – La regola è questa che le ho detto io e la regola, tra l'altro, è anche che se vengono notificate in altri settori, mi dev'essere comunque mandato per aprire la posizione. Anche se poi si costituisce... per esempio, il Comando dei Vigili, a un certo punto, siccome abbiamo avuto un periodo, quello dei Photored e delle ZTL, che il Comune riceva migliaia di atti, con il Comandante

dell'epoca, che era il Comandante Alfredo Priolo, ci siamo messi d'accordo, siccome comunque loro avevano il loro archivio, eccetera, però per consentire che la posizione venisse recepita anche nel mio sistema, anche perché poi io ricevevo le sentenze, no, e non sapevo a che cosa collegarle quando ricevevo le sentenze, mi mandava, per esempio, soltanto la prima e l'ultima pagina, in modo che io, comunque, nel sistema mettessi le

parti, il verbale che era stato contestato e l'oggetto del giudizio. Quindi la regola è, non era, era ed è che se l'atto non viene notificato da me, deve comunque essere trasmesso a me. E le dirò di più, che anche adesso che c'è l'Avvocatura Civica, con i commissari straordinari, si è deciso di mantenere questo sistema, perché comunque ci dà il controllo del contenzioso. A me se il Commissario, il Prefetto oggi mi chiama e mi dice che vuole sapere quante cause abbiamo, che hanno ad oggetto costituzione di Parte Civile del Comune, io in dieci minuti, voglio dire, consulto il sistema. Anzi, stiamo... siccome quello sul quale abbiamo inserito i dati finora era una cosa fatta casalinga, un sistema... erano delle paginette in Access che, appunto, avevamo ragionato con i dipendenti della Rete Civica, le dicevo, nel 2001, oggi da me in ufficio c'è, invece, un gruppo che sta lavorando della RE.CA.S.I., che è la società mista informatica del Comune, proprio perché si sta

creando una vera e propria piattaforma che travasi questi dati, ma che ci dia anche la possibilità di poterli inserire in modo diverso, perché, per esempio, abbiamo dei campi note che, però, non sono campi di ricerca, no? E allora, stiamo creando una nuova piattaforma proprio... PRESIDENTE – (inc. fuori microfono). TESTE SQUILLACI – Sì.

P.M. – Senta, quindi, ritorniamo, diciamo, da dove siamo partiti. Relativamente all'ufficio... al contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria, Lei ha detto di regola, il sistema era quello che valeva per gli altri settori. TESTE SQUILLACI – Certo. P.M. – successivamente e andiamo subito, diciamo, al nucleo della mia domanda, nel novembre 2010 Lei ha avuto modo di, diciamo, verificare se, effettivamente, presso l'ufficio Finanze e Tributi le cose avvenivano come presso gli altri settori? TESTE SQUILLACI – Allora, Lei ha detto ovembre 2010... P.M. – Sì. TESTE SQUILLACI – ... e io sul fatto novembre 2010, se era

novembre, voglio dire... P.M. – Sì, era novembre 2010. TESTE SQUILLACI – Eh, io posso dirle questo e lo ricordo con assolta esattezza, quattro, cinque giorni, una settimana,

cioè, voglio dire, questione di giorni, prima che ci fosse la conferenza stampa dell'Avvocato Naccari, io fui chiamata dal Sindaco facente funzioni, che all'epoca era

il Dottore Raffa. Mi fece scendere a Palazzo San Giorgio, perché io sto qui agli uffici del Ce.dir., dicendomi che mi doveva parlare. Andai nella sua stanza e, praticamente, lui mi fece vedere una stampa, dove c'erano... era una stampa del sistema che hanno in

gestione il settore Finanze, dove c'erano questi... queste somme, questi mandati, che erano... di cui era beneficiaria la Dottoressa Fallara. Il Sindaco mi disse "Guarda, Fedora, sono venuto a conoscenza di questa situazione, ho parlato con Orsola, mi ha portato..."...

aveva una pagina di una norma, che è praticamente il Decreto Legislativo del '92, quello che, appunto, consente... proprio specifico per il contenzioso tributario che prevede che siano, appunto, i funzionari e il dirigente dell'ufficio Finanze che si costituiscono dinanzi alla Commissione Tributaria e dice... quindi mi faceva vedere questa stampa di questi mandati e questo stralcio di questa norma, dice "Mi ha detto che, quindi, tutto è avvenuto nel rispetto di questa norma, io voglio vederci chiaro" e mi diede... mi diede una copia di

questi due fogli. Io me la sono portata a casa e ricordo che quella sera ho passato la notte sul computer per cercare di capire, perché io... mi fece anche un certo effetto... P.M. – Perché? TESTE SQUILLACI – E beh, perché, voglio dire, erano somme importanti e per me era una... cioè, voglio dire, era una... era una novità, cioè... P.M. – È una novità rispetto a cosa, ecco, questo... TESTE SQUILLACI – A quello che doveva essere il procedimento, cioè, tra l'altro, le dirò di più, che quando c'era l'amministrazione Falcomatà, c'è stato un periodo, un lasso temporale dove il contenzioso tributario non lo

seguiva il settore Finanze, lo seguiva il settore Legale, perché siccome io avevo un funzionario che, peraltro, aveva fatto proprio questo tipo di pratica, perché quando... i funzionari che ci sono al Comune adesso, sono praticamente, o almeno quelli che sono con me, sono dello stesso concorso che ho fatto io, no? C'è stato il concorso a dirigente e il concorso per il personale. Quando io fui assunta in febbraio, questi ragazzi arrivarono nel mese di settembre, ottobre e io cercai di capire in base all'esperienza professionale, la pratica che avevano fatto e quindi che tipo di esperienza avevano maturato. E siccome c'era una ragazza, la Carbone, che è ancora con me, che aveva lavorato nello studio con il marito, che era commercialista, c'è stato un periodo che io... l'ho curato io per alcuni mesi, io come settore. P.M. – Come ufficio. TESTE SQUILLACI – Eh, il contenzioso tributario e anche lì c'era una delega e c'erano questi... c'era questo funzionario, la Carbone. Ricordo che, per esempio, ATERP, che è uno dei contenziosi... P.M. – Più importanti. TESTE SQUILLACI – ... più importanti, dove c'è stata la parcella dell'avvocato... della Dottoressa Fallara, il primo grado l'ha fatto la Carbone. P.M. – Gratis. TESTE SQUILLACI – Certo... non gratis, con lo stipendio. P.M. – Esatto. Quindi, ritorniamo, il Dottore Raffa la chiama e le chiede delucidazioni. TESTE SQUILLACI – Sì, e mi chiede e io ho passato la notte, cercando di studiarmi questa norma, ma... la mattina dopo sono andata personalmente da lui e ho detto "Peppe, a me sembra che non... cioè, questa norma non possa giustificare questi... queste somme". P.M. – Lei sa se prima della dirigenza della Dottoressa Fallara, il

contenzioso tributario, diciamo, com'era gestito? TESTE SQUILLACI – Gliel'ho detto, per il periodo... allora, nei mesi... P.M. – Oltre nel periodo in cui è stato gestito... TESTE SQUILLACI – E prima, prima ancora non lo so, ma comunque le posso dire che quando io arrivai al Comune, nel 2001, vigeva la convenzione con il collegio di difesa e, praticamente, tutto il contenzioso, per quel che mi risulta a me, andava al collegio di difesa, quindi a questi avvocati esterni. Sono stata proprio io l'artefice, e non mi sono presa le simpatie di nessuno, perché ho caricato di lavoro il personale, che con una serie di lettere, che all'epoca mandai al Segretario Generale, che era il Dottore D'Agostino, il Segretario Direttore Generale dell'epoca, evidenziai che c'era del contenzioso che non aveva ragione di andare all'esterno con degli incarichi, anche perché era un contenzioso dove, magari, per una multa, all'epoca c'erano le lire, per una multa di 50.000 lire o di 80.000 lire, io mi trovavo a pagare una parcella di un milione. PRESIDENTE – Certo. TESTE SQUILLACI – E allora io, onestamente, non... a tutela dell'ente e mia, non ritenevo di dover liquidare quei compensi, cioè un milione per un... cioè, addirittura ricordo che dissi che forse conveniva all'ente rimanere contumace, se queste erano le condizioni. E quindi, devo dire, però, che il Dottore D'Agostino accolse subito questa proposta e rispose nell'immediatezza a questa mia nota, dicendo che, appunto, tutto ciò e quindi cominciammo, cominciammo... il primo passaggio fu proprio il Codice della Strada, la legge 689 dell'81, per cui si incominciarono a costituire i funzionari del Comando di Polizia Municipale e poi, io mi presi le buche, anche perché, per competenza, sarebbero dovute andare ai Lavori Pubblici, ma sapendo che all'interno del settore il dirigente non... avrebbe avuto difficoltà a gestire il contenzioso, me ne feci carico io come ufficio Legale e poi, appunto, le attività Economiche e Produttive. Questi erano i settori... sono i settori che per eccellenza, hanno affrontato il problema, però, voglio dire, mi ricordo che qualche volta... però, ecco, sono situazioni eccezionali, due, tre cose le avrò mandate anche al Patrimonio Edilizio, o alla Qualità Ambientale, però il contenzioso... i settori che prevalentemente andavano in

udienza e si costituivano come funzionari erano il Comando di Polizia Municipale, le Finanze, Attività Economiche e Produttive e l'ufficio Legale, che si era fatto carico di alcune tipologie di contenzioso. P.M. – Senta, quindi, Lei viene interessata dal Dottore Raffa di questa vicenda. TESTE SQUILLACI – Sì, e finisce lì, io rispondo al Dottore Raffa, che aveva... e lui mi chiese "Ma tu ne sei sicura?" E io risposi "Peppe, io ci sono stata tutta la notte in piedi su questa cosa e io non ho trovato niente". E, tra l'altro, gli feci leggere il testo normativo, che prevedeva, appunto, il testo della norma, che prevedeva la possibilità della costituzione, prevedeva la possibilità della liquidazione del compenso per le cause vinte rispetto alla liquidazione che, sostanzialmente, è quello che facciamo noi ora come Avvocatura. Cioè, che fanno oggi gli Avvocati del Comune? Intanto, noi prendiamo il nostro stipendio, poi verrà costituito ora con il bilancio del 2013, nel quale andranno a confluire soltanto i soldi per le cause vinte, con liquidazione giudiziale. Quindi, se io anche vinco la causa, ma il Giudice me l'ha compensata, io non prendo... cioè, nel fondo non ci va niente. Io devo aver vinto la causa e il Giudice ha liquidato. Allora, è una sorta di partita di giro, no? perché i soldi entrano da chi ha perso la causa e poi, a fine anno, con una determina mia, verrà fatta la ripartizione di queste somme tra gli Avvocati dell'avvocatura, sostanzialmente il criterio doveva essere questo, poi... e basta, poi la cosa finì, diciamo, quella mattina. Poi, a distanza di alcuni giorni ci fu la conferenza dell'Avvocato Naccari, non ricordo se quel pomeriggio stesso, o il pomeriggio del giorno dopo, io ero a casa, mi chiamò di nuovo il Sindaco Raffa, dicendomi "Fedora, ti volevo dire che ho... ritengo di doverti chiedere formalmente un parere su questa vicenda" e si è chiesto un parere a me come dirigente dell'Avvocatura e al Segretario Direttore Generale, appunto, nelle sue funzioni. P.M. – E Lei che cosa... al fine di redigere questo parere, quali sono, insomma, gli atti che ha consultato? TESTE SQUILLACI - P.M. – Senta, Lei ha avuto modo di materialmente guardare gli atti con i quali veniva conferito alla Dottoressa Fallara l'incarico di rappresentanza dell'ente? TESTE SQUILLACI – E allora, guardi, le dico una cosa, subito, io personalmente,

sono andata più di una volta in Commissione Tributaria perché, a livello di Comune, non trovavo nulla, perché poi, nel frattempo, che cosa era successo anche? Che la Dottoressa Fallara aveva notificato, ha notificato al Comune un giudizio civile per l'accertamento del suo diritto a essere retribuita per l'attività svolta. Ci siamo costituiti in questo giudizio e ho ritenuto che non solo ci dovevamo difendere, ma dovevamo anche esperire domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme, quindi non solo una difesa, ma anche un'azione in via riconvenzionale. Il giudizio è tuttora pendente ed è... PRESIDENTE – Ce ne ha parlato l'Avvocato Caracciolo. TESTE SQUILLACI – Sì, l'Avvocato Caracciolo e abbiamo anche... abbiamo due legali, perché l'Avvocato Caracciolo, diciamo, fu una scelta del Sindaco, anche perché era uno dei legali che aveva reso anche un parere e poi abbiamo anche un legale del nostro foro, che è l'Avvocato Angela De Tommasi. E praticamente, siccome io, comunque, dovevo dare ai legali la documentazione, no, per... perché come ho detto finora, è compito mio reperire la documentazione per... da fornire ai legali, mi ero fatta fare dall'Avvocato Carmelo Nucera, Dirigente pro tempore del settore Finanze e Tributi, una verifica su tutte le somme, quindi una certificazione, una verifica e una certificazione delle somme incassate dalla Dottoressa Fallara. Poi, avevo fatto un accesso agli atti, alla Commissione Tributaria per avere copia dei fascicoli dove c'eravamo costituiti con i... anche perché, tra l'altro, si era creato anche un altro problema, che era quello di andare comunque a sostituire queste nomine con i funzionari. La documentazione non l'ho avuta io, perché poi, nel frattempo, appunto, essendo avviato il contenzioso ed essendo stati nominati l'Avvocato Caracciolo e l'Avvocato De Tommasi, questa parte l'ha curati qua, essendo a Reggio, l'ha curata Angela De Tommasi, quindi so che è ritornata ripetutamente alla... in Commissione Tributaria, per ricostruire questa documentazione. E lì, poi, è emerso che... infatti, la difesa del Comune anche in questo senso... insomma, mi ha fatto vedere Angela che c'erano una serie di irregolarità, la stessa attività risultava

più volte in più provvedimenti, non c'era una, come dire, congruità tra il compenso e il contenzioso e comunque tutte queste cose sono all'attenzione del Giudice civile.

Anche Barrile Antonio, consulente esperto del Sindaco Scopelliti e Capo di Gabinetto del Sindaco Raffa, ha confermato l'evoluzione della procedura adottata dal Comune circa la gestione del contenzioso, confermando il passaggio dal collegio di difesa (*Si, al momento della elezione di Scopelliti e fino a quel momento, in effetti, esisteva un collegio di difesa che, inizialmente -pare nel 65-66, era composto da sei componenti. Al momento dell'elezione di Scopelliti , i componenti erano soltanto tre*) agli incarichi affidati agli avvocati del libero foro indi all'elaborazione di una *short list*, con retribuzione fatta ai minimi tariffari ed in seguito compilando una tariffa interna che teneva presente sempre il valore minimo per consentire al comune di fare una previsione di spesa. A questa prassi, seguita interamente dall'ufficio legale, il teste, confermando le dichiarazioni rese sul punto da Squillaci Fedora, ha sostenuto che non aderiva l'ufficio Finanze e Tributi in cui le nomine ed il relativo file prestampato passavano direttamente al Sindaco.

Della questione degli incarichi alla Fallara e della loro legittimità ("*Non ricordo se mi disse, mi pare di si, ce ne sono anche della Fallara, ma era relativa a tutto*") era stato investito dal Sindaco Raffa (*"Li posso firmare visto che sono ordinanze e sono arrivate da parte di un'altro ufficio che non è l'ufficio di Gabinetto?"*) che egli aveva provveduto a rassicurare dicendogli che era stato sempre Scopelliti a provvedere alla nomina del Dirigente dell'Ufficio Finanze ("*Le ordinanze provenienti dall'Ufficio Finanze e Tributi, che provvedeva lui alla nomina*") e che, comunque, così era stato sempre fatto nel passato ("*..una serie di ordinanze di costituzione di fronte alla Commissione Tributaria. Io dissi che le poteva firmare, come era stato fatto sempre nel passato*").

Ha precisato il teste che solo quando la vicenda era divenuta di pubblico domino aveva fatto delle ricerche ed era giunto alla conclusione che era preferibile sospendere tutti gli incarichi dati alla dottoressa Fallara ("*..io ricordo una cosa che consiglia al Sindaco, di revoc...di sospendere immediatamente tutti gli incarichi dati alla dott.ssa Fallara*") che, in sostanza, come sopra evidenziato, era l'unica a gestire in modo autonomo il contenzioso tributario:

P.M. – Comunque Lei era a conoscenza che, facendo un ulteriore passo avanti, per quello che ci ha riferito, che, per come si espresse anche con il Sindaco Raffa, lei era a conoscenza che il contenzioso tributario era gestito dalla Dottoressa Fallara attraverso la nomina di professionisti esterni, o attraverso la nomina di se stessa quale incaricata... professionista esterno. TESTE BARRILE – Sì. P.M. – E questa cosa, secondo Lei, era normale? Se l'era posto il problema, non se l'era posto? TESTE BARRILE – Non me... a dire la verità, non me l'ero posto. P.M. – Diciamo, la circostanza che tutti gli altri dirigenti,

nelle ipotesi e nelle circostanze in cui rappresentavano l'ente, venivano delegati senza alcuna retribuzione, mentre la Dottoressa Fallara si autonominava come professionista esterno e veniva pagata, era diciamo un problema che Lei non si era posto, o se l'era posto e aveva, diciamo... TESTE BARRILE – No, ma ripeto, gli altri dirigenti, se andavano o non andavano, non lo so, se erano personalmente presenti, attenzione. P.M. – Guardi, Avvocato, veramente, insomma, mi sembra voglio dire... TESTE BARRILE – No, no, posso... se posso... P.M. – Poi possiamo anche, diciamo, stoppare qua, ecco, la deposizione... TESTE BARRILE – No, no. P.M. – ... però... allora Lei le cose o le dice...

TESTE BARRILE – Le chiedo scusa, posso... P.M. – ... o insomma non le dice.

TESTE BARRILE – No, no, io... P.M. – Cioè, Lei ha detto, poi le posso anche contestare il verbale di sommarie informazioni... TESTE BARRILE – Se posso...P.M. – ... dove Lei dice che il Comandante della Polizia Municipale andava, che la Dottoressa Squillaci andava, che il dirigente del settore Commercio andava, però... TESTE BARRILE – Se posso... io dico questo, non mi è passato, per essere

preciso, non mi è passato dalle mani un atto, diciamo, relativo al fatto che loro andassero... una prova che andassero in Commissione. P.M. – Ma aveva detto... non le passava perché andavano con delega. TESTE BARRILE – E io non ho mai visto questa delega, questo le voglio dire, però, dall'altro lato sul fatto della...se la Dottoressa Fallara potesse andare con remunerazione, io non mi sono posto il problema, ma aveva una posizione diversa dagli altri, perché era un dirigente esterno, che era in possesso del titolo per poter rappresentare da professionista esterno. Cioè, se va il funzionario, va nell'esercizio della propria attività. Se va... P.M. – Senta, ma la Dottoressa Fallara, quando andava in Commissione Tributaria, andava alle 08:00 di sera? In che orario andava? TESTE BARRILE – Non lo so, guardi. Tra l'altro, i dirigenti non hanno un orario preciso, devono essere sempre al lavoro, però aveva, diciamo, il titolo di dottore commercialista abilitato alla professione. P.M. – Che poteva esercitare mentre stava facendo il dirigente del Comune? TESTE BARRILE – Penso con autorizzazione sì. P.M. – Lei, invece, voglio dire, com'è inquadrato? TESTE BARRILE – No, io adesso sono ibero professionista, ero esterno. PRESIDENTE – All'epoca. P.M. – All'epoca. PRESIDENTE – Esperto in che cosa abbiamo chiesto? TESTE BARRILE – Come? PRESIDENTE – In che cosa era esperto? TESTE BARRILE – Esterno. PRESIDENTE – Ah, esterno. TESTE BARRILE – Con... fatturavo, diciamo, l'importo, non avevo un rapporto di lavoro subordinato. PRESIDENTE – Questo l'abbiamo capito. P.M. – Ed esercitava la professione di avvocato in quel periodo? TESTE BARRILE – Sì, non per il Comune o contro il Comune. P.M. – Si spera. TESTE BARRILE – Va beh. P.M. – E quindi la sua spiegazione, anche se nella sua mente, diciamo, era stata questa, cioè che poiché la Dottoressa Fallara aveva un incarico, diciamo, di dirigente esterno? TESTE BARRILE – Avrebbe potuto farlo. P.M. – Quindi il problema se l'era posto? TESTE BARRILE – Anche per... non mi ero posto il problema, dico, va', va beh, saranno... in ogni caso, saranno fatti della Dottoressa Fallara. Poteva farlo in virtù del fatto che era libero professionista. Poi, diciamo, successivamente, ho visto che esisteva un articolo apposito del loro contratto di

lavoro, che impediva e parlava dell'omnicomprensività, ma successivamente alla... diciamo, alle notizie di stampa, anche se, in ogni caso, vi era un altro articolo, sempre del contratto nazionale, che dava la possibilità del compenso anche ai dirigenti, nel caso in cui fosse costituita l'Avvocatura. P.M. – Senta, questi atti che provenivano, pervenivano dall'ufficio Finanze e Tributi, dove, diciamo, andavano? TESTE BARRILE – Alla Segreteria. P.M. – Alla Segretaria di? TESTE BARRILE – Alla segreteria del Sindaco. P.M. – E poi? Venivano portati a mano dal commesso, da chi? TESTE BARRILE – Sì, sì, venivano portati direttamente dal commesso della Ragioneria, consegnati alla Segreteria, sottoposti al Sindaco, scaricati, diciamo, nel registro protocollo e restituiti, anzi, sempre presi dalla Ragioneria. P.M. – Senta, visto... un'ultima domanda le volevo porre, visto che Lei al Sindaco Raffa, che le chiese spiegazioni, disse, rispose, disse "Sì, l'abbiamo sempre fatto, è una prassi, si può fare", voglio capire, Lei, diciamo, come aveva potuto accertare l'esistenza di una prassi in tal senso? TESTE BARRILE – No, sapevo, sapevo che arrivavano costantemente questi fascicoli, queste procedure per l'apposizione dell'ordinanza, mi aveva chiesto il file inizialmente la Dottoressa Fallara proprio per questo motivo. PRESIDENTE – Quindi era una prassi che si era formata proprio per la Dottoressa Fallara e con la Dottoressa Fallara? Questa è la prassi. TESTE BARRILE – Sì, con la Dottoressa Fallara. PRESIDENTE – Quindi Lei sapeva di questa prassi formata, quindi, non si può chiamare prassi, perché riguarda un solo dirigente, un solo soggetto, eccetera. TESTE BARRILE – Io sì. Diversamente, il teste Francesco Zoccali, dal 2008 Direttore Generale del Comune di Reggio Calabria, il quale pur essendo perfettamente a conoscenza del funzionamento recente e passato del contenzioso, si è dimostrato assolutamente sorpreso del fatto che la dott.ssa Fallara fosse stata incaricata della difesa dell'ente non nella qualità di dirigente del settore ma come professionista esterno, quindi remunerata per questa attività, peraltro ben distinguendo e diversificando i due incarichi: *TESTE ZOCCALI – No, io pensavo e ho appreso dopo, però sapevo che la Dottoressa Fallara rappresentava l'amministrazione, ma credevo nella qualità di*

dirigente del settore Finanze. Poi, dopo ho appreso che, invece, era incaricata come professionista esterna. P.M. – Ma diciamo dal punto di vista pratico...TESTE ZOCCALI – Sì. P.M. – ... degli atti... TESTE ZOCCALI – Sì. P.M. – ... l'incarico al professionista esterno e quello al dirigente interno è diverso? TESTE ZOCCALI – L'incarico al professionista esterno credo che sia diverso, perché, naturalmente, deve... deve contenere il compenso previsto. P.M. – E quello al professionista interno? TESTE ZOCCALI – Quello al professionista esterno ho detto, no, al professionista... P.M. – E al dirigente interno, mi scusi? TESTE ZOCCALI – Al dirigente interno non... non è previsto alcun compenso. P.M. – Sa come venivano, diciamo, materialmente... da chi venivano conferiti gli incarichi ai professionisti esterni? TESTE ZOCCALI – Gli incarichi ai professionisti esterni, ma anche ai dirigenti e ai funzionari interni venivano conferiti dal Sindaco, con decreto sindacale di incarico. P.M. – Per entrambi? TESTE ZOCCALI – Sì, certo.

Secondo il convincimento del teste anche Scopelliti evidentemente sconosceva tale problema di cui quando si era diffusa la notizia sui mezzi di informazione aveva cercato di parlare con la Fallara , di cui censurava il comportamento non accettandone le scuse:

AVV. PANELLA – Lei parlò con il Sindaco Scopelliti di questa vicenda delle auto-liquidazioni? TESTE ZOCCALI – Sì, ne parlammo, mi ricordo che all'epoca lui era... si trovava fuori Reggio e, se non sbaglio, ci fu un articolo su un quotidiano nazionale, che aveva evidenziato questo problema del... questo problema... questa situazione delle auto-liquidazioni e lui mi telefonò perché aveva cercato di parlare con la Dottoressa Fallara, ma non aveva risposto al telefono. Poi noi parlammo, lui era anche molto sorpreso e poi mi disse, successivamente, che aveva ricevuto un messaggio dalla Dottoressa Fallara, nella quale gli chiedeva scusa e lui rispose che era... ci doveva pensare prima. Questo perché ho avuto... me lo ha detto il Sindaco, quando noi ne parlammo.

La gravità di tali fatti di cui oramai si parlava pubblicamente aveva indotto due consiglieri d'opposizione a presentare denuncia per le c.d. auto-liquidazioni. Tra costoro, Naccari Carlizzi, il quale sul punto in dibattimento ha riferito della situazione che si era creata presso la Commissione Tributaria in cui si alternavano per la difesa dell'ente funzionari e dirigenti di settori diversi da quello Finanze che operavano senza nemmeno un rimborso e la dott.ssa Fallara alla quale venivano liquidate parcelle elevatissime per la stessa attività:

TESTE NACCARI CARLIZZI:.. A un certo punto, nella... abbiamo cominciato sentire voci dei pagamenti a diversi soggetti, soggetti che non erano percepiti nella... come soggetti che operavano a favore del Comune. E, difatti, la prima e la seconda denuncia trattano delle cosiddette auto-liquidazioni, cioè provvedimenti di liquidazione, di auto-liquidazione della dirigente per attività che rientravano chiaramente nei doveri del proprio ufficio e che altri dirigenti, o altri funzionari svolgevano a titolo gratuito per l'amministrazione, con l'assurdo che presso la Commissione Tributaria noi avevamo a giorni alterni la presenza di funzionari o di dirigenti di altri settori, che operavano senza neanche un rimborso di alcun genere e della dirigente che operava con delle parcelle stratosferiche. Perché stratosferiche? Perché a differenza degli altri consulenti, di altri consulenti o avvocati o commercialisti esterni del Comune, alla dirigente non veniva applicata la decurtazione del 20% prevista dalla normativa Bersani, ma il Sindaco la incaricava come professionista esterna, con studio in Corso Garibaldi, tal... numero Tal dei Tali, e in... senza la decurtazione del 20%. Accanto... P.M. – Decurtazione del 20% sulle tariffe minime che...

TESTE NACCARI CARLIZZI – Sulle tariffe minime, che veniva applicata agli altri...

P.M. – Professionisti. TESTE NACCARI CARLIZZI – ... professionisti esterni. Con... poi questa situazione, sinceramente sconcertante, del fatto che poi la stessa dirigente dava il parere da dirigente, cioè lì era un soggetto bifronte, da una parte riceveva dal Sindaco l'incarico e il Sindaco firmava il mandato dove c'è scritto

incarico la Dottoressa Tal dei Tali, professionista esterna, con studio e sede in via. Peraltro, anche il presidente dei Revisori dei conti, che era presidente dell'ordine, forse non ha badato a verificare che tra gli iscritti all'ordine, esisteva un soggetto che svolgeva le funzioni di dirigente e che,

però, teneva una partita Iva, il che mi pare che non sia consentito dall'ordinamento. Ma c'è di più, che la dirigente, quindi, firmava, riceveva l'incarico da professionista esterna e dava il parere contabile da dirigente del Comune. E però scompariva il castelletto con il vaglio dell'area legale, perché questi incarichi, per tutto il resto del mondo venivano sottoposti a

un'istruttoria dell'area legale, che chiaramente svolgeva questa istruttoria per verificare tutto l'iter e l'importo delle corresponsioni, l'iter, la verifica se materialmente... circa le parcelle, diciamo l'utilità di un determinato... di una determinata azione, piuttosto che un'altra. E, a un certo punto, noi abbiamo avuto notizia che c'erano una serie di mandati per delle cifre consistenti, 80, 50, 100.000,00 euro in capo alla dirigente. PRESIDENTE – Mi scusi, chi faceva parte dell'ufficio legale? TESTE NACCARI CARLIZZI – L'ufficio legale era diretto dall'Avvocatessa Squillaci, che però non riceveva, a quanto è emerso, gli incarichi della... conferiti alla Dottoressa Fallara, perché questi incarichi, nel... diciamo, nel disciplinare dell'incarico, era scomparso, per la Dottoressa Fallata scompariva il castelletto della previsione del visto della dirigente degli Affari Legali che, quindi, non aveva notizia, non aveva cognizione e non prendeva in carico l'istruttoria di questi incarichi. E dicevo, alla fine noi abbiamo cominciato a fare domande in giro e io mi vidi recapitare nella buca delle lettere una volta un prospetto e le confesso che sono stato almeno un mese ad approfondire con i miei amici, con altre persone che seguono la materia, come fosse possibile che una dirigente avesse ricevuto nell'arco di un anno e mezzo solo con quei provvedimenti che noi avevamo, qualcosa come .100.000,00 euro. Quindi una... è evidente che il dirigente ha... per il dirigente vige il

principio di onnicomprensività del trattamento economico e, di conseguenza, devo dire che all'inizio pensavo fosse una bufala e ritenevo che non fosse un documento veritiero, però era una stampa a video del... dei singoli mandati, però sinceramente mi sembrava un fatto talmente fuori dalla... dalle regole, che diciamo, in qualche maniera, lo ritenni un... così, una delle tante burle di... che si fanno per il pesce d'aprile. Dopodiché, però, cioè vedendo questo aspetto della stampa a video, cioè era una... se era una contraffazione, era una contraffazione estremamente convincente. E allora cominciai a chiedere in giro e, sì, questa voce di queste auto-liquidazioni era una voce che era circolata. Come le dicevo prima, molti terminali erano stati chiusi, oramai si era creata una sorte di turris eburnea, dove la dirigente riferiva e aveva rapporti esclusivamente col Sindaco e con pochi superdirigenti, tutti di nomina fiduciaria del Sindaco, tant'è vero che gli stessi incarichi, per prassi e per regola, devono essere conferiti all'ufficio di Gabinetto e dall'ufficio di Gabinetto, normalmente gli incarichi vengono trasmessi al Sindaco, o dall'area legale, se si tratta di incarichi presso le giurisdizioni civili e amministrative e penali, vengono conferiti e... è un'interlocuzione della dirigente dell'area legale col Sindaco, che poi sceglie il soggetto che dovrà difendere il Comune. A un certo punto, noi abbiamo fatto una conferenza stampa e abbiamo detto "Ma noi abbiamo questi mandati, queste auto-liquidazioni e questo è un fatto che va al di fuori della... di qualsiasi logica. Ci venga spiegato a che titolo la dottoressa Fallara percepisce, ha percepito queste somme, ma ci mancherebbe, se questo non corrisponde alla realtà, siamo pronti a prenderne atto, con soddisfazione, perché, evidentemente, è una malizia, è un atto assolutamente scorretto, è una calunnia che viene posta in essere".

Dunque, ha confermato il teste che siffatto *modus operandi* era del tutto diverso da quello utilizzato dagli altri Dirigenti ai quali in virtù della onnicomprensità della retribuzione non era stato nemmeno autorizzato il pagamento di una indennità in caso di esito positivo del giudizio :

TESTE NACCARI CARLIZZI:.....

Guardi, io da vice Sindaco, avevo fra le deleghe anche quella dell'area legale e, chiaramente, da Sindaco ho svolto anche quella parte di funzioni che, appunto, è delegata per legge o per assenza di attribuzioni ad altri assessori. Di conseguenza, io stesso ho incaricato nella qualità di Sindaco dipendenti dell'ente come il Dottore Priolo, che era il Comandante della Polizia Municipale, come diversi avvocati dell'area legale. Per esempio, prima dell'avvento della nuova gestione, fino al 2002, metà del 2002, quando ci siamo stati, gli incaricati venivano dati a un avvocato, che è un funzionario del Comune di Reggio dell'area legale, con risultati devo dire assolutamente soddisfacenti per l'ente. Quindi, quando, diciamo... P.M. – Scusi, durante il suo... la sua attività di vice Sindaco, eccetera... TESTE NACCARI CARLIZZI – Sì. P.M. – ... le cause dinanzi alla Commissione Tributaria da chi venivano trattate, solo da avvocati o anche dal dirigente dell'epoca settore? TESTE NACCARI CARLIZZI – No, no, anche dal dirigente, per lo più dal dirigente del settore, perché mentre le cause esterne per mandati defensionali dell'ente, penali, o civili, o amministrativi venivano devoluti a dei professionisti esterni, secondo una convenzione che era presente, l'attività presso la Commissione Tributaria, per lo più, ora dico per lo più, perché non posso avere l'assoluta certezza, visto il tempo che è trascorso, venivano devoluti a funzionari dell'area legale. In particolare, ce n'è uno che era stato nell'organizzazione del settore dell'area legale, era stato incaricato, quindi, con un atto organizzativo interno da parte della dirigenza e dell'Avvocatessa Squillaci, era stato delegato a queste attività. È anche vero che laddove questa attività concernesse il commercio, spesso veniva incaricata l'Avvocatessa Albanese, dipendente del Comune, funzionario laureata in giurisprudenza, con peraltro il concorso che la reclutò prevedeva l'iscrizione all'albo, quindi, soggetti qualificati in questo senso, e la Dottoressa Albanese, l'Avvocatessa Albanese seguiva le pratiche che facevano riferimento al commercio che finivano in Commissione Tributaria, il Dottore Priolo, anch'esso laureato in

legge, dirigente della Polizia Municipale e Circolazione seguiva le pratiche che avevano luogo, nascevano da contenziosi che facevano riferimento alla Polizia Municipale e così via. Questi soggetti non percepivano nulla, anzi, dico di più. A suo tempo avevamo studiato la possibilità di erogare a questi dipendenti una piccola indennità che fosse alimentata dal fondo per le vittorie, diciamo, in giudizio. Nella fase in cui io ero, sono stato Sindaco, avevamo discusso e concertato con il sindacato le procedure, nella fase successiva, credo di averlo scritto in delibera, fu negata tale possibilità, perché il dirigente del personale, devo dire molto rigido in questo senso, fece un parere negativo e ritenne che i 50,00 euro di integrazione di produttività ai dipendenti non potevano essere conferiti, perché la loro attività era in qualche maniera coperta dalla onnicomprensività per i dirigenti e dallo stipendio per i funzionari. In sostanza, come Lei richiamava nella domanda, il Sindaco Scopelliti si è trovato nella necessità... nella... in una prassi nella quale da una parte dava il mandato esterno alla dirigente Fallara, nella qualità di professionista esterna e in questo disciplinare, mancava proprio lo schema tipico, il cosiddetto... la parte del castelletto che faceva riferimento all'invio e al parere della dirigente dell'area legale, che avrebbe dovuto istruire e controllare, diciamo, l'attività e dall'altra parte dava delega agli altri... cioè, lui stesso ha dato delega a Priolo, all'Albanese e ad altri. Credo che questa prassi... P.M. – Che è un atto... mi scusi, la delega è un atto formalmente diverso dal mandato che viene..TESTE NACCARI CARLIZZI – Chiaro. P.M. – ... conferito con ordinanza dal Sindaco. TESTE NACCARI CARLIZZI – Certo, perché la legge prevede che presso talune giurisdizioni, anche dinnanzi al Giudice di Pace, si possa essere rappresentati da parte dei dipendenti, addirittura nemmeno laureati in alcuni casi, ma il Comune di Reggio non è fra quei Comuni piccoli che non hanno dipendenti con competenze in questo senso. E dicevo che lo stesso Sindaco allora mandò... continuava ad avere questa doppia... doppio binario nell'incarico all'esterno e credo che questa prassi si sia interrotta con Raffa, perché non so se prima o dopo della nostra denuncia, questo, diciamo,

dovreste chiederlo a lui, ma quando noi abbiamo posto il problema, da allora è stato congelato il... ricordo che, addirittura, noi chiedevamo la revoca degli incarichi alla dirigente, proprio per evitare anche una contestazione speciosa circa, diciamo, un ingiustificato... lo svolgimento di funzioni che poi sarebbe potuto sfociare in un'azione contro il Comune, anche quella è un... estremamente combattuta e mi stupisce, insomma, in sostanza, il fatto che si sia dovuto combattere tanto anche dopo aver verificato dei fatti che parlavano da sé.

La palese disparità di trattamento tra la Fallara e gli altri dirigenti, almeno sotto il profilo del contenzioso, si coglie anche dalle dichiarazioni, invero, un pò evasive, ma pur sempre significative, della teste Minniti Lucia, Responsabile della Segreteria Istituzionale del Sindaco, che in tale qualità , protocollava, dopo la firma del Sindaco, i decreti di incarico ai professionisti nominati per la difesa dell'Ente[16], tra i quali ricordava di avere annotato più volte il nome della Fallara, diversamente che per gli altri dirigenti che, evidentemente e correttamente (ndr), non usufruivano dello stesso trattamento (*Non lo so, dirigenti? Così non mi ricordo*). Dunque, un'attività esclusiva del Dirigente alle Finanze di cui nemmeno l'ufficio risorse umane era a conoscenza per come ha riferito il teste Nucara Umberto, dirigente del settore dal 15 dicembre 2005 al 16 maggio del 2010, per il quale la liquidazione dei compensi per incarichi di difesa nei confronti della Fallara era stata una "scoperta postuma" (*"Anche quella fu una scoperta postuma per me*").

Ritornando all'altro dei consiglieri di minoranza che pure aveva sollevato la questione, "incarichi",Romeo Sebastiano, nel corso di un esame dibattimentale piuttosto impegnativo e sofferto, ha riferito che la dott.ssa Fallara difendeva la legittimità della sua posizione, peraltro avallata dal Sindaco - il quale aveva contestato un suo intervento in consiglio comunale proprio sulle autoliquidazioni

[16] Cosa questa ben diversa dalle deleghe (TESTE MINNITI –. No, no, io non... non mi pare di averle viste queste deleghe).

- ricordando che aveva tentato di dissuaderlo dall'insistere nella questione, convocandolo un giorno, per questo motivo, nel suo ufficio.

Tale dichiarazione ulteriormente smentisce la versione difensiva dell'errore in cui sarebbe incorso Scopelliti circa l'interpretazione della onnicomprensibilità della retribuzione in relazione alla posizione della Fallara:

TESTE SEBASTIANO ROMEO:

E tuttavia, quando io ebbi contezza degli incarichi in rappresentanza dell'ente presso la

Commissione Tributaria, prima di fare la denuncia, feci un intervento in Consiglio Comunale, perché, intanto, iniziando ad avere notizie prima senza documenti, io ero

portato a non crederci, per la verità, perché si trattava di cifre enormi e poi perché agivo sempre nel tentativo di chiarire le cose. E lì, invece, c'era un muro di gomma, cioè non è stato consentito. Un quotidiano che io conservo, riporta il mio intervento in Consiglio

Comunale, quando dissi porremo nei prossimi giorni la questione delle auto-liquidazioni. C'è la foto, la mia dichiarazione, seguirono tre giorni di insulti e seguì una telefonata.

P.M. – Di insulti da parte di chi? TESTE ROMEO – Ma i vari esponenti del centro-destra, a Radio Touring il Dottore Scopelliti disse che si agitava un ragazzetto, insomma, che ero io, ho anche la registrazione, che queste erano cose false, che facevo terrorismo, che con queste cose avremmo danneggiato l'attrattività turistica della città e che si buttava

fango sulla città di Reggio, che non era possibile, che volevamo impedire che lui conquistasse la Regione e così via. Queste erano le risposte che aveva dato.

P.M. – Poi stava dicendo una telefonata? TESTE ROMEO – Io ricevetti una telefonata della Dottoressa Fallara, questo è un fatto non noto, per il tramite della signora Minniti Lucia, all'epoca segretaria del Sindaco, credo che lo sia tuttora

impiegata comunale. Dice: "Seby, la cerca la Dottoressa Fallara" il giorno dopo il mio intervento in Consiglio Comunale, nel quale dissi guardate, noi porremo la questione delle auto-liquidazioni e così via. E io gli ho detto: "Me la passi". Penso che funziona come un centralino, non erano

assieme, ma poi me la passò, dice: "Consigliere... "... perché avev... dopo il 2008 avevamo smesso di darci del tu. "E la volevo incontrare, eccetera, eccetera". Io il giorno dopo mi recai al Ce.dir, accompagnato da una persona e le dissi... "No, mi puoi dare del tu... "...

PRESIDENTE – Chi era questa persona? TESTE ROMEO – L'Avvocato Basile Giuseppe.

PRESIDENTE – Poi? TESTE ROMEO – Eh... chiaramente lui entrò con me nella stanza, poi quando lei mi dovette dire alcune cose... PRESIDENTE – Uscì.

TESTE ROMEO – ... per un fatto di educazione... no, si distanziò un poco, nemmeno uscì dalla stanza, eh, "Guarda, chiarisci le cose, perché io andrò fino in fondo". "No, ma sai... " "Chiarisci le cose". PRESIDENTE – Chi le disse... questo chi lo disse, Lei? TESTE ROMEO – La Fallara mi disse: "Ma questo non esiste, io avevo diritto, potevo andarci, vedi che... PRESIDENTE – Quindi fu Lei... TESTE ROMEO – ... vedi che stai sbagliando", eccetera, eccetera. PRESIDENTE – ... di dire alla Fallara di chiarire le cose, perché... TESTE ROMEO – No, no, no, la Fallara mi disse: "Vedi che quanto hai detto tu in Consiglio Comunale è falso, vedi che ti querelo, quei soldi mi toccavano perché io ho

rappresentato l'ente, eccetera, eccetera". E io le risposi: "Chiarisci le cose, se le chiarisci per me è meglio". "No, ma guarda che mi ha dato gli incarichi il Sindaco, è tutto regolare, è tutto a posto". "Bene, chiarisci". Dice: "No, però la devi smettere con questo accanimento". "Cosa – ho detto io – hai altre cose da dirmi?" Dice: "No". "Ciao". E me ne sono andato.

D'altronde che si trattasse di una peculiare (rectius:irregolare) situazione risulta dalla relazione dei consulenti del P.M. (da pag. 53 a pag. 56) i quali nel corso

dell'esame dibattimentale (17.12.2012) hanno ribadito che è compito proprio dei dipendenti quello di difendere l'ente davanti alla Commissione Tributaria i quali all'uopo vengono appositamente incaricati. Alla Fallara, invece, a partire da una certa data -maggio 2008- erano stati conferiti dal Sindaco (Scopelliti) degli incarichi difesa dell'ente come se si trattasse di un professionista esterno:

TESTE TATO':....

Questi qua ovviamente sono incarichi di servizio, cioè difendere l'ente dinanzi alla commissione tributaria è compito dei dipendenti degli enti. Nella fattispecie di fronte alla

commissione tributaria ci può andare sia un legale, sia un soggetto che non è legale, ma è un dipendente dell'ente che viene appositamente incaricato. Noi invece che cosa abbiamo trovato? Che nei confronti della dottoressa Fallara, soprattutto a partire da una certa data, perché la difesa dinanzi alla commissione tributaria non è una novità, cioè gli enti si sono sempre difesi con i tributi propri dinanzi alla commissione tributaria. A decorrere invece dall'anno... fatemi vedere un attimo da quand'era che veniva fatto. Dal mese di maggio del 2008 circa alla dottoressa Fallara, sono stati conferiti dal sindaco, degli incarichi come se si trattasse di un consulente esterno, o meglio di un difensore esterno, utilizzando il medesimo modello. In questi incarichi a volte era prevista la misura del compenso, volte veniva semplicemente specificato che il compenso sarebbe stato quantificato sulla base dei minimi tariffari della tariffa professionale forense. E allora, di per sé già l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno all'ente, è soggetto a determinate regole previste dall'articolo 7 comma 6 del decreto 165/2001. Una pubblica amministrazione può affidare un incarico ad un professionista esterno, in primis se non ha competenze interne che possano far fronte al compito che si deve svolgere. Quindi, se questo è il presupposto di

legittimità, va da sé che non potrò mai dare un incarico del genere ad un mio dipendente, perché se ce l'ho, non l'avrei mai potuto dare all'esterno. Quindi, il

semplice fatto che io all'interno ho un soggetto in grado di svolgere quell'attività, mi preclude la possibilità di

conferire un incarico all'esterno. Quindi questa diciamo che è una cosa che sarebbe... avrebbe dovuto suonare strana, nel senso io fino ad oggi non ho mai dato nessun

incarico per fare la difesa in giudizio, La difesa in giudizio è sempre stata fatta. Oggi sto dando un incarico per fare una difesa in giudizio prevedendo dei compensi, trattando il mio dipendente come se fosse un soggetto esterno, quando io all'esterno quell'attività non l'avrei mai potuta dare, proprio perché avevo la professionalità interna. E poi anche con delle norme contrattuali che specificano, anche se questa norma contrattuale è del

2010, quindi è successiva, perché solo da quando viene recepito nel contratto un determinato compenso diventa legittimo, se nel contratto non lo prevede, quel compenso

non lo si può dare. Quindi, solo dal 22 febbraio 2010 è possibile dare questi compensi ai dipendenti che fanno la difesa in giudizio davanti alle commissioni tributarie. Altrimenti io l'incarico non gliel'avrei potuto proprio dare. Tra l'altro l'articolo 53 comma 2 del decreto

legislativo 165/2001, dice che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti, incarichi non compresi nei compiti o nei doveri di ufficio. Cioè quindi fondamentalmente io al mio dipendente o gli faccio fare un qualcosa in quanto mio

dipendente, altrimenti non gli posso proprio conferire incarichi, a meno che non sia proprio espressamente previsto da disposizioni di legge. Se gli incarichi vengono svolti, vengono svolti in relazione all'ufficio. Tu sei un mio dipendente, la difesa in commissione

tributaria è una competenza dell'ente, quindi la competenza dell'ente viene fatta tramite i propri dipendenti. Sei il dirigente, significa che tu sei obbligato a

difendere l'ente in commissione tributaria, perché quello è il tuo compito, cioè non è il compito di

qualcun altro, la difesa dell'ente va fatta dai dipendenti dell'ente stesso. Quindi, erano incarichi che non potevano essere proprio dati, o meglio il dipendente va da sé che deve fare quelle determinate attività, cioè non c'è bisogno di conferirti uno specifico incarico, c'è

una delega data al dirigente competente del settore tributi, che è colui che rappresenta l'ente dinanzi alla commissione tributaria, eventualmente tramite delegato. questa attività è sempre stata svolta in questo modo fino al 2008, poi dal 2008 escono fuori questi incarichi

atipici, nei quali il dirigente interno dell'ente viene trattato come un esterno. Quindi ci sono tutta una serie di irregolarità poste alla base del conferimento di questi incarichi. Che di per sé sono attività, come ripeto, che dovevano comunque essere svolte dal dipendente dell'ente, perché è il suo compito.

.....

I compensi ricevuti per questo incarico, tra l'altro, erano di importo assolutamente elevato e pari a circa euro 795.272,00 e l'imputazione dei mandati di pagamento era effettuata su diversi capitoli, in specie sul capitolo 19030 relativo all' attività per conto terzi mentre si trattava di attività svolta per conto dell'ente:

TESTE TATO':...

- E allora, noi abbiamo trovato una serie di pagamenti effettuati tra il maggio 2009 e il settembre 2010, in favore tutti della dottoressa Fallara, per un importo di 795.272,00, le imputazioni dei mandati di pagamento erano effettuate su diversi capitoli, che fondamentalmente erano quattro. Buona parte però dei pagamenti sono stati fatti nel capitolo 19030, che è il servizio per conto di terzi, che ovviamente è un capitolo

nel quale, come detto in precedenza, possano passare sulle attività svolte effettivamente per conto di terzi. La difesa dell'ente certamente non è un'attività svolta per conto di terzi, ma è un'attività svolta per conto dell'ente. Quindi l'imputazione in bilancio avrebbe dovuto evidenziare chiaramente che queste partite, erano allocate in una parte del bilancio non prevista. Tra l'altro molti dei mandati emessi fanno riferimento ad dei provvedimenti inesistenti, questa è una cosa che ci è stata confermata dal personale dell'ente, che

praticamente quando veniva indicato come numero di provvedimento 10.000, quel 10.000 significava che il provvedimento non c'era, perché i provvedimenti che noi abbiamo trovato numerati sono 12, 15, quindi numeri molto bassi, mettere 10.000 significava devo riempire il campo, il campo è cinque carattere, metto 10.000, perché così riempio il campo, perché altrimenti non mi fa passare l'indicazione del provvedimento. Però come detto,assolutamente senza che un provvedimento sia stato effettuato. In alcuni casi mancava proprio l'indicazione del riferimento per il quale veniva fatto il mandato,cioè faccio un pagamento, ma non scrivo nulla del perché faccio il pagamento. Quindi questa era un'altra irregolarità di questi mandati effettuati. Quanto all'aspetto giuridico il consulente del P.M. ,dott. Tatò, ha fornito le indicazioni normative necessarie ad inquadrare la roblematica, facendo riferimento, principalmente al decreto legislativo n. 65 del 2001, al decreto legislativo n. 163 del 2006 (art. 92), al decreto legge n. 437 del 1996 (art. 12 comma 1 lett. b) nonchè ai contratti collettivi del 1999 (art. 37) e del 22 febbraio 2010 (art. 20): TESTE TATO' - E allora, questa è stata appunto una delle domande specifiche che ci sono state rivolte, proprio perché la notizia di queste somme che erano state liquidate in favore della stessa dirigente dei servizi finanziari, si era già avuta, perché evidenziata se non ricordo male dall'opposizione del consiglio comunale. Quindi c'era già una grossa attenzione sul fenomeno. Innanzitutto va detto che la prima verifica che va fatta, è verificare se appunto questi incarichi siano incarichi che debbano essere svolti in relazione ad uffici, ovvero dal dirigente proprio perché questo è uno dei suoi compiti specifici,

oppure se possono essere considerate delle attività svolte extra ufficio. Il fondamento di questo dibattito riguarda appunto il principio di ogni comprensività della retribuzione, che è il cardine, principio cardine del rapporto di lavoro pubblico.Fondamentalmente il decreto legislativo 165/2001 prevede che i trattamenti economici del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, questo è il principio cardine della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Quindi di fatto un ente può corrispondere ai propri dipendenti,soltanto ciò che prevedono i contratti collettivi. I

contratti collettivi disciplinano per quanto riguarda la diligenza la struttura della retribuzione, che è retribuzione tabellare che sarebbe la base, poi la retribuzione accessoria composta da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Questi sono gli unici compensi revisti per i dirigenti. Alcune norme che prevedono la corresponsione di specifiche somme al personale dipendente, possono essere applicate laddove i contratti collettivi lo revedono. L'articolo 20 del contratto collettivo del 22 febbraio 2010, riepiloga un

po' quello che è tutto lo stato dell'arte del principio di ogni comprensività della retribuzione. È novellato ex articolo proprio... cioè denominato appunto... ogni comprensività del trattamento economico. E specifica quelle che sono le somme che possono essere corrisposte al personale degli enti, al di fuori... cioè il personale dirigente degli enti locali, al di fuori di quelle che sono appunto il trattamento tabellare, trattamento di

posizione e trattamento di risultato. Le uniche fattispecie escluse da ogni comprensività della retribuzione, sono incentivi per la progettazione di opere pubbliche, articolo 92 del decreto legislativo 163/2006, gli incentivi per il recupero ICI e per quanto riguarda il contenzioso tributario, quelli previsti dall'articolo 12 comma 1 lettera B del decreto legge

437/96. Cosa prevede questa norma? Che le somme effettivamente recuperate dall'ente, sulla base di condanna che la commissione tributaria commina alla

controparte dell'ente locale in giudizio, possano essere erogate a titolo di incentivo al dipendente, anche di

livello dirigenziale che ha effettuato una difesa in giudizio. Sostanzialmente è una norma parallela a quella prevista dall'articolo 37 del contratto collettivo del '99, cioè gli incentivi che possono essere dati ai legali dell'ente per l'attività di difesa legale dell'ente. Questa è una fattispecie specifica che riguarda la difesa dinanzi alle commissioni tributarie. Fondamentalmente quindi cosa dice il contratto? PRESIDENTE - Che cosa è? Una specie di compensazione? Che cosa è? TESTE TATO' - No, nel caso di compensazione per i legali dell'ente, l'articolo 37 prevede comunque un compenso, mentre per la commissione tributaria no, cioè ci deve essere una condanna specifica. La controparte viene condannata a pagare 300 euro, 400 euro possono essere dati come incentivo al dipendente dell'ente che ha fatto la difesa in giudizio. Quindi, è necessario che ci sia

una condanna alle spese della controparte. Quella è l'unica fattispecie che può portare a derogare un incentivo specifico al dipendente che fa la difesa dinanzi alla commissione tributaria. Questi qua ovviamente sono incarichi di servizio, cioè difendere l'ente dinanzi alla commissione tributaria è compito dei dipendenti degli enti. Nella fattispecie di fronte alla commissione tributaria ci può andare sia un legale, sia un soggetto che non è legale, ma è un dipendente dell'ente che viene appositamente incaricato. Noi invece che cosa abbiamo trovato? Che nei confronti della dottoressa Fallara, soprattutto a partire da una certa data, perché la difesa dinanzi alla commissione tributaria non è una novità, cioè gli enti si sono sempre difesi con i tributi propri dinanzi alla commissione tributaria. A decorrere invece dall'anno... fatemi vedere un attimo da quand'era che veniva fatto. Dal mese di maggio del 2008 circa alla dottoressa Fallara, sono stati conferiti dal sindaco, degli incarichi come se si trattasse di un consulente esterno, o meglio di un difensore esterno, utilizzando il medesimo modello. In questi incarichi a volte era prevista la misura del compenso, volte veniva semplicemente specificato che il

compenso sarebbe stato quantificato sulla base dei minimi tariffari della tariffa professionale forense. E allora,

di per sé già l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno all'ente, è soggetto a determinate regole previste dall'articolo 7 comma 6 del decreto 165/2001. Una pubblica amministrazione può affidare un incarico ad un professionista esterno, in primis se non ha competenze interne che possano far fronte al compito che si deve svolgere. Quindi, se questo è il presupposto di legittimità, va da sé che non potrò mai dare un incarico del genere ad un mio dipendente, perché se ce l'ho, non l'avrei mai potuto dare all'esterno. Quindi, il semplice fatto che io all'interno ho un soggetto in grado di svolgere quell'attività, mi preclude la possibilità di conferire un incarico all'esterno. Quindi questa diciamo

che è una cosa che sarebbe... avrebbe dovuto suonare strana, nel senso io fino ad oggi non ho mai dato nessun incarico per fare la difesa in giudizio, La difesa in giudizio è sempre stata fatta. Oggi sto dando un incarico per fare una difesa in giudizio prevedendo dei compensi, trattando il mio dipendente come se fosse un soggetto esterno, quando io all'esterno quell'attività non l'avrei mai potuta dare, proprio perché avevo la professionalità

interna. E poi anche con delle norme contrattuali che specificano, anche se questa norma contrattuale è del 2010, quindi è successiva, perché solo da quando viene recepito nel contratto un determinato compenso diventa legittimo, se nel contratto non lo prevede, quel compenso non lo si può dare. Quindi, solo dal 22 febbraio 2010 è possibile dare questi compensi ai dipendenti che fanno la difesa in giudizio davanti alle commissioni tributarie.

Altrimenti io l'incarico non gliel'avrei potuto proprio dare. Tra l'altro l'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, dice che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti, incarichi non compresi nei compiti o nei doveri di ufficio. Cioè quindi fondamentalmente io al mio dipendente o gli faccio fare un qualcosa in quanto mio

dipendente, altrimenti non gli posso proprio conferire incarichi, a meno che non sia proprio espressamente previsto da disposizioni di legge. Se gli incarichi vengono svolti, vengono svolti in relazione all'ufficio. Tu sei un mio dipendente, la difesa in commissione tributaria è una competenza dell'ente, quindi la competenza dell'ente viene fatta tramite i propri dipendenti. Sei il dirigente, significa che tu sei obbligato a difendere l'ente in commissione tributaria, perché quello è il tuo compito, cioè non è il compito di qualcun altro, la difesa dell'ente va fatta dai dipendenti dell'ente stesso. Quindi, erano incarichi che non potevano essere proprio dati, o meglio il dipendente va da sé che deve fare quelle determinate ttività, cioè non c'è bisogno di conferirti uno specifico incarico, c'è una delega data al dirigente competente del settore tributi, che è colui che rappresenta l'ente dinanzi alla
commissione tributaria, eventualmente tramite delegato. questa attività è sempre stata svolta in questo modo fino al 2008, poi dal 2008 escono fuori questi incarichi atipici, nei quali il dirigente interno dell'ente viene trattato come un esterno. Quindi ci sono tutta una serie di irregolarità poste alla base del conferimento di questi incarichi. Che di per sé sono attività, come ripeto, che dovevano comunque essere svolte dal dipendente dell'ente, perché è il suo compito.

L'aspetto tecnico giuridico relativo al principio dell'onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti è stato oggetto dell'esame di altri esperti i quali sono stati interessati alla vicenda, l'avv.to Sergio Caracciolo e la professoressa Anna Romeo.

Al primo, specializzato in diritto amministrativo, si era rivolto il Sindaco Raffa nel novembre del 2010 per sapere se fosse legittimo che alla Dirigente dell'ufficio Tributi fossero liquidati dei compensi per la difesa dell'ente davanti alla Commissione Tributaria. A tale richiesta- dopo una prima risposta immediata- il professionista ha dato corso redigendo un parere scritto, datato 18 novembre 2010, cui era pervenuto dopo avere esaminato tutta la documentazione che gli

era stata trasmessa, ivi compreso il parere del professore Romano, che sosteneva la legittimità dell'emolumento. Proprio tale conclusione era stata contestata dal Caracciolo sia per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti sia per il diritto di esclusiva che l'ente ha con gli stessi:

TESTE CARACCIOLO – ... mi è stato chiesto se è legittimo o meno un compenso a titolo di onorario per un dirigente e soprattutto, alla luce è stato reso a questo punto anche alla luce di un parere di segno contrario, che venne prodotto a suo tempo dalla Dottoressa, a firma del Professor Romano che, appunto, sosteneva, invece, la legittimità di questo emolumento. Il mio compito in quel caso era dire se era legittimo o meno e, a mio avviso, non lo era, sia per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, sia per un diritto di esclusiva e poi c'erano altri profili di carattere disciplinare, secondo il regolamento interno del Comune, che precludeva a qualunque dirigente o funzionario di adottare atti nei quali potessero avere un interesse personale. E ovviamente il visto di regolarità o copertura finanziaria degli incarichi era a firma della Dottoressa Fallara, quindi, la stessa beneficiaria e le liquidazioni anche venivano fatte a sua firma. Quindi, diciamo, c'era anche un problema, un profilo di carattere disciplinare. Questo portò me, allora, a suggerire l'immediata sospensione, appunto, della Dottoressa, o trasferimento, in subordine, ad altro ufficio, ma venne adottata la sospensione e la denuncia, ovviamente, alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per i

profili penali, che sembravano ravvisabili e contabili come responsabilità erariale e, appunto, ovviamente, poi è stato da lì approfondito, insomma, la questione è in sede civile, abbiamo fatto questi accertamenti, dove da un esame molto difficoltoso, una ricostruzione molto difficoltosa nelle pratiche anche presso la Commissione Tributaria, con la collega, appunto, abbiamo fatto questi calcoli e per intanto chiedere la restituzione di tutto quanto liquidato, quindi, in quello specchietto i 941 e, in subordine, diciamo, proprio per... di 550.000,00 euro, come domanda subordinata, insomma, questo.

P.M. – Senta, Lei prima ha fatto riferimento alla circostanza che, quando le ho chiesto, come venivano giustificate, almeno come risultano giustificate queste somme, Lei ha detto c'erano pratiche ripetute, o senza alcuna giustificazione, nel senso che Lei ha potuto verificare, vedere anzi, che vi erano liquidate, per esempio, per la stessa causa, più fatture?

TESTE CARACCIOLO – Più fatture, sì, più fatture o comunque anche altre cause dove non si era proprio costituito il Comune, o non c'era... non era stata fatta alcuna attività, se non la mera costituzione e c'era una liquidazione di 20 – 30 – 40.000,00 euro, insomma, quindi.

P.M. – Quindi erano delle liquidazioni che erano... esulavano da quelle che erano le...

TESTE CARACCIOLO – Le reali attività svolte.

P.M. – A prescindere dalla legittimità o meno dell'incarico.

TESTE CARACCIOLO – Questo è.

P.M. – E, invece, relativamente alla legittimità di questi... di questa tipologia di incarichi, ci può riferire Lei... ha detto che io... in maniera, insomma, sicura, al primo input del Dottore Raffa, ho risposto che questi erano illegittimi.

TESTE CARACCIOLO – Sì.

P.M. – Poi ha approfondito, evidentemente, la circostanza e ha reso un parere più articolato. Ci può riferire in merito a questo parere che Lei ha reso al Sindaco?

TESTE CARACCIOLO – Ma nel merito giuridico, diciamo?

P.M. – Sì, esatto.

TESTE CARACCIOLO – È notorio in chi pratica più o meno assiduamente il diritto amministrativo, o comunque le pubbliche amministrazioni, che esiste un principio, appunto, come esiste il principio di legalità, esiste il principio di omni-comprensività del compenso dirigenziale, come quello di esclusività. Il parere si fonda sostanzialmente su questi due principi, per cui c'è un rapporto di esclusiva per cui un dipendente della Pubblica Amministrazione non può svolgere altra attività né professione e se non autorizzato espressamente per gli incarichi di formazione ai terzi, o l'avvocato del Comune che svolge anche attività libero professionale, quindi il lavoro part-time, è la legge che lo consente e, quindi, nei limiti in cui la legge consente queste attività il dirigente o il funzionario può svolgere e ci vuole un'autorizzazione espressa di un organo apicale, che per il Comune era il Segretario Comunale, che non mi risulta abbia... non mi risulta, ripeto, non lo so, ma non mi

risulta abbia mai espresso un'autorizzazione di questo tipo, né sia stata chiesta, non lo... però su questa, ripeto, non ho avuto notizia. Certamente, non erano, quindi... questo come primo presupposto. Il principio di omni-comprensività è quello per cui, appunto, il compenso da contratto collettivo nazionale, secondo l'articolo 24 del testo Unico dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, presuppone che il compenso riconosciuto al dirigente sia comprensivo di tutte le funzioni da esso svolte. Quindi, tra le funzioni riconosciute per legge alla figura apicale dell'ufficio Tributi dell'ente locale, c'è anche quella di rappresentare l'ente in giudizio davanti alla Commissione Tributaria ed è l'articolo 11 del decreto 546 del '92. Quindi, l'articolo 11 riconosce la facoltà dell'ente di avvalersi o di professionisti esterni, o in questo caso del dirigente, quindi non di un avvocato necessariamente, ma anche del semplice dirigente, o figura apicale parla l'articolo 11 e la figura apicale dell'ente, in materia di tributi, in questo caso, quindi, è la Dottoressa Fallara. Quindi, poiché la legge riconosce questa facoltà e questa funzione a chi ricopre la posizione apicale del settore Tributi, rientra tra le competenze del dirigente. Pertanto, nel compenso riconosciuto alla Dottoressa, era anche...

PRESIDENTE – Compreso.

TESTE CARACCIOLO – ... compresa la rappresentanza in giudizio, che poteva svolgere personalmente secondo il contratto della legge, o affidare a terzi, come veniva

anche fatto in altri casi. Quindi diciamo questo... su questi presupposti si è fondato il parere, quindi, diciamo, è stato un approfondimento più che altro... l'altro aspetto, ecco, quello... dimenticavo, l'altro aspetto che era poi contrastante rispetto al parere di senso contrario prodotto a suo tempo...

PRESIDENTE – E mi scusi, ma quindi anche se autorizzata, non avrebbe potuto svolgere quell'attività come attività libero – professionale, in quanto dirigente apicale, cioè apicale...

TESTE CARACCIOLO – Allora, è legittimata a svolgere quella funzione nella qualità di dirigente.

PRESIDENTE – Nella qualità di dirigente.

TESTE CARACCIOLO – La legge glielo consente. Non può essere...

PRESIDENTE – Però non come...

TESTE CARACCIOLO – ... professionista, cioè non poteva essere...

PRESIDENTE – Ecco, non può essere professionista.

TESTE CARACCIOLO – ... proprio essere iscritta all'albo dei commercialisti, non so se era iscritta a suo tempo, anche questa è un'informazione che mi manca.

PRESIDENTE – Ho capito.

TESTE CARACCIOLO – Certo è che se comunque... quindi ci sarebbe eventualmente un esercizio della professione, insomma, illegittimo esercizio della professione, ma ovviamente non è oggetto di discussione. Era un problema che ci si era posti, ecco. Un dirigente non può essere contestualmente iscritto a un albo, salvo che non sia

autorizzato. Ripeto, per gli avvocati, l'avvocato dipendente del Comune può svolgere la funzione part-time autorizzato ed iscritto in una sezione speciale dell'albo avvocati, quelli sono come avvocati part-time.

Immagino...

PRESIDENTE – Ma l'avvocato, però il responsabile del settore legale dell'ente può farlo questo autorizzato?

TESTE CARACCIOLO – No.

PRESIDENTE – No.

TESTE CARACCIOLO – Allora, l'avvocatura, l'avvocato del Comune assunto con questa funzione, può rappresentare l'ente in giudizio in quanto autorizzato dalla funz...

cioè, è la funzione stessa...

PRESIDENTE – È la funzione stessa.

TESTE CARACCIOLO – ... che lo autorizza a svolgere, quindi deve avere un titolo legittimante, perché nei giudizi civili, amministrativi o penali è necessaria la...

diciamo la difesa tramite uno iscritto all'albo...

PRESIDENTE – Sì.

TESTE CARACCIOLO – ... e c'è una sezione speciale per queste figure professionali. Per ciò che attiene alla normativa sui tributi, l'articolo 11 consente all'ente di avvalersi della figura apicale, che però non può essere iscritta all'albo, quindi, svolgere contestualmente, perché c'è un principio di esclusività.

PRESIDENTE – E sì.

TESTE CARACCIOLO – L'articolo 53 del Testo Unico 165 del 2001 presuppone che il rapporto sia esclusivo, quindi non si può essere, proprio per evitare commistioni di interessi

o altro, quindi, ed è anche quello un principio cardine della normativa del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Quindi, in virtù di questi due principi, ho escluso immediatamente l'ipotesi, la legittimità, ecco, di questi compensi e di incarichi ad hoc conferito come libero professionista, con studio in via Tripepi, quindi era proprio al...

P.M. – Senta, questa conclusione a cui Lei è arrivato e che si sta esponendo, varia a seconda del se il dirigente in questione sia un dirigente assunto, diciamo, di ruolo della Pubblica Amministrazione, o sia un dirigente a contratto, un esterno nominato dall'Amministrazione Pubblica?

TESTE CARACCIOLO – No, anche questo è stato oggetto di una riflessione approfondita, insomma, per quanto possibile ed è espressa nel parere, perché, appunto, ripetevo, la tesi del senso contrario era, appunto, che poiché il rapporto di lavoro era privatistico, tra virgolette, nel senso conferito intuitu personae e quindi non tramite una selezione pubblica, la Dottoressa non era iscritta nel ruolo, diciamo, dell'organico dell'ente, quindi come professionista esterno, secondo la tesi di segno contrario e considerato che il rapporto, per quanto si è sviluppato in otto anni continuativi senza soluzione di continuità, è stato interessato da 9 o 10 contratti che si sono ripetuti nel tempo, quindi un rinnovo, una proroga di 9 mesi, una proroga di un anno, quindi in virtù di questo spacchettamento, diciamo così, del rapporto, si sosteneva che non ci poteva essere questo

vincolo. Esiste giurisprudenza e parere del Consiglio di Stato in materia proprio sul pubblico impiego che, invece, caratterizza nel rapporto privatistico, diciamo così, intuitu personae conferito ai dirigenti, come omogeneo in tutto a un rapporto dirigenziale ordinario. Quindi, il dirigente assunto a contratto intuitu personae ha gli stessi diritti e doveri di un dirigente assunto di ruolo, diciamo, come se... con regolare bando. Quindi, il rapporto è assolutamente omogeneo, diritti e doveri sono...

P.M. – Un'ultima domanda le volevo fare, Lei all'inizio della sua testimonianza, ha detto che il primo contatto fu con il Dottore Raffa telefonico e nel corso di questo contatto telefonico, il Sindaco espresse qual era la problematica da affrontare e Lei, diciamo, subito gli disse: "No, per me è illegittimo". In relazione, diciamo, a questa sua subitanea espressione di un parere, ecco, seppure così in base alle notizie che le aveva dato il Dottore Raffa, le volevo chiedere questa questione è una questione che è stata, diciamo, oggetto di... è una questione, diciamo, particolarmente tecnica, difficile, o comunque non conosciuta nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, affrontata, non affrontata? Cioè, se Lei ha avuto esperienza anche di altre amministrazioni pubbliche, visto il lavoro che svolge?

TESTE CARACCIOLO – No, esperienze di un caso simile no, ho avuto occasione di confrontarmi con altri dirigente delle Finanze di altri Comuni, proprio per amore del sapere, per essere certo delle affermazioni della mia posizione e

ho ricevuto solamente risate, o cose simili. Nel senso, cioè, che hanno detto "Assolutamente no", cioè è una cosa... è l'abc del diritto amministrativo, ecco. Quindi, diciamo, la particolarità può essere, appunto, se c'è un'autorizzazione o no, oppure il rapporto di lavoro mi ha messo... cioè, mi ha fatto venire il dubbio, ecco, ma perché proveniva da un professore che sosteneva una tesi contraria e, ovviamente, non essendo titolato e disposto, ovviamente, a mettere in dubbio le proprie convinzioni ho approfondito anche quell'aspetto e non se ne parla... non se ne parla quotidianamente perché non credo ci siano casi...

P.M. – Contrari.

TESTE CARACCIOLO – Beh, diciamo, non è ordinario che un dirigente si liquidi a titolo di onorario, compensi di questo tipo, quindi, diciamo, non è all'ordine del giorno la problematica specifica. Sul principio di omni-comprensività ed esclusività del rapporto di lavoro, è l'abc, nel senso che oltre alla 241 del '90, uno delle... e il Testo Unico degli Enti Locali e il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e il codice dei contratti pubblici questi sono proprio i fondamenti del diritto amministrativo. Poi... e i principi che li caratterizzano sono questi in prevalenza, insomma, i due citati sono i due che caratterizzano i rapporti di lavoro con le amministrazioni. Lo ripeto, ogni caso come in tutto il diritto amministrativo, non è un diritto, come dire, codificato in tutto e per tutto, quindi ogni caso ha le sue peculiarità e ogni situazione dev'essere

esaminata puntualmente per quanto possibile. In questo ci siamo posti... mi sono posto, con i miei collaboratori, questi quesiti, il rapporto a tempo... diciamo la nomina intuitu personae può essere motivo di ammissibilità di un compenso di questo tipo? No. Perché? Perché anche il Consiglio di Stato, in diversi pareri espressi lo ha assolutamente escluso e dichiarando omogenei in maniera evidente il rapporto. Può un dirigente svolgere altre funzioni? No. Quindi, non può essere un libero professionista, ora l'articolo, se non ricordo male, è, adesso io mi scuso un po', sono impreparato, nel senso... ho ricevuto, ero in vacanza, ho ricevuto la chiamata, non ho avuto modo di rinfrescarmi la memoria. L'articolo 60 della Legge 3 del '57, che è il vecchio, diciamo, la... il Testo Unico del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, era del pubblico impiego allora, esclude espressamente che il... i dirigenti possano svolgere libere professioni. Quindi, ecco, l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione. Ed è un articolo attualmente vigente richiamato dall'articolo 53 del Testo Unico 165, quindi, né alcuna professione. Questo è un divieto assoluto. Ripeto, ci sono delle deroghe, ma devono essere espressamente previste dalla legge e, in ogni caso, autorizzate da un organo apicale, che in questo caso... quindi autorizzazione che in questo caso manca.

Di diverso avviso, invece, la professoressa Anna Romeo, consulente dell'imputato Scopelliti, che durante l'esame dibattimentale, nel corso dell'udienza del

17.10.2013, ha ribadito quanto espresso in una relazione scritta, acquisita agli atti del processo: in particolare ha sostenuto la teste che "la difesa" davanti alle Commissioni Tributarie non era ricompresa tra le funzioni proprie dell'incarico dirigenziale della dott.ssa Fallara, per come indicate nell'art. 6 del contratto dirigenziale e pertanto era esclusa dal principio di onnicomprensività della retribuzione. La teste ha approfondito, inoltre, la distinzione (valevole anche per il giudizio tributario) tra rappresentanza in giudizio e difesa in giudizio a cui, secondo la Romeo , la dott.ssa Fallara era abilitata in quanto dottore commercialista. Altro aspetto che ha evidenziato a supporto della prospettiva della legittimità dell'incarico professionale alla dirigente era la breve durata dei contratti dirigenziali rispetto a quella, sicuramente più lunga, delle controversie di natura tributaria che già di per sè rendeva impensabile operare la delega della difesa in giudizio quale dirigente del settore sapendo, per certo, che la controversia tributaria avrebbe avuto più lunga durata rispetto all'incarico dirigenziale:

TESTE ROMEO - Sì, anzitutto, il principio di onnicomprensività della retribuzione è espressamente disciplinato dall'articolo 24 al comma 3 del Decreto Legislativo 165 del 2001, che riguarda tutto il pubblico impiego e, quindi, si riferisce, ovviamente, anche al pubblico impiego negli enti locali, in quanto, al di là delle normative di riferimento contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, che costituisce una, diciamo, specificazione delle più generali norme in tema di pubblico impiego, la normativa generale, quella, appunto, del Decreto Legislativo 165/2001, può comunque trovare applicazione. Il principio di onnicomprensività della retribuzione postula, pertanto, che ogni incarico e ogni funzione che venga espletata dal dipendente ricada

nell'ambito della retribuzione, quindi il trattamento economico che per ciascun dipendente è espressamente previsto. E in particolare, comprende quegli incarichi che sono strettamente dipendenti e già funzionali all'espletamento, diciamo, della funzione, dell'incarico se attribuito al dipendente e che, quindi, ne costituiscono una naturale conseguenza e quelli, comunque, che sono conferiti dall'amministrazione. Esulano da questo principio di onnicomprensività tutti quegli incarichi, quindi tutte quelle funzioni che non rientrano esplicitamente nel mansionario proprio del dipendente, specificamente del dirigente, ovvero non siano strettamente inerenti alla funzione che è assegnata al dirigente.

AVV. LABATE – Senta, ma c'è un parametro entro il quale, dal quale dedurre quali mansioni rientrino tra quelle del dirigente e quali no, una sorta di mansionario?

TESTE ROMEO - Sì, quelle che sono, appunto, strettamente rientranti nelle funzioni del dirigente e per questo facciamo riferimento, ovviamente, alle funzioni che sono esplicitamente previste come proprie dell'incarico dirigenziale nell'articolo 107 del testo Unico degli Enti Locali, che attribuisce ai dirigenti, in modo ampio, tutto ciò che tiene alla gestione dell'attività amministrativa e, invece, lascia residuare in capo all'organo politico quella che è la funzione di indirizzo, nonché la possibilità di adottare atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e che non rientrino esplicitamente tra quelli che la legge o lo

Statuto riserva all'organo politico, nonché, ancora più in generale, la possibilità di adottare tutti quei provvedimenti che costituiscono attuazione degli indirizzi fissati dall'organo politico. E poi lo stesso articolo 107 indica più specificamente, contiene un'elencazione di funzioni che spettano al dirigente, quali per esempio la presidenza delle commissioni (inc. pronuncia non chiara) di concorso, gli atti di gestione finanziaria, l'attività in materia di pianificazione e di programmazione, insomma, una serie di atti che sono specificamente attribuiti dall'articolo 107 e questi sono tutti quei compiti e quelle funzioni che sicuramente rientrano nell'ambito del mansionario proprio dell'incarico dirigenziale.

Esulano, invece, dall'ambito del mansionario, tutti quei compiti che sono conferiti al dirigente o al dirigente intuitu personae, cioè in ragione di una specifica capacità professionale, di uno specifico incarico che viene attribuito al dirigente. Stiamo parlando, ovviamente, di dirigenti sia dipendenti dell'amministrazione, ma anche, eventualmente, di dirigenti assunti con contratto.

AVV. LABATE – Senta, con riferimento all'individuazione, in linea generale, dei compiti del dirigente alle Finanze, Lei ha fatto riferimento anche all'articolo 153 del TUEL.

TESTE ROMEO - Sì.

AVV. LABATE – Ce ne vuole parlare?

TESTE ROMEO - Sì, del dirigente alle Finanze in generale...

AVV. LABATE – Sì.

TESTE ROMEO - ... fermo restando, ripeto, che occorre effettuare una distinzione tra quello che è il dirigente dipendente della pubblica amministrazione e il dirigente, comunque, assunto con contratto, quindi dirigente esterno, perché comunque la disciplina accanto alla disciplina e, quindi, ai compiti che sono individuati dall'articolo 107, possono essere previsti, diciamo, dei compiti che restano perimetrati dal contratto che viene stipulato con il dirigente esterno. Per quanto riguarda specificamente, sì, l'articolo 153 del Testo Unico degli Enti Locali, prevede una serie di compiti specifici in capo al dirigente del Settore Finanze, che sono quelli relativi, più in generale, alla attestazione di copertura finanziaria, con riguardo agli impegni di spesa, alla verificazione del... diciamo circa la veridicità delle scritture contabili, o più in generale degli impegni di spesa, soprattutto, tra l'altro, le segnalazioni obbligatorie che il dirigente del Settore Finanze deve effettuare, quando rileva che dall'andamento della gestione si verifichi una difficoltà, o comunque degli elementi che possono alterare gli equilibri finanziari e deve riferire questo, questa circostanza tanto, diciamo, al legale rappresentante dell'ente, che è il Sindaco, quanto al Consiglio, ai revisori e quindi alle strutture deputate al controllo.

AVV. LABATE – Senta, Lei ha avuto modo di verificare il contratto dirigenziale della Dottoressa Fallara?

TESTE ROMEO - Sì, certo.

AVV. LABATE – Senta, c'è una parte di questo... diamo che

la... Presidente, che la Professoressa sta controllando la consulenza a sua firma...

TESTE ROMEO - Sì, che...

AVV. LABATE – ... che poi andremo...

TESTE ROMEO - ... depositerò.

AVV. LABATE – ... ecco, a depositare.

TESTE ROMEO - Ma comunque lo ricordo.

AVV. LABATE – Ecco, Lei ha verificato con riferimento all'incarico specifico che era stato conferito alla Dottoressa Fallara, se vi era un'indicazione delle mansioni che costei doveva svolgere?

TESTE ROMEO - Sì, l'articolo 6, precisamente. Si tratta di una serie di contratti, in realtà, non è un unico contratto, una serie di contratti, però tutti del medesimo tenore e tutti riportanti le medesime clausole. In particolare, l'articolo 6 dei contratti prevedeva, ricalcava più o meno testualmente, possiamo dire, direi testualmente, gli articoli... i compiti, le funzioni che sono individuate dall'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali e di cui io ho detto prima. Quindi, diciamo, in quell'ottica di attribuzione al dirigente di tutti i compiti gestionali e, quindi, di un'attuazione degli indirizzi che erano fissati in sede politica.

AVV. LABATE – Senta, e dalla lettura, ecco, congiunta delle norme del Testo Unico degli Enti Locali alle quali Lei ha fatto riferimento e del contratto della Dottoressa Fallara, ecco, negli incarichi della Dottoressa Fallara, nelle mansioni a quest'ultima dei mandati, rientrava la difesa in giudizio?

TESTE ROMEO - No, non rientrava perché si tratta di un'attività che non può essere ricompresa nell'ambito di quel criterio di cui dicevo prima, cioè quel criterio che vale a individuare quelle che sono le funzioni proprie dell'incarico dirigenziale e che restano indicate comunque dall'articolo 107 e quelle, invece, che possono essere conferite intuitu personae. E non rientrava anche perché il concetto di difesa è un concetto che, comunque, non può essere inquadrato in nessuno di quei compiti specifici che lo stesso contratto... l'articolo 6, in particolare, prevedeva come propri della Dottoressa Fallara, che la Dottoressa Fallara è incaricata di svolgere.

AVV. LABATE – Quindi, sostanzialmente, mi pare di capire che gli incarichi dati alla Dottoressa Fallara in relazione alla difesa dinanzi alla Commissione Tributaria non potevano essere ascritti al principio di onnicomprensività?

TESTE ROMEO - Non potevano ascritti al principio di onnicomprensività perché, anzitutto, con riguardo al giudizio tributario, valgono, più o meno, dicevo con alcune particolarità, gli stessi principi di fondo che valgono con riguardo a qualsiasi... in riferimento a qualsiasi giudizio. Anzitutto la distinzione tra rappresentanza in giudizio e difesa in giudizio. Ora, per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, sicuramente questa poteva essere attribuita alla Dottoressa Fallara ed, eventualmente, rientrare nell'ambito del mansionario proprio dell'incarico

dirigenziale, perché si tratta di una rappresentanza in giudizio che l'articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali prevede come propria del legale rappresentante dell'ente, ma che comunque in base allo Statuto, in base all'articolo 73 al comma 2 dello Statuto, può essere delegata ai dirigenti e, quindi, nel caso specifico, ovviamente per quanto riguarda il giudizio tributario alla Dottoressa Fallara quale dirigente dell'ufficio Finanze. E questa diciamo che è la delega per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, rappresenta una... al dirigente rappresenta una prassi, diciamo, perché viene fatta rientrare dallo stesso Testo Unico nel concetto proprio di gestione, che costituisce, appunto, attività propria del dirigente.
Quello che, invece, non rientra nell'ambito delle attività delegabili è quello di difesa, che ha riguardo, invece, all'assistenza tecnica e l'assistenza tecnica, per quanto riguarda il giudizio tributario è anche disciplinata in un articolo distinto rispetto a quello che riguarda la capacità di stare in giudizio e, quindi, la rappresentanza legale. Mentre il primo è disciplinato dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 546 del '92, che appunto riguarda la capacità di stare in giudizio nell'ambito dei processi tributari, invece l'assistenza tecnica e, quindi, la difesa è disciplinata in un distinto articolo e prevede, appunto, una disciplina differenziata, che attribuisce all'ente locale la facoltà di farsi assistere, appunto, in quell'ottica di obbligatorietà più in generale della difesa tecnica da un

soggetto abilitato e indica nel comma 2 l'articolo 12
proprio i soggetti che sono abilitati a difendere davanti
alla giurisdizione tributaria.
AVV. LABATE – La Dottoressa Fallara era abilitata, da quello
che Lei ha potuto...
TESTE ROMEO - Sì, era abilitata in quanto dottore
commercialista.
AVV. LABATE – Senta, e quindi la domanda è, magari,
ripetitiva, però serve a scandire dei concetti, a mio
parere, importanti, i decreti, le delibere di incarico
del Sindaco, di incarico professionale davanti alla
Commissione Tributaria delegavano alla Dottoressa Fallara
la difesa tecnica?
TESTE ROMEO - Sì, sì, riguardavano espressamente la difesa
tecnica.
AVV. LABATE – Senta, Professoressa, Lei ha verificato i
contratti dirigenziali della Dottoressa Fallara. Ha
verificato che durata avevano questi contratti?
TESTE ROMEO - Ma solitamente una durata molto breve, qualche
mese, mi sembra il primo, e un anno circa, più o meno gli
altri.
AVV. LABATE – Senta, questa durata breve, possiamo dire così,
dei contratti dirigenziali, a suo parere, ha dei risvolti
con riferimento al principio di onnicomprensività della
retribuzione, ovviamente, anche con riferimento agli
incarichi professionali che venivano dati alla Dottoressa
Fallara, di costituzione davanti alla Commissione
Tributaria?
TESTE ROMEO - Sì, diciamo che solitamente la durata dei

giudizi, anche quelli di fronte alla Commissione Tributaria, non può essere circoscritta alla durata... all'arco temporale di qualche mese, o di un anno. Quindi, questo è un elemento che da un lato evidenzia il... diciamo la natura fiduciaria del rapporto che si era instaurato con la Dottoressa Fallara e che giustificava, appunto, la natura di incarico dirigenziale in base all'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali e dall'altro giustifica il fatto che, tenuto conto, appunto, della natura contrattuale del rapporto e del fatto che una controversia di natura tributaria solitamente ha una durata più lunga, esclude che, a mio avviso, questo potesse essere, questa difesa tecnica potesse essere ricompresa nell'ambito del mansionario proprio dell'incarico dirigenziale, o comunque considerarsi strettamente connessa a quell'incarico.

LA VALUTAZIONE IN DIRITTO

Da quanto precisato , stante le emergenze dichiarative sopra riportate, può definirsi che all'interno del Comune di Reggio Calabria, la posizione della Dirigente del Settore Finanze e Tributi era del tutto peculiare per il forte ruolo assunto nell'ambito del Comune che trascendeva le funzioni proprie ed era volto a garantire e ad assicurare i programmi elettorali e la carriera politica dell'allora Sindaco Scopelliti. Ha affermato il teste Naccari Carlizzi : *È evidente che, però, il rapporto tra il Dottore Scopelliti, il Dottore Zoccali e la Dottoressa Fallara era un rapporto molto forte ed è il centro decisionale delle amministrazioni Scopelliti. Questo in assolutamente, cioè non c'è dubbio che sia così. I rapporti di Scopelliti con la sua maggioranza sono dei rapporti, per carità, di rispetto reciproco, ma*

non certo di considerazione, cioè non è che Scopelliti è uno che nell'assumere alcune decisioni, si fa influenzare dal Consigliere X o Y, cioè questa cosa non esiste. La Fallara, indicata da tutti come il braccio destro dell'uomo politico, la donna di ferro, invisa a tutti i dipendenti, i funzionari ed i politici, qualunque fosse la loro collocazione, in grado di imporre una gestione autoritaria ed accentrata del suo ufficio, poteva per questo contare sull'appoggio totale dello Scopelliti che la ricompensava per la sua "piratesca" gestione delle risorse comunali finalizzata a un'attività di marketing interessante la sua politica, facendole percepire emolumenti illegittimi e in violazione di precise disposizioni di legge.

Questa la prospettiva accusatoria che appare decisamente confermata in esito all'esame del materiale probatorio acquisito in atti.

Ed invero, ritiene questo Collegio che possa essere espressa una motivata argomentazione in ordine all'illegittimità degli incarichi conferiti alla dottoressa Fallara per difendere l'ente di cui era dirigente del Settore Finanze e Tributi, al pari di un professionista esterno; alla irregolarità della procedura riservata per siffatto contenzioso alla medesima Dirigente; alla consapevole condotta del Sindaco Scopelliti nel corrispondere onorari non dovuti per l'attività di rappresentanza e difesa del Comune nei giudizi davanti alla Commissione Tributaria.

E' evidente che il primo aspetto oggetto di trattazione involge la questione relativa al noto principio della onnicomprensività della retribuzione.

Proprio con l'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, intitolato trattamento economico, il legislatore ha inteso disciplinare il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico spettante al personale della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale. Quanto alle fattispecie di incarichi da fare rientrare nel suddetto principio tale articolo testualmente recita "Il trattamento economico stabilito nella contrattazione collettiva ...remunera tutte

le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti...nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".

Va da subito esplicitato che detto articolo [17] è oggetto di una interpretazione restrittiva e rigorosa sia da parte dell'ARAN [18] , sia da parte della stessa giurisprudenza amministrativa, sopratutto a seguito del parere[19] emesso dal

[17] Ved. sentenza Corte dei Conti n. 1396/2011 Sez. giurisdizionale per la Campania.
[18] Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
[19] Questo in parte il testo del parere:
<Si riporta, poi, qui di seguito il testo del terzo comma del ripetuto art. 24, che riguarda direttamente gli interrogativi del Ministero:
"3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

3. - Sulla base delle disposizioni enunciate da tali norme il Ministero riferente ha ritenuto di individuare tre diverse tipologie di incarichi, cui potrebbero essere applicate discipline eterogenee.

4. - In primo luogo si fa riferimento agli "incarichi conferiti in ragione dell'ufficio", ossia agli incarichi strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, il cui svolgimento può, fra l'altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente.

In proposito si fa l'esempio dell'inserimento, negli organi di taluni enti, dei dirigenti titolari di determinate funzioni pubbliche, in applicazione di specifiche disposizioni normative.

Per tale categoria di incarichi non si sollevano dubbi, da parte dell'Amministrazione riferente, in ordine alla necessità di una rigorosa applicazione del regime di onnicomprensività.

Una simile conclusione non può che essere condivisa, tenuto conto della lettera della norma e delle chiare finalità della stessa.

5. - In secondo luogo il Ministero esamina l'ipotesi degli incarichi conferiti ai dirigenti "su designazione" dell'Amministrazione di servizio, effettuata sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione stessa e curare gli interessi pubblici ad essa istituzionalmente affidati.

Trattasi, in sostanza, degli incarichi che vengono conferiti quanto sia normativamente prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione, di solito con qualifica dirigenziale, in organi di diversi enti o in particolari commissioni.

Anche in questo caso il Ministero riferente è dell'avviso che i relativi compensi siano assoggettati al regime dell'onnicomprensività, atteso che trattasi di attività connesse in maniera più o meno diretta al rapporto organico tra il dirigente e l'Amministrazione, della quale il predetto funzionario cura l'interesse ed esprime la volontà.

Su tale conclusione non può che convenirsi, dovendosi in particolare osservare che l'assolvimento di simili incarichi può logicamente farsi rientrare tra le normali incombenze dei dirigenti, la remunerazione delle quali viene conseguentemente determinata tenendo presente l'esigenza di far fronte pure ai suddetti ulteriori impegni.

6. - In terzo luogo il Ministero fa riferimento alla categoria degli incarichi "comunque" conferiti dall'Amministrazione di appartenenza

6.1. - Secondo l'Amministrazione riferente, una lettura acritica - sulla base della sola formulazione letterale - della citata norma dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come quella fornita dalla circolare n. 1/200, in data 1º marzo 2000, diramata in proposito dal Dipartimento della funzione pubblica) comporterebbe il rischio di una eccessiva compressione del rapporto tra quantità e

qualità della retribuzione, da un lato, ed ammontare della retribuzione, dall'altro, incidendo su un'area regolata da principi costituzionali.

La stessa Amministrazione, peraltro, opera una prima distinzione in proposito, assumendo che per gli incarichi conferiti attraverso una scelta da effettuarsi tra i soggetti in possesso della qualifica dirigenziale, dovrebbe applicarsi il regime del onnicomprensività, in analogia a quanto già considerato con riferimento agli incarichi su designazione dell'Amministrazione di servizio, trattandosi sempre di attività che devono essere esercitate dal dirigente in conseguenza del rapporto organico esistente con l'Amministrazione.

6.2. - Diversa sarebbe, invece, ad avviso del Ministero, l'ipotesi di incarichi conferiti "intuitu personae", ossia prescindendo dal possesso della qualifica dirigenziale, atteso che l'Amministrazione, in detta circostanza, potrebbe rivolgersi anche a soggetti esterni, come ad esempio avviene per l'incarico di docenza in un corso di aggiornamento riservato al personale dipendente, ovvero anche per gli incarichi di presidente dei collegi di conciliazione di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

In questi casi, sottolinea il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con il conforto anche del Dicastero dell'economia e delle finanze) il soggetto incaricato esprime giudizi, opinioni, volizioni unicamente riferibili al soggetto stesso e quindi non riferibili all'Amministrazione, ancorché l'incarico venga svolto da un dirigente, a seguito della libera scelta effettuata dall'Amministrazione stessa. Si tratterebbe, dunque, di fattispecie riconducibile allo svolgimento di una attività che potrebbe essere assimilata a quella libero-professionale, ossia di incarichi svolti su autorizzazione della propria Amministrazione, autorizzazione che in tali circostanze potrebbe risultare assorbita dal provvedimento di nomina.

Da parte del Ministero riferente si osserva, poi, che la trasformazione del precedente rapporto di impiego pubblico in un rapporto regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, imperniato sul principio della sinallagmaticità delle prestazioni delle parti, darebbe ancora maggior rilievo al principio di proporzionalità tra quantità e qualità della prestazione lavorativa e l'ammontare della retribuzione. Non sarebbe, infatti, coerente con tale principio ammettere la possibilità che l'Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di diritto privato, attribuisca incarichi ulteriori - non individuati, e talvolta neppure individuabili, al momento della stipula del contratto - senza la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo. Se è vero, d'altronde, che il dirigente individuato dall'Amministrazione avrebbe la facoltà di rifiutare l'incarico, dovrebbe però considerarsi che ciò potrebbe riflettersi in senso negativo sulla valutazione dell'attività svolta e comporterebbe, altresì, un maggior costo per l'Amministrazione per i compensi da corrispondere ad un soggetto esterno.

Nella nota ministeriale in esame si assume, ancora, che l'incongruenza di cui sopra non verrebbe superata neppure con riferimento alla disposizione dell'art. 14 del contratto collettivo di area dirigenziale sottoscritto il 5 aprile 2001 (che prevede la possibilità di corrispondere al dirigente incaricato una somma pari al 30% del compenso previsto, in considerazione dell'aggravio di lavoro conseguente all'incarico aggiuntivo), ritenendosi che in tal modo, per unilaterale volontà di una delle parti, sarebbe corrisposto per la prestazione lavorativa un compenso fortemente ridotto, in violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 36 della Costituzione.

Conclude l'Amministrazione riferente che la funzione del principio di onnicomprensività andrebbe correttamente individuata nella necessità di introdurre un meccanismo idoneo ad evitare di retribuire con somme aggiuntive tutti quegli incarichi che il dirigente sarebbe tenuto a svolgere sia per connessione (diretta o indiretta) con i doveri d'ufficio, sia in conseguenza del possesso dello specifico "status" di dirigente. In tale prospettiva non sarebbe, pertanto, coerentemente applicabile il detto principio in situazioni diverse, nelle quali l'attività svolta non possa considerarsi connessa con i compiti dell'ufficio.

6.3. - La Commissione speciale deve osservare, in proposito, che il principio dell'onnicomprensività, di cui si discute, risulta ispirato al soddisfacimento di una pluralità di esigenze, ed in ispecie risulta legato con un rapporto di stretta conseguenzialità alla particolare posizione che assumono i dirigenti, nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, specie dopo la riforma relativa alla "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Come è noto, in base alla normativa suddetta ai predetti dirigenti è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, restando demandata agli Organi di governo la funzione di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Un simile mutamento di prospettiva, quindi, ha sensibilmente accentuato l'ambito delle pur ampie responsabilità già attribuite alla dirigenza dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e la disciplina mediante lo

strumento contrattuale dei singoli rapporti ha coerentemente consentito non solo di rapportare la retribuzione all'impegno ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizioni organiche, ma anche di corrispondere un trattamento economico accessorio collegato ai risultati effettivamente conseguiti nell'espletamento dell'attività.

In ogni caso va opportunamente sottolineato che il carattere contrattuale del rapporto di impiego implica necessariamente un incontro della volontà delle parti, anche per quanto riguarda la determinazione del compenso, che non viene ora rapportato a parametri rigidamente predeterminati per legge, come avveniva precedentemente pure per la categoria della dirigenza.

Trattandosi, d'altronde, di un impegno di carattere esclusivo, nell'espletamento del quale il funzionario deve prestare tutta la sua opera (con le sole eccezioni previste per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, autorizzabili ai sensi dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001), la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i fondamentali principi di correttezza e di trasparenza che debbono caratterizzare l'organizzazione dei pubblici uffici, e si palesa, altresì, maggiormente rispondente all'opportunità di consentire un più equo e favorevole trattamento previdenziale e pensionistico per il personale in questione.

6.4. - Tenuto conto di quanto sopra, non appaiono fondate le perplessità prospettate dal Ministero riferente (cui si è associato anche il Ministero dell'economia e delle finanze) in ordine alla applicazione del principio della onnicomprensività pure con riguardo agli incarichi ulteriori, comunque conferiti dall'Amministrazione.

Anzitutto è da escludere che possa configurarsi, in una simile fattispecie, una prestazione imposta per unilaterale volontà di una delle parti, atteso che trattasi pur sempre di incarichi che debbono essere accettati dall'interessato e quest'ultimo, pertanto, può liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro. Né appare pertinente l'obiezione secondo cui un simile rifiuto potrebbe riflettersi negativamente sulla valutazione finale dell'attività svolta, atteso che il conferimento di ampi poteri amministrativi e gestionali ai dirigenti comporta, inevitabilmente, la responsabilizzazione dei medesimi con riguardo a tutte le scelte ed alle opzioni effettuate nel corso dello svolgimento delle funzioni di competenza, anche con riferimento alla individuazione delle iniziative da intraprendere e alle attività da svolgere in concorrenza o in alternativa con altre, ai fini del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse da perseguire in base alle direttive generali impartite dagli Organi di governo.

Per quanto concerne il rispetto del canone costituzionale relativo alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità della prestazione lavorativa che, in ogni caso, deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia "una esistenza libera e dignitosa", si rammenta che, come sottolineato dalla Corte costituzionale e come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (Cfr. Corte Cost. 20 giugno 2002, n. 263; 12 marzo 2004, n. 91; Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7101).

Per quanto riguarda specificamente l'aspetto della durata degli incarichi, poi, deve convenirsi con quanto osservato dal Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla irrilevanza del carattere non continuativo dell'impegno richiesto, ai fini dell'assoggettamento del relativo compenso al regime della onnicomprensività.

Nell'ipotesi di compensi dovuti dai terzi per incarichi aggiuntivi, dunque, ogni dubbio in proposito dovrebbe essere senz'altro superato con riguardo alla complessiva congruità del trattamento economico spettante al dirigente. Deve tenersi conto, inoltre, dalla previsione, di cui all'articolo 14, comma 2, del contratto collettivo per la dirigenza sottoscritto il 5 aprile 2001, già sopra ricordato, secondo cui, allo scopo di remunerare il maggiore impegno e la maggiore responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, ai fini del trattamento accessorio, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota, in ragione del loro apporto, fino al 30% della somma che confluisce nel fondo di attuazione del principio di onnicomprensività. Può ritenersi, infatti, che una simile previsione, consentendo un trattamento differenziato e di particolare favore per i dirigenti maggiormente impegnati, sia comunque idonea a soddisfare le esigenze di carattere sostanzialmente perequativo segnalate dall'Amministrazione riferente.

7. - Da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene, poi, chiesto il parere di questo Consiglio in ordine a tre ulteriori questioni.

7.1. - La prima questione si riferisce alla fattispecie concernente gli incarichi, affidati a dirigenti di prima fascia, di componente effettivo dei collegi sindacali o dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali, segnalandosi che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

Consiglio di Stato, Commissione per il Pubblico Impiego, in data 4.5.2005, che rappresenta una pietra miliare nella corretta interpretazione della norma, che ha circoscritto l'ammissibilità dei compensi spettanti ai dirigenti solo in presenza di ipotesi specifiche ed eccezionali tra le quali non rientra l'incarico di difesa davanti alle Commissioni Tributarie. Anzi, è illuminante il parere citato anche con riferimento incarichi conferiti ai dirigenti "su designazione" dell'Amministrazione di servizio, effettuata sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione stessa e curare gli interessi pubblici ad essa istituzionalmente affidati.

Vale la pena precisare che alla dottoressa Fallara è stato conferito incarico di dirigente responsabile del Settore Finanze e Tributi[20] con decreto del Sindaco

---

479, trattasi di posti di funzione dirigenziale dell'Amministrazione. Si chiede di chiarire se in tali casi, realizzandosi la coincidenza tra incarico principale ed incarico fonte del compenso aggiuntivo, il trattamento economico in parola, previsto dei singoli contratti, venga per tale circostanza assorbito in quello principale, perdendo la caratteristica di "addizionale".

Osserva il Collegio che, in assenza di eventuale definizione della questione in sede di contrattazione collettiva, non appare incongruo seguire il criterio - suggerito dal Ministero dell'economia e delle finanze - di includere il compenso in parola nel trattamento spettante a titolo di retribuzione di posizione, parte variabile, in base ai contratti individuali sottoscritti dai singoli dirigenti.

7.2. - La seconda questione concerne la esatta qualificazione, ai fini che qui interessano, dei "gettoni di presenza" previsti per i componenti di organi collegiali periferici dell'INPS, ai quali sono chiamati a partecipare "ratione officii" i direttori delle Direzione provinciale del lavoro, cui non viene corrisposto alcun compenso in misura fissa. Mentre non sussisterebbero incertezze sull'esclusione dal regime di onnicomprensività dei gettoni di presenza costituenti un mero rimborso spese forfetario, sorgerebbero dubbi in proposito qualora la somma, formalmente qualificata come gettone di presenza, costituisca un reddito soggetto a tassazione, come le somme erogate nella fattispecie in esame.

Sull'argomento deve ribadirsi che, alla stregua dei principi sopra enunciati, per le attività lavorative cui fa cenno il Ministero riferente risulta preclusa la possibilità di esclusione di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato e denominato. Si concorda, quindi, con quanto espresso sul punto dal Dipartimento della funzione pubblica, che fa salva esclusivamente la possibilità di "gettoni" o "medaglie" di presenza che abbiano carattere meramente restitutorio, in quanto costituiscano lo strumento per assicurare il rimborso delle spese minute connesse all'espletamento dell'incarico. Va inclusa, invece, nel regime di onnicomprensività, qualsiasi altra erogazione che, pur avendo eventualmente analoga denominazione, venga sostanzialmente ad assumere, per la misura del suo valore, un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali.>

[20] I consulenti del P.M. hanno ritenuto irregolare detta nomina in quanto sottratta alla procedura di evidenza pubblica e comunque rilevato delle irregolarità tanto precisando nel corso dell'udienza del 17.12.2012 :> TESTE TATO' -. Sì. Allora, da questo punto di vista volevo segnalare quelle che sono le previsioni dell'articolo 19 comma 6 del 165 del 2001. Tendenzialmente gli enti locali possono far ricorso a professionalità esterne per il conferimento dell'incarico dirigenziale. È una facoltà prevista dall'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000. Ovviamente i soggetti a cui vengono affidati gli incarichi

dirigenziali, devono avere le competenze necessarie per poter fare i dirigenti. Queste competenze, così come delineate dall'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 sono: il possesso del titolo di studio della laurea e una pregressa esperienza professionale alle dipendenze di un ente pubblico. In una posizione per la quale è previsto il successivo accesso alla dirigenza; fondamentalmente per gli enti locali, il funzionario di categoria D. Se un soggetto ha queste caratteristiche, può essere nominato dirigente di un ente locale, ovviamente se non ci sono delle condizioni di incompatibilità. Tra le condizioni di incompatibilità, una appunto è quella dello svolgimento di altri tipi di attività lavorative. Il rapporto alle dipendenze di un ente locale è un rapporto esclusivo; anche se sia un dirigente a tempo determinato, quella è l'unica attività che può essere svolta dal dipendente. Quindi, non è possibile che venga dato un incarico dirigenziale ad un soggetto che svolga un qualsiasi altro tipo di altra attività. Che può essere sia di natura professionale, sia di natura di dipendenza presso un qualsiasi altro soggetto. Nel caso in questione, la dottoressa Fallara era sicuramente laureata e iscritta all'ordine dei dottori commercialisti, ma non aveva alcuna esperienza pregressa di lavoro alle dipendenze di
una pubblica amministrazione. Aveva fatto soltanto il revisore dei conti in precedenza, ma come dipendente non
aveva esperienza. Oltretutto nello stesso curriculum presentato dalla dottoressa Fallara ai fini della... diciamo, con cui si era proposta per avere questo incarico dirigenziale, c'era scritto che lei svolgeva l'attività di dottore commercialista. Lo svolgimento dell'attività di dottore commercialista, era una clausola che precludeva la possibilità di conferirle un incarico, proprio in quanto incompatibile con il lavoro da dirigente a tempo determinato presso il Comune di Reggio
Calabria. La dottoressa Fallara non solo era dottore commercialista, ma ha continuato a svolgere l'attività di dottore commercialista. Tant'è vero che alcune delle prestazioni fatturate per difesa in commissione tributaria, quella dei famosi mandati che gli erano stati emessi a suo favore per queste presunte attività di difesa, erano fatti come professionista. Cioè c'era scritto fattura, cioè lei emetteva proprio fattura. PRESIDENTE -. Cioè, in alcuni casi come insomma... TESTE TATO' -. Come se fosse un consulente esterno, come se ci si rivolgesse. PRESIDENTE -. Direttamente il consulente, no? TESTE TATO' -. Esatto, come se fosse un consulente. Quindi, vi è l'evidenza che non solo era in condizione di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività, ma questa incompatibilità è rimasta per il periodo, perché Lei continuava ad essere dottore commercialista. PRESIDENTE -. Ma questo incarico dirigenziale quando le è
stato conferito, scusi? TESTE TATO' -. 2002. PRESIDENTE -. Da chi? TESTE TATO' -. Dal sindaco, perché il conferimento
dell'incarico è stato fatto con delibera di giunta comunale numero 335 del 20 agosto 2002. Nella quale c'è scritto che il sindaco, stante la carenza di personale con qualifica dirigenziale, ha chiesto alla dottoressa Orsola Fallara nata a Reggio Calabria il 03/07/66 libera professionista, la disponibilità a prestare servizio presso questo Comune. Quindi, qui c'è anche una violazione... PRESIDENTE -. Quindi, non è un vero e proprio incarico. Cioè in mancanza, non avendo la possibilità di avere personale. TESTE TATO' -. Dell'ente, si fa ricorso agli esterni. Questa è appunto la fattispecie prevista dall'articolo 110 comma 1 del Testo Unico Enti Locali. Innanzitutto c'è una prima grossa irregolarità: viene meno l'obbligo di selezione del personale con procedura di evidenza pubblica. Io ogni volta che ho intenzione di assumere alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche a tempo determinato, del personale sono obbligato a fare una selezione. La selezione è finalizzata ad ottenere in cambio della spendita di soldi pubblici, la migliore professione acquisibile sul mercato. Quindi, normalmente gli enti sono tenuti a pubblicizzare il fatto che è richiesta una certa professionalità, per ricorrere ad un determinato incarico; e i soggetti interessati propongono il loro curriculum. Dopodiché gli stessi vengono valutati e si vede chi è il soggetto in possesso delle caratteristiche per adempiere al meglio all'incarico che gli viene assegnato. Qui non c'è una pubblica selezione; l'indicazione del nominativo viene fatto direttamente dal sindaco, che a quanto pare ha chiesto lui stesso alla dirigente di venire a lavorare presso il Comune. Perché dice "Ha chiesto alla dirigente la disponibilità a prestare servizio presso questo Comune". Quindi, è una procedura del tutto anomala; cioè non è un soggetto che si è proposto, ma è un soggetto che si è andato a prendere. Cosa contraria quelle che sono i principi di trasparenza articolo 97 della costituzione; tra l'altro sanzionati in molti casi dalla Corte dei Conti, che laddove vengono fatte assunzioni a tempo determinato senza selezione, ritiene che ci sia un danno all'erario, dovuto proprio all'aver perso la possibilità di acquisire una professionalità migliore per ricoprire quel determinato incarico. Dopodiché un'altra stranezza di questi incarichi riguarda la durata. Normalmente quando vengono...PRESIDENTE -. Mi scusi, non si accede per concorso a questo tipo? TESTE TATO' -. No, no. PRESIDENTE -. No. TESTE TATO' -. Cioè se si è dirigenti a tempo indeterminato si fa il concorso. C'è la possibilità per gli enti di conferire incarichi a tempo determinato. Sono soggetti che in una

Giuseppe Scopelliti n. 334/6001 di prot. del 29 agosto 2002. Trattasi di un incarico, *intuitu personae*, a tempo determinato, successivamente rinnovato, attesa la vacanza in organico del relativo posto, attribuito ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000, dell'art. 101 dello Statuto Comunale e art. 36 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il relativo contratto, risulta stipulato "in base alle norme dell'art. 110, 1°comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. 267/2000, nonchè , dell'art. 101 del vigente Statuto Comunale , dell'art. 36 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi , dell'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 2094 e 2095 del codice civile" (art. 1).

Quanto al trattamento economico, richiamato dall'art. 11 del citato contratto, lo steso postula l'applicazione dell'art. 20 del CCNL del personale con qualifica

---

determinata percentuale prevista dalla norma possono essere presi dalle pubbliche amministrazioni, proprio per sopperire a delle vacanze che si hanno in organico con delle professionalità che vengono prese dall'esterno. Proprio perché comunque sono soldi pubblici vi dicevo, va fatta obbligatoriamente una selezione. Cioè non è in concorso; però anche quando io prendo un dirigente a tempo determinato, devo far sì che i soldi che spendo per reclutare questo soggetto, servono per prendere la migliore professionalità disponibile sul mercato. Quindi, devo fare un bando, anche perché rispetto il principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Qualsiasi pubblica amministrazione deve agire in maniera trasparente e porre tutti i soggetti potenzialmente interessati, nelle stesse condizioni di beneficiare delle opportunità che viene appunto data dalla pubblica amministrazione. Dopodiché vi dicevo, questi incarichi dati a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110 comma 1 del T.U.E.L., sono incarichi che possono avere una durata massima di cinque anni. Non è prevista una durata minima per questi contratti, ma la durata minima è stata indicata a seconda dei casi dalle norme, in un minimo di sei mesi - un anno, a secondo de periodo. Fondamentalmente quando vengono fatte le scelte di questi dirigenti? Nella maggior parte dei casi, gli incarichi vengono dati fino al termine della legislatura. Cioè io amministratore scelgo un soggetto di mia fiducia, che mi recluto all'esterno; rimane in servizio fino a quando è in carica l'amministrazione. Nel momento in cui decade l'amministrazione, automaticamente viene meno l'incarico conferito al dirigente reclutato ai sensi di questa norma. Alla dottoressa Fallara nel corso del periodo 2002 - 2010 quindi, in otto anni sono stati conferiti o rinnovato l'incarico per ben 11 volte. Cioè quindi era un soggetto che diciamo aveva sempre un piede fuori dalla porta; nel senso finché io ho una mia stabilità di rapporto, ho l'incarico fino ad una certa data, ho una certezza che svolgerò il mio compito per un certo periodo e quindi, posso anche organizzare tutta la mia attività, sapendo quale è l'orizzonte temporale che ho di fronte. Incarichi così frammentati, sei mesi - un mese - un anno e mezzo e così via, comunque pongono in una condizione di estrema precarietà il dirigente. Che in qualsiasi momento, una volta che l'incarico viene a scadere, potrebbe essere messo fuori dall'amministrazione. Perché dice “Guarda, l'incarico è scaduto. Non voglio più rinnovarlo a te, me ne prendo un altro”. Quindi, anche questa è una significativa criticità.>

dirigenziale a tempo indeterminato del Comparto Regioni-Autonomie Locali che concerne il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico, così disponendo la relativa norma "il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'ente".

L'articolo citato testualmente recita "Il trattamento economico stabilito nella contrattazione collettiva ...remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti...nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".

Tanto precisato, coordinando i dati normativi con le funzioni attribuite alla Fallara, si rileva che l'art. 6 del contratto dalla stessa sottoscritto , al p. 4, stabilisce che la stessa provvede a qualsiasi ulteriore attività prevista per i dirigenti dallo Statuto Comunale, dal regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e Servizi, dal CCNL ed alle attività attribuite o delegate dal Sindaco ("La stessa provvede altresì a qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per i dirigenti dallo Statuto Comunale, dal regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e Servizi, dal CCNL del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali, dal D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e dalle altre norme vigenti in materia, nonchè le attività formalmente attribuite o delegate dal Sindaco. Infine, partecipa, per collaborazione alle adunanze del Consiglio Comunale, qualora attengano a materie del suo settore e/o richiesto dal Sindaco per lo svolgimento delle attività della Giunta"). Proprio tra le attività delegate dal Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale , l'art. 73 p. 2, primo capoverso, tra l'altro, precisa che in tale qualità il Sindaco dispone l'instaurazione e la resistenza in giudizio, **potendo attribuire l'esercizio della rappresentanza in giudizio ai dirigenti in base a delega**.

Ed in effetti così avveniva per gli altri dirigenti cui il Sindaco attribuiva la delega per la rappresentanza in giudizio sulla base dell'articolo 73, per come risulta documentato in atti e dichiarato dai testi esaminati (*Teste Squillaci:... perché le deleghe che il Sindaco dava, che dà alla Polizia Municipale, che dava, che dà tuttora, perché devo dire che anche ora che sia Avvocatura, il discorso dei funzionari continua a esistere, perché l'Avvocatura è stata costituita per ridurre la spesa e quindi non conferire incarichi all'esterno, o comunque conferirne nella misura minore. Quindi, i settori che si costituivano con i funzionari, continuano a costituirsi con i funzionari, perché l'obiettivo dell'Avvocatura non è stato quello di alleggerire il lavoro degli uffici, ma è stato quello di un risparmio della spesa. Quindi, il discorso dei funzionari e della delega è tutt'oggi vigente. Quando il Comando di Polizia Municipale mandava la delega al Sindaco, giusto, e il Sindaco firmava la delega, la delega tornava al dirigente, non è che doveva tornare a me, a me venivano solo le deleghe per i miei funzionari. Le deleghe correttamente andavano ai dirigenti, io al computer avevo semplicemente in questo sistema di applicazione...sulla base della delega che firmava lui, alla Dottoressa Fallara firmava le ordinanze di incarico come fosse un* ...) mentre diversamente alla dott.ssa Fallara venivano conferiti veri e propri incarichi (rectius:ordinanze di incarico) al pari di quelli conferiti ai professionisti esterni e veniva parimenti pagata come un professionista esterno (: Liquida alla dott.ssa Orsola Fallara con studio in Reggio Calabria...la somma quale corrispettivo della fattura in premessa specificata...).

Dunque, tali precisi riferimenti normativi che si sviluppano attraverso una serie di richiami, dal TUEL alle norme sulla contrattazione collettiva, indi ai regolamenti comunali, rendono inaccoglibile e contraddittoria la diversa prospettiva della difesa di Scopelliti che attraverso il proprio consulente, prof. avv. Anna Romeo, ha sostenuto essere coperte dal trattamento economico spettante al dirigente tutte le prestazioni rientranti nel mansionario corrispondente alla qualifica rivestita dallo stesso ovvero siano inscindibilmente connesse alle funzioni

assegnategli, escludendo da quelle di cui al mansionario e, dunque, ritenute meritevoli di indennità aggiuntiva, quelle prestazioni che esulano dal mansionario proprio della qualifica rivestita, avuto riguardo ai compiti definiti all'art. 6 del contratto (art. 107 TUEL). Invero, anche il dato testuale ricavabile dalla previsione contrattuale rende concreta l'esplicazione delle attività " formalmente attribuite o delegate dal Sindaco", tra le quali quelle della rappresentanza in giudizio dell'ente (art. 73 dello Statuto del Comune che contempla le funzioni del Sindaco precisando che la rappresentanza in giudizio può essere dal Sindaco attribuito ai dirigenti in base a delega).

Ancora non appare condivisibile l'ulteriore precisazione operata dal medesimo consulente tra rappresentanza e difesa in giudizio.

In sintesi, l'intelaiatura dell'argomento è il seguente :a norma dell'art. 75 comma 3 c.p.c. le amministrazioni diverse dallo Stato stanno in giudizio nella persona dei soggetti che ne hanno la rappresentanza per legge o per statuto. Secondo il disposto dell'art. 50 TUEL la rappresentanza processuale nel caso dell'ente locale spetta al Sindaco ed è accompagnata da un'autorizzazione a stare in giudizio da assumersi a mezzo di deliberazione di Giunta non rientrando la medesima nell'elenco delle competenze consiliari. Tale funzione, a mente dell'art. 73 comma 2 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, può essere attribuita dal Sindaco in base a delega ai dirigenti nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio , ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratrica amministrativa dell'ente. Tanto precisato, sostiene la consulente della difesa , che la titolarità della rappresentanza dell'ente è un problema diverso da quello della sussistenza in capo al rappresentante , di un potere di libero esercizio della suddetta funzione.

L'autorizzazione alla lite da parte della Giunta non costituisce un atto necessitato ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni: secondo l'Adunanza plenaria del Cons. Stato Ad. Pl. n. 3/93) l'autorizzazione è necessaria solo ai fini

della valutazione di opportunità dell'iniziativa adottata dal Capo dell'Esecutivo il quale è già investito del potere di rappresentanza in virtù del comma 2 dell'art. 50 TUEL. Proprio l'art. 11 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 con riferimento al contenzioso Tributario dispone al comma 3 che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento. Diversamente l'art. 12 del medesimo D. Lgs rubricato "assistenza tecnica" stabilisce al comma 1 che le parti diverse dall'Ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Tanto consente al consulente di concludere sostenendo che rappresentanza e difesa in giudizio sono attività diverse: la prima spettante al Sindaco ovvero al Dirigente; la seconda ad no dei soggetti abilitati e , per il contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.Lgs 546/2012, anche i dottori commercialisti.

Orbene, rileva il Collegio che la tesi sopra sintetizzata sia conseguenza di una peculiare, oltre che carente e non coordinata lettura delle due norme avanti citate.

Invero l'art. 11 D.Lgs 546/92 così recita:

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

L'art. 12 del medesimo D.Lgs invece stabilisce:

1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo

2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine

entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

Dunque, la lettura di questa norma -[le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale]- consente di affermare che la regola dell'assistenza tecnica vale non già per l'ente, che è rappresentato in giudizio dai suoi funzionari, ma per le parti private, contribuenti, attori o convenuti e, nell'ambito di tale categoria, solo quando il valore della controversia supera il valore di lire 5.000.000 il comma 5 dell'art. 12 .

Di ciò vi è integrale conferma nella sentenza della V Sez. Cassazione Civile Sezione Tributaria, (2005, numero 27035) che pronunciandosi su un diverso quesito circa l'inammissibilità del ricorso nell'ambito di un processo tributario, in caso di mancanza di difensore abilitato si è pronunciata nel senso di affermare la necessità della difesa tecnica per i privati superato un certo limite di valore. La Corte, richiamando la sentenza n. 22601 del 2.12.2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è così espressa :< Componendo, il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente cinque milioni delle vecchie lire, le Sezioni Unite, hanno, infatti, ribadito la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 13/06/2000 e n. 520 del 2002, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall'amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato, così esprimendo valutazioni adesive alla decisione di questa Sezione n. 8369 del 12/06/2002, la quale aveva statuito che "la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di

valore superiore a lire 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine de quo". In applicazione di tale condiviso principio, il ricorso va accolto per manifesta fondatezza. I giudici di merito, infatti, avrebbero dovuto rilevare, anche d'ufficio, la mancanza di difesa tecnica e, per assicurare effettività di tutela giurisdizionale e garantire la regolarità del contraddittorio, cui è sotteso il fondamentale diritto di difesa, ordinare alla parte di nominare, in assegnando termine, un difensore abilitato; e, solo, all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso>, aggiungendo ulteriormente l'espresso riferimento ai soggetti per i quali non vi è deroga alcuna alla difesa tecnica:<Nè a diversa conclusione possono indurre le argomentazioni svolte a sostegno del profilo di censura prospettato con il primo mezzo, e ciò sia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, sia, pure, in base ai principi generali desumibili dall'art. 82 c.p..Infatti, la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 comma 1, secondo cui "le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato" sia per il tenore letterale, sia pure letta in correlazione con il precedente art. 10, a tenore del quale "sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze e l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato", induce logicamente ed inequivocamente a ritenere che il Legislatore non abbia inteso introdurre con riferimento ai soggetti di che trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, gravante, in via generale, su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio.>

E' quindi pacificamente chiarito l'equivoco in cui è incorso il consulente di parte circa l'assoggettabilità all'obbligo del patrocinio di un avvocato per la difesa in

giudizio davanti alle Commissioni Tributarie, indispensabile per le parti private ma non già per le amministrazioni pubbliche, e segnatamente per il Comune di Reggio Calabria.

Peraltro, che rientri tra le competenze del Dirigente dell'Ufficio Tributi la rappresentanza dell'Ente in giudizio si ricava dal chiaro tenore dell'art. 4 del Regolamento del Comune di Reggio Calabria che espressamente stabilisce che per le entrate tributarie <Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dirigenti o funzionari titolari di posizioni organizzative, ai quali le stesse restano affidate dal piano esecutivo di gestione. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria>.

Ma ancor prima, come sopra evidenziato, fonte di grado superiore , costituita dall'art. 11, c. 3, D.Lgs. 546/1992 già citato, riconosce la competenza a resistere in giudizio nel processo tributario per conto dell'Ente locale oltre che al rappresentante legale dell'Amministrazione, anche al dirigente, o in mancanza al titolare della posizione organizzativa [Circ. Min. Int. n. 23 del 20 giugno 2005].

Viene, quindi, riconosciuto al dirigente dell'Ufficio tributi, oltre all'assistenza[Cass. sez. trib. 16 settembre 2005 n. 18419; Conforme Cass. sez. trib. 27 giugno 2003 n. 139 e 27 giugno 2003 n. 181 per le quali "non si verifica violazione ed erronea applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio, quando i funzionari del Comune hanno svolto le funzioni di assistenza processuale o difesa tecnica, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 546/1992], anche la rappresentanza dell'Ente [secondo la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma del 25 ottobre 2007 n. 342 "l'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis della L. 31 maggio 2005, n. 88 configura un'ipotesi legalmente tipizzata, nella quale, in relazione al processo tributario, l'ente può stare in giudizio senza il ministero di un difensore e pertanto riguarda e disciplina solo l'aspetto processuale dell'assistenza tecnica in giudizio introducendo un'eccezione alla

regola che impone alle parti di dotarsi, in qualsiasi processo, dell'assistenza tecnica e dell'ufficio di un professionista abilitato, regolando in modo particolare l'esercizio del diritto di difesa dell'ente locale, in modo che la sua esplicazione risulti più agevole, con l'attribuzione della funzione difensiva al dirigente dell'ufficio tributi anziché ad un legale], pertanto lo stesso è legittimato a firmare tutti gli atti relativi alla difesa, ovvero la costituzione in giudizio ed il ricorso in appello.

Precisato che l'attività di difesa in giudizio pacificamente rientra tra i compiti propri della posizione dirigenziale, alla dott.ssa Fallara non competeva il trattamento economico concretizzatosi nella corresponsione di compensi ulteriori in violazione del principio di onnicomprensività, dell'obbligo di esclusività [21] e in regime di incompatibilità con la professione di dottore commercialista stante il divieto del cumulo degli impieghi, stabilito all'art. 10 del contratto firmato dalla Dirigente (Per tutta la durata del rapporto di lavoro il Dirigente presta attività esclusiva a favore del Comune e a lui si applica la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi ed incarichi dettata dall'art. 53 Dlgs 30.3.2001 n. 165 successive integrazioni e modificazioni, nonchè le altre disposizioni in vigore).

L'illecita condotta di cui si discute va pertanto riferita al Sindaco dell'epoca, dott. Giuseppe Scopelliti, in concorso con Orsola Fallara, deceduta,quest'ultima quale istigatrice, il primo perchè consapevolmente firmava le delibere di incarico in favore della Dirigente dell'Ufficio Legale , in spregio alle norme di legge e in violazione delle regole e dei criteri adottati dall'ente per la difesa in giudizio.

[21] La posizione della dott.ssa Fallara, per alcuni versi, può essere considerata analoga a quella degli avvocati degli enti pubblici iscritti all'albo negli elenchi speciali previsti dall'art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, i quali, come ha precisato in una sentenza del 2001 il Consiglio di Stato, <rivestono contemporaneamente la qualità di professionisti e d'impiegati, e in tale ultima veste sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti dal rapporto d'impiego,compreso l'obbligo dell'esclusività dell'espletamento dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente pubblico nelle cause e negli affari dell'Ente stesso; pertanto, essi non possono stare in giudizio senza il ministero di un difensore nelle controversie in cui sono coinvolti a titolo personale>.

Tale palese violazione di legge che sul piano esperienziale potrebbe anche rappresentare un indice di illiceità della condotta del prevenuto al quale è riferibile si presta ad essere ulteriormente valorizzata nella prospettiva della dimostrazione della sussistenza dell'abuso di ufficio, che tra gli elementi costitutivi annovera infatti una componente psicologica particolarmente pregnante. Da rintracciarsi, nel caso di specie, nella volontà di procurare "intenzionalmente", mediante l'adozione dell'atto illegittimo, un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario di esso. In linea generale risulta dunque evidente che tale contestazione non sia strutturalmente compatibile con un dolo generico (eventuale ma neanche diretto), richiedendo in maniera espressa la norma incriminatrice, quanto all'evento ivi contemplato, il dolo intenzionale cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di profitto come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito.

Tenendo conto di queste coordinate ermeneutiche, ormai consolidate nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, può dunque procedersi al vaglio critico delle risultanze probatorie acquisite nel dibattimento, onde valutarsene la relativa idoneità a suffragare l'accusa formalizzata dal P.M. nel capo C dell'imputazione.

In primo luogo, si è rilevato nel corso dell'esame dei vari testi sentiti sul punto che le delibere di incarico difensivo alla Fallara, unico dirigente tra quelli dell'ente ad essere all'uopo incaricata, venivano o firmate del Sindaco, che non aveva competenza se non a delegare la rappresentanza dell'ente in base all'art. 73 dello Statuto.

Inoltre tali incarichi erano del tutto sganciati dalla procedura stabilita per le attività di difesa e sottratte al visto del dirigente dell'ufficio legale.

Questa corsia preferenziale oltre che illegittima per le ragioni sopra esplicitate, non aveva altra ragione se non quella di favorire indebitamente la beneficiaria che gestiva il contenzioso tributario , aggiungendo al ruolo di dirigente, quello, del tutto incompatibile, di professionista privato in conflitto con la qualità di dirigente.

Ma questa evidente anomalia rispetto alla procedura stabilita per il contenzioso è argomento insuperabile proprio perchè il sistema della difesa in giudizio aveva richiesto una impegnativa elaborazione da parte dell'Ufficio Legale e dello Staff del Sindaco, e quest'ultimo non solo era a conoscenza, ma ne era stato sostenitore, avendo voluto sostituire con una formula più snella la precedente organizzazione divenuta troppo costosa, nel tempo anche stabilendo di regolare i compensi nell'ambito di griglie predeterminate contenendoli nei minimi tariffari.

Dunque non si spiega perchè l'ufficio Finanze e, segnatamente, la dott.ssa Fallara, non partecipassero di tale organizzazione[22], e perchè lo Scopelliti abbia consentito ed avallato la richiesta della Dirigente ad assumere la difesa dell'ente, acquietandosi sulla rassicurazione ricevuta da quest'ultima circa la praticabilità della soluzione, tanto avendo ritenuto sufficiente per conferirle le delibere di incarico in base alle quali assumeva impropriamente [23]la veste di professionista esterna, veniva per ciò remunerata e la relativa spesa veniva imputata a diversi e non corretti capitoli di bilancio (TESTE TATO' -*. E allora, noi abbiamo trovato una serie di pagamenti effettuati tra il maggio 2009 e il settembre 2010, in favore tutti*

[22] Il teste Barrile, confermando l'assoluta premazia della Dirigente ha riferito:< TESTE BARRILE –. La Dottoressa Fallara non si faceva coinvolgere in questa scelta.....Faceva lei da sé, i rapporti erano pochissimi, diciamo, e non dava modo di essere coinvolta in queste scelte o nelle scelte che, in ogni caso, riguardavano lei.>

[23] Vedi, tra l'altro, sul punto il teste D'AGOSTINO :< Durante il periodo... finché ci sono stato io, la Dottoressa Fallara non ha avuto nessun tipo di questi incarichi, perché davanti alla Commissione Tributaria ci si costituiva con il funzionario dei servizi Tributi, senza alcun compenso. Lo stesso per quanto riguarda il Comandante dei Vigili Urbani, si
costituiva per le contravvenzioni, sempre avanti alla Commissione Tributaria, senza alcun compenso. Questo problema durante la mia... il mio periodo non si è mai sollevato. Alla Dottoressa Fallara, in base a quanto prescrive il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ho personalmente concesso, perché il regolamento attribuisce al segretario comunale la facoltà di prestare attività, qualche attività saltuaria, qualche parere ad enti diversi dal Comune, così come è previsto dal 165, cioè di svolgere qualche attività saltuaria presso altri enti e questo...>

della dottoressa Fallara, per un importo di 795.272,00, le imputazioni dei mandati di pagamento erano effettuate su diversi capitoli, che fondamentalmente erano quattro. Buona parte però dei pagamenti sono stati fatti nel capitolo 19030, che è il servizio per conto di terzi, che ovviamente è un capitolo nel quale, come detto in precedenza, possano passare sulle attività svolte effettivamente per conto di terzi. La difesa dell'ente certamente non è un'attività svolta per conto di terzi, ma è un'attività svolta per conto dell'ente. Quindi l'imputazione in bilancio avrebbe dovuto evidenziare chiaramente che queste partite, erano allocate in una parte del bilancio non prevista).

Secondo la prospettiva difensiva tanto è avvenuto a causa dell'errore in cui sarebbe incorso lo Scopelliti la cui condotta andrebbe inquadrata nell'alveo della norma di cui all'art. 47 c.p., che costituisce una delle principali cause di esclusione della colpevolezza, tipicizzate dal legislatore, che esclude l'elemento soggettivo della "rimproverabilità" soggettiva. In sostanza, in linea generale, in siffatte ipotesi l'ordinamento si trova nell'impossibilità di pretendere un comportamento diverso da quello tenuto, sebbene esso rimanga caratterizzato dagli elementi della tipicità e dell'antigiuridicità obiettiva. Dunque, l''errore costituisce una causa di esclusione dell'elemento psicologico del reato, a meno che tuttavia, come precisato dalla norma, l'errore sul fatto non derivi da colpa ed il reato sia punito a titolo colposo.

Nel caso di specie, secondo la difesa, l'errore sarebbe caduto su una norma diversa da quella penale incriminatrice, integratrice del precetto, relativa alla esatta comprensione del principio di onnicomprensività della remunerazione, non essendosi mai posto nell'ente un problema di tale natura tanto che obiettivamente sussisteva una la situazione di dubbio tale da avere indotto anche il Raffa ad approfondire la materia per verificare la possibilità di effettuare una retribuzione ulteriore al Dirigente che rappresentava il Comune davanti alle Commissioni Tributarie.

Diversa è la convinzione di questo Collegio che ritiene che nel caso di specie lungi dal potersi invocare l'errore sul fatto che è l'errore su di uno degli elementi del fatto tipico (art. 47 c.p.), è pienamente prospettabile l'errore sul divieto ovverosia sulla legge penale (art. 5 c.p.) che non esclude la colpevolezza, a meno che non derivi a sua volta da ignoranza inevitabile. L'oggetto della conoscenza su cui si sarebbe formato l'errore riguardava la possibilità di retribuire i funzionari e/o dirigenti che rappresentavano e difendevano gli interessi del Comune davanti alle Commissioni Tributarie, nella vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Inquadrato in tale prospettiva l'ambito di valutazione è segnato dalle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. (n. 364/88) nei termini che appresso si diranno, e da altri arresti giurisprudenziali successivamente intervenuti.

Ed invero, la Corte nella nota sentenza additiva afferma: “chi attenendosi scrupolosamente alle richieste preventive dell''ordinamento, agli obblighi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 della costituzione, adempia a tutti i predetti doveri, strumentali, nella specie prevedibili, e ciò nonostante venga a trovarsi in stato d''ignoranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri. Discende dall''ideologia contrattualistica l''assunzione da parte dello stato dell''obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini su che cosa è vietato o comandato, ma da tale ideologia discende anche la richiesta, in contropartita, che i singoli si informino sulle leggi, si rendano attivi per conoscerle, prima di agire. La violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nell''ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare che l''agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l''attenzione dovuta. Ma se non vi’è stata alcuna violazione di quest''ultima, se il cittadino, nei limiti del possibile, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, 1° comma, Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve

concludersi che la sua ignoranza è inevitabile, pertanto scusabile. In sostanza, si è riconosciuto l''esistenza della scusabilità dell''errore di diritto "inevitabile" che si verifica quando il soggetto si trovi in uno stato inevitabile d''ignoranza del precetto penale: tale è colui che attiva tutti i mezzi necessari per conoscere la legge penale e che, nonostante l''adempimento di tutte le formalità che la legge gli offre, egli rimane comunque in stato d''ignoranza nei confronti del precetto penale "de quo.

Nello stesso alveo sono intervenute altre sentenze della Corte di Cassazione. Tra queste la sentenza sez. VI, 21-02-1997 (06-12-1996), n. 1632 nella quale si precisa che "l'errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato. Ma mentre per il comune cittadino l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'agente abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale dovere è particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. In questa seconda situazione occorre, cioè, ai fini dell'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente, della liceità del comportamento futuro. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'inevitabilità dell'errore su norme integrative del precetto penale addotto dall'imputato, biologo accusato di abusivo esercizio della professione medica per avere effettuato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, essendosi il medesimo limitato ad allegare alcune pronunce di giudici di merito favorevoli alla sua tesi e un avviso di natura meramente interna di una pubblica amministrazione, Cass. penale, sez. VI, 21-02-1997 /06-12-1996, n. 1632).

Sull'argomento specifico, anche la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 1396 del 2011, a proposito dei dirigenti pubblici ha ribadito il principio della responsabilità amministrativa di quei dirigenti pubblici che incassano compensi in violazione del principio dell'onnicomprensività della retribuzione contenuto nell'art. 24 del D. lgs n. 165/2001 sostenendo che la presenza di disposizioni legislative che ammettono l'erogazione di tali compensi non azzera la responsabilità degli stessi dirigenti, dato che le uniche eccezioni sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro.

Quanto appena esposto consente già di affermare la responsabilità di chi al vertice dell'organo politico dell'ente, dotato della rappresentanza e del connesso potere di delega, ha omesso di attuare il necessario dovere di informazione.

La abdicatoria rassicurazione della Fallara -direttamente interessata alla vicenda ed al precipitato economico degli incarichi - lungi dall'esimere il capo dell'amministrazione ad effettuare un'attenta verifica della possibilità di conferire emolumenti aggiuntivi alla Dirigente dallo stesso nominata, avrebbe dovuto maggiormente acuire la sua attenzione per evitare condotte già di per sè indicative di privilegio ed esclusive rispetto agli altri dipendenti. D'altronde anche il Raffa, investito della questione ha attivato prontamente gli strumenti necessari per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia giungendo a conclusioni difformi da quelle adottate per anni dall'odierno imputato.

Ma se tanto vale ad escludere l'invocato elemento dell'errore e a precisare la condotta contestata nel contesto psicologico del dolo, in atti emergono altri chiari elementi indicativi dell'intenzionale volontà di favorire la Fallara procurandole un indebito vantaggio patrimoniale.

A tal fine è possibile riprendere in considerazione il ruolo di quest'ultima e l'importanza della condotta posta in essere , strumentale ed illecita, per garantire gli interessi politici e la platea elettorale dello Scopelliti.

Un'endiadi straordinaria che ha funzionato per oltre dieci anni ed ha comportato un reciproco impegno, quello della Fallara di piegare le finanze del Comune verso gli obiettivi particolari del massimo organo politico dell'ente territoriale, quello dell'imputato di ripagare tale "rischiosa" fedeltà con concessioni illecite ed ulteriormente deflagranti sull'oramai saccheggiato bilancio comunale.

Solo così si comprende il superamento in favore della Fallara del sistema attuato per la difesa dell'ente, fortemente voluto dallo stesso Sindaco di Reggio Calabria ed in cui erano stati a lungo impegnati sia la Dirigente dell'ufficio legale che l'esperto dello stesso Sindaco, Barrile [24]. D'altronde l'incoercibilità della professionista [25] verso qualunque forma di regola o protocollo, è spiegabile solo in ragione del fatto che la stessa fosse appoggiata ed avallata nelle sue "anomale" condotte da qualcuno la cui posizione, politica, era di grande potere.

A tali elementari quanto logiche considerazioni non può opporsi la versione dell'imputato che ha sostenuto di avere firmato le ordinanze di incarico -in numero sicuramente elevato- senza sapere di cosa si trattasse, posto che lo stesso Scopelliti ha dichiarato di avere discusso dell'argomento relativo alla difesa dell'ente con la Fallara che si era con lo stesso proposta per l'incarico (*Queste*

[24] Sul punto è emerso in udienza nel corso dell'esame del teste Barrile:
P.M. –. E questa... tutta l'evoluzione che avete... l'evoluzione di questa, diciamo, di questa materia e soprattutto le modifiche che avevate ritenuto di apportare alla modalità di gestione del contenzioso, sono state portate alla conoscenza del Sindaco? TESTE BARRILE –. Sì, lui poi firmava le ordinanze. Diciamo che io gli diedi poi delle spiegazioni del perché si doveva fare in quel modo. P.M. –. Cioè, "Abbiamo deciso di fare così". Gliel'avete comunicato, ecco?
TESTE BARRILE –. Sì, sì, ma successivamente, sì. P.M. –. Rispetto all'input che avevate ricevuto di, in qualche modo, mettere ordine al settore, avete poi comunicato qual erano state le vostre... quello che avevate fatto? TESTE BARRILE –. Sì. P.M. –. Senta... TESTE BARRILE –. Non in una seduta formale, cioè di comunicazione. P.M. –. No, no, insomma, certo. TESTE BARRILE –. Nel momento, quando ha dovuto firmare le prime di queste ordinanze... P.M. –. Certo TESTE BARRILE –. ... abbiamo dato una spiegazione del perché era stata fatta un'ordinanza apposita per conferimento dell'incarico.

[25] Sempre il teste Barrile :
TESTE BARRILE –. La Dottoressa Fallara non si faceva coinvolgere in questa scelta. P.M. –. In che senso? PRESIDENTE –. Cosa vuol dire? TESTE BARRILE –. Faceva lei da sé, i rapporti erano pochissimi, diciamo, e non dava modo di essere coinvolta in queste scelte o nelle scelte che, in ogni caso, riguardavano lei. PRESIDENTE –. Questo che cosa vuol dire?
TESTE BARRILE –. Io avevo un... diciamo, un rapporto di dialogo con il dirigenti degli Affari Legali, cioè con la
Dottoressa Squillaci, con la quale lavoravamo insieme. Con la Dottoressa Fallara mai.

cose le posso fare io al minimo spendendo veramente pochi soldi). Nè si può omettere di rilevare la contraddizione in cui è incorso lo Scopelliti nell'affermare di ricordare, da un canto, di avere firmato al più tre incarichi professionali per la Fallara[26], dall'altro, offrendosi alla semplicistica giustificazione di avere apposto la propria firma su un numero assolutamente consistente di atti, perchè delle due l'una: o era consapevole di avere conferito degli incarichi alla Fallara o di tanto non ha avuto contezza essendo inseriti siffatti atti nel calderone di quelli per i quali, omesso ogni controllo, egli siglava senza sapere di cosa si trattasse.

D'altro canto, ad ulteriore conferma della scarsa attendibilità del'imputato, non può non rilevarsi che non si trattava di firme su atti routinari, ma documenti che necessariamente dovevano essere allo stesso noti in quanto seguivano una procedura "anomala" in ragione del fatto che le ordinanze di incarico della Dirigente dell'ufficio venivano direttamente firmate dal Sindaco senza passare dall'ufficio legale o dall'ufficio di Gabinetto[27].

Sicchè, conclusivamente, quanto evidenziato - l'esistenza di una procedura illegittima, accompagnata da una discriminazione della condotta in favore della

[26] IMPUTATO SCOPELLITI –<. No, no, non abbiamo mai... perché non abbiamo mai parlato, perché io, come ho detto prima, mi sono trovato di fronte a un fatto di aver firmato 40 e passa provvedimenti e pensavo tutt'al più di aver
sbagliato su uno. Infatti, quando mi è arrivato, diciamo così, l'avviso di garanzia al tempo legato a questa procedura che Lei ha avviato insieme ai suoi colleghi, io ho detto "Va beh, dovrò rispondere di aver sottoscritto due, tre al massimo", cioè... e invece mi son trovato di fronte a una cosa che non immaginavo. Se posso aggiungere un elemento, Presidente, perché anche questo può aiutare a comprendere il contesto in cui ho operato. La Dottoressa Fallara, nell'arco dell'anno 2008 – 2010, fino a quando io non sono andato via da Sindaco, si liquidò parcelle, ho scoperto dagli atti, pari a circa 160.000,00 euro, cioè in due anni e mezzo la Dottoressa Fallara si liquidò 160.000,00 euro di parcelle, ovviamente al lordo, poi... è da quando andai via io che la Dottoressa Fallara si è liquidata circa 620.000,00 euro nei mesi successivi, quando io non ro più Sindaco. E mi sembra questo un elemento che poi ha portato, e qui anche la rabbia, ha portato il Segretario Generale, perché fu il Segretario Generale a dire a Raffa: "Guarda che la Fallara si sta liquidando delle somme, guarda che questa cosa qui... "... perché... trovarono la motivazione, qualcuno,finalmente qualcuno dentro l'amministrazione scoprì che la Fallara si liquidava delle somme e queste somme erano,ovviamente, delle somme...>

[27] Nel corso dell'esame dibattimentale il teste Barrile sul punto si è così espresso:
TESTE BARRILE –. Queste... le ordinanze. P.M. –. Di chi? TESTE BARRILE –. Le ordinanze provenienti dall'ufficio Finanze
e Tributi, che provvedeva lui alla nomina... PRESIDENTE –. Quindi Lei sapeva, da quello che Lei dice, sapeva e disse a Raffa che era prassi firmare... TESTE BARRILE –. Sì. PRESIDENTE –. ... quei provvedimenti, eccetera, perché lo faceva già il Sindaco Scopelliti. TESTE BARRILE –. Sì. PRESIDENTE –. Quindi quelli della Fallara incaricata come professionista esterno, lo faceva ordinariamente Scopelliti. TESTE BARRILE –. Sì, sì.

Fallara; la vistosa ed inaccettabile deroga rispetto ad un sistema predeterminato; la accertata solidità di rapporti personali tra i soggetti ,beneficiario e beneficiato - consentono di ritenere integrato l'abuso richiesto per l'integrazione del fatto reato di cui alla contestazione contenuta nel capo C, ravvisandosi con certezza da parte dell'imputato un esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, facendo conseguire all'atto o/e al comportamento uno scopo estraneo da quello preordinato dalla norma. Sotto il diverso profilo soggettivo, la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6, Sentenza n. 21091 del 24/02/2004, Percoco, Rv. 228811) è pure sussistente essendosi l'agente rappresentato e voluto l'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario perseguito (Sez. 6, n. 708 del 08/10/2003, (dep. 15/01/2004), Mannello Rv. 227280).

E' principio affermato dalla Corte di legittimità in relazione al reato di concussione (Sez. 6, Sentenza n. 21192 del 2013), applicabile anche nella fattispecie oggetto di contestazione, che "in tema di prova del concorso del privato nel reato proprio occorre precisare che il comportamento autonomo di costui è, di per sè, insuscettibile di essere interpretato quale manifestazione di un preventivo accordo criminoso o di un rafforzamento del proposito criminoso del pubblico ufficiale e, più in generale, che la prova della collusione tra il privato ed il pubblico funzionario non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un *quid pluris*, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto, dai rapporti personali intercorsi tra le parti, con riferimento al fatto specifico, o da altri elementi di contorno che concretamente dimostrino il raggiungimento di un'intesa col pubblico ufficiale o, quanto meno, una qualche pressione diretta a sollecitarlo o a persuaderlo al compimento dell'atto illecito (Sez. 6, n. 5447 del

05/11/2004, dep. 12/02/2005, Rv. 230875; Sez. 6, n. 35850 del 05/05/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 241204)".

Di tale elemento soggettivo vi è ampia dimostrazione nella vicenda enucleata nel capo C della imputazione che contiene tutte le connotazioni della abusività della condotta, cui si aggiunge l'emersione dell'effettiva verificazione di un vantaggio ingiusto in capo al beneficiario delle erogazioni patrimoniali (Orsola Fallara) sotto forma di compenso per una prestazione professionale non ulteriormente remunerabile rispetto all'attività lavorativa svolta.

Ne consegue la piena colpevolezza dell'imputato che andrà condannato alla pena indicata nel dispositivo.

L'ASPETTO SANZIONATORIO E LE DETERMINAZIONI CIVILI

Va precisato che le condotte poste in essere dagli imputati si connotano per la particolare gravità e rendono inapplicabili le circostanze attenuanti generiche inducendo le qualità e le condizioni soggettive dei protagonisti, principali e secondari (i revisori dei conti), ad un giudizio di maggiore rigore quanto più sono pregnanti i compiti di garanzia irrinunciabili connessi alle rispettive funzioni.

In tale prospettiva deve differenziarsi la posizione di Scopelliti Giuseppe il quale è risultato essere l'artefice- unitamente ad Orsola Fallara- personaggio indispensabile per il mantenimento del ruolo politico del primo e per garantire le obbligazioni elettorali contratte nel tempo - delle condotte che hanno portato alla falsificazione ed alterazione dei dati del bilancio per occultare il disavanzo di amministrazione sospingendo verso il baratro l'amministrazione locale reggina.

D'altronde innumerevoli fonti di prova hanno confermato che la Dirigente dell'ufficio Finanze era l'unica a sottrarsi ad ogni regola, controllo, dialogo, sistema, regola, tanto potendosi comprendere solo considerando che la

stessa era il braccio destro dell'allora sindaco , quella che consentiva in concreto, l'attuazione dei progetti dell'uomo politico, la persona che teneva sotto scacco il Comune e gli stessi assessori al bilancio, stabilendo, al di là della progettualità politica, le priorità dello Scopelliti e della sua linea politica. Per quest'ultimo vale affermare l'esistenza di un ben preciso programma criminoso , di attuare e mantenere , attraverso regole illegali, il consenso politico e per questo violando le regole della più comune gestione finanziaria di un ente, il Comune di Reggio Calabria, di cui lo stesso rappresentava la massima carica politica, abusando oltre misura dei suoi poteri , disattendendo norme poste a tutela della pubblica amministrazione e ciò anche per garantire un'adeguata contropartita alla Fallara che incaricava della difesa dell'ente e remunerava come un qualunque professionista esterno. Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'identità del disegno criminoso tra i reati allo stesso contestati che si ascrivono (complessivamente) al bilancio di un decennio di gestione del Comune di Reggio Calabria da parte dell'imputato ancorchè siano contestati segmenti temporali più circoscritti.

Passando ad esaminare le aggravanti contestate al solo Scopelliti al capo C dell'imputazione va rimarcata la sussistenza di un danno di rilevante gravità per l'ente corrispondente alla attribuzione non dovuta della somma di oltre 540,00,00 euro alla Fallara , emolumenti, per i quali è in corso un giudizio civile in cui il Comune ha spiegato azione riconvenzionale.

Il danno, cagionato al Comune di Reggio Calabria, deve essere considerato unitariamente e non con riferimento alle singole violazioni, utilizzando quanto affermato a proposito di reato continuato e di condotta posta in essere da un'unico soggetto dalla Corte di legittimità : In tal caso, infatti, il danno complessivamente cagionato non si ripartisce tra più persone offese, ma resta confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula

ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio. La scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato (Cass. Sez. II sent. n. 2201/2014).

La pena in concreto da irrogare agli imputati Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore, tenuto conto della loro condotta compiacente, considerato l'aumento per la continuazione interna, appare quella contenuta nel minimo di anni tre e mesi sei di reclusione.

Allo Scopelliti Giuseppe, stante le plurime contestazioni e la obiettiva maggiore gravità della condotta posta in essere rispetto agli altri imputati, tenuto conto della continuazione interna, va inflitta la pena base superiore al minimo edittale di anni cinque di reclusione per il reato più grave , capo A), cui a titolo di continuazione andrà aggiunta quella di mesi sette di reclusione per il capo B) e di ulteriori mesi cinque di reclusione per il capo C.

Gli imputati vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali.

Le pene accessorie conseguono di diritto secondo i casi volta per volta disciplinati dal codice penale.

Lo Scopelliti, condannato alla pena della reclusione superiore ad anni cinque dovrà subire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonchè quella legale durante l'espiazione della pena.

Gli altri imputati, Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore, condannati alla pena della reclusione superiore ad anni tre dovranno subire l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Va dichiarata la falsità degli atti accertata in sentenza.

Va accolta, sussistendone i presupposti di legge, la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi dal giudice competente nei confronti della costituita parte civile, Comune di Reggio Calabria, ente che in ragione della commissione dei delitti contestati ai prevenuti in materia di falso e di abuso poichè compiuti dal più altro organo politico e da chi è preposto a compiti di controllo - ha risentito di un notevole danno erariale sia sotto il profilo del danno emergente per la sottrazione di risorse pubbliche sia del lucro cessante, per la mancata destinazione di tali risorse ad iniziative produttive. E' emerso dalla attività istruttoria espletata l'occultamento dei debiti e l'indicazioni di entrate fittizie in bilancio per occultare il disavanzo del bilancio e consentite spese prive della copertura finanziaria. Notevole anche il danno per l'immagine attesa l'esposizione mediatica attraverso i mezzi di comunicazione sia nazionali circa la difficile situazione economica della città di Reggio Calabria e il disagio della cittadinanza per le conseguenze derivate dalla grave situazione debitoria del Comune.

Deve essere assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte del danno che risulta dimostrato, e che viene quantificato in euro 120.000,00 (centoventimila//00) per Scopelliti Giuseppe in relazione a tutti i capi di imputazione (si tenga presente che solo le somme indebitamente corrisposte alla Fallara superano quella di euro 540.000,00) , nonché di euro 20.000,00 (ventimila//00) ciascuno per Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore in relazione al capo A) dell'imputazione (in relazione ai quali per l'importo della provvisionale basta solo tenere presente il mancato versamento all'erario delle somme trattenute al personale dipendente a titolo di Irpef).

Ai fini della liquidazione delle spese legali sostenute dalla parte civile, va evidenziato che l'attività defensionale, nel caso di specie, si è sviluppata

dopo l'entrata in vigore del regolamento di approvazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, previsti dal DM 20.7.2012 n. 140 (23.8.2012).

Al riguardo, come noto, l'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, che ha abrogato le tariffe forensi, poi convertito, ha stabilito che : "3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

A norma poi dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che prevedendo i nuovi parametri per la determinazione giudiziale dei compensi professionali, ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel menzionato art. 9, " Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore."

Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie l'attività defensionale ha avuto inizio il 7.11.2012 (udienza di costituzione delle parti civili) e si è conclusa, per la fase che interessa, all' udienza del 27.3.2014 in cui la causa è stata trattenuta in decisione. Ne consegue l'applicabilità del DM n. 140/2012

Orbene, considerata la complessità del caso, il numero dei testi escussi, la natura delle questioni giuridiche trattate ed infine l'effettiva attività defensionale prestata in favore della parte, rappresentata e difesa, si ritiene di poter riconoscere la somma di € 3.000,00.

Tali spese andranno poste a carico dei tre imputati, in solido tra loro, in coerenza alla normativa vigente.

Infine, stante la particolare complessità della presente sentenza, il termine per la redazione della motivazione della sentenza va indicato in giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e per l'effetto condanna SCOPELLITI Giuseppe alla pena di anni sei di reclusione, STRACUZZI Carmelo, D'AMICO Domenico e DE MEDICI Ruggero Ettore alla pena di anni tre mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

dichiara SCOPELLITI Giuseppe interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, STRACUZZI Carmelo, D'AMICO Domenico e DE MEDICI Ruggero Ettore interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 537 c.p.p.,

dichiara la falsità degli atti di cui ai capi A) e B) dell'imputazione.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (Comune di Reggio Calabria), da quantificare in separato giudizio, nonché alla refusione delle spese legali da questa sostenute che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila//00). Condanna altresì i predetti al pagamento della provvisionale nella misura di euro 120.000,00 (centoventimila//00) per SCOPELLITI Giuseppe in relazione a tutti i capi di imputazione, nonché di euro 20.000,00 (ventimila//00) ciascuno per STRACUZZI

Carmelo, D'AMICO Domenico e DE MEDICI Ruggero Ettore in relazione al capo A) dell'imputazione.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, il 27 marzo 2014.

Il Presidente relatore

Dott.ssa Olga Tarzia

Il Giudice relatore

Dott.ssa Teresa De Pascale

Il Giudice relatore

Dott. Filippo Aragona